



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

\*\*\*\*\*

Verbale del Senato Accademico, costituito ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con DD.RR. n. 3177 del 30.09.2021 e n. 3235 del 04.10.2021 (pubblicati sulla G.U. *Serie Generale* n. 246 del 14.10.2021)

## VERBALE N° 2/2024

### Seduta del 23.01.2024

Si riunisce alle ore 11:40, nella Sala del Rettorato al primo piano del Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, n. 1, Bari.

P = Presente  
A = Assente  
AG = Assente giustificato

	P	A	AG
- Magnifico Rettore, prof. BRONZINI Stefano, Presidente (dalle ore 13:00)	X		
<b>Direttori di Dipartimento</b>			
- prof. BELLOTTI Roberto - Interuniversitario di Fisica	X		
- prof. BERTOLINO Alessandro – Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze (DiBraiN)	X		
- prof.ssa CANDELA Anna Maria - Matematica	X		
- prof. CATANESI Roberto - Interdisciplinare di Medicina	X		
- prof.ssa DE ANGELIS Maria – Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti	X		

	P	A	AG
- prof. DECARO Nicola – Medicina Veterinaria	X		
- prof. GIORGINO Francesco – Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica (DiMePRE-J)			X
- prof. LAGIOIA Giovanni - Economia, Management e Diritto dell'Impresa	X		
- prof. LANUBILE Filippo - Informatica	X		
- prof. LEONETTI Francesco - Farmacia – Scienze del Farmaco	X		
- prof. LOVATO Andrea - Giurisprudenza	X		
- prof. MASTRONUZZI Giuseppe - Scienze della Terra e Geoambientali	X		
- prof. MORO Giuseppe – Scienze Politiche	X		
- prof. PALAZZO Gerardo - Chimica	X		
- prof. PALMIERI Luigi – Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente	X		
- prof. PARDOLESI Paolo – Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”	X		
- prof. PERAGINE Vitorocco – Economia e Finanza	X		
- prof.ssa PERLA Loredana - Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione	X		
- prof. PONZIO Paolo - Ricerca e Innovazione Umanistica	X		
<b>Rappresentanti del personale docente</b>			
- prof. ROMA Rocco - professore associato - macroarea 2 (scienze biologiche, agrarie e veterinarie)	X		
- prof.ssa GATTO Maristella – professore associato - macroarea 4 (scienze umanistiche)	X		
- prof. DE CANDIA Modesto - ricercatore a tempo indeterminato - macroarea 1 (scientifica tecnologica)	X		
- prof. BONAMONTE Domenico - professore associato – macroarea 3 (scienze mediche)	X		

	P	A	AG
- prof.ssa ROMANAZZI Patrizia - ricercatore a tempo indeterminato - macroarea n. 5 (scienze giuridiche ed economiche)	X		
<b>Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo</b>			
- dott.ssa ANGIULI Pamela	X		
- dott. SCALISE Maurizio	X		
- dott. SILECCHIA Francesco	X		
<b>Rappresentanti degli studenti</b>			
- sig.ra MANICONE Mariangela	X		
- sig.ra MARANI Claudia	X		
- sig.ra COPPOLECCHIA Anna Maria	X		
- sig.ra MORAMARCO Rita	X		
- sig. DI FIORE Davide	X		
<b>Rappresentante dei dottorandi di ricerca</b>			
- dott. MARZO Umberto*	X		

\*: Il dott. Marzo Umberto partecipa all'odierna riunione in collegamento audio/video.

Partecipano senza diritto di voto:

- la Pro-Rettrice vicaria, prof.ssa Grazia Paola NICCHIA, che in caso di assenza o impedimento del Rettore presiede il Senato Accademico con diritto di voto;
- il Direttore Generale, avv. Gaetano Prudente, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Assiste il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Adriana Agrimi, nonché il Direttore *ad interim* della Direzione Affari Istituzionali, dott. Emilio Miccolis.

Assiste la Responsabile della Sezione Supporto agli Organi di Governo, dott.ssa Maria Urso.

Le attività di supporto alla riunione sono assicurate dal Responsabile della U.O. Supporto al Senato Accademico, dott. Francesco Benedetto e dalla dott.ssa Bianca Maria Gentile.

Le attività di supporto tecnico-informatico sono assicurate dal Responsabile della U.O. Notifiche e pubblicazione atti Organi di Governo, dott. Giovanni Colapietro.

Su invito del Rettore, assiste altresì, il Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa Cinzia Vicano.

Considerata la temporanea assenza del Rettore, dovuta ad un concomitante ed inderogabile impegno, assume la Presidenza la Pro-Rettrice vicaria, prof.ssa Grazia Paola Nicchia, la quale, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno è il seguente:

- Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale
- Ratifica Decreti Rettorali

#### **RETTORATO/DIREZIONE GENERALE**

1. Regolamento per la gestione delle segnalazioni interne di *whistleblowing*: parere
2. Proposta di intitolazione aula al prof. Antonio Dell'Atti

#### **DIREZIONE RISORSE UMANE**

3. Programmazione personale docente e ricercatore: adempimenti
4. Proposte di chiamata professori universitari di prima e seconda fascia
5. Proposte di proroga contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010
6. Proposte di indizione procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a)
7. Mobilità di docenti tra Dipartimenti
8. Attivazione procedura per l'eventuale chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di tipo b) (scadenza contratto 2024)
9. RTDB termine contratto anno 2025. Impegno Punti Organico per eventuale chiamata nel ruolo di professore di II fascia nell'anno 2025
10. Convenzione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte (BA), per collaborazione in ambito didattico-scientifico-assistenziale e per la clinicizzazione dell'Unità Operativa Complessa di Genetica Medica

#### **DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO**

11. Regolamento per la gestione del Fondo Economale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro: parere

**DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE**

12. Bando ERC SEEDS – Adempimenti
13. Accordo tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento, Università degli Studi di Foggia, Università LUM Giuseppe Degennaro e Politecnico di Bari per la costituzione della Rete delle Università Pugliesi per lo Sviluppo Sostenibile – RUS Puglia: approvazione e designazione referente
14. Accordo di collaborazione scientifica tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (CNR-ISPA): approvazione e nomina Responsabile scientifico, ai sensi dell'art. 7
15. Convenzione con il Network per la valorizzazione della ricerca (NETVAL) per Master universitario di II livello in Knowledge Exchange & Impact
16. Convenzione Quadro tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e accordo per la gestione del centro di Bari dell'infrastruttura "RECAS" tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – proroga: parere
17. Convenzione per la conduzione dello studio osservazionale no-profit "Amplified gene transcripts as new biomarkers for patient stratification in Small Cell Lung Cancer with MYCL/MYC gains" e relativi accordi per il trasferimento e l'uso di materiale biologico (MTA) e accordo per il trasferimento dei dati tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente) e Azienda Sanitaria Locale Taranto (ASL Taranto): approvazione e nomina referente scientifico
18. Accordo tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro, AReSS Puglia (Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale) e IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" per la prosecuzione delle attività del "Centro regionale di Breath analysis"
19. Protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Giurisprudenza) e la Direzione Antimafia e Antiterrorismo (DNA): approvazione e nomina referente ai sensi dell'art. 6
- 19bis Nuovo schema-tipo di convenzione in materia di tirocini extracurricolari da svolgersi nel territorio della Regione Puglia per i laureati dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, adottato con A.D. n. 647 del 27.11.2023 del Dirigente della Sezione politiche e mercato del lavoro in base alla nuova disciplina regionale dei tirocini extracurricolari (Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26): parere
- 19ter PNRR: modalità di partecipazione ai bandi a cascata pubblicati nell'ambito dei progetti PNRR M4-C2 in cui UniBa non è partner

**DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI**

20. Decadenza dagli studi ex DD.MM. nn. 509/99 e 270/04: esito lavori Commissione Didattica
21. Accordo di collaborazione interuniversitaria tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Fondazione Policlinico Campus Bio-medico di Roma, finalizzato all'attivazione della Scuola di specializzazione in Chirurgia Vascolare, con sede amministrativa presso l'Ateneo di Bari, a.a. 2022/2023: parere
22. Istituzione n. 2 (due) borse di studio il completamento della formazione scientifica di laureati nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "Pasta e prodotti da forno: integrità, salubrità e sostenibilità – innovazione di processo e di prodotto integri": parere
- 22bis Bando competenze trasversali a.a. 2023-2024: adempimenti

**DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI**

23. Centri Interuniversitari di Ricerca:
- a. ADIR - L'altro Diritto. Centro di Ricerca Interuniversitario su Carcere, Devianza, Marginalità e Governo delle Migrazioni: proposta di rinnovo, modifica della Convenzione Istitutiva e nuove adesioni: parere
  - b. Seminario di Storia della Scienza - proposta di rinnovo: parere
  - c. Studi sulla Tradizione - proposta di rinnovo: parere

Dall'inizio della seduta (ore 11:40) alle ore 13:00, le funzioni di Presidente sono state svolte dalla Pro-Rettrice vicaria, prof.ssa Grazia Paola Nicchia.

Dall'inizio della seduta (ore 11:40) alle ore 11:50, le funzioni di Segretario verbalizzante sono state svolte dal Direttore Generale vicario, dott.ssa Adriana Agrimi.

Nel corso della seduta alcuni componenti sono entrati nella sala di riunione, altri se ne sono allontanati senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della validità dell'adunanza.

Con il consenso unanime dei senatori accademici presenti, hanno presenziato alla odierna riunione, in relazione alle proposte di delibera di rispettiva competenza, al fine di fornire, ove necessario, puntuale supporto istruttorio alle deliberazioni del Senato Accademico, i Direttori responsabili delle Direzioni interessate o altro funzionario da loro delegato.

POSTICIPAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL RETTORE E DEGLI ARGOMENTI INSCRITTI AI PUNTI 1) - 2) - 3) - 4) - 5) - 6) - 7) - 8) - 9) - 10) E 11) DELL'ODG

La Presidente, considerata la temporanea assenza del Rettore, fa presente che viene posticipata la trattazione delle comunicazioni del Rettore e degli argomenti iscritti, rispettivamente, ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) dell'o.d.g., concernenti:

- REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE DI WHISTLEBLOWING: PARERE (P.1 ODG)
- PROPOSTA DI INTITOLAZIONE AULA AL PROF. ANTONIO DELL'ATTI (P.2 ODG)
- PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE: ADEMPIMENTI (P.3 ODG)
- PROPOSTE DI CHIAMATA PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E SECONDA FASCIA (P.4 ODG)
- PROPOSTE DI PROROGA CONTRATTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 3, LETT. A) DELLA LEGGE N. 240/2010 (P.5 ODG)
- PROPOSTE DI INDIZIONE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) (P. 6 ODG)
- MOBILITÀ DI DOCENTI TRA DIPARTIMENTI (P. 7 ODG)
- ATTIVAZIONE PROCEDURA PER L'EVENTUALE CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) (SCADENZA CONTRATTO 2024) (P. 8 ODG)
- RTDB TERMINE CONTRATTO ANNO 2025. IMPEGNO PUNTI ORGANICO PER EVENTUALE CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI II FASCIA NELL'ANNO 2025 (P. 9 ODG)
- CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E I.R.C.C.S. "SAVERIO DE BELLIS" DI CASTELLANA GROTTA (BA), PER COLLABORAZIONE IN AMBITO DIDATTICO-SCIENTIFICO-ASSISTENZIALE E PER LA CLINICIZZAZIONE DELL'UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI GENETICA MEDICA (P. 10 ODG)
- REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO: PARERE (P.11 ODG)

Il Senato Accademico prende atto.

RATIFICA DECRETI RETTORALI

**I – DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE**

La Presidente sottopone alla ratifica del Senato Accademico i seguenti Decreti Rettorali:

a)

D.R. n. 4502 del 14.12.2023 – di esprimere parere favorevole in ordine allo schema ed alla stipula dell'Accordo di Collaborazione "Enti Partner" tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Associazione Culturale Sguardi avente ad oggetto l'esecuzione del progetto dal titolo "SUDESTIVAL SCHOOL" da realizzarsi negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.

b)

D.R. n. 4300 del 27.11.2023 – di approvare lo schema e la stipula del CONTRACT BETWEEN THE COORDINATOR AND OTHER BENEFICIARIES fra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (Coordinator) per la realizzazione del progetto dal titolo "Education towards circular and sustainable economy (ET-CASE)" presentato nell'ambito del Programma Erasmus+ - Call 2023 Round 1 KA2 KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education.

c)

D.R. n. 4222 del 23.11.2023 – di approvare lo schema e la stipula dell'IMPLEMENTATION PARTNERS AGREEMENT (Contract N. 4500495810) fra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e The United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization (UNESCO) per la realizzazione del progetto dal titolo "Posidonia Oceanica restoration at Tremiti Islands (Italy)" presentato nell'ambito del Programma Save the Wave – UNESCO.

d)

D.R. n. 4449 del 07.12.2023 – di approvare lo schema e la stipula del Grant Agreement for an action with multiple beneficiaries fra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e le seguenti istituzioni: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones (coordinator), Institut de Recerca I tecnologia Agroalimentaries, Fondazione Edmund Mach per la realizzazione del progetto dal titolo "Experimental and observational evidence to reduce mycological knowledge gaps for risk



assessment of plant pests” presentato nell’ambito del Programma GP/EFSA/PLANTS/2023/06.

e)

D.R. n. 4606 del 21.12.2023

- approvazione dello schema e della stipula dell’Atto d’Obbligo di cui al D.M. n. 117/23, connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Componente 2 Investimento 3.3 “Introduzione di Dottorati Innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”;
- approvazione dello schema e della stipula dell’Atto d’Obbligo di cui al D.M. n. 118/23, connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Componente 1 Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate” e Investimento 4.1 “Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale”.

f)

D.R. n. 4607 del 22.12.2023

- di approvare la call for ideas dal titolo “Studenti UniBA per una Puglia più Puglia”, presentato dal Centro di Eccellenza di Ateneo “Per l’Innovazione e la Creatività”;
- di pubblicare la call for ideas dal titolo “Studenti UniBA per una Puglia più Puglia” sul sito istituzionale e di diffonderla attraverso i canali di comunicazione più opportuni al fine di incentivare la partecipazione.

D.R. n. 50 del 10.01.2024

- di approvare l’adesione dell’Università di Bari Aldo Moro alla proposta progettuale dal titolo “Digital Education Hubs (DEH), coordinato dalla Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – UNIMORE;
- di approvare la sottoscrizione della lettera di impegno” e dell’atto di delega, allegati al presente decreto costituendone parte integrante;
- di designare la prof.ssa Teresa Roselli, ordinario afferente al Dipartimento di Informatica, quale responsabile scientifico del progetto dal titolo “Digital Education Hubs (DEH).

g)

- D.R. n. 89 del 11.01.2024
- di approvare lo schema e la stipula dell'Accordo per l'Innovazione fra Ministero delle imprese e del made in Italy e Pastificio Martimucci Società a Responsabilità Limitata, Zindo S.r.l., Ethica System S.r.l., Farella Trasporti Società a Responsabilità Limitata e Università degli Studi di Bari, per la realizzazione del progetto dal titolo "SAFETY: perSonalized heAlthy Food pathway against obEsiTY", del Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica (DiMePRE-J) dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, finanziato nell'ambito del bando di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 2021 e al successivo decreto direttoriale 14 novembre 2022 del MISE;
  - che ogni onere finanziario relativo al progetto SAFETY gravi sul Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
- D.R. n. 103 del 15.01.2024
- di approvare lo schema e la stipula del Decreto di concessione del MIMIT nr. 4296 del 27.12.2023 integrato dalla comunicazione di rettifica prot. nr. 920 del 03.01.2024, per la realizzazione del progetto dal titolo "new technologies in MILLing CHAIN - MILL CHAIN - individuato con il numero F/350304/01-05/X60", del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, finanziato nell'ambito del bando di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 2021 e al successivo decreto direttoriale 14 novembre 2022 del MISE;
  - che ogni onere finanziario relativo al progetto MILL CHAIN gravi sul Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.		x	18.	PERAGINE V.	x	
	NICCHIA G. P. (Presidente)	x		19.	PERLA L.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		20.	PONZIO P.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		21.	ROMA R.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
5.	CATANESI R.	x		23.	GATTO M.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		24.	DE CANDIA M..	x	
7.	DECARO N.	x		25.	ROMANAZZI P.	x	
8.	GIORGINO F.		x	26.	ANGIULI P.	x	
9.	LAGIOIA G.	x		27.	SCALISE M.	x	
10.	LANUBILE F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
11.	LEONETTI F.	x		29.	MANICONE M.	x	
12.	LOVATO A.	x		30.	MARANI C.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
14.	MORO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
15.	PALAZZO G.	x		33.	DI FIORE D.	x	
16.	PALMIERI L.	x		34.	MARZO U.*	x	
17.	PARDOLESI P.	x					

Legenda: (P) Presente – (A) Assente  
 (\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità, ratifica, per quanto di competenza, i Decreti Rettorali n. D.R. n. 4502 del 14.12.2023, n. 4300 del 27.11.2023, n. 4222 del 23.11.2023, n. 4449 del 07.12.2023, n. 4606 del 21.12.2023, n. 4607 del 22.12.2023, n. 50 del 10.01.2024, n. 89 del 11.01.2024, n. 103 del 15.01.2024.

RATIFICA DECRETI RETTORALI**II - DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI**

La Presidente sottopone alla ratifica del Senato Accademico il seguente Decreto Rettorale:

a)

D.R. n. 4628 del 22.12.2023 – di approvare l'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari e la Regione Puglia – Dipartimento Welfare - Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.		x	18.	PERAGINE V.	x	
	NICCHIA G. P. (Presidente)	x		19.	PERLA L.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		20.	PONZIO P.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		21.	ROMA R.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
5.	CATANESI R.	x		23.	GATTO M.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		24.	DE CANDIA M.	x	
7.	DECARO N.	x		25.	ROMANAZZI P.	x	
8.	GIORGINO F.		x	26.	ANGIULI P.	x	
9.	LAGIOIA G.	x		27.	SCALISE M.	x	
10.	LANUBILE F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
11.	LEONETTI F.	x		29.	MANICONE M.	x	
12.	LOVATO A.	x		30.	MARANI C.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
14.	MORO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
15.	PALAZZO G.	x		33.	DI FIORE D.	x	
16.	PALMIERI L.	x		34.	MARZO U.*	x	
17.	PARDOLESI P.	x					

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

(\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità, ratifica, per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 4628 del 22.12.2023.

**DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE**

**BANDO ERC SEEDS – ADEMPIMENTI**

La Presidente fa presente che l'argomento in oggetto viene rinviato alla prossima riunione, giusta richiesta della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, formulata con nota *e-mail* datata 23.01.2024.

Il Senato Accademico prende atto.

**DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE****ACCORDO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, UNIVERSITÀ DEL SALENTO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA, UNIVERSITÀ LUM GIUSEPPE DEGENNARO E POLITECNICO DI BARI PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE DELLE UNIVERSITÀ PUGLIESI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – RUS PUGLIA: APPROVAZIONE E DESIGNAZIONE REFERENTE**

La Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione Centri:

“Premesso che le Università rivestono un ruolo chiave nella formazione delle generazioni future nella diffusione della conoscenza all'interno della società, specialmente con riferimento alla capacità di promuovere uno sviluppo sostenibile, in virtù di apposito Accordo - siglato il giorno 30/06/2017 - si è provveduto a costituire la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS nazionale), di cui fanno parte i cinque Atenei pugliesi (successivamente, rinnovato con la stipula di un nuovo atto datato 01/07/2020).

Sulla scorta di tali presupposti, attualmente rappresenta interesse condiviso delle predette istituzioni accademiche definire un coordinamento su scala regionale delle attività svolte nell'ambito della RUS nazionale, dando vita alla Rete delle Università pugliesi per lo Sviluppo Sostenibile (“RUS Puglia”), da disciplinarsi a mezzo di apposito accordo.

A titolo meramente esemplificativo, nel novero delle specifiche finalità devolute alla costituenda RUS Puglia vi saranno ex multis quelle di: diffondere la cultura e le buone pratiche per favorire lo sviluppo sostenibile del territorio pugliese, sia all'interno che all'esterno delle Università pugliesi (a livello locale, regionale, nazionale, internazionale), promuovere la collaborazione e il diretto scambio di informazioni sia tra le Università pugliesi, sia tra esse e la RUS a livello nazionale; favorire la condivisione di conoscenze, competenze, proposte, iniziative e progettualità tra le Parti, finalizzate allo sviluppo di collaborazioni fra le Università pugliesi su tematiche legate allo sviluppo sostenibile; elaborare idee, proposte o documenti da sottoporre congiuntamente al Comitato di Coordinamento della RUS nazionale; elaborare idee, proposte o documenti da sottoporre congiuntamente alla Regione Puglia e/o a soggetti pubblici o privati del tessuto istituzionale, sociale, economico e culturale, a livello regionale o locale, per lo sviluppo sostenibile delle comunità del territorio incluse le stesse istituzioni accademiche; attuare iniziative congiunte su scala territoriale regionale; valutare e promuovere la declinazione coordinata a livello regionale di iniziative della RUS nazionale; incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni poste in essere singolarmente dalle Parti, così da contribuire al raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs).

Pertanto, il Comitato Universitario Regionale di Coordinamento-Puglia (CURC Puglia) - nella Seduta dell'11/01/2023 (Verbale CURC n. 1/2023) - ha già deliberato, con voto unanime dei cinque Rettori, la costituzione di un tavolo in cui ogni Università pugliese presente nella RUS nazionale partecipi con un proprio delegato al fine di porre in essere gli atti necessari alla costituzione della RUS Puglia quale sotto-rete a livello regionale della RUS nazionale, per il coordinamento delle attività sulla Sostenibilità delle Università pugliesi.

Di seguito si trascrive integralmente la bozza del relativo Accordo, coerente con i Regolamenti universitari.

*ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE DELLE UNIVERSITÀ PUGLIESI  
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - RUS Puglia  
TRA*

*l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede e domicilio fiscale in Bari, Piazza Umberto I, 1, 70121, C.F.: 80002170720, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Stefano Bronzini, in qualità di legale rappresentante (di seguito denominato "Uniba" e/o Parte);*

*l'Università degli Studi di Foggia, con sede e domicilio fiscale in Foggia via A. Gramsci 89/91 70122, Partita IVA: 03016180717, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Lorenzo Lo Muzio, in qualità di legale rappresentante (di seguito denominato "Unifoggia" e/o Parte);*

*l'Università del Salento, con sede e domicilio fiscale in Lecce, Piazza Tancredi n. 7, 73100 P.I. 00646640755 - C.F. 80008870752, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Fabio Pollice, in qualità di legale rappresentante (di seguito denominato "Unisalento" e/o Parte);*

*Università LUM Giuseppe De Gennaro, con sede e domicilio fiscale in Casamassima (Ba) via Strada Statale 100 km 18, 70010 C.F. 93135780729 – P.IVA 05089080724, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Emanuele Degennaro in qualità di legale rappresentante (di seguito denominata "LUM" e/o Parte)*

*POLITECNICO DI BARI con sede e domicilio fiscale a Bari in via Amendola 126/B C.F. 93051590722, PI 04301530723, legalmente rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Francesco Cupertino, (di seguito denominata "POLIBA" e/o Parte)*

*di seguito, congiuntamente anche indicati come le "Parti", le "Università pugliesi" o gli "Atenei".*

*Premesso che*

*- la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS nazionale), di cui fanno parte anche i cinque Atenei pugliesi (le Parti), è stata costituita con Accordo stipulato in data 30/06/2017 ed è stata rinnovata con la stipula di un nuovo atto in data 01/07/2020.*

*- le Università rivestono un ruolo chiave nella formazione delle generazioni future e nella diffusione della conoscenza all'interno della società, anche con riferimento alla capacità di promuovere uno sviluppo sostenibile.*

*- le Università impegnate nella promozione di uno sviluppo sostenibile sono istituzioni in grado di supportare scelte politiche consapevoli basate su processi partecipativi, trasversali, concreti, di lungo periodo, attraverso le quali perseguire in modo integrato la tutela e la rigenerazione ambientale, il benessere della comunità, l'equità sociale e lo sviluppo economico.*

*- le Università pugliesi che perseguono insieme politiche di sostenibilità, come modello di buona pratica da estendere anche ad altri settori della P.A., dell'istruzione e del territorio in generale, possono con maggior efficacia:*

*- incentivare lo sviluppo di una collaborazione tra Università e territorio, diffondendo innovazione sostenibile e fornendo stimoli culturali per l'intero sistema regionale;*

*- promuovere politiche innovative per lo sviluppo sostenibile in maniera diffusa e particolarmente mirata alle nuove generazioni;*

*- promuovere progetti e processi orientati a supportare la transizione ecologica;*

- promuovere iniziative di dialogo con attori istituzionali, di ricerca, economici, ad esempio attraverso technology transfer office, servizi di incubatori e spin-off per accelerare l'innovazione orientata ad uno sviluppo sostenibile.

- nel 2019 si è svolto a Udine l'evento "I Magnifici Incontri CRUI 2019 - Le Università per lo Sviluppo sostenibile", importante incontro nazionale promosso e organizzato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), con il ruolo centrale della RUS nazionale, che ha ribadito la funzione fondamentale delle Università sia in relazione alla formazione delle generazioni future che alla trasmissione della conoscenza all'intera società del tema dello Sviluppo Sostenibile.

- nel 2021 le Università pugliesi hanno sottoscritto un protocollo di intesa nell'ambito del progetto "Puglia Regione Universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili", promosso dalla Regione Puglia e da A.Di.S.U. Puglia, coordinato da urban@it, centro nazionale di studi per le politiche urbane.

- il Comitato Universitario Regionale di Coordinamento Puglia (CURC Puglia), nella Seduta dell'11/01/2023 (Verbale CURC n. 1/2023), ha deliberato, con il voto unanime dei Rettori, di costituire un tavolo in cui ogni Università pugliese presente nella RUS partecipi con un proprio delegato al fine di porre in essere gli atti necessari alla costituzione della RUS Puglia quale sotto-rete a livello regionale della RUS nazionale, per il coordinamento delle attività sulla sostenibilità delle Università pugliesi.

- è interesse delle Parti, pertanto, definire un coordinamento su scala regionale delle attività svolte nell'ambito della RUS nazionale, dando vita alla Rete delle Università pugliesi per lo Sviluppo Sostenibile ("RUS Puglia") disciplinata nel presente Accordo.

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue

#### Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso.

#### Articolo 2

(Costituzione e denominazione della RUS Puglia)

1. È istituita la RETE DELLE UNIVERSITÀ PUGLIESI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, d'ora in poi denominata "RUS Puglia", a cui partecipano di diritto tutte le Università pugliesi aderenti alla RUS nazionale.

2. La RUS Puglia, che non ha propria soggettività giuridica distinta dagli Atenei che la compongono, rappresenta una modalità consensuale di coordinamento, confronto e collaborazione tra le Parti, ai sensi all'art. 15 della L. n. 241/1990, in relazione alle azioni delle Università pugliesi per lo sviluppo sostenibile.

#### Articolo 3

(Oggetto e finalità della RUS Puglia)

1. Le finalità della RUS Puglia sono:

- diffondere la cultura e le buone pratiche per favorire lo sviluppo sostenibile del territorio pugliese, sia all'interno che all'esterno delle Università pugliesi (a livello locale, regionale, nazionale, internazionale);

- promuovere la collaborazione e il diretto scambio di informazioni sia tra le Università pugliesi, sia tra esse e la RUS a livello nazionale;

- favorire la condivisione di conoscenze, competenze, proposte, iniziative e progettualità tra le Parti, finalizzate allo sviluppo di collaborazioni fra le Università pugliesi su tematiche legate allo sviluppo sostenibile;

- elaborare idee, proposte o documenti da sottoporre congiuntamente al Comitato di Coordinamento della RUS nazionale;

- elaborare idee, proposte o documenti da sottoporre congiuntamente alla Regione Puglia e/o a soggetti pubblici o privati del tessuto istituzionale, sociale, economico e



*culturale, a livello regionale o locale, per lo sviluppo sostenibile delle comunità del territorio incluse le stesse istituzioni accademiche;*

- *attuare iniziative congiunte su scala territoriale regionale;*
- *valutare e promuovere la declinazione coordinata a livello regionale di iniziative della RUS nazionale;*
- *incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni poste in essere singolarmente dalle Parti, così da contribuire al raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs);*
- *rafforzare la riconoscibilità e il valore dell'esperienza della RUS Puglia a livello nazionale e internazionale, valorizzando il territorio regionale;*
- *favorire attività di diffusione/disseminazione/comunicazione in ambito intra ed extra universitario.*

#### *Articolo 4*

##### *(Impegni delle Parti)*

1. *La sottoscrizione del presente Accordo rappresenta per ciascuna delle Parti un impegno a orientare le proprie attività istituzionali verso obiettivi di sostenibilità integrata, ai sensi delle premesse e del precedente art. 3, a partecipare attivamente al raggiungimento degli obiettivi della RUS Puglia e in ogni caso a rispettare i contenuti del presente Accordo.*
2. *Inoltre, ciascuna delle Parti aderenti alla RUS Puglia si impegna a:*
  - *identificare e comunicare a tutte le altre Parti il proprio unico Rappresentante nella RUS Puglia, che coinciderà per ciascuno dei cinque Atenei con il rispettivo Delegato pro tempore del Rettore alle tematiche della Sostenibilità;*
  - *contribuire all'eventuale redazione di documenti e/o report congiunti relativi alle attività della RUS Puglia.*

#### *Articolo 5*

##### *(Durata dell'Accordo)*

1. *L'Accordo ha durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data della sua stipulazione con firma digitale dei Rettori di tutte le Parti.*
2. *L'Accordo potrà essere rinnovato con apposito atto scritto, per un periodo massimo di uguale durata, previa approvazione di tutte le Parti.*
3. *È comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza dell'Accordo.*

#### *Articolo 6*

##### *(Organi istituzionali)*

1. *Costituiscono organi istituzionali della RUS Puglia:*
  - *il Comitato di Coordinamento (di seguito, il "Comitato");*
  - *il Presidente.*
2. *Il Comitato è composto da un Rappresentante per ciascuna delle Parti, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2. Il Comitato resta in carica per tutta la durata dell'Accordo, ai sensi dell'art. 5.*
3. *Il Comitato è validamente costituito (quorum costitutivo) con almeno 4 (quattro) componenti e delibera (quorum deliberativo) all'unanimità dei presenti.*
4. *Ciascun Rappresentante, in caso di impedimento personale a partecipare a una riunione del Comitato, può designare in forma scritta un altro soggetto delegato in sua vece per partecipare alla riunione ed esprimere il voto, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente.*
5. *Le convocazioni, le riunioni e le comunicazioni relative al Comitato possono essere effettuate in modalità telematica.*
6. *Il Comitato:*
  - *nomina al suo interno il Presidente, con rotazione annuale ai sensi del comma 9;*

- svolge funzioni di indirizzo e di monitoraggio delle attività della RUS Puglia, in particolare per quanto attiene ai piani di attività e alla predisposizione di eventuali documenti e/o report della RUS Puglia;

- delibera su ogni questione che una o più delle Parti chiedano di mettere all'ordine del giorno;

- delibera sull'uso del logo della RUS Puglia al di fuori dei casi nei quali, ai sensi del comma 10, ne dispone il Presidente;

- è competente per il previo tentativo di composizione bonaria delle controversie di cui all'art. 14, comma 2.

7. Le deliberazioni del Comitato vincolano il Presidente a darvi attuazione.

8. Di ogni riunione del Comitato è redatto un sintetico verbale, firmato dal Presidente e inviato a tutti i componenti del Comitato.

9. Il Presidente è nominato dal Comitato per la durata di un anno solare. In base a un principio di rotazione e piena parità tra le Parti, nel corso della durata dell'Accordo ciascuna Parte dovrà avere diritto ad esprimere un Presidente. Le nomine sono deliberate con cadenza annuale in base a un ordine di turnazione tra gli Atenei deciso dal Comitato medesimo. Fino alla nomina del nuovo Presidente, resta in carica quello nominato per l'annualità precedente.

10. Il Presidente:

- convoca le riunioni del Comitato di Coordinamento, inviando a tutti i componenti del Comitato la comunicazione di data, ora e modalità della riunione nonché il relativo ordine del giorno, contenente i punti e le questioni da trattare, con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data della riunione, salve situazioni di urgenza che richiedano una convocazione immediata;

- presiede le riunioni del Comitato;

- sottoscrive a nome della RUS Puglia protocolli d'intesa e lettere d'intenti per favorire collaborazioni, progetti e iniziative non onerose circoscritte nel tempo, coerenti con le finalità della RUS Puglia, previa autorizzazione da parte del Comitato; tali protocolli d'intesa e lettere d'intenti non implicano per le Parti l'assunzione di alcuna obbligazione ma costituiscono unicamente manifestazioni di interesse a cooperare per l'avvio delle collaborazioni;

- dispone l'uso del logo della RUS Puglia solo in caso di iniziative proposte dalle Parti e già approvate dal Comitato, o proposte da soggetti con i quali è stato già sottoscritto un protocollo d'intesa o una lettera d'intenti da parte della RUS Puglia. Ogni altro utilizzo del logo dovrà essere disposto dal Comitato;

- rappresenta la RUS Puglia nelle relazioni esterne e può delegare la rappresentanza per singoli eventi e manifestazioni ad altri membri del Comitato.

#### Articolo 7

(Segreteria organizzativa)

1. Le attività operative della RUS Puglia sono coordinate dalla Segreteria organizzativa. L'Università a cui appartiene di volta in volta il Presidente pro tempore del Comitato di Coordinamento assume, con cadenza annuale e seguendo la rotazione della figura del Presidente, il ruolo di Segreteria organizzativa della RUS Puglia, salva diversa deliberazione del Comitato.

2. La Segreteria organizzativa fornisce supporto al Presidente e al Comitato di Coordinamento nelle loro attività interne ed esterne, anche rispetto alla convocazione, allo svolgimento e alla verbalizzazione delle riunioni, all'elaborazione di eventuali report e/o documenti e alle attività di comunicazione.

#### Articolo 8

(Risorse)

1. La RUS Puglia, non avendo propria soggettività giuridica distinta dagli Atenei che la compongono ai sensi dell'art. 2, comma 2, non ha dotazione patrimoniale propria. Le iniziative e le attività coordinate dalla RUS Puglia saranno realizzate dalle Università pugliesi, con:

- risorse interne delle Parti del presente Accordo, che ciascun Ateneo metterà eventualmente a disposizione;

- contributi o finanziamenti che la RUS Puglia potrà attivarsi per procurare e ottenere, a beneficio delle Parti, da organizzazioni pubbliche e private interessate a sostenere tali attività e iniziative; queste risorse saranno utilizzate in via prioritaria per la destinazione d'uso decisa dall'ente finanziatore.

2. La distribuzione di impegni, compiti e risorse tra le Parti con riferimento alle varie attività ed iniziative sarà definita dal Comitato di Coordinamento della RUS Puglia sulla base del grado e del tipo di coinvolgimento previsto per ciascun Ateneo.

Articolo 9

(Riservatezza)

1. Tutti i dati, i documenti e i materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Accordo e prima che vi sia stata una comunicazione pubblica dovranno essere considerati come informazione riservata.

2. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Accordo, salve diverse pattuizioni da formalizzarsi per iscritto.

Articolo 10

(Proprietà dei dati raccolti e dei risultati)

1. La proprietà dei dati messi a disposizione dalle Parti rimane di proprietà della Parte che li ha messi a disposizione.

2. Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno proprietarie in ugual misura dei risultati comuni scaturiti dalle attività e dalle iniziative congiunte oggetto del presente Accordo, fatti comunque salvi i diritti morali dovuti agli autori. I risultati comuni scaturiti nell'ambito della RUS Puglia potranno essere utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle singole Università pugliesi dopo la pubblicazione in forma aggregata da parte della Segreteria organizzativa, salva diversa deliberazione del Comitato di Coordinamento.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i., le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente Accordo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell'Accordo o in virtù di disposizioni normative, e si impegnano reciprocamente, per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Accordo, all'osservanza della normativa sopra richiamata, improntando i trattamenti da loro operati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza adeguatezza pertinenza e necessita specifici.

2. Il Presidente e il Comitato di Coordinamento della RUS Puglia garantiscono il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali in merito alle attività di loro rispettiva competenza.

3. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

Per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Piazza Umberto I, Bari nella persona del Rettore. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro è contattabile a: [rpd@uniba.it](mailto:rpd@uniba.it); [rpd.uniba@pec.uniba.it](mailto:rpd.uniba@pec.uniba.it);

- Per l'Università del Salento - Titolare del trattamento dei dati è l'Università del Salento, con sede in XXX, XXX nella persona del Rettore. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Università del Salento è contattabile a: XXX;

- Per l'Università degli Studi di Foggia - Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Foggia, con sede in XXX, XXX nella persona del Rettore. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Università degli Studi di Foggia è contattabile a: XXX;

- Per l'Università LUM "Giuseppe Degennaro" - Titolare del trattamento dei dati è l'Università LUM "Giuseppe Degennaro", con sede in Casamassima (BA), S.S. 100 km 18, 70010, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati della LUM è contattabile a: 0806978354;

- Per il Politecnico di Bari - Titolare del trattamento dei dati è POLIBA, con sede in Bari, Via Amendola 126/B, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati della POLIBA è contattabile a: direzionegenerale@poliba.it.

#### Articolo 12

##### (Recesso e risoluzione)

1. Ciascuna delle Parti ha la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta che dovrà essere trasmessa:

- sia a mezzo e-mail, dal Rappresentante dell'Ateneo che intende recedere, indirizzata al Presidente e a tutti gli altri componenti del Comitato di Coordinamento della RUS Puglia; in tal caso il Presidente ne darà comunicazione alla RUS nazionale;

- sia a mezzo PEC, dal Rettore dell'Ateneo che intende recedere, indirizzata ai Rettori di tutte le altre Università pugliesi Parti dell'Accordo.

2. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla data della PEC di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale di più di due Parti determinerà la risoluzione automatica del presente Accordo.

4. Le Parti, con decisione unanime, hanno in ogni caso la facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza, con atto firmato digitalmente da tutti i rispettivi Rettori.

5. In caso di eventuale scioglimento consensuale anticipato dell'Accordo istitutivo della RUS nazionale o di mancato rinnovo di quest'ultimo, il Comitato di Coordinamento della RUS Puglia potrà deliberare lo scioglimento anticipato del presente Accordo, con mera presa d'atto ad opera delle Parti.

6. In tutti i casi previsti dal presente articolo, la risoluzione e lo scioglimento avranno comunque efficacia non retroattiva.

#### Articolo 13

##### (Responsabilità delle Parti)

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà eventualmente coinvolto in attuazione del presente Accordo.

2. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale in relazione ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone un'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

3. Le Università pugliesi sono responsabili per l'attuazione, nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali.

#### Articolo 14

##### (Legge applicabile e Controversie)

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili, con particolare riguardo all'art. 15 della L. 241/1990.

2. Le Parti concordano che, in caso di dubbi o contestazioni da parte di una o più di esse circa le modalità di interpretazione o esecuzione del presente Accordo, è attribuito alla competenza del Comitato di Coordinamento un previo tentativo di composizione bonaria, con deliberazione da assumere secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 3. Resta fermo il diritto di ciascuna Parte di adire il giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, qualora le controversie interpretative o applicative non siano risolte bonariamente con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

#### Articolo 15

##### (Firma digitale e Registrazione)

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'art. 15, comma 2-bis, della L. n. 241/1990 ed ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.P.R.

n. 131/1986 e dell'art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

#### Articolo 16

##### (Oneri fiscali)

1. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine e verrà assolta in modalità virtuale secondo modalità concordate dalle Parti, a cura della Segreteria organizzativa del primo Ateneo cui spetterà la Presidenza secondo quanto previsto dagli artt. 6, comma 9, e 7, comma 1, del presente Accordo.

Per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il Rettore - Prof. Stefano Bronzini

Per l'Università del Salento

Il Rettore - Prof. Fabio Pollice

Per l'Università degli Studi di Foggia

Il Rettore - Prof. Lorenzo Lo Muzio

Per l'Università LUM Giuseppe Degennaro

Il Presidente - Prof. Emanuele Degennaro

Per Il Politecnico di Bari

Il Rettore - Prof. Francesco Cupertino"

La Presidente propone al Consesso – riscontrandone l'unanime consenso – di conferire mandato al Rettore di individuare il Rappresentante unico nel Comitato RUS Puglia, per questa Università, ai sensi dell'art. 6, comma 2 dell'Accordo *de quo* ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.		x	18.	PERAGINE V.	x	
	NICCHIA G. P. (Presidente)	x		19.	PERLA L.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		20.	PONZIO P.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		21.	ROMA R.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
5.	CATANESI R.	x		23.	GATTO M.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		24.	DE CANDIA M.	x	
7.	DECARO N.	x		25.	ROMANAZZI P.	x	
8.	GIORGINO F.		x	26.	ANGIULI P.	x	
9.	LAGIOIA G.	x		27.	SCALISE M.	x	
10.	LANUBILE F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
11.	LEONETTI F.	x		29.	MANICONE M.	x	
12.	LOVATO A.	x		30.	MARANI C.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
14.	MORO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
15.	PALAZZO G.	x		33.	DI FIORE D.	x	
16.	PALMIERI L.	x		34.	MARZO U.*	x	
17.	PARDOLESI P.	x					

Legenda: (P) Presente – (A) Assente  
(\* ) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO

che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione Centri:

- le Università rivestono un ruolo chiave nella formazione delle generazioni future, nella diffusione della conoscenza all'interno della società in plurimi ambiti, tra i quali nella capacità di promuovere uno sviluppo sostenibile;
- in virtù di apposito Accordo – sottoscritto in data 30.06.2017 (successivamente, rinnovato con la stipula di un nuovo atto, datato 01.07.2020, previa approvazione di questo Consesso - riunione del 11.06.2020) - veniva costituita la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS nazionale), di cui fanno parte anche i cinque Atenei pugliesi;

- con delibera del 11.01.2023 (verbale n. 1/2023) il Comitato Universitario Regionale di Coordinamento-Puglia (CURC Puglia), si esprimeva favorevolmente in ordine alla costituzione di un tavolo, in cui ogni Università pugliese presente nella RUS nazionale partecipi con un proprio delegato, al fine di porre in essere gli atti necessari alla costituzione della RUS Puglia, quale sotto-rete a livello regionale della RUS nazionale, per il coordinamento delle attività sulla Sostenibilità delle Università pugliesi;

VISTA

la bozza di Accordo a stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l'Università del Salento, l'Università degli Studi di Foggia, l'Università LUM Giuseppe Degennaro e il Politecnico di Bari, per la costituzione della rete delle Università pugliesi per lo sviluppo sostenibile – RUS Puglia, anche in ordine all'esigenza di individuare il Rappresentante unico nel Comitato RUS Puglia, per questa Università, ai sensi dell'art. 6, comma 2;

RICHIAMATI

- l'art. 39 “*Contratti e convenzioni*” dello *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- l'art. 57 “*Capacità negoziale*” e ss. del *Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità*;

CONDIVISA

la proposta di conferire mandato al Rettore di questa Università di individuare il Rappresentante unico nel Comitato RUS Puglia, per questa Università, ai sensi dell'art. 6, comma 2 dell'Accordo *de quo*,

DELIBERA

- di approvare l'Accordo, riportato nella relazione istruttoria, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l'Università del Salento, l'Università degli Studi di Foggia, l'Università LUM Giuseppe Degennaro e il Politecnico di Bari, per la costituzione della Rete delle Università Pugliesi per lo Sviluppo Sostenibile – RUS Puglia;
- di conferire mandato al Rettore di individuare il Rappresentante unico nel Comitato RUS Puglia, per questa Università, ai sensi dell'art. 6, comma 2 dell'Accordo *de quo*;

- di autorizzare il Rettore alla stipula dell'atto in questione, dando, sin d'ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.



**DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE****ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE) E IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE-ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI (CNR-ISPA): APPROVAZIONE E NOMINA RESPONSABILE SCIENTIFICO, AI SENSI DELL'ART. 7**

La Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione - Sezione Convenzioni e Partecipate - U.O. Convenzioni per la Ricerca, la Terza Missione, la Didattica e Servizi agli Studenti:

““**L'Ufficio** informa che con nota e-mail PEC ns. Protocollo n.290561 del 27/12/2023, il Prof. Luigi Palmieri, Direttore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA), ha trasmesso la seguente documentazione in merito all'Accordo di Collaborazione Scientifica da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente) ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (CNR-ISPA) avente ad oggetto i seguenti filoni di ricerca per i quali ciascuna delle parti è impegnata nella conduzione di specifici progetti finanziati:

- Definizione della tipologia di LED (lunghezza d'onda e intensità) che consente di preservare al meglio le caratteristiche nutrizionali, organolettiche e microbiologiche del prodotto ortofrutticolo nella fase di crescita e di post-raccolta
- Valutazione dello stato redox cellulare in piante sottoposte a stress biotico ed abiotico in presenza ed assenza di luci LED.

L'Accordo di Collaborazione scientifica, di cui si chiede l'approvazione dello schema nonché della stipula, viene qui di seguito riportato:

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (in seguito detto anche DBBA dell'Università degli Studi di Bari), con sede legale in Bari, alla Piazza Umberto I, 1, codice fiscale 80002170720, Partita IVA n. 01086760723 e, sede operativa in Via Orabona, n. 4, 70125 Bari (BA), legalmente rappresentato dal Rettore, prof. Stefano Bronzini, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

**e**

il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (di seguito denominato CNR-ISPA) con sede in BARI, via Amendola 122/O, C. F. n. 80054330586, Partita IVA n. 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore f.f. Dr. Antonio Moretti, domiciliato per la sua carica presso il CNR-ISPA, di seguito denominate "Parti"

**Premesso che**

- Il CNR-ISPA: sviluppa ricerca di base e/o applicata finalizzata al miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti agroalimentari. Supporta percorsi di innovazione tecnologica di piccole, medie e grandi imprese nazionali ed estere del settore agroalimentare. Nel campo della sicurezza alimentare l'Istituto è coinvolto nello sviluppo di

tecnologie innovative per la determinazione di micotossine, funghi tossigeni, microrganismi patogeni, ed allergeni in materie prime ed alimenti, come cereali, vino, pasta, latte, alimenti per l'infanzia e frutta secca. Supporta progetti per la valorizzazione delle produzioni locali (prodotti caseari, pane, salumi e ortofrutta) e per lo sviluppo di nuovi alimenti probiotici e funzionali da prodotti tipici locali italiani e esteri e, in collaborazione con strutture medico-sanitarie territoriali, per studiare l'efficacia di tali prodotti sulla salute umana.

- Il CNR-ISPA dispone delle attrezzature per analisi molecolari e chimiche, oltre che di un frigorifero dotato di luci LED, ed è disposto a collaborare alla realizzazione delle attività progettuali in considerazione della loro importanza scientifica, anche al fine di produrre pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.

- Il CNR-ISPA e in particolare il gruppo di ricerca coordinato dalla dott.ssa Mulè Giuseppina, possiede consolidata competenza nell'applicazione e conduzione di metodi molecolari per valutare l'espressione genica in microrganismi e vegetali e l'impiego di tecnologia LED per la sicurezza e la qualità degli alimenti.

- Il DBBA dispone della strumentazione per lo studio della regolazione dell'omeostasi redox nei processi di sviluppo delle piante e nelle risposte degli organismi vegetali e di funghi a stress abiotici e biotici, con l'obiettivo di sviluppare strategie volte a migliorare la produttività e la qualità nutrizionale delle colture e la resistenza delle piante alle condizioni ambientali avverse.

- Il DBBA ha avuto e ha tuttora progetti scientifici nazionali (PRIN2022, PRIN PNRR 2022, POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020-REFIN) ed internazionali in collaborazione con il CNR-ISPA di Bari.

- Il DBBA è interessato a definire la tipologia di LED che consente di aumentare la fitness dei vegetali, di preservare al meglio e più a lungo le caratteristiche del prodotto ortofrutticolo e di ridurre la crescita e capacità tossigena di batteri e funghi in vitro.

tutto ciò premesso

### **si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Art.1 OGGETTO**

Oggetto del presente accordo di collaborazione è contribuire allo svolgimento di alcune attività di ricerca legate ai progetti in cui le due parti sono coinvolte, con riferimento ai seguenti filoni di ricerca:

- Definizione della tipologia di LED (lunghezza d'onda e intensità) che consente di preservare al meglio le caratteristiche nutrizionali, organolettiche e microbiologiche del prodotto ortofrutticolo nella fase di crescita e di post-raccolta

- Valutazione dello stato redox cellulare in piante sottoposte a stress biotico ed abiotico in presenza ed assenza di luci LED

#### **Art. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE**

- Nell'ambito del presente accordo di collaborazione, personale del DBBA potrà frequentare i laboratori del CNR - ISPA e le sarà consentito l'utilizzo delle attrezzature dell'Istituto per l'analisi molecolare di acidi nucleici di vegetali.

- Nell'ambito del presente accordo di collaborazione è prevista altresì la frequenza e l'utilizzo delle strumentazioni dei laboratori del DBBA da parte del personale del CNR - ISPA, per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti lo studio dello stress ossidativo delle piante.

- Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale strutturato e non strutturato impiegato nello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e cose). Resta inteso che i Responsabili della Ricerca di ciascuna delle Parti comunicheranno all'altra i nominativi del personale coinvolto. Il personale di ciascuna Parte, che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente Convenzione, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti

disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza. A tal fine le Parti si impegnano affinché alle persone coinvolte nelle attività oggetto della presente convenzione vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008

• Il Personale verrà affidato alla supervisione di un responsabile afferente alla struttura che accoglie, per quanto attiene all'utilizzo della strumentazione finalizzato allo sviluppo delle attività di ricerca

#### **Art. 3 DURATA**

L'accordo di collaborazione decorre dalla data di stipula, per una durata quinquennale, salvo proroga con le modalità di volta in volta concordate dalle Parti.

#### **Art. 4 RECESSO**

Le Parti potranno recedere dal presente accordo in ogni momento, con preavviso di almeno 15 giorni da darsi a mezzo PEC.

Per l'Università degli Studi di Bari occorre inviare comunicazione al seguente indirizzo: universitabari@pec.it.

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari l'indirizzo è il seguente: protocollo.ispa@pec.cnr.it

In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

#### **Art. 5 COPERTURA ASSICURATIVA**

In merito alle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il CNR-ISPA e il DBBA dichiarano di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.L. vo 81/2008 e s.m.i. e che il personale coinvolto nel presente accordo, è coperto da polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi.

I supervisori individuati, di cui all'art.7, si occuperanno di curare l'informazione sui rischi connessi con l'utilizzo delle attrezzature per le attività di ricerca svolte dal personale ospitato.

Ciascuna Parte esonera l'altra da ogni responsabilità civile per i danni subiti dal proprio personale, dai propri beni o da personale o da beni di terzi ad essa affidati nell'esecuzione delle attività.

#### **Art. 6 PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

Qualora il risultato delle ricerche condotte nell'ambito di tale accordo e inerente il progetto in questione siano ritenute idonee per la divulgazione in forma di pubblicazioni scientifiche o presentazione a congressi/convegni in campo nazionale e/o internazionale, entrambe le parti dovranno concordare preliminarmente i termini e le modalità delle pubblicazioni/presentazioni. In caso di copertura brevettuale dei risultati conseguiti, la procedura dovrà essere reciprocamente e preliminarmente concordata fra CNR ISPA e DBBA.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

#### **Art. 7 RESPONSABILI**

I Responsabili designati dalle Parti contraenti per la gestione del presente accordo di collaborazione sono:

- per il CNR-ISPA la dr.ssa Giuseppina Mulè quale Responsabile scientifico/ Supervisore per ogni attività o questione inerente l'esecuzione delle attività di ricerca;
- per il DBBA il prof. Costantino Paciolla, quale Responsabile Scientifico/ Supervisore per ogni attività o questione inerente l'esecuzione delle attività di ricerca.

#### **Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti, CNR - ISPA e DBBA, dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali, forniti e raccolti nel corso dell'esecuzione del presente Accordo di Ricerca, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso in accordo a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR), nonché dal D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. n. 101/2018.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti per finalità istituzionali, nell'ambito delle attività strettamente connesse o strumentali alla gestione amministrativa e contabile del presente Accordo di Ricerca nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR.

Le Parti sono consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'Accordo.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati e un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti ai sensi del Reg. UE n. 2016/679.

Le Parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).

I Contitolari del trattamento, per quanto concerne il presente Accordo di Ricerca, sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

La Contitolarità è riferita sia al Trattamento dei Dati Personali che alla loro Protezione, come sopra definiti del Regolamento, ed ha ad oggetto il trattamento di dati personali necessari alla gestione ordinaria del presente Accordo di Ricerca.

Per il CNR i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: E-mail: rpd@cnr.it; PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma.

Per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: E-mail: rpd@uniba.it; PEC: rpd.uniba@pec.uniba.it, presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari (BA).

#### **Art. 9 FORO COMPETENTE**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente accordo. Qualora detta soluzione bonaria non potesse essere raggiunta, il Foro competente sarà quello di Bari.

#### **Art. 10 FIRMA E ONERI**

Il presente accordo viene firmato digitalmente dalle Parti, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. Il presente accordo è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e le spese saranno a carico del richiedente.

Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 642/72.

Il presente accordo non prevede corrispettivi economici tra le Parti.

#### **ART. 11 NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo si fa riferimento alle norme del codice civile italiano in materia di obbligazioni.

**L'Ufficio** fa presente che l'Accordo di Collaborazione scientifica in questione, inquadrabile nella disciplina di cui all'art.60 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questa Università, è stato approvato, nella stesura soprariportata, dal Consiglio di Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA), nella seduta del 13.12.2023.

**L'Ufficio** evidenzia la necessità che questo Consesso nomini il responsabile scientifico, ai sensi dell'art.7 (RESPONSABILI), per questa Università, facendo presente che, a tali fini, nella riunione del suddetto Consiglio di Dipartimento è stata proposta la nomina del Prof. Costantino Paciolla.””

La Presidente, nel ritenere accoglibile la proposta del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente, di nomina del prof. Costantino Paciolla, quale Responsabile scientifico, per questa Università, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo *de quo*, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.		x	18.	PERAGINE V.	x	
	NICCHIA G. P. (Presidente)	x		19.	PERLA L.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		20.	PONZIO P.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		21.	ROMA R.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
5.	CATANESI R.	x		23.	GATTO M.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		24.	DE CANDIA M..	x	
7.	DECARO N.	x		25.	ROMANAZZI P.	x	
8.	GIORGINO F.		x	26.	ANGIULI P.	x	
9.	LAGIOIA G.	x		27.	SCALISE M.	x	
10.	LANUBILE F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
11.	LEONETTI F.	x		29.	MANICONE M.	x	
12.	LOVATO A.	x		30.	MARANI C.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
14.	MORO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
15.	PALAZZO G.	x		33.	DI FIORE D.	x	
16.	PALMIERI L.	x		34.	MARZO U.*	x	
17.	PARDOLESI P.	x					

Legenda: (P) Presente – (A) Assente  
(\* In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO

che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione - Sezione Convenzioni e Partecipate - U.O. Convenzioni per la Ricerca, la Terza Missione, la Didattica e Servizi agli Studenti:

- con delibera del 13.12.2023 – trasmessa con nota acquisita al prot. gen. di Ateneo con il n. 290561 del 27.12.2023 – il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente si è espresso favorevolmente in ordine all'Accordo di collaborazione scientifica da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari(CNR-ISPA), avente ad oggetto i filoni di ricerca *ivi* indicati, per i quali ciascuna delle parti è impegnata nella conduzione di specifici progetti finanziati;

- VISTO lo schema dell'Accordo di collaborazione scientifica a stipularsi;
- CONSIDERATO che si rende necessario nominare un Responsabile scientifico, per questa Università, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo *de quo*;
- CONDIVISA la proposta del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente, di nomina del prof. Costantino Paciolla, ai succitati fini;
- RICHIAMATI
- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
  - l'art. 60 del *Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità*,

DELIBERA

- di approvare l'Accordo di collaborazione scientifica, riportato nella relazione istruttoria, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente) ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (CNR-ISPA);
- di nominare il prof. Costantino Paciolla, quale Responsabile scientifico, per questa Università, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di collaborazione *de quo*;
- di autorizzare il Rettore alla stipula dell'atto in questione, dando, sin d'ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.

**DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE****CONVENZIONE CON IL NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA (NETVAL) PER MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN KNOWLEDGE EXCHANGE & IMPACT**

La Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione Centri - U.O. Terza Missione:

““Nel 2021 il network italiano per la valorizzazione della ricerca (NETVAL) ha selezionato mediante una manifestazione d’interesse la sede amministrativa e principale partner per la realizzazione della prima edizione del Master di II livello in Knowledge Exchange & Impact - Master KEI Knowledge, in esito alla quale l’Università di Bologna è risultata aggiudicataria della selezione. Il master è organizzato in 15 moduli, di cui 7 moduli presso la sede amministrativa, ovvero Università di Bologna, e 8 moduli presso altre 8 università candidate come sedi operative, selezionate da NETVAL in base ad una ulteriore manifestazione di interesse. L’Università di Bari si è candidata ed è stata selezionata per ospitare un modulo, insieme a: Università degli Studi di Pavia e Scuola Universitaria Superiore IUSS (Pavia); Università degli Studi di Camerino; Università degli Studi di Cagliari; Gran Sasso Science Institute; Politecnico di Torino; Università degli Studi di Padova, Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna.

A seguito di sottoscrizione di apposita Convenzione, per le prime due edizioni del Master universitario di II livello in Knowledge Exchange & Impact - Master KEI, l’Università di Bari ha ospitato il modulo 4 “Protezione e Valorizzazione IP in ambito clinico”. Per la III edizione del Master per l’a.a. 2023/2024, NETVAL chiede di confermare la gestione del Modulo 4 “Protezione e Valorizzazione IP in ambito biomedico”, previsto a luglio 2024, presso l’Università di Bari e per questo motivo propone la sottoscrizione di una Convenzione di cui si dettagliano i contenuti di seguito.

L’Ufficio rileva, inoltre, che all’art. 4 della Convenzione, rubricato “Impegni delle parti”, prevede la designazione di un Referente.

**CONVENZIONE****TRA**

**Network per la valorizzazione della ricerca, in forma breve NETVAL**, con sede legale in Lecco (LC), Via Gaetano Previati 1/C, Codice Fiscale 92053760135 - P.IVA 03092240138, nella persona del legale rappresentante e Presidente, Ing. Giuseppe Conti;

**E**

**L’Università degli Studi di Bari** (C.F. 80002170720), di seguito denominata Università, con sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante, Prof. Stefano Bronzini o da suo delegato nel prosieguo indicate singolarmente anche come la “Parte” e congiuntamente **come le “Parti”**

**PREMESSA**

- NETVAL è un’associazione istituita l’11 settembre 2007 e formata da 65 università, 16 enti Pubblici di Ricerca non universitari, 16 IRCCS ed altri 7 Enti che si occupano di valorizzazione della ricerca, nata con lo scopo di valorizzare la ricerca nei confronti del sistema economico ed imprenditoriale, enti ed istituzioni pubbliche, associazioni imprenditoriali e aziende, venture capitalist e istituzioni finanziarie;

- Nel 2021 NETVAL ha selezionato mediante una manifestazione d'interesse la sede amministrativa e principale partner per la realizzazione della prima edizione del Master di II livello in Knowledge Exchange & Impact - Master KEI Knowledge, in esito alla quale l'Università di Bologna è risultata aggiudicataria della selezione;

- secondo il format proposto da NETVAL, a cui l'Università di Bologna ha risposto candidandosi come sede amministrativa, al fine di consentire la massima diffusione territoriale e la raggiungibilità per il maggior numero di partecipanti, il MASTER deve essere organizzato per 7 moduli presso la sede amministrativa; per 8 moduli presso altre 8 università candidate come sedi operative, selezionate da NETVAL in base ad una ulteriore manifestazione di interesse;

- a seguito della suddetta manifestazione di interesse NETVAL ha selezionato quali Università Partner per ospitare gli 8 moduli (20 ore a modulo: giovedì, venerdì e sabato mattina) distribuiti su sede nazionale: l'Università degli Studi di Pavia e Scuola Universitaria Superiore IUSS (Pavia); l'Università degli Studi di Camerino; l'Università degli Studi di Bari; Università degli Studi di Cagliari; Gran Sasso Science Institute; il Politecnico di Torino; l'Università degli Studi di Padova, la Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna;

- è intento di Netval e della sede amministrativa (Università di Bologna) procedere con l'attivazione della III edizione del Master universitario di II livello in Knowledge Exchange & Impact - Master KEI per l'a.a\_2023/2024;

- l'Università degli Studi di Bari si era candidata e NETVAL l'ha selezionata, per l'erogazione del modulo 4 "Protezione e Valorizzazione IP in ambito clinico", che si è tenuto il 20-21-22 luglio u.s., dopo firma di apposita Convenzione;

- l'Università di Bari, mediante la Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione, ed in particolare la Sezione Ricerca e Terza Missione Centri, promuove la cultura della creatività, dell'imprenditorialità e dell'innovazione, della diffusione dei temi della valorizzazione dei risultati della ricerca e del capitale umano, il sostegno ai processi di trasferimento della conoscenza, il rafforzamento della strategia di Ateneo in materia di catena del valore e scambio di esperienza con il territorio, la risposta ai bisogni dei cittadini, delle istituzioni, delle imprese in un'ottica di sviluppo socio economico sostenibile dei territori;

- la Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione gestisce da anni il Progetto "One Stop Shop", co-finanziato dall'ex Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per il rafforzamento degli Uffici di Trasferimento Tecnologico;

- le Parti perseguono, nelle loro attività istituzionali, finalità pubbliche ed intendono stipulare il presente accordo per definire le modalità di organizzazione per lo svolgimento del modulo 4 del Master "Protezione e Valorizzazione IP in ambito clinico".

**Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1**

##### **(Premessa)**

La premessa è parte integrante e sostanziale degli articoli che seguono.

#### **Articolo 2**

##### **(Oggetto della convenzione)**

L'Università degli Studi di Bari, in collaborazione con NETVAL e l'Università di Bologna, si impegna ad ospitare il modulo 4 "Protezione e Valorizzazione IP in ambito clinico" che si terrà nelle date 11-12-13 luglio 2024, relativo alla III edizione del master universitario di II livello in Knowledge Exchange & Impact - Master KEI, finalizzato a formare professionisti del trasferimento tecnologico che possano trovare occupazione o siano attualmente impegnati in attività inserenti il trasferimento tecnologico e in attività dedicate alla gestione dell'innovazione e dei risultati della ricerca in generale.

#### **Articolo 3**



**(Organizzazione didattica e scientifica del master)**

*L'organizzazione didattica e scientifica del master è affidata al direttore e al comitato scientifico del master, di cui fanno parte docenti dell'Università di Bologna, membri designati da NETVAL ed esperti del settore, individuati in collaborazione con NETVAL.*

**Articolo 4****(Impegni delle parti)**

- *L'Università degli Studi di Bari, quale sede operativa del Master, si impegna a:*
- *fornire spazi fisici e virtuali idonei alla fruizione delle attività didattiche del Master per il modulo ospitato;*
- *mettere a disposizione del master una persona di riferimento per l'organizzazione del modulo (contatto con i partecipanti, stampa materiale, ecc.).*

*L'Università degli Studi di Bari indica quale referente \_\_\_\_\_ (Nome, Cognome e contatti);*

- *mettere a disposizione relatori come risorsa in kind;*
- *promuovere il Master nell'ambito dei rispettivi canali istituzionali;*
- *promuovere il Master nell'ambito dei rispettivi canali istituzionali.*

*Su base volontaria:*

- *coprire altre spese legate alla logistica per raggiungere la sede, pranzi e coffee break ecc..;*
- *mettere a disposizione un proprio ricercatore/ricercatrice per tutoraggio lavori di gruppo/tesi;*
- *reperire eventuali finanziamenti a supporto del modulo del master - quali sponsorship, etc - prendendo contatto diretto con eventuali enti finanziatori.*

*NETVAL si impegna a supportare la sede operativa nell'organizzazione del modulo 4 tramite:*

- *l'individuazione dei relatori, anche sulla base delle proposte della stessa sede operativa;*
- *curare i rapporti diretti con la sede Amministrativa del Master;*
- *la sede amministrativa, (Università di Bologna) in accordo con NETVAL, sosterrà i costi di docenza secondo standard nazionali di remunerazione per la formazione executive. Il costo orario di docenza non dovrà comunque superare il costo orario di 150,00 €/h lorde, oltre alle spese di rimborso per trasferta fissate forfettariamente in un massimo di euro 500 p/docente. Il numero massimo di docenti previsti a modulo è pari a 10, dei quali massimo 6 per i quali è previsto il rimborso delle spese vive di trasferta e i restanti resi disponibili dalla sede operativa come risorsa in kind, tramite l'affidamento di incarichi di docenza al personale strutturato UniBA, nella misura stabilita in sede di pianificazione del modulo, in linea con la programmazione del Master approvata dalla sede amministrativa.*

*Resta inteso tra le Parti che nulla della presente convenzione deve essere interpretato come diretto a obbligare NETVAL o l'Università di Bologna a dare avvio all'edizione del Master, che potrà essere disattivata se, per ragioni organizzative, non dovesse essere raggiunto un numero minimo di iscritti.*

*NETVAL, inoltre, consente la partecipazione al modulo ospitato di un numero massimo di 5 uditori, tra il personale interno della sede ospitante del modulo stesso.*

**Articolo 5****(Obblighi assicurativi)**

*Le Parti si danno reciprocamente atto che:*

- *gli studenti del Master sono coperti dall'Università sede amministrativa per tutte le attività formative del Master, anche quando svolte presso le sedi operative, con polizze assicurative contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse. Quanto eventualmente non coperto da tali polizze sarà a carico degli studenti;*
- *le sedi operative sono coperte per responsabilità civile verso terzi per ogni sinistro imputabile alla loro responsabilità, eventualmente occorso durante le attività del Master condotte presso ciascuna di esse;*
- *ciascuna Parte, per il proprio personale che svolge le attività indicate nella presente convenzione in orario di lavoro, provvede alle coperture assicurative contro eventuali infortuni dallo stesso subiti nelle sedi in cui le attività si svolgono, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose). Ciascuna Parte, in caso di infortuni occorsi al proprio personale nell'ambito dello svolgimento delle attività esecutive della presente convenzione, si impegna a darne comunicazione all'Inail territorialmente competente entro i tempi stabiliti dalla normativa vigente.*

#### **Articolo 6**

##### **(Utilizzo del Logo di Ateneo)**

- *In forza del presente accordo, e a condizioni di reciprocità, le Parti sono autorizzate all'utilizzo dei rispettivi marchi per le attività connesse all'attuazione dell'accordo stesso. In particolare, è consentito l'utilizzo dei rispettivi marchi per la produzione del materiale promozionale nonché sui siti internet nei quali verranno promossi i progetti oggetto del presente accordo.*
- *L'utilizzo dei marchi delle Parti in qualunque forma e per qualunque attività ulteriore rispetto a quelle previste dal presente protocollo dovrà essere necessariamente approvato preventivamente da parte dei competenti Organi a fronte di apposita e specifica richiesta.*

#### **Articolo 7**

##### **(Sicurezza e prevenzione)**

*Le Parti si impegnano affinché alle persone che partecipano alle attività formative vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della Struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, ovvero presso l'unità produttiva, in base all'art.28 del testo aggiornato del D.Lgs 81/2008.*

*Le parti concordano che gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro gravino sull'ente ospitante, per quanto riguarda il personale, compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell'espletamento di attività connesse alla didattica, incluso lo stage. Tutto il personale universitario, compresi gli studenti, è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ente ospitante.*

#### **Articolo 8**

*La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha la medesima durata del Master attivato per l'a.a. 2023/2024.*

*La validità della convenzione è condizionata dall'attivazione del Master per l'a.a. 2023/2024.*

*Potrà essere rinnovata in assenza di sostanziali modifiche del progetto e del testo della convenzione, mediante scambio di lettere tra le Parti, previo rinnovo del Master, in accordo a quanto riportato nel Regolamento in materia di corsi professionalizzanti dell'Università.*

#### **Articolo 9**

##### **(Trattamento dei dati personali)**

*Le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle finalità di trattamento dei dati personali perseguite e nell'ambito delle attività di propria competenza, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali. Le parti assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia (Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2993 ss.mm.ii.) e si impegnano a informare gli interessati circa la comunicazione dei propri dati personali alla controparte per le finalità perseguite con il presente accordo.*

**Articolo 10**  
**(Foro competente)**

*Le Parti concordano che per le controversie, dirette o indirette, che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto e che non siano riconducibili in via amichevole, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.*

*Per l'Università degli Studi di Bari*

*Il Rettore \_\_\_\_\_*

*Per NETVAL*

*Il Legale rappresentante \_\_\_\_\_”*

La Presidente propone al Consesso – riscontrandone l'unanime consenso - di conferire mandato al Rettore di individuare il Referente della Convenzione *de qua*, ai sensi dell'art. 4 della stessa ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.		x	18.	PERAGINE V.	x	
	NICCHIA G. P. (Presidente)	x		19.	PERLA L.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		20.	PONZIO P.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		21.	ROMA R.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
5.	CATANESI R.	x		23.	GATTO M.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		24.	DE CANDIA M..	x	
7.	DECARO N.	x		25.	ROMANAZZI P.	x	
8.	GIORGINO F.		x	26.	ANGIULI P.	x	
9.	LAGIOIA G.	x		27.	SCALISE M.	x	
10.	LANUBILE F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
11.	LEONETTI F.	x		29.	MANICONE M.	x	
12.	LOVATO A.	x		30.	MARANI C.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
14.	MORO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
15.	PALAZZO G.	x		33.	DI FIORE D.	x	
16.	PALMIERI L.	x		34.	MARZO U.*	x	
17.	PARDOLESI P.	x					

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

(\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

- PREMESSO che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e Terza Missione Centri - U.O. Terza Missione:
- nel 2021, il Network italiano per la valorizzazione della ricerca (NETVAL) ha selezionato, mediante una manifestazione d'interesse, la sede amministrativa e principale partner per la realizzazione della prima edizione del Master di II livello in “*Knowledge Exchange & Impact - Master KEI Knowledge*”, all’esito della quale l’Università di Bologna è risultata aggiudicataria della selezione e altre 8 università si sono candidate come sedi operative, selezionate da NETVAL;
  - tra queste ultime, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è stata selezionata per ospitare il modulo 4 “*Protezione e Valorizzazione IP in ambito biomedico*” del predetto Master, insieme ad altre Università;
- VISTA la bozza della Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Network per la valorizzazione della ricerca (NETVAL), per la disciplina degli impegni delle parti, ai fini di cui sopra;
- RICHIAMATI
- l’art. 39 dello *Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
  - il *Regolamento dei Master Universitari e Short Master Universitari*;
  - l’art. 8 delle *Linee Guida per la concessione del patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- CONSIDERATO che si rende necessario nominare un Referente della Convenzione, ai sensi dell’art. 4 “*Impegni delle parti*”;
- CONDIVISA la proposta di conferire mandato al Rettore, ai succitati fini,
- DELIBERA
- di approvare la Convenzione, riportata nella relazione istruttoria, da stipularsi tra l’Università degli Studi Bari Aldo Moro e il Network italiano per la valorizzazione della ricerca (NETVAL), finalizzata ad ospitare il modulo 4 del Master Netval “*KEI - Knowledge Exchange & Impact*”;

- di conferire mandato al Rettore di individuare il Referente della Convenzione, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione *de qua*;
- di approvare l'utilizzo del marchio/logotipo nella comunicazione e promozione del Master sopracitato ed esclusivamente per le attività connesse;
- di autorizzare il Rettore alla stipula dell'atto in questione, dando, sin d'ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.

POSTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 16) DELL'ODG

La Presidente fa presente che viene posticipata la trattazione dell'argomento iscritto al punto 16) dell'o.d.g., concernente:

CONVENZIONE QUADRO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E ACCORDO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI BARI DELL'INFRASTRUTTURA "RECAS" TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA) E ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE – PROROGA: PARERE

Il Senato Accademico prende atto.

**DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE****CONVENZIONE PER LA CONDUZIONE DELLO STUDIO OSSERVAZIONALE NO-PROFIT “AMPLIFIED GENE TRANSCRIPTS AS NEW BIOMARKERS FOR PATIENT STRATIFICATION IN SMALL CELL LUNG CANCER WITH MYCL/MYC GAINS” E RELATIVI ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO E L'USO DI MATERIALE BIOLOGICO (MTA) E ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DEI DATI TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE) E AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO (ASL TARANTO): APPROVAZIONE E NOMINA REFERENTE SCIENTIFICO**

Alle ore 11:50, entra il Direttore Generale, avv. Gaetano Prudente, che assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

La Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Convenzioni e Partecipate – U.O. Convenzioni per la Ricerca, la Terza Missione, la Didattica e Servizi agli Studenti:

“L'Ufficio informa che con nota e-mail PEC ns. Protocollo n.290560 del 27.12.2023, il prof. Luigi Palmieri, Direttore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente, ha trasmesso la seguente documentazione in merito alla Convenzione ed ai relativi “Accordo per il trasferimento e l'uso di materiale biologico” ed “Accordo per il Trasferimento dei Dati” da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente) e l' Azienda Sanitaria Locale Taranto (ASL Taranto) per la realizzazione del progetto “Amplified gene transcripts as new biomarkers for patient stratification in Small Cell Lung Cancer with MYCL/MYC gains”.

La Convenzione ed i relativi “Accordo per il trasferimento e l'uso di materiale biologico” (MTA) ed “Accordo per il Trasferimento dei Dati”, di cui si chiede l'approvazione degli schemi nonché delle stipule, vengono qui di seguito riportati:

**CONVENZIONE PER LA CONDUZIONE DELLO STUDIO OSSERVAZIONALE NO-PROFIT “Amplified gene transcripts as new biomarkers for patient stratification in Small Cell Lung Cancer with MYCL/MYC gains”****TRA**

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente, con sede legale in Bari, Piazza Umberto I, 70121 C.F. 80002170720, Partita Iva 01086760723, in persona del Magnifico Rettore Prof. Stefano BRONZINI, domiciliato per la carica presso la sede della Università degli Studi di Bari, di seguito indicata anche come “Promotore”, dall'altra Parte, e congiuntamente definite le Parti.

**E**

L'ASL TARANTO (di seguito per brevità “Ente”) con sede in TARANTO C.F. e P.IVA 02026690731, nella persona del Direttore Sanitario Dr. Sante Minerba MNR57R31L049I su delega del Direttore Generale Dr Vito Gregorio Colacicco legale rappresentante e come tale munito dei necessari poteri in quanto infra

**Premesso che:**

A. è interesse del Promotore effettuare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 536/2014 (di seguito "Regolamento"), lo Studio dal titolo: "Amplified gene transcripts as new biomarkers for patient stratification in Small Cell Lung Cancer with MYCL/MYC gains" avente ad oggetto il Protocollo versione n.1.0 del 08.03.2022 e suoi successivi emendamenti debitamente approvati (di seguito "Protocollo"), sotto la responsabilità del Direttore della UO di Oncologia Medica dell'Ente Dr. Salvatore Pisconti in qualità di Responsabile scientifico dello Studio oggetto della presente Convenzione (di seguito "Sperimentatore principale"), presso Ospedale S. G. Moscati, Oncologia, Taranto (di seguito "Centro di sperimentazione");

B. il Promotore ha individuato quale referente scientifico per la parte di propria competenza la Prof. ssa Clelia Tiziana Storlazzi

C. il Centro di sperimentazione possiede le competenze tecniche e scientifiche per lo Studio ed è struttura adeguata alla conduzione dello Studio nel rispetto della normativa vigente;

D. lo Sperimentatore principale ed i suoi diretti collaboratori, qualificati in base al Protocollo ad intervenire con poteri discrezionali nell'esecuzione di esso (di seguito "Co-sperimentatori"), così come tutti gli altri soggetti che svolgano qualsiasi parte dello Studio sotto la supervisione dello Sperimentatore principale, sono idonei alla conduzione dello Studio in conformità alla normativa applicabile, conoscono il Protocollo e le norme di buona pratica clinica e possiedono i requisiti normativi e regolamentari necessari, compreso il rispetto della normativa vigente riguardante il conflitto di interessi;

Salvo quanto eventualmente, successivamente, diversamente concordato per iscritto dalle Parti, l'Ente dovrà condurre lo Studio esclusivamente presso le proprie strutture;

L'Ente è dotato di apparecchiature idonee, necessarie all'esecuzione dello Studio secondo quanto indicato nel Protocollo;

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 211 del 24 giugno 2003, in data 13 Maggio 2022 il Promotore ha ottenuto il Parere Unico favorevole all'effettuazione dello Studio da parte del Comitato Etico dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari (Centro Coordinatore dello Studio) cui afferiva la SSVD di Oncologia Toracica (Dr. Domenico Galetta); il Comitato Etico COMITATO INDIPENDENTE DI ETICA MEDICA, ASL Brindisi in data 03 Maggio 2023 ha espresso parere favorevole alla conduzione dello Studio, accettando il Parere Unico favorevole di cui sopra;

tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 – Interezza della Convenzione**

1.1 Le premesse, il Protocollo, anche se non materialmente accluso, e tutti gli allegati, e il glossario relativo alla protezione dati personali (Allegato A), fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2 – Oggetto**

2.1 Il Promotore affida all'Ente l'esecuzione dello Studio alle condizioni indicate nella presente Convenzione, in accordo col Protocollo, con gli eventuali successivi emendamenti, nonché con le modifiche alla presente Convenzione da questi derivanti e formalizzate mediante i necessari atti di modifica tempestivamente sottoscritti.

2.2 Lo Studio deve essere condotto nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, nella versione vigente, accettata dallo Sperimentatore principale e approvata dal Comitato Etico e dall'Autorità Competente, in conformità alla vigente normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali e ai principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica dei professionisti a vario titolo coinvolti.

2.3 Lo Studio deve essere altresì condotto in conformità ai principi contenuti nella Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, nella Dichiarazione di Helsinki nella versione aggiornata, nelle vigenti regole della Buona Pratica Clinica, e in conformità delle



leggi applicabili in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché di protezione dei dati personali secondo la normativa vigente.

2.4 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti dichiarano di conoscere e accettare il contenuto di quanto sopra richiamato.

2.5 Il Promotore e lo Sperimentatore principale, avendo l'obbligo di tutelare la salute dei pazienti, quando ricorrano le circostanze, possono adottare urgenti e adeguate misure a tutela della sicurezza dei pazienti, quali la sospensione temporanea dello studio (interruzione del trattamento per i pazienti già coinvolti nello Studio, ovvero interruzione dell'inclusione di nuovi soggetti), con le modalità previste dall'art. 38 del Regolamento (UE) n. 536/2014, fermo restando l'obbligo per i Promotori di informare immediatamente il Comitato Etico, l'Autorità Competente ed i Centri di sperimentazione, oltre che i partecipanti allo studio in merito ai nuovi eventi, alle misure intraprese e al programma di provvedimenti da adottare, completando tempestivamente le procedure previste dalla vigente normativa. I Promotori, avuta comunicazione dallo sperimentatore di un evento avverso grave, comunica tempestivamente alla banca dati elettronica tutte le reazioni sospette avverse gravi e inattese nei termini di cui al comma 2 dell'art. 42 del Regolamento (UE) n. 536/2014, anche ai sensi del comma 3 mediante segnalazione.

2.6 Poiché lo Studio prevede l'inclusione competitiva dei pazienti, è prevista da parte dell'Ente l'inclusione di circa n.50 soggetti della coorte C1 (retrospettiva) e n.25 soggetti della coorte C2 (prospettica). Il periodo previsto di inclusione è suscettibile di modifiche in funzione del suo andamento.

2.7 L'Ente e il Promotore conserveranno la documentazione inerente lo Studio per il periodo di tempo e secondo le specifiche indicate dalla vigente legislazione (o per un periodo più lungo, qualora ciò sia richiesto da altre norme applicabili o da un accordo economico tra Ente e Promotori). Il Promotore ha l'obbligo di comunicare al Centro Sperimentale l'avvenuta scadenza del termine dell'obbligo di conservazione. A richiesta del Promotore, dopo lo spirare del termine suddetto, le Parti potranno concordare le condizioni di un ulteriore periodo di conservazione, rendendo previamente anonimi i dati.

2.8 L'Ente e il Promotore, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, si obbligano inoltre a conservare la citata documentazione adottando delle forme di digitalizzazione (o dematerializzazione) documentale ove applicabile. Indipendentemente dal fatto che l'archiviazione della documentazione inerente lo Studio riguardi o meno dati personali (di natura particolare o meno), secondo le definizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito, "GDPR"), l'Ente e il Promotore dovranno adottare tutte le misure fisiche e tecniche di cui all'art. 32 del GDPR ed effettuare gli eventuali controlli di sicurezza previsti dalla normativa vigente, a protezione di dati, informazioni e documenti (sia cartacei che elettronici). Il sistema di archiviazione adottato dovrà garantire non solo l'integrità dei dati, delle informazioni e dei documenti cartacei ed elettronici, ma altresì la loro futura leggibilità per tutto il periodo previsto dall'obbligo di conservazione. Per l'espletamento di tale obbligazione, il Promotore si avvarrà della suddetta CRO.

2.9 Il Promotore, l'Ente e lo Sperimentatore principale devono rispettare le direttive, le indicazioni, le istruzioni e le raccomandazioni impartite dal Comitato Etico e dall'Autorità competente.

### **Art. 3 – Sperimentatore principale e Co-sperimentatori**

3.1 Lo Sperimentatore principale sarà coadiuvato nell'esecuzione dello Studio da collaboratori diretti, qualificati in base al Protocollo ad intervenire con poteri discrezionali nell'esecuzione di esso (di seguito "Co-sperimentatori"), nonché dal personale, sanitario e non sanitario, incaricato dall'Ente. Co-sperimentatori ed altro personale opereranno sotto la responsabilità dello Sperimentatore Principale per gli aspetti relativi allo Studio; essi dovranno essere qualificati per la conduzione dello Studio ed aver ricevuto preventivamente

adeguata formazione, secondo la normativa vigente, da parte dei Promotori; ciascuno di essi dovrà aver manifestato la propria disponibilità a partecipare allo Studio.

3.2 Le Parti prendono atto che lo Sperimentatore principale è tenuto a ogni responsabilità e obbligo imposti a tale figura dalla normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali.

3.3 Il presente rapporto intercorre tra il Promotori e l'Ente e la suddetta CRO. Il Promotore è estraneo a rapporti esistenti tra l'Ente, lo Sperimentatore principale, i Co-sperimentatori e tutto l'altro personale partecipante allo Studio, restando quindi sollevato da qualsiasi pretesa che costoro dovessero avanzare in relazione allo Studio.

3.4 In relazione allo Studio oggetto del presente Convenzione, le Parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento, nonché dall'art. 6, comma 4 del D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 52, come modificato dall'art. 11-bis della L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio").

3.5 Qualora il rapporto tra lo Sperimentatore principale e l'Ente dovesse per qualsiasi ragione concludersi, l'Ente deve informarne tempestivamente per iscritto i Promotori, indicando il nominativo di un sostituto e segnalandolo nella banca dati elettronica europea. L'indicazione del sostituto deve essere oggetto di approvazione da parte dei Promotori e del Comitato Etico competente. L'Ente garantisce che il nuovo Sperimentatore principale abbia i requisiti idonei a proseguirla, accetti i termini e le condizioni del presente Convenzione e assuma l'impegno di rispettare il Protocollo nell'esecuzione dello Studio. Nelle more dell'approvazione dell'emendamento sostanziale di cambio dello Sperimentatore principale, lo Sperimentatore indicato dall'Ente garantisce la necessaria continuità dell'attività sperimentale.

Nel caso in cui il Promotore non intenda accettare il nominativo del sostituto proposto dall'Ente oppure questi non proponga un sostituto, il Promotore potrà recedere dal presente Convenzione in accordo a quanto previsto dall'art. 6.

3.6 Lo Sperimentatore principale, prima di iniziare lo Studio, deve acquisire il consenso informato del paziente o del suo rappresentante legale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sperimentazioni cliniche e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, come successivamente declinato all'art. 11.

3.7 Lo Sperimentatore principale ha l'obbligo di registrare e documentare dettagliatamente tutti gli eventi avversi ed eventi avversi gravi e di darne comunicazione ai Promotori nei termini previsti dalla legislazione vigente. Inoltre lo Sperimentatore principale deve fornire ogni altra informazione clinica di rilievo indicata nel Protocollo (ad esempio gravidanza), direttamente o indirettamente correlabile all'esecuzione dello Studio, secondo quanto previsto dal Protocollo, dalle norme di Buona Pratica Clinica e dalla normativa applicabile in materia di farmacovigilanza e sperimentazione clinica di medicinali.

3.8 L'Ente garantisce il corretto svolgimento dello Studio da parte dello Sperimentatore principale e del personale posto sotto la sua responsabilità secondo i più elevati standard di diligenza. In particolare:

3.8.1 Lo Sperimentatore principale deve consegnare tutte le Schede Raccolta Dati (Case Report Forms-CRF) correttamente compilate, secondo termini e modalità previsti dal Protocollo dello Studio e dalla normativa applicabile, in formato cartaceo o elettronico, e comunque con tempestività come da GCP, entro i termini previsti dal Protocollo dello Studio.

3.8.2 Lo Sperimentatore principale si impegna altresì a risolvere le richieste di chiarimento (queries) generate dai Promotori entro i termini previsti dal Protocollo dello Studio.

3.8.3 Per verificare la corrispondenza tra i dati registrati nelle Schede Raccolta Dati e quelli contenuti nei documenti originali (per es. cartella clinica), l'Ente e lo Sperimentatore

principale consentono l'accesso diretto ai dati originali durante le visite di monitoraggio e nel corso di eventuali audit promossi dai Promotori e ispezioni da parte delle Autorità Competenti, incluse le modalità da remoto, purché non vengano violate le norme in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali dei pazienti.

3.8.4 L'Ente e lo Sperimentatore principale, informati con congruo preavviso, devono consentire il corretto svolgimento dell'attività di monitoraggio e di auditing e di ispezioni presso il Centro di Sperimentazione da parte del personale dei Promotori e da parte dell'Autorità Competente, attività effettuate per garantire la regolare esecuzione Dello Studio

3.9 preso atto della valutazione favorevole della struttura competente verrà gratuitamente fornito il software RedCap. Con riferimento allo stesso resta inteso che:

3.9.1 per l'utilizzo nell'ambito di infrastrutture di rete e sistemi informatici, i Promotori si impegnano a concordare le modalità di erogazione del prodotto;

3.9.2 con le stesse modalità, i Promotori si impegnano alla disinstallazione del prodotto al termine dello studio, senza oneri per l'Ente;

3.9.3 il Promotore garantisce che l'uso da parte dell'Ente dei prodotti sopra indicati nell'ambito dello Studio non genera per l'Ente obblighi di acquisto o di sottoscrizione di forniture o servizi dal Promotore, che non viola licenze o diritti di terzi e che non impegna l'Ente all'utilizzo del prodotto oltre i termini previsti dallo studio di cui al presente accordo.

3.9.4 Il Promotore garantisce inoltre che l'utilizzo del prodotto nell'ambito dello studio non comporta per l'Ente oneri di assistenza, modifica o aggiornamento della rete informatica in tutte le sue componenti hardware/software e quindi che non determina per l'Ente l'inadempimento degli obblighi contrattuali verso i fornitori diretti dell'Ente.

3.9.5 In ogni caso il Promotore manleva l'Ente da danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo del prodotto in conformità alle istruzioni del produttore/fornitore.

3.10 L'Ente avviserà tempestivamente il Promotore qualora un'Autorità Competente comunichi all'Ente un avviso di ispezione/audit relativo allo Studio e, se non negato espressamente dall'Autorità Competente, l'Ente autorizzerà i Promotori a parteciparvi, inviando nel contempo ai Promotori ogni comunicazione scritta ricevuta e/o trasmessa ai fini o in risultanza dell'ispezione/audit.

3.11 Tali attività non devono però pregiudicare in alcun modo lo svolgimento dell'ordinaria attività istituzionale dell'Ente.

3.12 L'Ente ed il Promotore garantiscono che i campioni biologici (sangue, materiale biotico) dei pazienti coinvolti nello Studio di cui al presente Convenzione saranno utilizzati esclusivamente per lo Studio oggetto del presente Convenzione, secondo le previsioni del Protocollo e della vigente normativa. L'eventuale conservazione e successivo utilizzo sono vincolati all'acquisizione di uno specifico consenso informato da parte del paziente (o del genitore/tutore legale), al parere favorevole del Comitato Etico, nei limiti e con le garanzie previste dalle norme vigenti e dalle linee di indirizzo di cui all'art. 1 del D. Lgs. 14 maggio 2019 n. 52.

#### **Art. 4 – Medicinali Sperimentali – Materiali e Servizi**

4.1 Il Promotore si impegnerà a fornire gratuitamente all'Ente, per tutta la durata dello Studio e nelle quantità necessarie e sufficienti all'esecuzione dello Studio, ogni materiale necessario all'esecuzione dello stesso (es. provette per la raccolta dei campioni, ghiaccio secco per la spedizione degli stessi, etc).

4.2 L'Ente e lo Sperimentatore principale devono utilizzare i Materiali forniti dal Promotore esclusivamente nell'ambito e per l'esecuzione dello Studio. L'Ente non deve trasferire o cedere a terzi i Medicinali Sperimentali e/o i Materiali/Servizi forniti dai Promotori ai sensi del presente Convenzione.

4.3 I Materiali scaduti o non altrimenti utilizzabili, ovvero non utilizzati al termine dello Studio saranno integralmente ritirati dai Promotori (o suo incaricato) e successivamente smaltiti a sue spese.

#### **Art. 5 – Corrispettivo**

5.1 Per lo svolgimento delle attività inerenti lo Studio no-profit in oggetto, non è previsto alcun compenso.

#### **Art. 6 – Durata, Recesso e Risoluzione**

6.1 La presente Convenzione produrrà effetti a partire dalla data di ultima sottoscrizione (“Data di decorrenza”) e rimarrà in vigore sino all’effettiva conclusione dello Studio presso l’Ente, così come previsto nel Protocollo di studio, salvo eventuali modifiche concordate tra le Parti.

6.2 L’Ente si riserva il diritto di recedere dal presente Convenzione mediante comunicazione scritta e con preavviso di 30 giorni da inoltrare ai Promotori con raccomandata A.R. o PEC nei casi di:

- insolvenza del Promotore, proposizione di concordati anche stragiudiziali con i creditori dei Promotori o avvio di procedure esecutive nei confronti del Promotore. Qualora la situazione sopra indicata riguardi la CRO, il Promotore sarà tenuto a subentrarle e proseguire l’attività, qualora non procuri l’intervento di un’altra CRO, approvata dall’Ente, in sostituzione di quella divenuta insolvente;

- cessione di tutti o di parte dei beni del Promotore ai creditori o definizione con gli stessi di un accordo per la moratoria dei debiti.

Il preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte del Promotore della comunicazione di cui sopra.

6.3 Il Promotore, ai sensi dell’art. 1373, comma 2, Codice Civile, si riservano il diritto di recedere dalla presente Convenzione in qualunque momento per giustificati motivi mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di 30 giorni. Tale preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte dell’Ente di detta comunicazione.

In caso di recesso anticipato, il Promotore hanno diritto di ricevere, quali proprietari a titolo originario, tutti i dati e risultati, anche parziali, ottenuti dall’Ente nel corso dello Studio e anche successivamente, se derivanti da o correlati a essa.

6.4 Resta peraltro inteso che lo scioglimento anticipato della Convenzione non comporterà alcun diritto di una Parte di avanzare, nei confronti dell’altra, pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.

6.5 Gli effetti della presente Convenzione cesseranno automaticamente ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile nel caso in cui una delle Parti non abbia adempiuto a uno degli obblighi previsti dal presente Convenzione entro 30 giorni dalla richiesta scritta di adempimento presentata dall’altra parte.

Resta in ogni caso salva l’applicabilità degli artt. 1218 e seguenti del Codice Civile.

6.6 In tutti i casi di interruzione o di risoluzione del presente Convenzione, sarà attuata ogni precauzione per garantire la massima tutela dei pazienti già coinvolti, in accordo con quanto previsto dal Protocollo approvato dal Comitato Etico, garantendo, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 4.2, la continuità terapeutica.

#### **Art. 7 – Copertura Assicurativa**

7.1 Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della Determinazione AIFA del 20/03/2008, non è necessario stipulare specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel programma di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinica.

#### **Art. 8 – Relazione Finale, Titolarietà e Utilizzazione dei Risultati**

8.1 Il Promotore si impegnerà a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi.

8.2 Il Promotore assumerà la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell'invio entro i termini previsti dalla vigente normativa allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati dello Studio stesso.

8.3 La proprietà dei dati relativi allo Studio, alla sua esecuzione e ai risultati, limitatamente a quelli conseguiti presso il Centro Sperimentale è a tutti gli effetti del Promotore e dell'Ente in cui lo Studio si è svolto,

Qualora eventuali risultati della sperimentazione risultassero suscettibili di tutela della relativa proprietà intellettuale, le Parti, definiti i rispettivi contributi all'attività inventiva, addiverranno in buona fede a specifici accordi per la gestione di tali titoli, nel rispetto della normativa vigente ed di quanto previsto al punto 4 (Utilizzo dei risultati di uno studio non profit, attività di tutela della proprietà intellettuale e brevetti) e al punto 9 (Proprietà dei dati e loro pubblicazione) dell'allegato della D.G.R.T. n. 731 del 22 settembre 2008.

Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso dello Studio, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi (sideground knowledge).

8.4 Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti della presente Convenzione.

#### **Art. 9 – Segretezza di Informazioni Tecnico-commerciali e Diffusione dei Risultati**

9.1 Con la sottoscrizione del presente Convenzione, ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate per l'intera durata del presente Convenzione (termine estensibile in sede negoziale fino alla loro caduta in pubblico dominio, qualora necessario in base ad eventuali accordi con licenzianti), tutte le informazioni di natura tecnica e/o commerciale messe a sua disposizione dall'altra Parte e/o sviluppate nel corso dello Studio e nel perseguimento degli obiettivi della stessa, che siano classificabili come "Segreti Commerciali" ai sensi degli art. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30/2005, come modificato dal D. Lgs. n. 63/2018 in recepimento della Direttiva UE 2016/943), adottando ogni misura di carattere contrattuale, tecnologico o fisico idonea per la loro protezione, anche nei confronti di propri dipendenti, collaboratori, sub-appaltatori, danti o aventi causa.

Ciascuna delle Parti inoltre dichiara e garantisce quanto segue:

(i) i propri Segreti Commerciali sono stati acquisiti, utilizzati e rivelati lecitamente e non vi sono – per quanto ad essa noto – azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la titolarità di tali segreti.

(ii) essa, pertanto, terrà indenne e manleverà l'altra Parte da azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la titolarità di tali segreti.

9.2 Le Parti sono obbligate all'adeguata e corretta diffusione e pubblicazione dei risultati dello Studio. I Promotori, ai sensi della vigente normativa, sono tenuti a rendere pubblici tempestivamente i risultati, anche se negativi, ottenuti a conclusione dello Studio, non appena disponibili da parte di tutti i Centri partecipanti e comunque non oltre i termini a tal fine stabiliti dalle disposizioni applicabili dell'Unione Europea.

9.3 Ai sensi dell'art. 5, comma secondo, lett. c) del D.M. 8 febbraio 2013, lo Sperimentatore principale ha diritto di diffondere e pubblicare, senza limitazione alcuna, i risultati dello Studio ottenuti presso l'Ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati sensibili, di protezione dei dati personali e di tutela della proprietà

intellettuale, nonché nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente Convenzione.

Per garantire la correttezza della raccolta e la veridicità dell'elaborazione dei dati e dei risultati dello Studio ottenuti presso l'Ente, in vista della loro presentazione o pubblicazione, almeno 60 giorni prima di esse lo Sperimentatore principale dovrà trasmettere ai Promotori il testo del documento destinato ad essere presentato o pubblicato. Ove dovessero sorgere questioni relative all'integrità scientifica del documento e/o questioni afferenti agli aspetti regolatori, brevettuali o di tutela della proprietà intellettuale, le Parti e lo Sperimentatore Principale procederanno nei 60 giorni successivi al riesame del documento. Lo Sperimentatore principale accetterà di tenere conto dei suggerimenti del Promotore nella presentazione o pubblicazione, solo se necessari ai fini della tutela della riservatezza delle informazioni, dei dati personali e della tutela della proprietà intellettuale, purché non in contrasto con l'attendibilità dei dati, con i diritti, la sicurezza e il benessere dei pazienti.

9.4 Il Promotore riconosce di non aver diritto di chiedere l'eliminazione delle informazioni contenute nel documento, salvo quando tali richieste e modifiche siano necessarie ai fini della tutela della riservatezza dei dati, della protezione dei dati personali e della tutela della proprietà intellettuale.

9.5 Il Promotore, allo scopo di presentare una richiesta di brevetto e qualora risulti necessario, potranno chiedere allo Sperimentatore principale di differire di ulteriori 90 giorni la pubblicazione o presentazione del documento.

In caso di Studio multicentrico, lo Sperimentatore principale non potrà pubblicare i dati o risultati del proprio Centro sino a che tutti i dati e risultati dello Studio siano stati integralmente pubblicati ovvero per almeno 12 mesi dalla conclusione dello Studio, dalla sua interruzione o chiusura anticipata.

Laddove la pubblicazione recante i risultati di uno Studio multicentrico ad opera del Promotore, o del terzo da questi designato, non venga effettuata secondo la normativa vigente, lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati ottenuti presso l'Ente, nel rispetto di quanto contenuto nel presente articolo.

#### **Art. 10 – Scambio di campioni biologici e dati afferenti ai pazienti e metodo di raccolta dei dati.**

Le Parti, al fine di regolamentare lo scambio di campioni biologici e di dati clinici prelevati da pazienti arruolati nella sperimentazione, campioni e dati che saranno forniti dall'Ente, convengono alla sottoscrizione di un "Material Transfer Agreement" (MTA) e di un Data Transfer Agreement (DTA). Si allegano alla presente convenzione i due form generici di MTA e DTA da personalizzare in base agli obiettivi della ricerca. Per la raccolta dei dati verrà implementato un progetto multicentrico mediante l'utilizzo della piattaforma REDCap dell'Istituto.

#### **Art. 11 – Protezione dei Dati Personali**

11.1 Le Parti nell'esecuzione delle attività previste dal presente Convenzione si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante lo Studio, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati") nonché degli eventuali regolamenti degli Enti.

11.2 I termini utilizzati nel presente articolo, nel Convenzione, nella documentazione di informativa e consenso e in ogni altro documento utilizzato per le finalità dello Studio clinica devono essere intesi e utilizzati secondo il significato a essi attribuito nell'Allegato A.

11.3 L'Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4 paragrafo 17) del GDPR. Ciascuna delle Parti provvederà a propria cura e spese, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, alle eventuali nomine di Responsabili del trattamento e attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati, che operino sotto la loro autorità, ai sensi del GDPR e della normativa vigente.

11.4 Per le finalità dello Studio saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio, persone che operano per le Parti. I soggetti partecipanti sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR; dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all'art. 9 del GDPR. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del GDPR. Per le persone che operano per le parti e per l'Ente, essi potranno fornire i dati personali, come definito nelle leggi e normative in materia di protezione dei dati personali applicabili ai promotori, compreso il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale europeo (UE) sulla protezione dei dati [General Data Protection Regulation, "GDPR"]), nonché eventuali leggi o normative locali in materia di protezione dei dati personali applicabili all'Ente ("leggi applicabili in materia di protezione dei dati") relative al proprio personale o ad altro personale, che potranno essere utilizzati dai promotori in conformità alle leggi vigenti, per le finalità relative allo studio e per il periodo di tempo ragionevolmente necessario per tali finalità. Tali dati personali potranno includere nomi, recapiti, esperienze lavorative, qualifiche, pubblicazioni, curriculum, esperienze formative, informazioni prestazionali, strutture, competenze del personale,

11.5 Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea soltanto nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR. In questo caso i Promotori garantiranno un adeguato livello di protezione dei dati personali anche mediante l'utilizzo delle Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea.

11.6 Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento.

11.7 Lo Sperimentatore principale è individuato dall'Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e quale soggetto designato ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del Codice.

11.8 Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio(incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell'ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell'ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor.

11.9 Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione allo Studio, anche al trattamento dei dati. L'Ente è responsabile della conservazione di tale documento.

11.10 Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all'altra entro 48 ore dall'accertamento della violazione, ferma restando

l'autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del GDPR.

#### **Art. 12 – Modifiche**

12.1 La presente Convenzione e i relativi allegati/addendum, unitamente al Protocollo quale parte integrante, costituiscono l'intero accordo tra le Parti.

12.2 La Convenzione può essere modificata/integrata solo con il consenso scritto di entrambe le Parti. Le eventuali modifiche saranno oggetto di addendum alla presente Convenzione e decorreranno dalla data della loro sottoscrizione, salvo diverso accordo tra le Parti.

#### **Art. 13 – Disciplina Anti-corruzione e per la Prevenzione di Reati**

13.1 L'Ente e il Promotore si impegnano a rispettare la normativa anticorruzione applicabile in Italia.

13.2 Il Promotore dichiara di aver adottato misure di vigilanza e controllo ai fini del rispetto e dell'attuazione delle previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché, in quanto applicabili e non in contrasto con la normativa vigente in Italia, dei principi del Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, e loro successive modifiche e integrazioni. L'Ente e le sue strutture cliniche e amministrative, si impegnano a collaborare in buona fede, nei limiti di quanto previsto dalla normativa italiana di cui sopra, con il personale e il management dei Promotori al fine di facilitare la piena e corretta attuazione degli obblighi che ne derivano e l'attuazione delle procedure operative a tal fine messe a punto dai Promotori.

13.3 Ai sensi e per gli effetti della L. n. 190 del 6 novembre 2012 ("Legge Anticorruzione") e sue successive modificazioni, l'Ente dichiara di avere adottato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.

13.4 L'Ente e il Promotore s'impegnano reciprocamente a informare immediatamente l'altra parte circa ogni eventuale violazione del presente articolo di cui venga a conoscenza e a rendere disponibili tutti i dati informativi e la documentazione per ogni opportuna verifica.

13.5 Il Promotore può divulgare per qualsiasi scopo legittimo, nei limiti della normativa sul trattamento dei dati, i termini del presente Convenzione o di qualsiasi suo emendamento.

13.6 La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento del presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.

#### **Art. 14 – Trasferimento Diritti, Cessione della Convenzione**

14.1 La presente Convenzione ha carattere fiduciario e, pertanto, le Parti non possono cedere o trasferire lo stesso a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Ogni Parte acconsente a che l'altra Parte possa cedere e/o trasferire in tutto o in parte i diritti e gli obblighi a lui pervenuti direttamente o indirettamente dalla firma del presente Convenzione a un suo successore o ad una società od entità ad essa collegata, previa accettazione da parte del cessionario di tutte le condizioni e i termini del presente Convenzione. Qualsiasi trasferimento di diritti in assenza delle suddette condizioni sarà considerato nullo e mai avvenuto.

14.2 In caso di cambio di denominazione dell'Ente non si renderà necessario l'emendamento alla presente convenzione. L'Ente sarà comunque tenuto a notificare tempestivamente ai Promotori tale cambio di denominazione.

#### **Art. 15 – Oneri Fiscali**

15.1 La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale in formato PAdES ai sensi della normativa vigente. Le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione, ivi comprese l'imposta di bollo sull'originale tariffa parte I del DPR



n. 642/1972 e l'imposta di registro devono essere versate, nel rispetto della normativa applicabile.

15.2 L'imposta di bollo, il cui importo ammonta a € 16.00 ogni 4 pagine, è a carico del Promotore.

**Art. 16 – Legge Regolatrice e Foro Competente**

16.1 La normativa applicabile alla presente Convenzione è quella dello Stato italiano.

16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente Convenzione, fermo restando l'impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bari.

\*\*\* \*\*

Bari, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Per il Promotore Università' degli Studi di Bari – Aldo Moro

Il Legale Rappresentante

Prof. Stefano Bronzini

Firma

---

Taranto,

Per l'Ente

Su delega del Legale Rappresentante

Il Direttore Sanitario

Dott. Sante Minerba

Firma

---

Le Parti si danno reciprocamente atto, per reciproca chiarezza, che la presente Convenzione, redatta sulla base dei contenuti minimi individuati ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge 11 gennaio 2018, n.3, è da considerarsi conosciuta ed accettata in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Bari, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Per l'Università' degli Studi di Bari Aldo Moro

Il Legale Rappresentante

Prof. Stefano Bronzini

Firma

---

Taranto,

Per l'Ente

Su delega del Legale Rappresentante

Il Direttore Sanitario

Dott. Sante Minerba

Firma

---

**MATERIAL TRANSFER AGREEMENT  
FOR THE TRANSFER AND USE OF BIOLOGICAL MATERIAL  
BETWEEN**

**Università degli Studi di Bari Aldo Moro** – Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente, the “RECIPIENT”, with registered office at Bari, Piazza Umberto I, n. 1 70125, C.F. 80002170720, Partita Iva 01086760723, represented by its Rector Prof. Stefano Bronzini, hereinafter referred to as (the “Ateneo”),

**AND**

**Azienda Sanitaria Locale di Taranto** with registered office at Taranto, Viale Virgilio 31, C.F./Partita Iva 02026690731, the “PROVIDER”, represented by its Director of Health Dr. Sante Minerba MNR57R31L049I on behalf of General Director Dr. Vito Gregorio Colacicco legal representative and as such equipped with the necessary powers for. as below (hereinafter referred to as "Entity")

and hereinafter also, each individually, Party, and jointly, Parties.

Whereas

- RECIPIENT wishes to conduct RESEARCH with ORIGINAL MATERIAL and DATA.  
- PROVIDER is willing to provide ORIGINAL MATERIAL and DATA to RECIPIENT under the terms and conditions as follows hereafter.

- The effective date of this Agreement is the date of the last required signature obtained.

- The biological material and preanalytical data as described in Annex 1 will be delivered by PROVIDER to RECIPIENT under the terms of this Agreement.

**Art – 1, "Definitions"**

For the purpose of this Agreement, capitalized terms, whether used in singular or plural form, shall have the following meaning:

**BACKGROUND INTELLECTUAL PROPERTY (BACKGROUND IP)** shall have the meaning set forth in the Art. 4 below.

**DATA**

Preanalytical data provided by PROVIDER to RECIPIENT related to ORIGINAL MATERIAL as described in Annex 1.

**FOREGROUND INTELLECTUAL PROPERTY (FOREGROUND IP)** shall have the meaning set forth in Art. 4 below.

**INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

All intellectual property rights throughout the world, whether existing under statute, registered or unregistered, now or hereafter in force or recognized including trade secrets and know-how.

**MATERIAL**

ORIGINAL MATERIAL, any PROGENY and UNMODIFIED DERIVATIVES thereof, the ORIGINAL MATERIAL contained in MODIFICATIONS and DATA.

**MODIFICATIONS**

Substances created by RECIPIENT which contain/incorporate the MATERIAL in whatever form.

**ORIGINAL MATERIAL**

Biological material that is to be delivered by PROVIDER to RECIPIENT as described in Annex 1.

**RESEARCH, RESEARCH PROJECT**

Research project and experiments with the MATERIAL to be performed by RECIPIENT, as specified in Annex 2. Any use will be only for research purpose.

**RESULTS**

Any output of the RESEARCH, which are not PROGENY or UNMODIFIED DERIVATIVES, such as invention, data, soft-ware, algorithms, knowledge, know-how or information that is generated in the RESEARCH, whatever its form or nature, whether or not it can be protected, as well as any rights attached to it, including INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

### **UNMODIFIED DERIVATIVES**

Substances created by RECIPIENT which constitute an unmodified functional subunit or product expressed by the ORIGINAL MATERIAL. Some examples include: subclones of unmodified cell lines, purified or fractionated subsets of the ORIGINAL MATERIAL, proteins expressed by DNA/RNA supplied by PROVIDER, or monoclonal antibodies secret-ed by a hybridoma cell line.

#### **Art – 2, "Scope"**

2.1 PROVIDER will provide RECIPIENT with MATERIAL under the conditions as set forth in this Agreement.

2.2 The MATERIAL may not itself be commercialized and is to be used solely by RECIPIENT and defined co-partner of RECIPIENT under the direction of a qualified RECIPIENT's scientist at recipient's organization. The RESEARCH to be conducted by RECIPIENT is restricted to the RESEARCH PROJECT described in Annex 2. Restrictions of use of the MATERIAL, if applicable, are stated in Annex 1.

2.2 The MATERIAL may not itself be commercialized and is to be used solely by RECIPIENT and defined co-partner of RECIPIENT under the direction of a qualified RECIPIENT's scientist at recipient's organization. The RESEARCH to be conducted by RECIPIENT is restricted to the RESEARCH PROJECT described in Annex 2. Restrictions of use of the MATERIAL, if applicable, are stated in Annex 1.

2.3 MATERIAL and MODIFICATIONS will be stored in a secure location and will only be used in laboratory animals or in vitro experiments. MATERIAL and MODIFICATIONS will not be used in human subjects, clinical trials or for diagnostic purpose involving human subjects without PROVIDER's prior written consent.

2.4 The RECIPIENT will ensure that RECIPIENT's scientist does not transfer the MATERIAL or MODIFICATIONS to anyone who does not work under his or her direct supervision and responsibility at recipient's organization or who is a defined co-partner of RECIPIENT without the prior written consent of PROVIDER.

#### **Art – 3, "Compliance with law, rules and regulations"**

3.1 The MATERIAL has been collected and processed by PROVIDER in compliance with all applicable laws.

3.2 In case of full or partial withdrawal of consent, the PROVIDER must inform the RECIPIENT of this revocation without delay. If applicable, the RECIPIENT ought to anonymize the MATERIAL according to the Human Research Ordinance as per the PROVIDER's request, unless one of the exceptions listed in Article 10 of the Human Research Ordinance applies. A written notification shall be sent to the PROVIDER upon receipt and after completion of the request.

3.3 RECIPIENT agrees to comply with all laws applicable to the research and the handling of biological material. In particular, RECIPIENT shall refrain from tracing or identifying the identity of any participants who provided the MATERIAL.

3.4 RECIPIENT confirms that the RESEARCH PROJECT has been subject to review and approved by the Ethics Committee ASL BR with approval letter 78/23.

3.5 RECIPIENT is aware that the ORIGINAL MATERIAL and its PROGENY may contain infectious agents and that it should be handled accordingly. RECIPIENT confirms

to perform the activity in accordance with local law before processing the ORIGINAL MATERIAL or its PROGENY in a way that infectious agents may be propagated.

3.6 PROVIDER and RECIPIENT warrant to each other that they will protect, in their respective areas of responsibility under applicable law and the present Agreement, the personality and the fundamental rights of the person providing the MATERIAL, including (i) the protection of privacy and (ii) the right to autonomy and informational self-determination.

3.7 The MATERIAL shall be used only (i) under the conditions, if any, specified by PROVIDER, including any conditions specified at the time of collection, as set forth in Annex 1 and (ii) as provided for by law.

3.8 PROVIDER confirms that a written consent covering the intended use has been signed by the relevant person providing the MATERIAL or by his legal representative. In case such consent is lacking and cannot be obtained, PROVIDER shall request lawful authorization from the competent Ethical Committee for the use of MATERIAL.

3.9 RECIPIENT agrees to protect MATERIAL against misuse through appropriate organizational and technical measures as described in Annex 3. Secure MATERIAL access and security shall be guaranteed at all stages of the process.

#### **Art – 4, "Intellectual property rights"**

4.1 **BACKGROUND IP.** The Parties agree that each Party shall retain all title, right and interest in and to its respective INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, as of the date of entry into force of this Agreement (the "BACKGROUND IP"). Unless otherwise agreed herein, nothing in this Agreement shall be construed as a transfer, license, and/or assignment by a Party to the other Party of ownership of, title, right or interest in and to its respective BACKGROUND IP.

4.2 The IP is jointly owned by the Parties.

**JOINT FOREGROUND IP.** All right, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, title and interest in and to the RESULTS shall be owned jointly by the Parties (the "JOINT FOREGROUND IP"). The Parties will set forth, by separate mutual agreement, their respective rights, duties and responsibility relating to the JOINT FOREGROUND IP. Such an agreement shall not cause a delay of publication of the RESULTS any longer than as defined in Section 7.2.

#### **Art – 5, "Disclaimers"**

5.1 Any ORIGINAL MATERIAL delivered pursuant to this Agreement is understood to be experimental in nature and may have hazardous properties or contain infectious agents. PROVIDER makes no representations and extends no warranties of any kind, either expressed or implied. There are no express or implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, or that the use of the MATERIAL or MODIFICATIONS will not infringe any patent, copyright, trademark or other proprietary rights of a third party.

#### **Art – 6, "Liability and indemnification"**

6.1 In no event shall PROVIDER be liable for any use by RECIPIENT of the MATERIAL and MODIFICATIONS, or any loss, claim, damage or liability, of whatsoever kind or nature, which may arise from or in connection with this Agreement or the use, handling or storage of the MATERIAL and MODIFICATIONS by RECIPIENT.

6.2 RECIPIENT assumes all and any liability for damages, which may arise from his use of the MATERIAL and MODIFICATIONS, its storage or disposal. RECIPIENT shall hold harmless PROVIDER and its researchers for any loss, claim or demand, which could be raised by RECIPIENT, or made against RECIPIENT by any third party, due to, or arising from, the use of the MATERIAL and MODIFICATIONS by RECIPIENT, except to the extent caused by the gross negligence or willful misconduct of PROVIDER.

6.3 **FOREGROUND IP.** The Parties use the FOREGROUND IP at their own risk. A Party using any of the FOREGROUND IP shall, to the fullest extent permitted by the applicable law, defend, indemnify and hold the other Party harmless against third party

claims (including but not limited to claims based on mandatory product liability law) which are based on the Party's use of the FOREGROUND IP.

#### **Art – 7, "Publications"**

7.1 The most important purpose of biological resources' use is scientific research and RECIPIENT shall make every effort to publish its RESULTS related to the MATERIAL or MODIFICATIONS. RECIPIENT agrees to acknowledge PROVIDER either as co-authors of the publication or cite as the source of the MATERIAL in all written publications, posters or oral presentations. This applies to any publication on MATERIAL or MODIFICATIONS that discloses or relates in any way to RECIPIENT's use of the MATERIAL, unless otherwise agreed in writing by PROVIDER. The MATERIAL shall be cited at least in the methods and reference/ acknowledgement sections.

7.2 RECIPIENT agrees to submit written publications to PROVIDER in confidence for review and comment no later than thirty (30) days prior to submission for publication. RECIPIENT will use a reasonable effort to reflect into the proposed publication any reasonable comments made by PROVIDER no later than ten (10) days before the proposed submission. [Optional] If no objection is made within the thirty days stated above, the publication is permitted.

#### **Art – 8, "Research results"**

8.1 RECIPIENT agrees, in accordance with its established practice, to keep complete and accurate accounts, notes, data and records of the RESEARCH. If the RESEARCH PROJECT does not lead to any publication before the expiration of this contract, RECIPIENT provides PROVIDER, upon request, with a summary of any RESULTS obtained.

8.2 Upon completion of the RESEARCH or on PROVIDER's request, RECIPIENT will disclose to PROVIDER all RESULTS obtained from conducting the RESEARCH, which relate to the use of the MATERIAL or MODIFICATIONS, including, without limitation, copies of relevant summaries and reports. PROVIDER agrees to keep these RESULTS confidential until they are published.

#### **Art – 9, "Research results"**

9.1 This Agreement will automatically expire the earliest of the following dates: (i) on completion of the RECIPIENT's current RESEARCH with the MATERIAL, or (ii) three years from the effective date, unless the Agreement is extended in writing by the Parties. It is the responsibility of RECIPIENT to seek such an extension.

9.2 Either Party may terminate this Agreement through a 30-day prior written notice to this effect to the other Party stating one of the following grounds:

- i. if the RECIPIENT organization ceases, is likely to cease, or threatens to cease carrying on business;
- ii. in case the other Party is in material breach of this Agreement and has not remedied such breach by the end of the notice period.

9.3 On expiration or termination for any reason, the grant of rights to RECIPIENT under the present Agreement will be automatically terminated. RECIPIENT agrees to discontinue use of MATERIAL. Recipient RECIPIENT shall, in accordance with PROVIDER's directions, return or destroy any unused ORIGINAL MATERIAL.

9.4 RECIPIENT, at its discretion, will also either destroy the MODIFICATIONS or remain bound by the terms of this Agreement as they apply to MODIFICATIONS.

#### **Art – 10, "Modifications and amendments"**

10.1 This Agreement constitutes the entire agreement and understanding of the Parties and supersedes any prior agreements or understandings relating to the subject matter hereof. This Agreement may not be modified except by a written instrument signed by all Parties.

10.2 If any portion of this Agreement is in violation of any applicable regulation, or is unenforceable or void for any reason whatsoever, it should be put in writing and discussed by the Parties. Such portion will be inoperative and the remainder of this Agreement will be binding upon the Parties.

**Art – 11, “Fees and transport”**

11.1 Transmittal fees to be reimbursed to PROVIDER for sample production, preparation and shipment costs are specified in Annex 4.

11.2 RECIPIENT is in charge of the transport insurance.

**Art – 12, “Governing law and jurisdiction”**

12.1 This Agreement shall be governed by the laws of Italy. Any claim or controversy arising out of or related to this Agreement shall be submitted to the competent courts of Bari.

**Art – 13, “Annexes”**

Annex 1 Original Material and Data

Annex 2 Research Project/Purpose

Annex 3 Material Transfer Specification

Annex 4 Fees and Transport

All Annexes are integral part of this Agreement.

On behalf of the “PROVIDER”  
General Director Dr. Vito Gregorio Colacicco

---

On behalf of the “RECIPIENT”  
Rector Prof. Stefano Bronzini

---

**DATA TRANSFER AGREEMENT**

**Preamble**

This agreement governs the transfer of human personal data. It is designed for cases, where no cooperation agreement exists between the contractors.

**1. Parties**

The undersigned, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, hereby referred to also as Party 1, a Public Institution for the University Education, organized and duly existing under the laws of the Italian Government, with its principal office at Piazza Umberto I, n.1 70125 Bari, hereby legally represented by Rector Prof. Stefano Bronzini.

**AND**

Azienda Sanitaria Locale di Taranto with registered office at Taranto, Viale Virgilio 31, C.F./Partita Iva 02026690731, represented by its Director of Health Dr. Sante Minerba MNRST57R31L049I on behalf of Director General Dr. Vito Gregorio Colacicco legal representative and as such equipped with the necessary powers for. as below (hereinafter referred to as "Entity")

Singularly referred as Party, and together as the Parties,

Whereas Party 1 is established with the aim to facilitate research on its collection of human biological data; Party 2 is a non-profit research institute willing to conduct research on certain Data from the Party 1; The Party 1 is willing to transfer certain Data to Party 2; have agreed to be bound by the provisions set out in this Agreement.

**2. Scope of Supply**

Party 2 provides Party 1 with the following data: clinical, biological and molecular data from patients at the diagnosis affected by Small Cell Lung Cancer, according to what has been indicated in the CRF file.

Party 1 acknowledges that the data are provided on an “as is” basis without any warranty of satisfactory quality or fitness for a particular purpose or use or any other warranty, express or implied. Scope of Supply will be detailed in next Point 3.

### **3. Data Protection**

Annex A summarizes the data and/or data that Party 2 will make available to Party 1. The timeframe and methodology by which the data and/or data will be dispatched is also set out in Annex A.

Party 2 confirms that under this DTA it is entitled to supply the data/and or personal data to Party 1 and that consent covering the intended use has been obtained from the relevant donors/data subjects.

Party 1 will use data for purposes of the analyses set forth and within the limits of the project “Amplified gene transcripts as new biomarkers for patient stratification in Small Cell Lung Cancer with MYC/MYCL gains”, hereinafter referred to as the Project; said Project has been subject to independent scientific review by a recognized body and the planned use of the data/data therein has approval of the appropriate ethics and scientific committees (CE 78/23 del 03/05/2023). Party 1 confirms that all work using the data will be carried out in compliance with all applicable laws, regulations, guidelines and approvals.

Party 1 will retain the data in a secure network system at such standard as would be reasonably expected for the storage of valuable and proprietary for sensitive/confidential data. Party 1 shall refrain from tracing or identifying the identity of any donors who provided the data. Party 1 agrees to preserve, at all times, the confidentiality of information pertaining to identifiable donors. Party 1 agrees not to give access to data, in whole or part, or any identifiable data derived from the data to any third party. Party 1 shall limit access to and processing of the data to those employees or other authorized representatives of Party 1 who: (i) need to process such data to conduct their work in connection with the data and the Project and (ii) have signed agreements with Party 1 obligating them to maintain the confidentiality of the data and any information to be derived thereof or disclosed to them.

Party 1 shall not attempt to contact any data subject. Party 1 shall take reasonable steps to delete data for a given subject when Party 2 deems that subject to have withdrawn his or her consent. Party 1 confirms that it will deal promptly and appropriately with any withdrawals by donors/data subjects which Party 2 notify to Party 1. On the Completion of the Project or on the termination of this Agreement, Party 1 will delete the data and confirm to Party 2 (in writing) that this has taken place.

On reasonable notice to Party 1, and in order to confirm or investigate compliance with the provisions of this DTA, Party 2 may itself or via appropriate third parties:

- choose to inspect the premises and other relevant facilities of Party 1, in order to review the security, storage or other arrangements for the data;
- request such additional information about the Project and/or its progress as Party 2 may, from time to time, reasonably require.
- Party 2 will bear the costs of such audits unless a data default within the procedures and processes of Party 1 is discovered, in which case Party 1 will be obliged to re-imburse the reasonable costs of Party 2 and any relevant third parties.

Any provisions of this Agreement intended to protect the rights of human donors/data subjects shall survive the expiry or termination of this Agreement.

### **4. Intellectual Property**

Title to the data is and remains in the ownership of Party 2 and the data are made available to Party 1 as a service to the research community.

Party 1 shall be entitled to any inventions to the extent that these result from its own independent use of the data. Party 1 shall grant the Party 2 a worldwide non-exclusive royalty-free irrevocable research license with respect to any such inventions. If Party 1 elects not to seek any intellectual property protection with respect to such inventions it shall transfer any such rights to Party 2 at no cost.

To the extent that Party 1 and Party 2 have each contributed to an invention with respect to the material, they shall jointly own any rights to such an invention. Inventions made solely by the employees or agents of one Party shall be owned by that Party.

Except as expressly set forth in this Section 4, nothing herein shall be deemed to grant to either Party 1 or Party 2 any rights under the other Party's patents, patent applications, trademarks, copyrights, trade secrets, know how (whether patentable or unpatentable) or other intellectual property rights.

#### **5. Return and publication of Results**

Party 1 agrees that Party 2 would be entitled to publish on its website:

- general information about the analysis to the public,
- summary data about the results to registered users of Party 1's website,
- de-identified subject-specific data about the results to registered users of Party 1's website,

only after that Party 1 has published a paper that describes the results of any analyses of the Material.

#### **6. Credits**

Party 1 agrees to acknowledge the source of the data in any publications or other public disclosures reporting use of it. The following form of words should be used: "We acknowledge Azienda Sanitaria Locale di Taranto -Department of Medical Oncology, for the supply of the Data"

#### **7. Reports/Notification**

Party 1 shall provide a copy of any report of its results that derive from use of the resource to Party 2 in any format (e.g. paper journal, on-line report, meeting abstract).

Notices required under this DTA will be in writing and will be delivered by email to the addresses set out below or (in the event of a failure to deliver an email) by post to Party 1 or Party 2 and will be deemed to be given, in the case of delivery by email, upon receipt at Party 1's email server (unless an automatic response indicating an undeliverable message is received) and, in the case of delivery by post, on the date of delivery (or, if not a business day, on the first business day thereafter).

#### **8. Expiry/Termination**

This Agreement shall expire with the end of the project unless earlier terminated by the mutual written agreement of the Parties.

Party 2 will be entitled to terminate this DTA forthwith by written notice to Party 1 if:

- Party 1 commits any breach of a data provision of this DTA and, in the case of a breach capable of remedy, fails to remedy the same within 20 days after receipt of a written notice giving particulars of the breach and requiring it to be remedied; a breach will be considered capable of remedy if Party 1 can comply with the provision in question in all respects other than as to the time of performance, provided that time of performance is not of the essence.

• Party 1 Principal Investigator (PI) ceases to be employed (or otherwise engaged by) Party 1 Institution or

• Party 1 institution ceases is likely to cease or threatens to cease carrying on business.

The rights to terminate this DTA given by this clause will be without prejudice to any other right or remedy of either party in respect of the breach concerned, if any, or any other breach.



Upon expiry or termination of this Agreement:

- The grant of rights to Party 1 will be automatically terminated.
- Party 1 shall delete the data.

#### **9. Charges/Payment**

No Charges or Payment is due by Party 1 to Party 2 for any data transfer ruled by this Agreement.

#### **10. Assignment and sub-contracting**

Neither party will be entitled to assign this DTA or any of its rights or obligations hereunder without first having received the written approval of the other Party, which approval not to be unreasonably withheld or delayed. Party 1 will not sub-contract the performance of any of its obligations under the DTA or any part thereof without having first obtained the prior written consent of Party 2, such consent not be unreasonably withheld. In the event that consent is granted, Party 1 shall be responsible for the acts, defaults and omissions of its sub-contractors as if they were Party 1's own, and any consent given will not relieve Party 1 of any of its obligations under this DTA.

#### **11. Limitation of Liability and Indemnity**

Party 1 will indemnify Party 2 against all losses (whether direct or indirect, reasonably foreseeable or specifically contemplated by the Parties), damages, costs, expenses (including but not limited to reasonable legal costs and expenses) that it incurs as a result of: (i) the use, storage or disposal of human personal data by Party 1; or (ii) any negligence or willful default of Party 1, provided that Party 2 agrees to use its reasonable endeavors to mitigate any loss.

BOTH PARTIES ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THE MATERIALS ARE BEING SUPPLIED WITH NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, AND BIOBANK EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT OR THAT THE DATA WILL NOT DEGRADE IN PARTY 1'S SAFE KEEPING. NEITHER PARTY MAKES ANY REPRESENTATION THAT THE USE OF THE MATERIALS WILL NOT INFRINGE THE PATENT OR PROPRIETARY RIGHTS OF ANY THIRD PARTY.

IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WHETHER OR NOT THAT PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF OR IS OTHERWISE ON NOTICE OF SUCH POSSIBILITY.

#### **12. Force majeure**

If any Party is prevented from, hindered or delayed in performing any of its obligations under this DTA by reason of a Force Majeure Event, such Party will promptly notify the other of the date of its commencement and the effects of the Force Majeure Event on its ability to perform its obligations under this DTA. If mutually agreed by the parties, then the obligations of the Party so affected will thereupon be suspended for so long as the Force Majeure Event may continue. The Party affected by a Force Majeure Event will not be liable for any failure to perform such of its obligations as are prevented by the Force Majeure Event provided that such Party will use every reasonable effort to minimize the effects thereof and will resume performance as soon as possible after the removal of such Force Majeure Event. If the period of non-performance exceeds 28 days from the start of the Force Majeure Event then the non-affected Party will have the option, by written notice to the other Party, to terminate this DTA. For the purpose of this clause, Force Majeure Event means any event beyond the reasonable control of a Party including, without limitation, acts of God, war, terrorism, riot, civil commotion, malicious damage, compliance with any law or governmental order, rule, regulation or direction, accident, fire, flood or storm. For the avoidance of doubt, strike, industrial action, failure of technology systems, third Party

insolvency and failure of the Party 1 or any other third Party will not be considered to be Force Majeure Events. The provisions of this clause will not affect any other right which either Party may have to terminate this DTA.

### **13. Applicable law and jurisdiction**

This DTA will be governed by and construed in accordance with the laws of Italy; parties agree that the Bari courts will have exclusive jurisdiction over any suit, action, proceedings or dispute arising out of, or in connection with, this Agreement.

### **14. General**

This DTA governs the relationship between the Parties to the exclusion of any other terms and conditions and, together with any other documents referred to in this Agreement, constitutes the whole agreement between the Parties in relation to the subject matter hereof.

If there is any conflict between the provisions of this DTA and any of the annexes and related documents then the provisions of this DTA will apply. A waiver, delay or forbearance by either party, whether express or implied, in enforcing or exercising any of its rights or remedies hereunder will not constitute a waiver of such right or remedy.

No provision of this DTA is intended to be enforceable by any person who is not a party to this Agreement and nor are any rights granted to any third party under statute or otherwise. Nothing in this DTA will create a partnership, joint venture or relationship of agency between the Parties. All variations to this DTA must be agreed, set out in writing and signed on behalf of the Parties before they take effect.

### **15. Attachments**

This Agreement incorporates the attached terms and conditions (including any documents and/or data that are referred to in them), the Annex A and where applicable the contents of the Project [AIRC IG #25706].

Signatures

Yours faithfully Accepted and agreed

For and on behalf of THE PARTY 1  
Rector Prof. Stefano Bronzini

---

For and on behalf of THE PARTY 2  
Director General Dr. Vito Gregorio Colacicco

---

**L'Ufficio** fa presente, altresì, che gli allegati dei soprariportati Accordi diventano parte integrante della presente istruttoria.

**L'Ufficio** fa presente che la Convenzione in questione ed i relativi "Accordo per il trasferimento e l'uso di materiale biologico" e "Accordo per il Trasferimento dei Dati" sono inquadrabili nella disciplina di cui all'art.60 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questa Università.

**L'Ufficio** fa presente, altresì, che la stessa Convenzione ed i relativi Accordi suddetti sono stati approvati, nella stesura soprariportata, dal Consiglio di Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente, nella seduta del 13.12.2023.

**L'Ufficio** evidenzia la necessità che questo Consesso nomini un referente scientifico, ai sensi della lettera B delle Premesse, per questa Università, facendo presente che, a tali

fini, nella riunione del suddetto Consiglio di Dipartimento è stata proposta la nomina della Prof.ssa Clelia Tiziana Storlazzi.””

La Presidente, nel ritenere accoglibile la proposta del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente, di nomina della prof.ssa Clelia Tiziana Storlazzi, quale Referente scientifico della Convenzione *de qua*, per questa Università, ai sensi della lettera B delle Premesse, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.		x	18.	PERAGINE V.	x	
	NICCHIA G. P. (Presidente)	x		19.	PERLA L.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		20.	PONZIO P.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		21..	ROMA R.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
5.	CATANESI R.	x		23.	GATTO M.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		24.	DE CANDIA M..	x	
7.	DECARO N.	x		25.	ROMANAZZI P.	x	
8.	GIORGINO F.		x	26.	ANGIULI P.	x	
9.	LAGIOIA G.	x		27.	SCALISE M.	x	
10.	LANUBILE F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
11.	LEONETTI F.	x		29.	MANICONE M.	x	
12.	LOVATO A.	x		30..	MARANI C.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
14.	MORO G.	x		32..	MORAMARCO R.	x	
15.	PALAZZO G.	x		33.	DI FIORE D.	x	
16.	PALMIERI L.	x		34.	MARZO U.*	x	
17.	PARDOLESI P.	x					

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

(\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO

che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione - Sezione Convenzioni e Partecipate - U.O. Convenzioni per la Ricerca, la Terza Missione, la Didattica e Servizi agli Studenti:

- con delibera del 13.12.2023, trasmessa con nota PEC acquisita al prot. gen. di Ateneo con il n. 290560 del 27.12.2023, il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente si è espresso favorevolmente in ordine alla Convenzione ed ai relativi Accordo per il trasferimento e l'uso di materiale biologico (MTA) ed Accordo per il Trasferimento dei

Dati, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Azienda Sanitaria Locale Taranto (ASL Taranto), finalizzata alla realizzazione del progetto "*Amplified gene transcripts as new biomarkers for patient stratification in Small Cell Lung Cancer with MYCL/MYC gains*";

VISTI gli schemi della Convenzione e degli Accordi "per il trasferimento e l'uso di materiale biologico (MTA)" e "per il Trasferimento dei Dati" a stipularsi e relativi allegati;

CONSIDERATO che si rende necessario nominare un Referente scientifico della Convenzione, per questa Università, ai sensi della lettera B delle Premesse;

CONDIVISA la proposta del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente, di nomina della prof.ssa Clelia Tiziana Storlazzi, ai succitati fini;

RICHIAMATI

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- l'art. 60 del *Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità*,

DELIBERA

- di approvare la Convenzione, l'Accordo per il trasferimento e l'uso di materiale biologico (MTA) e l'Accordo per il Trasferimento dei Dati, riportati nella relazione istruttoria, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente) e l'Azienda Sanitaria Locale Taranto (ASL Taranto);
- di nominare la prof.ssa Clelia Tiziana Storlazzi, quale Referente scientifico della Convenzione *de qua*, per questa Università, ai sensi della lettera B delle Premesse;
- di autorizzare il Rettore alla stipula dell'atto in questione dando, sin d'ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.

**DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE****ACCORDO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, ARESS PUGLIA (AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LA SALUTE ED IL SOCIALE) E IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL “CENTRO REGIONALE DI BREATH ANALYSIS”**

La Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione – Sezione Ricerca e Terza Missione Centri - U.O. Terza Missione:

““Nell’anno 2019 è stato sottoscritto apposito Protocollo d’intesa dai Legali Rappresentanti di A.Re.S.S. Puglia, IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari e Università degli Studi di Bari Aldo Moro, finalizzato all’istituzione del “Centro Regionale Sperimentale di Breath Analysis”.

Il Centro Regionale costituito si occupa dello sviluppo di *breath test* per la diagnosi precoce di malattie croniche e tumorali. In detto Centro sono integrate competenze multidisciplinari, come quelle chimico-analitiche, mediche, biochimiche e statistiche, al fine di sviluppare studi di identificazione e caratterizzazione di pattern di metaboliti gassosi presenti nell’espriato, caratteristici delle singole patologie e quindi diagnostici delle stesse.

Il predetto Protocollo di durata biennale, a partire dalla data della sua sottoscrizione, prevedeva la possibilità di essere rinnovato su richiesta di una delle Parti ed accettazione dell’altra.

Con Nota n. AReSS/13.12.2023/0003991, AReSS Puglia ha richiesto la sottoscrizione dell’Accordo ex art. 15 L. 241/1990 per la prosecuzione delle attività del Centro.

L’Università intende proseguire le attività del Centro Regionale Sperimentale di Breath Analysis mettendo in campo le competenze ed esperienze maturate dal Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente, come confermato dal Decreto del Direttore n. 13 del 16 gennaio 2024, stante la disponibilità delle risorse messe a disposizione del partenariato per mezzo dell’AReSS, da parte della Regione Puglia, giusta D.G.R. n. 1040/2023 “Riparto per l’esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R. e disposizioni finanziarie per l’esercizio 2023”.

Si riporta di seguito il testo dell’Accordo di collaborazione ex art. 15 L.341/1990 di cui si chiede la sottoscrizione.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/1990  
TRA**

**AReSS (Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale) Puglia, P.IVA 08238890720, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Giovanni Gorgoni, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33;**

**Università degli Studi di Bari Aldo Moro, P. IVA 01086760723, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Stefano Bronzini, domiciliato per la carica presso il Palazzo Ateneo in Bari, Piazza Umberto I;**

**IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, P. IVA 00727270720, rappresentato dal Direttore Generale avv. Alessandro Delle Donne, domiciliato per la carica presso la sede dell’IRCCS in Bari, Viale Orazio Flacco 65;**

**per la prosecuzione delle attività del “CENTRO REGIONALE SPERIMENTALE DI BREATH ANALYSIS”**

*Premesso che:*

- *la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;*
- *le parti del presente accordo sono tutte amministrazioni pubbliche, i cui interessi istituzionali sono in gran parte convergenti;*
- *nell’anno 2019 veniva sottoscritto apposito protocollo d’intesa dai rappresentanti di A.Re.S.S. Puglia, IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari e Università degli Studi di Bari Aldo Moro finalizzato all’istituzione del “Centro Regionale di Breath Analysis” della durata di due anni e con la possibilità di essere rinnovato su richiesta di una delle Parti e accettazione delle altre;*
- *il 27 marzo 2019 si insediava la Cabina di Regia, costituita dai Legali Rappresentanti dei tre Enti firmatari, e designava il Comitato Tecnico Scientifico, composto da due referenti per ciascun Ente, nonché il Responsabile Scientifico del Centro nella persona del Prof. Gianluigi de Gennaro, referente dell’unità di ricerca del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente;*
- *in seno alle successive riunioni della cabina di Regia venivano definite le attività da realizzarsi e la ripartizione dei fondi, rendendo operativo il Centro;*
- *la Regione Puglia con D.G.R. n. 1040/2023 “Riparto per l’esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R. e disposizioni finanziarie per l’esercizio 2023” ha messo a disposizione di A.Re.S.S. PUGLIA per il “Centro Regionale di Breath Analysis”, un finanziamento complessivo pari ad Euro 100.000,00 (centromila/00) per l’anno 2023;*
- *i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati nei seguenti punti:*
  - *l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;*
  - *alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità anche se non necessariamente nella stessa misura: sussiste, cioè, un’effettiva condivisione di compiti e di responsabilità ben diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un contratto a titolo oneroso in cui solo una parte svolge la prestazione pattuita, mentre l’altra assume l’impegno della remunerazione;*
  - *I movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi esclusivamente come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;*
  - *Il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;*

- *Viene salvaguardato il principio della parità di trattamento degli interessati, in modo tale che nessuna impresa privata è posta in situazione privilegiata rispetto agli altri concorrenti.*

*Tanto premesso si conviene e stipula quanto segue:*

**Art. 1 - Oggetto dell'accordo**

*Costituisce oggetto del presente accordo la prosecuzione delle attività del "Centro Sperimentale Regionale di Breath Analysis" della Regione Puglia istituito nell'anno 2019 e successive determinazioni assunte nelle conseguenti adunanze della relativa cabina di regia, che si intendono qui integralmente richiamate e trasfuse.*

**Art. 2 – Durata**

*Il presente accordo ha durata di 1 anno, a far data dalla sottoscrizione da parte di tutti i l.r.p.t. degli enti sottoscrittori.*

*E' previsto un rinnovo automatico annuale per una durata complessiva dell'accordo non superiore a 3 anni, qualora alla scadenza di ciascuna annualità le attività risultino rifinanziate dalla Regione Puglia.*

**Art. 3 – Risorse economiche**

*I costi per la prosecuzione delle attività del Centro trovano copertura per l'anno 2023/2024 sulle risorse a tal fine stanziare dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1040/2023 "Riparto per l'esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R. e disposizioni finanziarie per l'esercizio 2023", pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) in favore di A.ReSS Puglia che provvederà a trasferirle all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.*

*Ulteriori risorse economiche potranno essere reperite attraverso fonti di finanziamento messe a disposizione dagli Enti firmatari.*

**Art. 4 Risorse umane**

*Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).*

*Il personale di una Parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine le Parti si impegnano affinché al personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.*

**Art. 5 - Referenti**

*I referenti per l'attuazione del presente Accordo sono individuati per ciascun Ente:*

- per AReSS (Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale) Puglia, \_\_\_\_\_
- per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, \_\_\_\_\_
- per l'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, \_\_\_\_\_

**Art. 6 Oneri**

*La presente convenzione prevede lo svolgimento comune di attività di ricerca in ambito istituzionale. Considerato, inoltre che:*

*i) l'oggetto del contributo è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dalle Parti;*

*ii) gli importi erogati hanno carattere di rimborso spese in quanto non si configurano come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario esulando perciò dal rapporto sinallagmatico civilisticamente inteso;*

*iii) dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti del presente Accordo, non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta dalle parti che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m..*

*Le spese ammissibili a rimborso potranno essere quelle direttamente imputabili allo svolgimento delle attività della presente convenzione.*

#### **Art. 7 Risultati**

*I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà delle Parti che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.*

*I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati nonché quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le Parti.*

*Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in casi di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione istaurata con la presente convenzione.*

#### **Art. 8 Informativa trattamento dati**

*Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Reg. UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.*

#### **Art. 9 – Norme di rinvio**

*Per tutto quanto non previsto dal presente accordo e dal protocollo d'intesa ivi richiamato si fa rinvio alla legislazione vigente.*

*Il presente accordo soggiace al combinato disposto degli artt. 15 e 11, commi 2, 3, 5, della l. 241/1990.*

#### **Art. 10 – Controversie**

*Le parti si impegnano a non intraprendere alcuna azione giudiziaria prima che siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui uno dei contraenti denunci all'altro l'insorgere della controversia. Nel corso di tale periodo, anche attraverso la eventuale nomina di arbitri bonari compositori, le parti svolgeranno ogni utile tentativo per pervenire ad una definizione amichevole dell'insorta controversia. Decorso infruttuosamente tale periodo, le parti potranno esperire tutti i rimedi di tutela contemplati dall'ordinamento.*

*Per ogni controversia che dovesse sorgere per l'esecuzione del presente Accordo sarà competente il foro di Bari.*



*Il Commissario Straordinario dell'A.Re.S.S. PUGLIA  
Dott.*

---

*Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"  
Prof. Stefano Bronzini*

---

*Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Bari  
Avv. Alessandro Delle Donne*

---

L'ufficio fa presente che l'Accordo all'art. 5 prevede la designazione da parte di ciascun ente, del referente per l'attuazione dello stesso. ""

La Presidente propone al Consesso – riscontrandone l'unanime consenso – la nomina del prof. Gianluigi de Gennaro quale Referente dell'Accordo *de quo*, per questa Università, ai sensi dell'art. 5 ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.		x	18.	PERAGINE V.	x	
	NICCHIA G. P. (Presidente)	x		19.	PERLA L.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		20.	PONZIO P.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		21..	ROMA R.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
5.	CATANESI R.	x		23.	GATTO M.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		24.	DE CANDIA M..	x	
7.	DECARO N.	x		25.	ROMANAZZI P.	x	
8.	GIORGINO F.		x	26.	ANGIULI P.	x	
9.	LAGIOIA G.	x		27.	SCALISE M.	x	
10.	LANUBILE F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
11.	LEONETTI F.	x		29.	MANICONE M.	x	
12.	LOVATO A.	x		30..	MARANI C.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
14.	MORO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
15.	PALAZZO G.	x		33.	DI FIORE D.	x	
16.	PALMIERI L.	x		34.	MARZO U.*	x	
17.	PARDOLESI P.	x					

Legenda: (P) Presente – (A) Assente  
(\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO

che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione -  
- Sezione Ricerca e Terza Missione Centri - U.O. Terza Missione:

- nell’anno 2019, è stato sottoscritto, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, i Legali Rappresentanti di A.Re.S.S. Puglia e l’IRCSS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, un Protocollo di intesa, finalizzato all’istituzione del Centro Regionale di “Breath Analysis”, di durata biennale e possibilità di rinnovo su richiesta di una delle parti;
- con nota n. AReSS/13.12.2023/0003991, AReSS Puglia ha formulato la richiesta di proseguire le attività del Centro Regionale, attraverso la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione, ex art. 15 L. n. 241/1990;
- con Decreto n. 13 del 16.01.2024, il Direttore del Dipartimento Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente, prof. Luigi Palmieri, ha confermato la volontà di proseguire le attività del “Centro Regionale di Breath Analysis” e di sottoscrivere l’Accordo *de quo*;

VISTO

l’art. 15 “*Accordi tra Pubbliche Amministrazioni*” della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

RICHIAMATI

- lo *Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- il *Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità*;

VISTA

la bozza dell’Accordo a stipularsi tra l’Università degli studi di Bari Aldo Moro, A.Re.S.S. Puglia e IRCSS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari;

CONSIDERATO

che si rende necessario nominare un Referente dell’Accordo, per questa Università, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo *de quo*;

CONDIVISA

la proposta di nomina del prof. Gianluigi De Gennaro, ai succitati fini,

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole in ordine all’Accordo di collaborazione, riportato nella relazione istruttoria, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, A.Re.S.S. Puglia e IRCSS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, per la prosecuzione delle attività del “Centro Regionale Sperimentale di Breath Analysis”;

- di nominare il prof. Gianluigi De Gennaro quale Referente dell'Accordo *de quo*, per questa Università, ai sensi dell'art. 5.

La Presidente informa che l'oggetto relativo all'argomento posto con il n. 19) all'ordine del giorno dell'odierna riunione, deve intendersi modificato come segue:

PROTOCOLLO D'INTESA TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA) E LA DIREZIONE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO (DNA): RINNOVO E NOMINA REFERENTE AI SENSI DELL'ART. 6

**DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE****PROTOCOLLO D'INTESA TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA) E LA DIREZIONE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO (DNA): RINNOVO E NOMINA REFERENTE AI SENSI DELL'ART. 6**

La Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Convenzioni e Partecipate – U.O. Convenzioni per la Ricerca, la Terza Missione, la Didattica e Servizi agli Studenti:

““**L'Ufficio** ricorda che, con D.R.n.4030 del 15.12.2020, ratificato da questo Consesso nella seduta del 22.12.2020, è stato approvato e sottoscritto, in data 16.12.2020, il Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA), finalizzato alla collaborazione per attività di ricerca e di didattica, di durata triennale.

**L'Ufficio** ricorda, altresì, che con lo stesso D.R. è stata nominata la prof.ssa Laura Sabrina Martucci, quale referente, di cui all'art.6 del Protocollo in questione.

Tanto premesso, **l'Ufficio** fa presente che con nota prot.n.289626 del 22.12.2023, il prof. Andrea Lovato, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, ha trasmesso la seguente documentazione relativa al Protocollo di Intesa da rinnovarsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Giurisprudenza) e la Direzione Antimafia e Antiterrorismo (DNA).

Il Protocollo d'Intesa, di cui si chiede l'approvazione dello schema nonché della stipula, viene qui di seguito riportato con le modifiche evidenziate in grassetto:

**PROTOCOLLO D'INTESA – RINNOVO -  
Finalizzato alla collaborazione per attività di ricerca e di didattica  
TRA**

La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (di seguito denominata DNA), nella persona del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo in Via Giulia 52, 00186, Roma

**e**

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, (di seguito denominata UniBa) con sede in Bari, Piazza Cesare Battisti, 1, 70121, Bari, rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Bronzini

**PREMESSO CHE**

- La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo svolge un ruolo strategico e di supporto alle Procure distrettuali sia sul versante dell'impulso e coordinamento delle attività di contrasto al crimine organizzato mafioso e terroristico, sia sul versante della raccolta, analisi ed elaborazione di dati nel campo delle attività antimafia e antiterrorismo e delle misure di prevenzione applicabili in entrambi i settori;

- L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d'ora in poi UniBa) è una Istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, caratterizzata da una spiccata vocazione a carattere innovativo finalizzata alla ricerca scientifica nazionale ed internazionale anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari pubblici e privati;

- UniBa ha già positivamente sperimentato una collaborazione multi-attoriale con altre figure istituzionali (la Procura della Repubblica, il Tribunale Misure di Prevenzione e la Digos di Bari) per l'elaborazione di un programma e linee guida di deradicalizzazione e contronarrativa finalizzate al recupero socio-culturale-giuridico e reinserimento di soggetti radicalizzati e socialmente pericolosi.

- UniBa ha attivato, da tempo, un Master in Terrorismo, prevenzione della radicalizzazione eversiva, sicurezza e cybersecurity. Politiche per l'integrazione interreligiose e interculturale e per la deradicalizzazione;

- Le Parti hanno, quindi, un comune interesse a promuovere un rapporto coordinato e programmato di collaborazione, attraverso la realizzazione di ricerca scientifica e di progetti di ricerca nell'ambito della prevenzione e contrasto del terrorismo e della radicalizzazione jihadista proiettata all'eversione violenta, al fine di valorizzare le reciproche competenze didattico-scientifiche e operative.

**TENUTO CONTO** del Protocollo d'intesa già in precedenza sottoscritto tra le Parti in data 16 dicembre 2020, da cui è scaturito il progetto "Programmi di deradicalizzazione, disengagement e depotenziamento della minaccia terroristica ed eversiva", i cui esiti finali sono in corso di validazione;

**RITENUTO** di proseguire l'esperienza sin qui maturata ed approfondire ulteriori aspetti tematici, che possano fornire agli uffici giudiziari elementi su cui fondare best practices che implementino il sistema di contrasto del terrorismo ed al settore universitario dati utili alla didattica ed all'elaborazione scientifica;

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

Il presente protocollo è finalizzato a consolidare il rapporto di collaborazione tra le Parti per promuovere iniziative di studio e formazione volte a rafforzare e sostenere la cultura della legalità e, in particolare, il contrasto e la prevenzione del terrorismo e della radicalizzazione, anche jihadista, proiettata all'eversione violenta.

#### **Art. 2**

Ai fini di cui all'art. 1, le Parti si impegnano, ciascuno per i profili di specifica competenza e nell'ambito dei rispettivi ambiti istituzionali, a cooperare alla realizzazione di attività di ricerca e formazione post laurea, finalizzate all'elaborazione scientifica ed allo sviluppo di progetti di ricerca nell'ambito della prevenzione e contrasto del terrorismo e del cybercrime.

#### **Art. 3**

Nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 2, le Parti convengono di **proseguire in particolare la collaborazione relativa al master di I livello in "Terrorismo, prevenzione della radicalizzazione eversiva, sicurezza e cybersecurity"**.

#### **Art. 4**

La DNA si rende disponibile, nell'ambito delle leggi che ne regolano l'attività, a fornire dati, elementi di conoscenza e informazioni utili da sottoporre ad analisi ed elaborazione tecnico-scientifiche con lo scopo di procedere alla creazione di progetti di ricerca di volta in volta concordati, **soprattutto nell'ambito della prevenzione e contrasto del terrorismo, della radicalizzazione proiettata all'eversione violenta e della cybersecurity, che vedranno il coinvolgimento delle Procure distrettuali interessate e di altre Parti istituzionali**, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti in materia e del regime di riservatezza attribuito a dati e documenti.

#### **Art. 5**

UniBa si rende disponibile a collaborare con la DNA per la ricognizione, valutazione ed elaborazione tecnico-scientifica e sperimentale dei predetti dati, elementi di conoscenza ed informazioni in osservanza di quanto stabilito nel precedente articolo **e con le finalità in esso descritte, e ciò anche attraverso la creazione di specifici tavoli tecnici.**

**Art. 6**

1. Per l'attuazione del protocollo d'intesa e per la gestione dei rapporti tra le parti, i referenti designati sono:

a) Per la DNA: un magistrato della Sezione Antiterrorismo designato con separato atto;

b) Per UniBa - Dipartimento di Giurisprudenza: la prof.ssa Laura Sabrina Martucci.

**2. I referenti provvedono ogni 6 mesi a redigere relazione illustrativa dei contenuti e dei risultati dell'attuazione del protocollo**

**Art. 7**

1. Il presente Protocollo è valido per tre anni a partire dalla data di sottoscrizione. Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle parti. In caso di sottoscrizione con firma digitale, esso è valido a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dall'origine dell'atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

2. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, in tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

**Art. 8**

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati solo nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. L'utilizzazione straordinaria corrispondente all'oggetto del presente accordo richiederà il consenso della Parte interessata nel rispetto delle procedure interne.

**Art. 9**

Le attività previste dagli articoli precedenti non comportano alcun onere di spesa per la DNA e per UniBa.

**Art. 10**

Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato in conformità alla vigente normativa in materia.

**Art. 11**

Tutte le comunicazioni alle parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

**per la DNA: dott. Giovanni Melillo - segreteriaaparticolare.pna.dna@giustizia.it;**  
segr.pna.dna@giustizia.it

UniBa: prof.ssa Laura Sabrina Martucci - laurasabrina.martucci@uniba.it

**L'Ufficio** fa presente altresì che il Protocollo de quo da rinnovarsi, inquadrabile nella disciplina di cui all'art.60 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questa Università, è stato approvato, nella stesura soprariportata, con D.D. n.88 del 21.12.2023 del Dipartimento di Giurisprudenza.

**L'Ufficio** evidenzia la necessità che questo Consesso nomini il referente, per questa Università, facendo presente che, con il suddetto D.D. è stata proposta la nomina della Prof.ssa Laura Sabrina Martucci. ””

La Presidente, nel ritenere accoglibile la proposta, di cui al Decreto Direttoriale n. 88 del 21.12.2023 del Dipartimento di Giurisprudenza, di nomina della prof.ssa Laura Sabrina Martucci quale Referente, per questa Università, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'intesa *de quo*, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.		x	18.	PERAGINE V.	x	
	NICCHIA G. P. (Presidente)	x		19.	PERLA L.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		20.	PONZIO P.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		21.	ROMA R.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
5.	CATANESI R.	x		23.	GATTO M.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		24.	DE CANDIA M.	x	
7.	DECARO N.	x		25.	ROMANAZZI P.	x	
8.	GIORGINO F.		x	26.	ANGIULI P.	x	
9.	LAGIOIA G.	x		27.	SCALISE M.	x	
10.	LANUBILE F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
11.	LEONETTI F.	x		29.	MANICONE M.	x	
12.	LOVATO A.	x		30.	MARANI C.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
14.	MORO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
15.	PALAZZO G.	x		33.	DI FIORE D.	x	
16.	PALMIERI L.	x		34.	MARZO U.*	x	
17.	PARDOLESI P.	x					

Legenda: (P) Presente – (A) Assente  
(\* ) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO

che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione - Sezione Convenzioni e Partecipate - U.O. Convenzioni per la Ricerca, la Terza Missione, la Didattica e Servizi agli Studenti:

- con D.R. n. 4030 del 15.12.2020, ratificato da questo Consesso nella seduta del 22.12.2020, è stato approvato e sottoscritto, in data 16.12.2020, il Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA), finalizzato alla collaborazione per attività di ricerca e di didattica, di durata triennale;
- con D.D. n. 88 del 21.12.2023 – trasmesso con nota acquisita al prot. gen. di Ateneo con il prot. n. 289626 del 22.12.2023 – il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, prof. Andrea Lovato, si è espresso favorevolmente in ordine alla proposta di rinnovo del Protocollo di intesa *de quo*;

VISTO

lo schema del Protocollo di intesa a rinnovarsi;



CONSIDERATO che si rende necessario nominare un Referente, per questa Università, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo *de quo*;

CONDIVISA la proposta, di cui al succitato Decreto Direttoriale, di nomina della prof.ssa Laura Sabrina Martucci,

RICHIAMATI

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- l'art. 60 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità,

DELIBERA

- di approvare il rinnovo del Protocollo di intesa, riportato nella relazione istruttoria, tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Giurisprudenza) e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA);
- di nominare la prof.ssa Laura Sabrina Martucci, quale Referente, per questa Università, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo *de quo*;
- di autorizzare il Rettore alla stipula dell'atto in questione, dando sin d'ora mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.

**DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE**NUOVO SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA PER I LAUREATI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, ADOTTATO CON A.D. N. 647 DEL 27.11.2023 DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO IN BASE ALLA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI (LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2023, N. 26):  
PARERE

La Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Career Management Service - U.O. Agenzia per il Placement:

“L’Agenzia per il Placement riferisce che, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, promuove abitualmente tirocini extra-curricolari rivolti a tutti i propri laureati tramite l’utilizzo dell’applicativo web denominato Portiamo Valore che, digitalizzando l’intero processo amministrativo, abbatte i tempi, elimina i costi e garantisce la gestione e l’archiviazione di tutte le pratiche. L’Agenzia assolve dunque all’importante funzione di supporto e di accompagnamento all’inserimento nel mercato del lavoro su tutto il territorio regionale, nazionale ed internazionale. In particolare, vengono attivati i tirocini formativi e di orientamento per i quali possono fare richiesta i laureati entro e non oltre i 12 mesi dal conseguimento della laurea e i tirocini di inserimento e re-inserimento lavorativo (TIL), a cui possono accedere i laureati entro e non oltre i 5 anni dal conseguimento del titolo di studio. Tali tirocini sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione Università-lavoro.

Il D.lgs. n. 469/97 recante “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro”, emanato in attuazione della legge-delega n. 59 del 1997 (cd. “legge Bassanini”), conferisce alle Regioni e agli enti locali importanti funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, tra cui rientrano anche i tirocini extra-curricolari. Sempre in ossequio alla normativa nazionale, sono le Regioni e le Province autonome ad individuare i soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati a promuovere tali tirocini in qualità di “soggetto promotore” e tra essi rientrano anche gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli AFAM.

Giuridicamente, dunque, i tirocini extra-curricolari sono attivati nel rispetto delle Linee guida in materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013), e delle leggi e dei regolamenti regionali emanati in materia. Si rammenta, inoltre, che il 25 maggio 2017 è stato raggiunto un nuovo accordo in sede di Conferenza permanente che ha definito nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”.

Nel caso di tirocini extra-curricolari attivati nel territorio pugliese, essendo gli stessi assoggettati, quindi, a normativa regionale, l’Ufficio riferisce che, in data 10.11.2023, è intervenuta la nuova disciplina in materia di tirocini extra-curricolari, emanata con L.R. N. 26 del 10 novembre 2023. La suddetta nuova disciplina prevede, all’art. 7 “Modalità di

attivazione del tirocinio”, che i tirocini vengano attivati sulla base di una specifica Convenzione; lo stesso art. 7 stabilisce che il suddetto modello di Convenzione debba essere approvato dalla competente struttura in materia di politiche del lavoro.

A tal fine, l’Ufficio rende noto che, con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro n. 647 del 27 novembre 2023, è stato approvato il nuovo schema-tipo di Convenzione per il tirocinio extracurricolare che si allega alla presente relazione istruttoria (Allegato A - Convenzione tirocinio extracurricolare).”

La Presidente, nel richiamare il nuovo schema-tipo di Convenzione in materia di tirocini extracurricolari da svolgersi nel territorio della Regione Puglia per i laureati dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, già posto a disposizione dei senatori accademici ed allegato alla relazione istruttoria, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.		x	18.	PERAGINE V.	x	
	NICCHIA G. P. (Presidente)	x		19.	PERLA L.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		20.	PONZIO P.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		21.	ROMA R.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
5.	CATANESI R.	x		23.	GATTO M.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		24.	DE CANDIA M.	x	
7.	DECARO N.	x		25.	ROMANAZZI P.	x	
8.	GIORGINO F.		x	26.	ANGIULI P.	x	
9.	LAGIOIA G.	x		27.	SCALISE M.	x	
10.	LANUBILE F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
11.	LEONETTI F.	x		29.	MANICONE M.	x	
12.	LOVATO A.	x		30.	MARANI C.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
14.	MORO G.	x		32..	MORAMARCO R.	x	
15.	PALAZZO G.	x		33.	DI FIORE D.	x	
16.	PALMIERI L.	x		34.	MARZO U.*	x	
17.	PARDOLESI P.	x					

Legenda: (P) Presente – (A) Assente  
(\* In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all’unanimità,

PREMESSO

che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Career Management Service – U.O. Agenzia per il Placement:

- in attuazione della nuova disciplina di cui alla Legge Regionale (Regione Puglia) n. 26/2023 e giusta Determinazione n. 647 del 27.11.2023 del Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del

Lavoro, l'Ufficio istruttore sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il nuovo schema-tipo di Convenzione in materia di tirocini extracurricolari da svolgersi nel territorio della Regione Puglia per i laureati dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

VISTI

- il D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, recante *“Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- la L.R. (Regione Puglia) n. 26 del 10.11.2023, recante la *“Nuova disciplina in materia di tirocini extracurricolari”* ed in particolare, l'art. 7 *“Modalità di attivazione del tirocinio”*, che prevede che i tirocini vengano attivati sulla base di una specifica Convenzione, secondo un modello da approvarsi da parte della competente struttura in materia di politiche del lavoro;
- la Determinazione n. 647 del 27.11.2023 del Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia, di approvazione del nuovo schema-tipo di Convenzione di tirocinio extracurricolare;

RICHIAMATI

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- il *Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità*;

VISTO

il nuovo schema-tipo di Convenzione di tirocinio extracurricolare, di cui alla suddetta Determinazione Dirigenziale n. 647/2023, da adottarsi,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine al nuovo schema-tipo di Convenzione in materia di tirocini extracurricolari da svolgersi nel territorio della Regione Puglia per i laureati dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella formulazione allegata alla relazione istruttoria.

**DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE****PNRR: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI BANDI A CASCATA PUBBLICATI  
NELL'AMBITO DEI PROGETTI PNRR M4-C2 IN CUI UNIBA NON È PARTNER**

La Presidente apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca, Innovazione e Impatto – Poli di Ricerca europea e internazionale, che la dott.ssa Agrimi, in qualità di Dirigente responsabile della predetta Direzione, illustra nel dettaglio:

““**L’ufficio** ricorda che, nell’ambito dei progetti relativi alla Missione 4 – componente 2 “dalla ricerca all’impresa” del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) è prevista la pubblicazione dei c.d. “Bandi a Cascata”. Si tratta di avvisi pubblici mediante i quali sono attribuite quote delle risorse dei progetti finanziati a **soggetti esterni al partenariato** (enti pubblici, privati, imprese) per il possibile finanziamento di attività di ricerca e sviluppo, reclutamento di ricercatori e tecnologi a tempo determinato e per l’acquisto di forniture, beni e servizi funzionali alla piena realizzazione dei progetti PNRR stessi. I Bandi a Cascata sono opportunità di finanziamento il cui obiettivo è quello di innescare un effetto leva che sia in grado di ampliare il raggio d’azione dei finanziamenti pubblici, generando nuove opportunità di finanza agevolata e moltiplicando gli investimenti sul territorio nazionale.

Ad oggi la comunità della nostra Università è stata invitata dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione a manifestare interesse alla partecipazione ai Bandi a Cascata emanati nell’ambito dei seguenti Spoke:

- Partenariato esteso HEAL ITALIA – Spoke 2 – Università degli studi di Bologna;
- Partenariato esteso HEAL ITALIA – Spoke 3 – Università degli studi di Palermo;
- Partenariato esteso HEAL ITALIA – Spoke 6 – Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;
- Ecosistema dell’innovazione Tuscany Health Ecosystem – spoke 10 Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;
- Ecosistema dell’innovazione Tuscany Health Ecosystem – spoke 4 e 9 – Università degli studi di Pisa.

Per i Bandi a Cascata emessi dai sopra citati Spoke sono state raccolte 20 manifestazioni d'interesse da parte di ricercatori di questa Università. A seguito di concertazione e successiva valutazione da parte della Commissione Ricerca del Senato Accademico, riunitasi in data 19 gennaio 2024, risultano selezionate per la presentazione le seguenti candidature:

- **N. 1** proposta progettuale per il bando a cascata del Partenariato esteso HEAL ITALIA – Spoke 3 emanato dall'Università degli studi di Palermo;
- **N. 1** proposta progettuale per il bando a cascata del Partenariato esteso HEAL ITALIA – Spoke 6 emanato dall'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;
- **N. 1** proposta progettuale per il bando a cascata dell'Ecosistema dell'Innovazione Tuscany Health Ecosystem – Spoke 4 emanato dall'Università degli studi di Pisa
- **N. 3** proposte progettuali per il bando a cascata dell'Ecosistema dell'Innovazione Tuscany Health Ecosystem – Spoke 10 emanato da Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (un progetto per tematica come espresso dal bando).

**L'Ufficio** informa che, nei primi mesi del 2024 è prevista la pubblicazione di un numero cospicuo di Bandi a cascata, con l'atteso effetto di aumentare ulteriormente le opportunità di finanziamento e ricorda che i ricercatori di questa Università possono presentare proposte in risposta ai soli Bandi a Cascata emessi da Spoke di progetti in cui l'Università non ricopre il ruolo di HUB, Spoke o Affiliato allo Spoke. Tali progetti sono riportati nella Tabella 1.

**Tabella 1: Progetti PNRR M4 - C2 nell'ambito dei quali i ricercatori UNIBA possono presentare proposte in risposta ai relativi Bandi a Cascata**

<b>Ecosistemi Innovazione</b>	
1	Ecosister
2	TECH4YOU
3	MUSA
4	NODES
5	e.INS Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia
6	Rome Technopole

7	Tuscany Health Ecosystem
8	VITALITY
9	I NEST
10	RAISE
11	SAMOTHRACE
<b>Campioni Nazionali</b>	
1	MOST - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile
2	CENTRO NAZIONALE 5 - NBFC
<b>Partenariati estesi</b>	
1	RESTART “RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smart”
2	MICS Made in Italy Circolare e Sostenibile
3	Heal Italia
4	Nest – Network 4 Energy Sustainable Transition

Per rendere più efficace la partecipazione ai bandi a cascata in oggetto, L'ufficio, propone le seguenti modalità operative:

1. Si invita l'intera comunità accademica interessata alla partecipazione ai suddetti Bandi a Cascata a consultare periodicamente lo specifico servizio di informazione, creato dal MUR, relativo alle opportunità di partecipazione ai bandi a cascata raggiungibile attraverso il seguente link: <https://www.mur.gov.it/it/pnrr/attuazione-misure-pnrr/bandi-cascata>;
2. Per la candidatura a Bandi a Cascata che prevedono limitazioni nel numero di proposte presentabili da un ente proponente:
  - I ricercatori interessati devono informare la Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione entro 14 giorni antecedenti la scadenza del bando di essere interessati a presentare la propria candidatura, inviando una e-mail all'indirizzo [ricerca@uniba.it](mailto:ricerca@uniba.it) avente come oggetto:  
**Bando a cascata -Acronimo progetto- N° Spoke – Titolo tematica (se presente) – Denominazione dell'Ente che ha emanato in Bando: Manifestazione d'interesse –**  
e trasmettendo il format di manifestazione di interesse (Allegato1), debitamente compilato.  
Qualora per un dato Bando pervengano più espressioni di interesse, si inviteranno i soggetti interessati a valutare la possibilità di una partecipazione congiunta;
  - Qualora la partecipazione congiunta di diversi ricercatori UNIBA in risposta ad un dato bando a cascata non sia possibile, e il numero di richieste pervenute superino il limite di proposte candidabili per ente, la selezione della/e proposte candidabili sarà sottoposta all'attenzione della Commissione Ricerca del Senato Accademico;

3. Per la partecipazione a Bandi a Cascata che non prevedono limitazioni nel numero di proposte presentabili da un ente proponente:
- i ricercatori interessati devono inviare entro 10 giorni dalla data di scadenza del bando, la proposta progettuale completa di eventuali allegati, alla U.O. Gestione progetti di ricerca nazionali e locali – dott.ssa Lucia Capodiferro (ricerca@uniba.it – lucia.capodiferro@uniba.it).”

La dott.ssa Agrimi, nel fornire ulteriori precisazioni in merito, richiama quanto riportato nella parte finale della proposta di delibera, per cui: *“...al fine di semplificare le procedure di presentazione delle proposte nell’ambito dei Bandi a cascata, questa Direzione propone, in virtù degli artt. 8 comma 5 dello Statuto di Ateneo e 77 comma 1 del Regolamento per l’amministrazione la finanze e la contabilità, di delegare fin d’ora i Direttori pro tempore di questo Ateneo alla sottoscrizione delle proposte progettuali da presentare nell’ambito dei suddetti Bandi, avendo cura di comunicare l’avvenuta presentazione delle predette proposte , alla U.O. Gestione progetti di ricerca nazionali e locali – dott.ssa Lucia Capodiferro (ricerca@uniba.it – lucia.capodiferro@uniba.it)”*.

Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Agrimi, la Presidente invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Segue un ampio ed articolato dibattito, nel corso del quale, il prof. Bertolino chiede ed ottiene chiarimenti, da parte della dott.ssa Agrimi, in ordine alla proposta, testè richiamata, volta a delegare i Direttori dei Dipartimenti di didattica e ricerca pro tempore alla sottoscrizione delle proposte progettuali *de quibus*, rilevando l’opportunità che, per il futuro, l’Ufficio istruttore si faccia promotore di una richiesta di manifestazione di interesse a monte, in modo da ridurre i tempi di avvio delle relative procedure, attraverso una organizzazione più efficace della macchina amministrativa.

La dott.ssa Agrimi, in replica, evidenzia la difficoltà di prevedere a priori il numero dei bandi ed i relativi vincoli, fermo restando che il relativo monitoraggio è sempre possibile mediante la consultazione periodica dello specifico servizio di informazione, creato dal MUR, in ordine alle opportunità di partecipazione ai bandi a cascata, peraltro, raggiungibile attraverso l’apposito link *web* riportato nella relazione istruttoria. Per tale motivo, anche al fine di una preventiva conoscenza delle manifestazioni di interesse, per la candidatura a Bandi a Cascata, che prevedono limitazioni nel numero di proposte presentabili da un ente proponente, l’Ufficio istruttore ha ritenuto congruo il termine di 14 giorni antecedenti la scadenza del bando, per la presentazione, da parte dei ricercatori interessati, delle candidature *de quibus*.

Nel corso dell’ulteriore dibattito, emerge una più ampia riflessione sulle modalità di partecipazione ai Bandi a Cascata emessi nell’ambito degli *spoke* riportati nel dettaglio nella



relazione istruttoria, da parte: del prof. Bellotti, che evidenzia le oggettive difficoltà in cui si possono trovare i competenti Uffici della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione ad indicare con precisione le tempistiche dei bandi; del prof. De Candia che, nel riportare, in estrema sintesi, gli esiti della riunione della *Commissione Ricerca*, tenutasi in data 19.01.2024, svolge considerazioni sull'opportunità di spostare, per esempio a 20 giorni antecedenti la scadenza del bando, il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei ricercatori interessati, anche al fine di consentire alla Commissione di operare con maggiore tranquillità in un lasso di tempo più ampio; del prof. Palmieri, il quale, nel condividere anch'egli le difficoltà legate all'individuazione, in anticipo, delle regole dei bandi, pone alla riflessione del tavolo la possibilità di immaginare un sistema mediante il quale informare, nei limiti del possibile, la comunità scientifica della pubblicazione dei bandi, cui la dott.ssa Agrimi risponde nel senso che, allo stato, gli Uffici si trovano nella impossibilità di prevedere temi, tempi e vincoli, mentre, consapevoli che i bandi in parola rappresentano un'opportunità da cogliere, si sono messi in condizione di garantire la migliore partecipazione possibile.

Emerge inoltre da più parti (Silecchia, Decaro, Angiuli), la situazione di sofferenza degli Uffici, l'esigenza di reclutamento di nuove unità di personale tecnico amministrativo nonché di adeguata formazione – tanto negli Uffici dell'Amministrazione centrale, che nei Dipartimenti – in un ambito, quale appunto quello della ricerca, soggetto a continue evoluzioni per effetto di nuove disposizioni normative e di modifiche procedurali crescenti, esigenze ormai divenute inderogabili in considerazione dei rigorosi adempimenti e della mole di lavoro derivante dalla partecipazione ai progetti PNRR. Al fine di porre argine ad una situazione divenuta insostenibile (Scalise), taluni prospettano l'ipotesi di ricorrere anche a contratti di lavoro a tempo determinato, in modo da fronteggiare le criticità del periodo contingente (Palmieri, Ponzio).

Il Direttore Generale, nel tirare le fila della problematica testè sollevata, inerente la situazione di sofferenza in cui verserebbero in particolare le strutture dei Dipartimenti di didattica e ricerca per carenza di personale tecnico amministrativo, ricorda il proprio invito, a suo tempo rivolto a tutti, alla massima prudenza in ordine alla partecipazione ai bandi PNRR, da calibrare, tra l'altro, rispetto alle effettive disponibilità di personale tecnico-amministrativo in capo alle strutture coinvolte.

Più nello specifico, egli si sofferma sulla campagna assunzionale messa in campo da questa Amministrazione, che, a partire dall'anno 2020 e nei limiti di quanto stabilito nel piano dei fabbisogni tempo per tempo vigente, oltre che dalle disposizioni normative che

pongono rigidi vincoli in merito al *turnover* tra il personale in entrata e quello in uscita, ha portato al reclutamento di circa 300 unità di personale tecnico-amministrativo molto qualificato, che, almeno in parte, ha posto rimedio a molte delle criticità esistenti.

A tal proposito, pur riconoscendo l'aumento della mole di lavoro derivante anche dalla partecipazione ai progetti PNRR, il Direttore Generale, in qualità di Organo a cui è attribuita la complessiva gestione del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, tenuto quindi ad una visione di insieme dell'intero apparato amministrativo, evidenzia come le procedure all'interno dei Dipartimenti siano rimaste sostanzialmente le stesse, mentre dal monitoraggio costantemente svolto dalla Direzione Generale, risulta che tutti i Dipartimenti dispongano di un numero sufficiente di personale addetto.

D'altro canto, egli nell'evidenziare come il ricorso al lavoro flessibile sia ormai una forma estrema e limitata di modalità di erogazione della prestazione lavorativa, peraltro, da motivare adeguatamente, fa presente che non è possibile avvalersi di contratti a tempo determinato per fronteggiare la mole di lavoro legata ai progetti PNRR, invitando, pertanto, ad una gestione più oculata del personale all'interno dei Dipartimenti al fine di valorizzare al massimo le professionalità esistenti, ferma restando la massima disponibilità alla collaborazione per fronteggiare eventuali criticità nel rispetto delle regole, mentre eventuali rimostranze relative alla gestione del personale tecnico amministrativo potranno essere rivolte per iscritto alla Direzione Generale.

Alle ore 12:35 esce il prof. Lagioia.

Al termine del dibattito, la Presidente, nel ringraziare gli intervenuti per i preziosi spunti offerti alla discussione e nel riassumere i termini dell'adottanda deliberazione, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.		x	18.	PERAGINE V.	x	
	NICCHIA G. P. (Presidente)	x		19.	PERLA L.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		20.	PONZIO P.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		21.	ROMA R.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
5.	CATANESI R.	x		23.	GATTO M.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		24.	DE CANDIA M.	x	
7.	DECARO N.	x		25.	ROMANAZZI P.	x	
8.	GIORGINO F.		x	26.	ANGIULI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	27.	SCALISE M.	x	
10.	LANUBILE F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
11.	LEONETTI F.	x		29.	MANICONE M.	x	
12.	LOVATO A.	x		30.	MARANI C.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
14.	MORO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
15.	PALAZZO G.	x		33.	DI FIORE D.	x	
16.	PALMIERI L.	x		34.	MARZO U.*	x	
17.	PARDOLESI P.	x					

Legenda: (P) Presente – (A) Assente  
(\* ) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO

che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca, Innovazione e Impatto - Poli di Ricerca europea e internazionale:

- nell'ambito degli avvisi della Missione 4 – componente 2 “dalla ricerca all'impresa” del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), è prevista la pubblicazione di avvisi pubblici, c.d. “Bandi a Cascata”, mediante i quali sono attribuite quote delle risorse dei progetti finanziati a soggetti esterni al partenariato (enti pubblici, privati, imprese) per il possibile finanziamento di attività di ricerca e sviluppo, reclutamento di ricercatori e tecnologi a tempo determinato e per l'acquisto di forniture, beni e servizi funzionali alla piena realizzazione dei medesimi progetti PNRR;
- i ricercatori di questa Università possono presentare proposte in risposta ai soli Bandi a Cascata emessi da Spoke di progetti

in cui l'Università non ricopre il ruolo di HUB, Spoke o Affiliato allo Spoke;

- che i Bandi a Cascata sono opportunità di finanziamento con l'obiettivo di innescare un effetto leva in grado di ampliare il raggio d'azione dei finanziamenti pubblici, generando nuove opportunità di finanza agevolata e moltiplicando gli investimenti sul territorio nazionale;
- sono n. 17 i progetti approvati dal MUR, a valere sul programma PNRR Missione 4 Componente 2, in cui l'Università degli Studi di Bari non ricopre il ruolo di HUB, Spoke o Affiliato allo Spoke;

**RICHIAMATI**

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro* ed in particolare, l'art. 8 comma 5;
- il *Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità* ed in particolare, l'art. 77 comma 1;

**VISTE**

le manifestazioni di interesse presentate dalla comunità accademica di questa Università nell'ambito dei Bandi a Cascata dei progetti HEAL ITALIA – Spoke 2, 3, 6 e TUSCANY HEALTH ITALY – Spoke 4, 9, 10, tra le quali, a seguito di concertazione e successiva valutazione da parte della *Commissione Ricerca*, riunitasi in data 19.01.2024, sono state selezionate le proposte progettuali elencate nella relazione istruttoria;

**CONSIDERATO**

che, nei primi mesi del 2024, è prevista la pubblicazione di un numero cospicuo di Bandi a cascata ai quali l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro è ammessa a partecipare, con l'atteso effetto di aumentare le opportunità di finanziamento;

**CONDIVISE**

le modalità operative, elaborate dall'Ufficio istruttore, al fine di supportare al meglio la comunità scientifica nella partecipazione alle opportunità di finanziamento dei Bandi a Cascata, emanati nell'ambito del Programma PNRR Missione 4 – Componente 2 del PNRR;

**CONDIVISA**

la proposta della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione al fine di semplificare le procedure di presentazione delle proposte nell'ambito dei Bandi a cascata, in

forza degli artt. 8, comma 5 dello Statuto di Ateneo e 77, comma 1 del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità di delegare, fin d'ora, i Direttori dei Dipartimenti di didattica e ricerca pro tempore, alla sottoscrizione delle proposte progettuali da presentare nell'ambito dei suddetti Bandi;

SENTITO

il dibattito,

DELIBERA

- di invitare l'intera comunità accademica interessata alla partecipazione ai Bandi a Cascata, relativi agli avvisi della Missione 4 - Componente 2 "dalla ricerca all'impresa" del PNRR, a consultare periodicamente lo specifico servizio di informazione, istituito dal MUR, relativo alle opportunità di partecipazione ai bandi a cascata, raggiungibile attraverso il seguente link:

<https://www.mur.gov.it/it/pnrr/attuazione-misure-pnrr/bandi-cascata>;

- di approvare le seguenti modalità operative proposte dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione:

1. Per la candidatura a Bandi a Cascata **che prevedono limitazioni nel numero di proposte presentabili da un ente proponente:**

- i ricercatori interessati devono informare la Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, entro 14 giorni antecedenti la scadenza del bando di essere interessati a presentare la propria candidatura, inviando una e-mail all'indirizzo [ricerca@uniba.it](mailto:ricerca@uniba.it) avente come oggetto:

**Bando a cascata - Acronimo progetto - N° Spoke – Titolo tematica (se presente) – Denominazione dell'Ente che ha emanato in Bando: Manifestazione d'interesse** e trasmettendo l'apposito format di manifestazione di interesse, debitamente compilato;

- qualora per un dato Bando pervengano più espressioni di interesse, si inviteranno i soggetti interessati a valutare la possibilità di una partecipazione congiunta;
- qualora la partecipazione congiunta di diversi ricercatori UNIBA, in risposta ad un dato bando a cascata, non sia possibile e il numero di richieste pervenute superi il limite di proposte candidabili per ente, la selezione della/e proposte candidabili sarà a cura della *Commissione Ricerca*.

2. Per la partecipazione a Bandi a Cascata **che non prevedono limitazioni nel numero di proposte presentabili da un ente proponente:**

- i Dipartimenti possono procedere con la presentazione delle proposte progettuali, avendo cura di comunicare l'avvenuta presentazione delle predette proposte, alla U.O. Gestione progetti di ricerca nazionali e locali – dott.ssa Lucia Capodiferro (ricerca@uniba.it – lucia.capodiferro@uniba.it).
3. In entrambi i casi precedentemente riportati
- di delegare, fin d'ora, i Direttori dei Dipartimenti di didattica e ricerca pro tempore, alla sottoscrizione delle proposte progettuali da presentare nell'ambito dei suddetti Bandi, avendo cura di comunicare l'avvenuta presentazione delle predette proposte, alla U.O. Gestione progetti di ricerca nazionali e locali – dott.ssa Lucia Capodiferro (ricerca@uniba.it – lucia.capodiferro@uniba.it).

COMUNICAZIONI DEL RETTORE

Alle ore 13:00, entra il Rettore che assume la Presidenza.

Il Rettore, nel porgere ai presenti le scuse per il ritardo con il quale presenzia l'odierna riunione a causa di un improrogabile e concomitante impegno, dà lettura delle seguenti comunicazioni, già poste a disposizione dei senatori accademici:

- A) nota prot. n. 9015 del 18.01.2024, a firma del Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, prof. Massimo Di Rienzo, concernente: *“Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti 2023”*;
- B) comunicazione a firma del Direttore Generale di questa Università, avv. Gaetano Prudente, concernente *“Calendario chiusura delle strutture universitarie, per l'anno 2024”* (allegato con il n. 1/A al presente verbale);
- C) relazione a firma del Direttore responsabile della Direzione per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali, dott. Emilio Miccolis, concernente: *“Centro Interuniversitario per le ricerche vulcanologiche (CIRVULC): disattivazione”* (allegato con il n. 1/B al presente verbale);
- D) nota, prot. n. 8918 del 18.01.2024, a firma dei rappresentanti degli studenti dell'Associazione studentesca “Studenti Per”, Chiara Pompili e Alessandro Meriggi, concernente: *“Richiesta istituzione corsi di lingua italiana per studenti internazionali della Scuola di Medicina”*;
- E) nota, prot. n. 9666 del 19.01.2024, a firma del Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, prof. Massimo Di Rienzo, concernente: *“Relazione delle attività del Presidio della Qualità di Ateneo anno 2022”*.

Il Rettore, a seguire, esprime il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, in data 15.01.2024, all'apertura delle celebrazioni, presso il Palazzo Ateneo (Atrio di Piazza Umberto) per i Cento Anni dall'istituzione della Università di Bari Aldo Moro (15.01.2025), quale occasione importante per rafforzare il legame con la Comunità Universitaria e con il tessuto economico-produttivo, turistico e creativo della città di Bari, evento nel corso del quale sono stati riaperti i cancelli del Palazzo Ateneo su Piazza Umberto, chiusi dal 2018 per i lavori che hanno interessato i locali della ex Biblioteca Nazionale, dopo quasi 20 anni, inaugurata e restituita alla Città quale *“Biblioteca di Comunità UniBA”*.

Egli, altresì, facendo seguito a quanto preannunciato in sede di comunicazioni nella riunione di questo Consesso del 11.01.2024, rinnova ai presenti l'invito alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2023/2024, che si terrà il giorno 06.02.2024, presso il Teatro Piccinni in Bari, il cui programma è in fase di perfezionamento.

Il Rettore, inoltre, condivide con i presenti di aver appreso solo dagli organi di stampa che sono in corso interlocuzioni tra esponenti di vertice dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziata Policlinico di Bari e il Ministero della Salute, finalizzate all'intervento di scorporo dall'Azienda dell'Ospedale Giovanni XXIII di Bari, esprimendo biasimo perché l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in qualità di comproprietaria, è rimasta esclusa da una informativa in merito, circostanza questa che lo ha indotto ad inviare una missiva al Governatore della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano e all'Assessore regionale, al fine di ottenere chiarimenti.

Egli, infine, esprime profondo cordoglio per la recente scomparsa di Luigi Riva, detto Gigi, calciatore e dirigente sportivo italiano, considerato uno dei migliori calciatori italiani di tutti i tempi, informando di aver inviato un messaggio di cordoglio al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari, città dove il calciatore ha svolto tutta la sua carriera agonistica e squadra di cui è divenuto "icona" dentro e fuori dal campo.

Il Senato Accademico prende nota.



POSTICIPAZIONE DELL'ARGOMENTO INSCRITTO AL PUNTO 1) DELL'ODG

Il Rettore fa presente che viene posticipata la trattazione dell'argomento iscritto al punto 1) dell'o.d.g. concernente:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE DI WHISTLEBLOWING: PARERE

Il Senato Accademico prende atto.

**RETTORATO/DIREZIONE GENERALE****PROPOSTA DI INTITOLAZIONE AULA AL PROF. ANTONIO DELL'ATTI**

Il Rettore introduce l'argomento, richiamando l'art. 12 *"Intitolazione di Aule, Laboratori, Musei e Biblioteche"* del *Regolamento di Ateneo per il conferimento dei titoli onorifici*, che, al comma 1, recita: *"L'Università o i singoli Dipartimenti possono intitolare Aule, Laboratori, Musei e Biblioteche a personalità scomparse di riconosciuto prestigio scientifico, culturale, sociale e/o civile e alle vittime della mafia e del terrorismo, o a personalità che hanno contribuito al progresso scientifico e accademico dell'Ateneo di Bari Aldo Moro"*.

Egli, quindi, sottopone all'attenzione dei presenti la delibera del 18.12.2023 – trasmessa con nota acquisita al prot. gen. di questa Università con il n. 02159 del 08.01.2024 -, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa ha proposto l'intitolazione dell'Aula Sala Conferenze ubicata al piano terzo dello stesso Dipartimento alla memoria del prof. Antonio Dell'Atti, scomparso il 6 maggio 2023.

Il Rettore passa ad illustrare la figura del prof. Antonio Dell'Atti, quale *"[...] unico docente barese a ricoprire dall'anno 1987 il ruolo di professore ordinario di Economia degli intermediari Finanziari, sino al suo collocamento a riposo. Successivamente gli è stato conferito il titolo di Professore Emerito dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Durante la sua carriera accademica ha formato diverse generazioni di studenti, dottori di ricerca, giovani ricercatori ed ha contribuito notevolmente alla crescita della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bari. La sua attività scientifica ha riguardato diversi temi di ricerca ed è comprovata da un voluminoso elenco di pubblicazioni nella forma di articoli su riviste e monografie, oltre da scritti minori e diversi articoli di stampo giornalistico. I temi di ricerca affrontati da Antonio Dell'Atti hanno spaziato dalla redditività delle banche, al ruolo delle banche locali, all'evoluzione del sistema bancario e dei controlli, sino a tematiche riguardanti la regolamentazione e vigilanza..."*, come si evince dalla predetta delibera.

Tanto premesso, Egli, nel condividere appieno la proposta formulata dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Vengono, quindi, condivise le motivazioni a sostegno della proposta di che trattasi, interpretando un sentimento diffuso all'interno del succitato Dipartimento, nel ricordo della scomparsa e della grave perdita da un punto di vista scientifico, accademico ed umano.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M.	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

(\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO

che:

- con delibera del 18.12.2023 – trasmessa con nota acquisita al prot. gen. di questa Università con il n. 02159 del 08.01.2024 - il Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa ha proposto l'intitolazione dell'Aula Sala Conferenze ubicata al piano terzo dello stesso Dipartimento, alla memoria del prof. Antonio Dell'Atti, scomparso il 06 maggio 2023;
- come si evince dalla predetta delibera, "...il prof. Dell'Atti è stato l'unico docente barese a ricoprire dall'anno 1987 il ruolo di professore ordinario di Economia degli intermediari Finanziari, sino al suo collocamento a riposo. Successivamente gli è stato conferito il titolo di Professore Emerito dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Durante la sua carriera accademica ha

*formato diverse generazioni di studenti, dottori di ricerca, giovani ricercatori ed ha contribuito notevolmente alla crescita della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bari. La sua attività scientifica ha riguardato diversi temi di ricerca ed è comprovata da un voluminoso elenco di pubblicazioni nella forma di articoli su riviste e monografie, oltre da scritti minori e diversi articoli di stampo giornalistico. I temi di ricerca affrontati da Antonio Dell'Atti hanno spaziato dalla redditività delle banche, al ruolo delle banche locali, all'evoluzione del sistema bancario e dei controlli, sino a tematiche riguardanti la regolamentazione e vigilanza...”;*

CONDIVISE le motivazioni a sostegno della proposta di che trattasi, interpretando un sentimento diffuso all'interno del predetto Dipartimento, nel ricordo della scomparsa e della grave perdita da un punto di vista scientifico, accademico ed umano;

RICHIAMATO l'art. 12 “*Intitolazione di Aule, Laboratori, Musei e Biblioteche*” del *Regolamento di Ateneo per il conferimento dei titoli onorifici* di questa Università,

DELIBERA

in accoglimento della proposta del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa, di intitolare l'Aula Sala Conferenze ubicata al piano terzo del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa di questa Università, alla memoria del prof. Antonio Dell'Atti, già Professore Emerito dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

**DIREZIONE RISORSE UMANE**

**PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE: ADEMPIMENTI**

In relazione all'argomento in oggetto, il Rettore, informa circa gli esiti dell'interlocuzione intercorsa in sede ministeriale (MUR e MEF), in ordine alla richiesta di attivazione di un quarto piano straordinario per il reclutamento di Ricercatori a Tempo Indeterminato in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, al 31.12.2023, che, qualora trovasse accoglimento potrebbe consentire, tenuto conto dell'anzianità lavorativa degli interessati, la sterilizzazione della spesa, con conseguenti maggiori possibilità in ambito programmatico.

Egli, nell'informare circa i margini ridotti di realizzazione di detto piano, come già preannunciato dal MEF, rileva l'opportunità di procedere, in sede di Commissione programmazione e di determinazioni degli organi di Governo, indipendente dalla stessa, salvo intervenire in fase successiva per gli opportuni adattamenti.

Il Senato Accademico prende atto.

**RETTORATO/DIREZIONE GENERALE****REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE DI WHISTLEBLOWING: PARERE**

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Struttura di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

““Il D.lgs. n. 24/2023 (c.d. “decreto *whistleblowing*”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15.03.2023 e produttivo di effetti dal 15.07.2023, ha recepito la direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio inerente “*la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea*”. Di tanto, il RPCT *pro-tempore* aveva fornito opportuna informativa agli Organi di governo nelle sedute del 26 e del 29 giugno 2023.

L’Università di Bari, previo interpello delle OO.SS. maggiormente rappresentative, così come richiesto dall’art. 4 del citato D.lgs. n. 24/2023, con D.R. n. 2605 del 12.07.2023 ha adeguato la propria procedura interna per la gestione delle segnalazioni, modificando le *Linee guida di Ateneo in materia di whistleblowing* approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 01.12.2022 ed adottate con D.R. n. 4565/2022.

Nella riunione del 28.09.2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la riformulazione della Fase 1 della misura generale “*Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)*” programmata nel PIAO 2023-2025, prevedendo la “*predisposizione di una bozza di regolamento di Ateneo in materia di whistleblowing*” in luogo dell’“*aggiornamento delle linee guida di Ateneo in materia di whistleblowing*”, da realizzarsi entro il termine fissato del 31.12.2023; tanto in considerazione della circostanza per cui il D.lgs. n. 24/2023 ha riformulato la materia del *whistleblowing* riorganizzandola in un vero e proprio testo unico, ritenendosi quindi opportuna la predisposizione di un apposito regolamento di Ateneo.

La RPCT ha predisposto la predetta bozza di Regolamento, allegata alla presente relazione (Allegato n. 1), ed ha trasmesso alla Responsabile della U.O. Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa, con nota prot. n. 282992 del 12.12.2023, il documento esplicativo della procedura di gestione delle segnalazioni interne di *whistleblowing*, opportunamente aggiornata, affinché fosse nuovamente sottoposta all’attenzione delle OO.SS. maggiormente rappresentative.

L’Amministrazione ha consultato sulla questione le OO.SS. maggiormente rappresentative il 13.12.2023, nel corso di un incontro di contrattazione collettiva durante il quale le stesse hanno dichiarato di non avere rilievi da effettuare.”

Il Rettore cede, quindi, la parola al Direttore Generale, che, nel fornire ulteriori chiarimenti in merito, rimarca la necessità di adottare il Regolamento *de quo* in recepimento della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio inerente “*la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea*”, la cui attuazione è stata operata in Italia con il D.lgs. 10.03.2023, n. 24.

Il Rettore, nel richiamare la bozza del *Regolamento per la gestione delle segnalazioni interne di whistleblowing*, già posta a disposizione dei senatori accademici, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Segue un breve dibattito, nel corso del quale viene condivisa la proposta volta ad integrare il testo dell'art. 3 "Soggetti che possono effettuare la segnalazione" comma 1, con l'inciso: "nonché tutti coloro che hanno un rapporto collaborativo strutturato con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro".

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M.	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

(\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

**PREMESSO**

che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Struttura di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT):

- in data 26.06.2023 e 29.06.2023 veniva fornita rispettivamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, apposita informativa in merito alla relazione predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), avente ad oggetto <<Aggiornamento del canale interno dedicato alle segnalazioni di whistleblowing e delle "linee guida di Ateneo in materia di segnalazioni di illeciti

*(c.d. whistleblowing)”, emanate con D.R. n. 4565 del 20.12.2022, alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 24 del 10.03.2023>>;*

- con delibera del 29.06.2023 (p.38 OdG) il Consiglio di Amministrazione ha nominato la dott.ssa Chiara Deninno Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il periodo dal 01.07.2023 al 30.06.2024;
- con delibera del 28.09.2023 (p.3 OdG), il Consiglio di Amministrazione approvava, tra l’altro, le proposte di modifica in corso d’anno alla seguente Azione intermedia:
  - “[...] *alla dott.ssa Chiara Deninno, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è assegnata l’Azione intermedia “2023\_PROG\_DAI\_01.01 (Aggiornamento delle linee guida di Ateneo in materia di whistleblowing sulla base della normativa italiana di recepimento della Direttiva Europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione)” che, in linea con il nuovo quadro normativo in materia di Whistleblowing, è riformulata come segue: “Predisposizione di una bozza di regolamento di Ateneo in materia di whistleblowing sulla base della normativa italiana di recepimento della Direttiva Europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”. Resta invariato l’indicatore associato [...]”;*
- la Struttura di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha predisposto la bozza di *“Regolamento per la gestione delle segnalazioni interne di whistleblowing”;*

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/679, *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);*
- la Direttiva (UE) 2019/1937 *del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.10.2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;*
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali;*



- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il D.lgs. 10.03.2023, n. 24, *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*;
- le *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne* - Delibera n. 311 del 12.07.2023;
- il *Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio approvato dall’ANAC* con delibera n. 301 del 12.07.2023;
- le *Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)* - Delibera n. 469 del 09.06.2021;

## RICHIAMATI

- lo *Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- il D.R. n. 4565 del 20.12.2022 di adozione delle *“Linee guida di Ateneo in materia di segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing) sulla scorta della normativa di cui all’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 e della delibera ANAC n. 469 del 09.06.2021”*;
- il D.R. n. 2605 del 12.07.2023, che ha parzialmente modificato le predette Linee guida di Ateneo, adeguando la propria procedura interna per la gestione delle segnalazioni;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.09.2023;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 29.06 e 28.09.2023;

VISTA la bozza del *Regolamento per la gestione delle segnalazioni interne di whistleblowing*;

CONSIDERATO che le OO.SS., interpellate ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 24/2023 e riunitesi in data 13.12.2023, non hanno espresso rilievi in merito al suddetto Regolamento;

SENTITO il dibattito e condivise le proposte *ivi* emerse volte ad integrare il testo dell’art. 3 *“Soggetti che possono effettuare la segnalazione”*

comma 1, con l'inciso: "*nonché tutti coloro che hanno un rapporto collaborativo strutturato con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*",

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine al "*Regolamento per la gestione delle segnalazioni interne di whistleblowing*", nella formulazione riportata in allegato alla relazione istruttoria, previa integrazione dell'art. 3 "*Soggetti che possono effettuare la segnalazione*" comma 1, con l'inciso: "*nonché tutti coloro che hanno un rapporto collaborativo strutturato con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*".

**DIREZIONE RISORSE UMANE****PROPOSTE DI CHIAMATA PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA FASCIA**

- CHIAMATA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 9 DELLA LEGGE N. 230/2005 - PROF.SSA ANNA MARIA COCLITE

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:

“La Direzione Risorse Umane - Sezione Professori Ricercatori e Assegnisti-rappresenta che il Consiglio di Dipartimento di Fisica, nella seduta del 18.1.2023 (allegato n.1), ha deliberato, tra l'altro, la proposta di chiamata diretta - ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, nonché dell'art. 7, comma 2 del D.M. n. 635/2016 e dell'art. 3, comma 1 del D.M. n. 919/2022 -, in qualità di studiosa vincitrice di programma di ricerca di alta qualificazione identificato con decreto del Ministero a favore della prof.ssa Anna Maria Coclite, come professoressa di I fascia, nel settore scientifico disciplinare FIS/03 – fisica della materia, settore concorsuale 02/B1 – fisica sperimentale della materia.

La suddetta proposta è stata portata all'esame del Senato Accademico nella seduta del 28.04.2022 e al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 02.05.2023.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 02.05.2023, ha approvato, tra l'altro, la proposta della chiamata diretta della prof.ssa **Anna Maria Coclite**, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, nonché dell'art. 7, comma 2 del D.M. n. 635/2016 e dell'art. 3, comma 1 del D.M. n. 919/2022 -, in qualità di studiosa vincitrice di programma di ricerca di alta qualificazione identificato con decreto del Ministero, come professoressa di I fascia, nel settore scientifico disciplinare FIS/03 – fisica della materia, settore concorsuale 02/B1 – fisica sperimentale della materia, condizionando la chiamata de qua alla concessione del finanziamento ministeriale.

Il MUR, con nota n. 456 del 12.01.2024 (allegato n. 1), assunta al protocollo in data 15.1.2024 n. 5798, ha comunicato: *“nulla osta alla nomina della prof.ssa Anna Maria Coclite, vincitrice di programma di ricerca di alta qualificazione, quale professoressa di I fascia, nel settore concorsuale 02/B1 – fisica sperimentale della materia, settore scientifico disciplinare FIS/03 – fisica della materia ...”* Inoltre, ha comunicato che *“l'ammissione al cofinanziamento della predetta chiamata da parte di questo Ministero, è subordinata all'applicazione del decreto ministeriale relativo ai criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario 2023 e alla verifica in ordine all'impegno, da parte dell'Ateneo proponente nel triennio 2020-2022, di almeno il 20% dei punti organico destinati all'assunzione di professori riservato a soggetti esterni all'Ateneo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”*

A tale ultimo riguardo si precisa che, per il triennio 2020-2022, questo Ateneo ha rispettato il vincolo del 20%, avendo registrato una percentuale pari al 34,00%, come si evince dal report del PROPER (allegato n. 2).

Tale autorizzazione è stata trasmessa, con nota prot. n. 6737 del 16.01.2024 (allegato 3), al Dipartimento di Fisica.

Con nota prot. n. 93 del 17/01/2024 – assunta al prot. Ateneo n. 8020 del 17/1/2024 - (allegato n. 4), il Dipartimento di Fisica ha trasmesso il decreto del Direttore del

Dipartimento, D.D. n. 4 del 17/01/2024, con la quale ha proposto per la decorrenza della nomina e per il relativo inquadramento del trattamento economico, quanto segue:

- “- di proporre la chiamata come professoressa di I fascia Anna Maria Coclite con l'inquadramento nella classe 0 del ruolo di professore di I fascia;  
 – che la nomina della predetta decorra dal 05/02/2024.

Da ultimo, si evidenzia che l'art. 6 del D.M. n. 809 del 07.07.2023 (Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2023) prevede che l'assunzione dovrà avvenire non oltre il 31 dicembre 2024.”

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M.	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

(\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO

che:

- giusta delibere del Senato Accademico del 28.04.2023 e del Consiglio di Amministrazione del 02.05.2023, è stata approvata, per quanto di rispettiva competenza, la proposta del Dipartimento Interateneo di Fisica di chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005, nonché dell'art. 7, comma 2 del D.M. n. 635/2016 e dell'art. 3, comma 1 del D.M. n. 919/2022 - in qualità di studiosa vincitrice di programma di ricerca di alta qualificazione identificato con decreto ministeriale

- in favore della prof.ssa Anna Maria Coclite, quale professoressa universitaria di I fascia per il settore concorsuale 02/B1 – *Fisica sperimentale della materia* e settore scientifico disciplinare FIS/03 - *Fisica della materia*, condizionando la chiamata *de qua* alla concessione del finanziamento ministeriale;
- come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti:
  - con nota, prot. n. 456 del 12.01.2024 - acquisita al prot. gen. di Ateneo con il n. 5798 del 15.01.2024, il MUR ha autorizzato la chiamata diretta della prof.ssa Anna Maria Coclite quale vincitrice di programma di ricerca di alta qualificazione, quale professoressa universitaria di I fascia, nel settore concorsuale 02/B1 – *Fisica sperimentale della materia*, settore scientifico disciplinare FIS/03 – *Fisica della materia*, precisando che:

*“l’ammissione al cofinanziamento della predetta chiamata da parte di questo Ministero, è subordinata all’applicazione del decreto ministeriale relativo ai criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario 2023 e alla verifica in ordine all’impegno, da parte dell’Ateneo proponente nel triennio 2020-2022, di almeno il 20% dei punti organico destinati all’assunzione di professori riservato a soggetti esterni all’Ateneo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”;*
  - con D.D. n. 4 del 17.01.2024 – acquisito al prot. gen. di questa Università con il n. 8020 del 17.01.2024 -, il Direttore del medesimo Dipartimento ha proposto, oltre alla decorrenza della nomina, l’inquadramento della prof.ssa Anna Maria Coclite nella classe stipendiale 0 del ruolo di professore di I fascia;
  - con delibera del 18.01.2024, il Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica, ha espresso parere favorevole alla chiamata diretta *de qua*, cofinanziata;
- l’art. 1, comma 9 della Legge 4 novembre 2005, n. 230 “*Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e*

VISTI

*delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*”;

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, [...]*”;
- l’art. 7 “*Programmazione del personale docente*”, comma 2 del D.M. n. 635 del 08.08.2016 “*Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati*”, a norma del quale “[...] *Su proposta dell’Università, tenendo conto della rilevanza del programma di ricerca, i vincitori dei programmi finanziati dallo European Research Council (ERC) "ERC Starting Grant", "ERC Consolidator Grant", "ERC Advanced Grant", in qualità di "Principal Investigator" (PI), possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti [...] di professore di ruolo di II o di I fascia*”;
- l’art. 3 “*Programmi di ricerca finanziati dall’UE*”, commi 1 e 4 e l’art. 5 “*Durata dei programmi di ricerca*” del D.M. n. 919 del 22.07.2022 “*Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal MUR di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni*”;
- il D.M. 07 luglio 2023 n. 809 “*Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2023*”, a norma del quale “*L’assunzione dovrà avvenire non oltre il 31 dicembre 2024*”;

#### CONSIDERATO

che:

- dalla relazione istruttoria si evince che questo Ateneo ha rispettato, per il triennio 2020-2022, *il vincolo del 20% dei punti organico destinati all’assunzione di professori, per soggetti esterni all’Ateneo, ai sensi degli artt. 18 comma 4 e 23, comma 4 della Legge n. 240/2010*, avendo registrato una percentuale pari al 34%;

- nell'ambito della programmazione del personale docente, l'assunzione di che trattasi comporterà l'impegno di 1 P.O., con l'imputazione di 0,50 (P.O.) a valere sul cofinanziamento (50%) MUR e di 0,50 P.O. sui Punti Organico di Ateneo, già accantonati e imputati come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 02.05.2023,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine alla nomina per chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, nonché dell'art. 7, comma 2 del D.M. n. 635/2016 e dell'art. 3, comma 1 del D.M. n. 919/2022, della prof.ssa Anna Maria Coclite, quale professoressa universitaria di I fascia, per il settore concorsuale 02/B1 – *Fisica sperimentale della materia* e settore scientifico disciplinare FIS/03 – *Fisica della materia*, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica,

PRENDE ATTO

che, nell'ambito della programmazione del personale docente, l'assunzione di che trattasi comporterà l'impegno di 1 P.O., con l'imputazione di 0,50 (P.O.) a valere sul cofinanziamento (50%) MUR e di 0,50 P.O. sui Punti Organico di Ateneo, già accantonati e imputati come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 02.05.2023.

**DIREZIONE RISORSE UMANE****PROPOSTE DI CHIAMATA PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E SECONDA FASCIA**

– **PROF. MARCO MATTEO CICCONE**

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti – U.O. Carriera Professori di prima e seconda fascia ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4375 del 04 dicembre 2023 sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione per la chiamata di un Professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/D1 Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio ed il settore scientifico-disciplinare MED/11 Malattie dell’apparato cardiovascolare presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università, bandita con D.R. n. 3117 del 31/08/2023.

In base agli esiti della valutazione il Prof. Marco Matteo CICCONE è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a Professore universitario di prima fascia.

Il Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questo Ateneo, nella seduta del 20.12.2023 (prot. di Ateneo n. 289705 del 22.12.2023), preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla normativa vigente, ivi compreso il regolamento di Ateneo in materia, ha deliberato di proporre la chiamata del Prof. Marco Matteo CICCONE quale Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare MED/11 Malattie dell’apparato cardiovascolare””.

Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del *Regolamento* di Ateneo per *la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240*, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.



Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M.	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

(\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO

che:

- giusta delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 25/26.07.2023 e del 27.07.2023, veniva messo a concorso, tra gli altri, n. 1 posto di professore di prima fascia, per il settore concorsuale 06/D1 – *Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio* ed il settore scientifico-disciplinare MED/11 – *Malattie dell'apparato cardiovascolare*, da bandire con le procedure di cui all'art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, per le esigenze del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina;
- come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti – U.O. Carriera Professori di prima e seconda fascia, con D.R. n. 4375 del 04.12.2023, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva in questione, indetta con D.R. n. 3117 del 31.08.2023, ed indicato il prof. Marco Matteo CICCONE quale candidato qualificato alla chiamata *de qua*;

- con delibera del 20.12.2023, il Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina ha proposto la chiamata del prof. Marco Matteo CICCONE a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico disciplinare MED/11 – *Malattie dell'apparato cardiovascolare*;

VISTI

- l'art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, [...]*";
- il D.M. n. 1096 del 24.09.2021, "*Contingente assunzionale delle Università – Puntii Organico 2021*";
- il D.M. n. 1106 del 24.09.2022, "*Contingente assunzionale delle Università – Puntii Organico 2022*";

RICHIAMATI

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- l'art. 7 del *Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n. 240*,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del prof. Marco Matteo CICCONE a professore universitario di prima fascia, per il settore concorsuale 06/D1 – *Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio* ed il settore scientifico-disciplinare MED/11 – *Malattie dell'apparato cardiovascolare*, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università.

**DIREZIONE RISORSE UMANE****PROPOSTE DI CHIAMATA PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA****– DOTT.SSA FILIPPUCCI MARILENA**

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti – U.O. Carriera professori di prima e seconda fascia:

““Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali di questo Ateneo, nella seduta del 19 giugno 2023, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla normativa vigente, ivi compreso il regolamento di Ateneo in materia, ha deliberato di sottoporre la Dott.ssa FILIPPUCCI Marilena, quale ricercatrice a tempo determinato di tipo b), nel terzo anno di contratto con scadenza il giorno 11.02.2024 ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 04/A4 – Geofisica - e per il settore scientifico disciplinare GEO/10 – Chimica analitica, alla procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 - comma 5 della Legge 240/2010.

Il Senato Accademico nella seduta del 21.11.2023 ha approvato l’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24 - comma 5 - della Legge n. 240/2010, della dott.ssa FILIPPUCCI Marilena.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.11.2023 ha autorizzato l’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24 - comma 5 - della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore universitario di seconda fascia della dott.ssa FILIPPUCCI Marilena.

Con D.R. n. 47 del 09.01.2024 (pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo) è stata nominata la Commissione, proposta dal Consiglio del Dipartimento di 04/A4 – Geofisica e settore scientifico disciplinare GEO/10 – Chimica analitica, per la valutazione della dott.ssa FILIPPUCCI Marilena per la chiamata nel ruolo di professore universitario di seconda fascia.

Con D.R. n. 172 del 19.01.2024 (trasmesso per opportuna conoscenza, al Dipartimento di afferenza) sono stati approvati gli atti della suddetta procedura di valutazione e, in base agli esiti, la dott.ssa FILIPPUCCI Marilena (matr. 13411), è stata valutata positivamente per la chiamata nel ruolo di professore universitario di seconda fascia.””

Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del *Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240*, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M..	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

(\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

**PREMESSO**

che, come rappresentato dalla relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti – U.O. Carriera professori di prima e seconda fascia:

- con delibera del 19.06.2023, il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di questa Università disponeva l'avvio della procedura valutativa ex art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, nei confronti della dott.ssa FILIPPUCCI Marilena, ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 04/A4 – *Geofisica* e settore scientifico disciplinare GEO/10 – *Chimica analitica* (scadenza contratto in data 11.02.2024), che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo di professore associato;
- con delibere di questo Consesso del 21.11.2023 e del Consiglio di Amministrazione del 23.11.2023, veniva autorizzato l'avvio della suddetta procedura valutativa;

- con D.R. n. 172 del 19.01.2024 sono stati approvati gli atti della suddetta procedura di valutazione ed indicata la dott.ssa FILIPPUCCI Marilena quale candidata qualificata alla chiamata *de qua*;

VISTI

- l'art. 24, commi 3, lett. b) e 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, [...]”*; ante riforma ex Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- l'art. 14, comma 6-*sexiesdecies* del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, per cui per i ricercatori a tempo determinato di tipo b) attualmente in servizio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge di conversione di detto Decreto;
- il D.M. n. 1106 del 24.09.2022, *“Contingente assunzionale delle Università – Puntì Organico 2022”*;

RICHIAMATI

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- l'art. 8 del *Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n. 240*;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 02.05.2023 in ordine all'impegno, a valere sui P.O. 2022 (D.M. n. 1106 del 24.09.2022), *“di n. 7,8 P.O. per l'eventuale inquadramento nel ruolo di professore di II fascia di n. 39 ricercatori a tempo determinato di tipo b), il cui contratto è in scadenza nell'anno 2024 (0,20 P.O. per n. 39 RTD-b)”*, tra cui la dott.ssa FILIPPUCCI Marilena,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della dott.ssa FILIPPUCCI Marilena, quale professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare GEO/10 – *Chimica analitica*, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di questa Università.

**DIREZIONE RISORSE UMANE****PROPOSTE DI CHIAMATA PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA**– **DOTT. PEPE FRANCESCO VINCENZO**

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti – U.O. Carriera professori di prima e seconda fascia:

““Il Consiglio di Dipartimento Interateneo di Fisica di questo Ateneo, nella seduta del 16 giugno 2023 nella composizione e con la maggioranza prevista dalla normativa vigente, ivi compreso il regolamento di Ateneo in materia, ha deliberato di sottoporre il Dott. PEPE Francesco Vincenzo, quale ricercatore a tempo determinato di tipo b), nel terzo anno di contratto con scadenza il giorno 14.02.2024 ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 02/B2 - Fisica Teorica della Materia e per il settore scientifico disciplinare FIS/03 Fisica della Materia, alla procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 - comma 5 della Legge 240/2010.

Il Senato Accademico nella seduta del 21.11.2023 ha approvato l’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24 - comma 5 - della Legge n. 240/2010, del dott. PEPE Francesco Vincenzo.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.11.2023 ha autorizzato l’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24 - comma 5 - della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore universitario di seconda fascia del dott. PEPE Francesco Vincenzo.

Con D.R. n. 46 del 09.01.2024 (pubblicato sul sito ufficiale di questo Ateneo) è stata nominata la Commissione, proposta dal Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica - 02/B2 - Fisica Teorica della Materia e per il settore scientifico disciplinare FIS/03 Fisica della Materia, per la valutazione della Dott. PEPE Francesco Vincenzo per la chiamata nel ruolo di professore universitario di seconda fascia.

Con D.R. n. 173 del 19.01.2024 (trasmesso per opportuna conoscenza, al Dipartimento di afferenza) sono stati approvati gli atti della suddetta procedura di valutazione e, in base agli esiti, il Dott. PEPE Francesco Vincenzo (matr. 20970), è stato valutato positivamente per la chiamata nel ruolo di professore universitario di seconda fascia.””

Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del *Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240*, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M..	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente  
 (\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

**PREMESSO**

che, come rappresentato dalla relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti – U.O. Carriera professori di prima e seconda fascia:

- con delibera del 16.06.2023, il Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica di questa Università disponeva l'avvio della procedura valutativa ex art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, nei confronti del dott. PEPE Francesco Vincenzo, ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 02/B2 - *Fisica Teorica della Materia* e settore scientifico disciplinare FIS/03 - *Fisica della Materia* (scadenza contratto in data 14.02.2024), che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo di professore associato;

- con delibere di questo Consesso del 21.11.2023 e del Consiglio di Amministrazione del 23.11.2023, veniva autorizzato l'avvio della succitata procedura valutativa;
- con D.R. n. 173 del 19.01.2024 sono stati approvati gli atti della suddetta procedura di valutazione ed indicato il dott. PEPE Francesco Vincenzo quale candidato qualificato alla chiamata *de qua*;

## VISTI

- l'art. 24, commi 3, lett. b) e 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, [...]”*; ante riforma ex Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- l'art. 14, comma 6-*sexiesdecies* del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, per cui per i ricercatori a tempo determinato di tipo b) attualmente in servizio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge di conversione di detto Decreto;
- il D.M. n. 1106 del 24.09.2022, *“Contingente assunzionale delle Università – Puntì Organico 2022”*;

## RICHIAMATI

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- l'art. 8 del *Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n. 240*;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 02.05.2023 in ordine all'impegno, a valere sui P.O. 2022 (D.M. n. 1106 del 24.09.2022), *“di n. 7,8 P.O. per l'eventuale inquadramento nel ruolo di professore di II fascia di n. 39 ricercatori a tempo determinato di tipo b), il cui contratto è in scadenza nell'anno 2024 (0,20 P.O. per n. 39 RTD-b)”*, tra cui il dott. PEPE Francesco Vincenzo,

DELIBERA



di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del dott. PEPE Francesco Vincenzo, quale professore universitario di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare FIS/03 - *Fisica della Materia*, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica di questa Università.

**DIREZIONE RISORSE UMANE**

**PROPOSTE DI CHIAMATA PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E SECONDA FASCIA**

– **PROF. SAVINO SANTOVITO**

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti – U.O. Carriera Professori di prima e seconda fascia:

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4355 del 30 novembre 2023 sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese di questa Università, bandita con D.R. n. 3115 del 31.08.2023.

In base agli esiti della valutazione il prof. Savino SANTOVITO è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a professore universitario di prima fascia.

Il Consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza di questo Ateneo, nella seduta del 20.12.2023 (prot. di Ateneo n. 289658 del 22.12.2023), preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla normativa vigente, ivi compreso il Regolamento di Ateneo in materia, ha deliberato di proporre la chiamata del prof. Savino SANTOVITO, quale professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese””.

Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del *Regolamento* di Ateneo per *la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240*, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M.	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente  
 (\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO

che:

- giusta delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 25/26.07.2023 e del 27.07.2023, veniva messo a concorso, tra gli altri, n. 1 posto di professore di prima fascia, per il settore concorsuale 13/B2 – *Economia e gestione delle imprese* ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 – *Economia e gestione delle imprese*, da bandire con le procedure di cui all'art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, per le esigenze del Dipartimento di Economia e Finanza;
- come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti – U.O. Carriera Professori di prima e seconda fascia, con D.R. n. 4355 del 30.11.2023, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva in questione, indetta con D.R. n. 3115 del 31.08.2023, ed indicato il prof. Savino SANTOVITO quale candidato qualificato alla chiamata *de qua*;

- con delibera del 20.12.2023, il Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza ha proposto la chiamata del prof. Savino SANTOVITO a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico disciplinare SECS-P/08 – *Economia e gestione delle imprese*;

VISTI

- l'art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, [...]*";
- il D.M. n. 1096 del 24.09.2021, "*Contingente assunzionale delle Università – Puntii Organico 2021*";
- il D.M. n. 1106 del 24.09.2022, "*Contingente assunzionale delle Università – Puntii Organico 2022*";

RICHIAMATI

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- l'art. 7 del *Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n. 240*,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del prof. Savino SANTOVITO a professore universitario di prima fascia, per il settore concorsuale 13/B2 – *Economia e gestione delle imprese* ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 – *Economia e gestione delle imprese*, presso il Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università.

**DIREZIONE RISORSE UMANE****PROPOSTE DI CHIAMATA PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E SECONDA FASCIA**

– PROF.SSA LAURA TAFARO

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti – U.O. Carriera Professori di prima e seconda fascia:

“L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4693 del 28.12.2023 sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/A1-Diritto privato ed il settore scientifico-disciplinare IUS/01- Diritto privato presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture di questa Università, bandita con D.R. n. 3110 del 31.08.2023.

In base agli esiti della valutazione la prof.ssa TAFARO Laura è indicata quale candidata qualificata alla chiamata a professore universitario di prima fascia.

Il Consiglio di Dipartimento Jonico in “*Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture*” di questo Ateneo, nella seduta del 12.01.2024 (prot. di Ateneo n. 11088 del 22.01.2024), preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla normativa vigente, ivi compreso il Regolamento di Ateneo in materia, ha deliberato di proporre la chiamata della prof.ssa TAFARO Laura quale professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/01 - Diritto privato”.

Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del *Regolamento* di Ateneo per *la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240*, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M.	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente  
 (\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO

che:

- giusta delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 25/26.07.2023 e del 27.07.2023, veniva messo a concorso, tra gli altri, n. 1 posto di professore di prima fascia, per il settore concorsuale 12/A1 – *Diritto privato* ed il settore scientifico-disciplinare IUS/01 – *Diritto privato*, da bandire con le procedure di cui all'art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, per le esigenze del Dipartimento Jonico in "*Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture*";
- come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti – U.O. Carriera Professori di prima e seconda fascia, con D.R. n. 4693 del 28.12.2023, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva in questione, indetta con D.R. n. 3110 del 31.08.2023, ed indicata la prof.ssa Laura TAFARO quale candidata qualificata alla chiamata *de qua*;

- con delibera del 12.01.2024, il Consiglio del Dipartimento Jonico in "*Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture*" ha proposto la chiamata della prof.ssa Laura TAFARO a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico disciplinare IUS/01 – *Diritto privato*;

VISTI

- l'art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, [...]*";
- il D.M. n. 1096 del 24.09.2021, "*Contingente assunzionale delle Università – Puntii Organico 2021*";
- il D.M. n. 1106 del 24.09.2022, "*Contingente assunzionale delle Università – Puntii Organico 2022*";

RICHIAMATI

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- l'art. 7 del *Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n. 240*,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della prof.ssa Laura TAFARO a professore universitario di prima fascia, per il settore concorsuale 12/A1 – *Diritto privato* ed il settore scientifico-disciplinare IUS/01 – *Diritto privato*, presso il Dipartimento Jonico in "*Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture*".

**DIREZIONE RISORSE UMANE****PROPOSTE DI CHIAMATA PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA E SECONDA FASCIA**

– PROF. UMBERTO VIOLANTE

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti – U.O. Carriera Professori di prima e seconda fascia:

““L’ufficio riferisce che con D.R. n. 4574 del 18.12.2023 sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24 - comma 6 - della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato ed il settore scientifico-disciplinare IUS/02 – Diritto privato comparato presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture di questa Università, bandita con D.R. n. 3110 del 31.08.2023.

In base agli esiti della valutazione il prof. VIOLANTE Umberto è indicato quale candidato qualificato alla chiamata a professore universitario di prima fascia.

Il Consiglio di Dipartimento Jonico in “*Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture*” di questo Ateneo, nella seduta del 12.01.2024 (prot. di Ateneo n.11088 del 22.01.2024), preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza prevista dalla normativa vigente, ivi compreso il Regolamento di Ateneo in materia, ha deliberato di proporre la chiamata del prof. VIOLANTE Umberto quale professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato””.

Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del *Regolamento* di Ateneo per *la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240*, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.



Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M..	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente  
(\* ) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO

che:

- giusta delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 25/26.07.2023 e del 27.07.2023, veniva messo a concorso, tra gli altri, n. 1 posto di professore di prima fascia, per il settore concorsuale 12/E2 – *Diritto comparato* ed il settore scientifico-disciplinare IUS/02 – *Diritto privato comparato*, da bandire con le procedure di cui all'art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010, per le esigenze del Dipartimento Jonico in "*Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture*";
- come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti – U.O. Carriera Professori di prima e seconda fascia, con D.R. n. 4574 del 18.12.2023, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva in questione, indetta con D.R. n. 3110 del 31.08.2023, ed indicato il prof. Umberto VIOLANTE quale candidato qualificato alla chiamata *de qua*;

- con delibera del 12.01.2024, il Consiglio del Dipartimento Jonico in "*Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture*" ha proposto la chiamata del prof. Umberto VIOLANTE a professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare IUS/02 – *Diritto privato comparato*;

VISTI

- l'art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, [...]*";
- il D.M. n. 1096 del 24.09.2021, "*Contingente assunzionale delle Università – Puntii Organico 2021*";
- il D.M. n. 1106 del 24.09.2022, "*Contingente assunzionale delle Università – Puntii Organico 2022*";

RICHIAMATI

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- l'art. 7 del *Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n. 240*,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del prof. Umberto VIOLANTE a professore universitario di prima fascia, per il settore concorsuale 12/E2 – *Diritto comparato* ed il settore scientifico-disciplinare IUS/02 – *Diritto privato comparato*, presso il Dipartimento Jonico in "*Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture*" di questa Università.

**DIREZIONE RISORSE UMANE****PROPOSTE DI PROROGA CONTRATTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO  
DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 3, LETT. A) DELLA LEGGE N. 240/2010****– DOTT.SSA ARMENISE VINCENZA**

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti – U.O. Ricercatori ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:

““Con D.R. n. 1713 del 13/07/2020 è stata indetta la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03: CHIMICA GENERALE E INORGANICA - settore concorsuale 03/B1 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI, presso il Dipartimento di Chimica, con copertura finanziaria assicurata dal Programma Regionale Research for Innovation REFIN POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.

Con D.R. n. 3597 del 27/11/2020, sono stati approvati gli atti della succitata selezione ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa ARMENISE Vincenza, con cui si è proceduto a sottoscrivere il relativo contratto a decorrere dal 21/12/2020 al 20/12/2023.

Con D.D.G. n. 796 del 22/07/2021, la dott.ssa Vincenza ARMENISE è collocata in congedo di maternità per il periodo dal 20/06/2021 al 23/11/2021 e, pertanto, il contratto è sospeso e lo stesso avrà termine il 20/05/2024.

Per quanto sopra, il Consiglio del Dipartimento di Chimica, nella seduta del 14/09/2023 (All. 1), acquisito il consenso dell'interessata e considerata l'elevata attinenza delle attività di ricerca attualmente svolte dalla Dott.ssa Vincenza Armenise nell'ambito del progetto TERAPIE E MATERIALI VIA PLASMA PER IL BIOMEDICALE - "PLASMA-FORMED", finanziato nell'ambito del POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Research for Innovation (REFIN)- Codice Pratica: D9C5DF93, con le attività progettuali in corso di svolgimento nell'ambito dello spoke n. 5- New therapeutic strategies - One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases (INF-ACT) Codice identificativo MUR: PE0000007 - CUP: H93C22000640007 finanziato nell'ambito dell'Avviso n. 341 del 15.03.2022 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 "Dalla Ricerca all'Impresa "NextGenerationEU", ha approvato la proposta di proroga biennale del contratto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'art. 24 , comma 3, lett.a) della Legge 240/2010 della Dott.ssa Vincenza Armenise (scadenza 20-05-2024).

In merito al finanziamento della suddetta proroga, *il Presidente introduce l'argomento dando lettura della richiesta del prof. Otranto, responsabile del progetto INF-ACT, Codice identificativo MUR: PE0000007, con cui propone il rinnovo biennale del contratto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett.a) della Legge 240/2010, della Dott.ssa Vincenza Armenise, sui fondi del progetto INF-ACT di pertinenza dello spoke n. 5- New therapeutic strategies -Dipartimento di Chimica (All. 2).*

*Il Prof. Mavelli, in qualità di responsabile scientifico delle attività dello spoke n. 5- New therapeutic strategies – in corso di svolgimento presso il Dipartimento di Chimica, ha già espresso parere favorevole in quanto talune attività previste nell'ambito dello spoke n. 5- New therapeutic strategies del progetto INF-ACT, possono essere considerate una*

prosecuzione del progetto *TERAPIE E MATERIALI VIA PLASMA PER IL BIOMEDICALE-“PLASMA-FOR-MED”*, finanziato nell’ambito del *POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 Research for Innovation (REFIN)-Codice Pratica: D9C5DF93* a cui sta attualmente lavorando la Dott.ssa Armenise. Il prof. Mavelli conferma, altresì, la disponibilità finanziaria di € 89.397,96 sui fondi del progetto *INF-ACT* di competenza del Dipartimento di Chimica e il consenso della dott.ssa Vincenza Armenise al rinnovo.

Il Presidente chiarisce che l’importo del contratto graverà sino al 20 febbraio 2026 sul sopraccitato progetto del PNNR, per un importo di € 89.397,96 €, e da tale data sino al 20 maggio 2026 sarà coperto dal Consorzio Interuniversitario per la reattività chimica e catalisi (CIRCC), con sede in Via Celso Ulpiani 70125 – Bari, per un importo di € 12.771,14 come da nota prot. 30 U del 07/09/2023 a firma del direttore del CIRCC (All. 3).

Al riguardo, con nota prot n. 286618 del 19/12/2023 (All. 4), il Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, ha comunicato che il rinnovo del suddetto contratto di proroga, per l’importo pari ad € 89.397,96, graverà sul Progetto “One Health Basic and Translation research actions addressing Umet Needs on Emerging Infactious Diseases - INF-ACT – Codice Identificativo PE0000007.

Mentre, con nota assunta al prot. gen. con n. 275307 del 28/11/2023 (All. 5), il Direttore del Dipartimento di Chimica ha trasmesso la Convenzione tra il Consorzio Interuniversitario per la Reattività Chimica e Catalisi CIRC e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per la realizzazione del progetto di ricerca “Terapie e materiali via plasma per il biomedicale - Plasma-for-med” ed il finanziamento della proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) legge n. 240/2010 (Dott.ssa Armenise).

Si riporta, di seguito, l’analisi dei contenuti rinvenuti nella proposta di Convenzione CIRCC per la realizzazione del progetto di ricerca in argomento:

- il finanziatore, ben definito all’inizio della proposta di Convenzione, è il Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi – CIRCC, P.IVA/C.F. 06829880720/93022510502, con sede legale in Bari alla Via Celso Ulpiani, 27, rappresentata dal Direttore Prof.ssa Angela Dibenedetto;
- la Convenzione ha la finalità di realizzare il progetto di ricerca dal titolo “TERAPIE E MATERIALI VIA PLASMA PER IL BIOMEDICALE- PLASMA-FOR-MED” in collaborazione tra Consorzio e il Dipartimento di Chimica, anche attraverso la parziale copertura degli oneri finanziari per la proroga del contratto di ricercatore di tipo A per la durata di 24 mesi con contratto a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, settore scientifico disciplinare CHIM 03 per le esigenze del Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per la durata di due anni (24 mesi);
- il valore complessivo del finanziamento a favore dell’Università - Dipartimento di Chimica è fissato in € 12.771,14 (euro dodicimilasettecentosettantuno/14), comprensivi di tutti gli oneri sanciti per legge, a copertura della proroga dal 1°marzo 2026 al 20 maggio 2026 del contratto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, settore scientifico disciplinare CHIM 03.

Di seguito si riepilogano le risorse finanziarie complessivamente messe a disposizione:

	I anno	II anno

N. 1 Contratto di ricercatore a tempo determinato tipo a) in regime di impegno a tempo pieno		€ 12.771,14
<b>Totale</b>		<b>€ 12.771,14</b>

- Il finanziamento di cui al precedente articolo sarà corrisposto dal consorzio all'Università di Bari in un'unica rata (€ 12.771,14), che sarà corrisposta entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula della presente convenzione e in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto di proroga di RTDA.

Si precisa, che l'importo per finanziare la proroga, di anni due, del contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A, in regime di tempo pieno, è quantificato in € **102.169,10** (51.084,55 x 2), totale costo Amministrazione, di cui € 73.679,60 (36.839,80 x 2) totale annuo lordo - ed € 28.489,50 (14.244,75 x 2) totale oneri c/Amm.ne.

Al riguardo, si ricorda che per i ricercatori di tipo A il Regolamento di Ateneo in materia - D.R. n. 4381 del 02.12.2022, prevede all'art. 3 - *Tipologia contrattuali, durata e proroga* - che *i contratti di durata triennale sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto 25 maggio 2011, n. 242 emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che si intende interamente richiamato. Possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito e, per essi, l'eventuale istanza di proroga, adeguatamente motivata, deve essere presentata dalle medesime Strutture che hanno richiesto l'originario contratto agli organi collegiali competenti dell'Ateneo nei sei mesi precedenti alla data di scadenza del contratto, acquisito il consenso dell'interessato.*

*L'adeguatezza dell'attività di didattica e di ricerca svolta dal ricercatore in relazione a quanto stabilito dal contratto per cui è proposta la proroga è valutata, da un'apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento interessato.*

*La Commissione, nominata dal Rettore su proposta della struttura proponente, è composta da tre docenti appartenenti al settore concorsuale relativo al contratto di cui almeno due professori.*

*Per procedure finanziate con fondi esterni, qualora inquadrati in specifici progetti o rapporti convenzionali con soggetti sia pubblici che privati, uno dei componenti designati è il responsabile del progetto. In caso di esito positivo della valutazione la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.*

Ciò detto, si ritiene utile richiamare la circolare n. 8312 del 05/04/2013, con la quale il MIUR ha indicato, tra l'altro, le caratteristiche che devono possedere i fondi destinati al reclutamento di professori/ricercatori per poter essere considerati finanziamenti esterni ai sensi dell'art. 5, comma 5 e dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 49/2012, e, come tali, imputati nella banca dati PROPER.

In particolare, la circolare ha precisato che detti finanziamenti, nel caso di specie (proroga contratto ricercatore di tipo A), devono consentire la copertura finanziaria certa della durata dell'intero contratto (due anni) ed essere previsti da apposite convenzioni stipulate tra l'Ateneo e il soggetto finanziatore esterno, attestanti la tipologia di contratto finanziato, eventualmente il relativo settore concorsuale, l'importo, la durata e i termini del finanziamento. Tali convenzioni devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione con parere preventivo del Collegio dei revisori dei conti attestante il rispetto di quanto sopra indicato. Invece, per la copertura finanziaria a valere sui Progetti di ricerca con enti pubblici o privati deve essere esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti per ricercatore a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili. Anche in tal caso all'atto

dell'avvio della procedura è richiesta l'approvazione del Consiglio di amministrazione con parere preventivo del Collegio dei revisori dei conti.

Si rappresenta che l'ufficio, con nota prot. n. 4750 del 12/01/2024, ha richiesto il prescritto parere al Collegio dei Revisori sulla possibilità che l'attivazione della proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno – S.S.D. CHIM/03 - della dott.ssa ARMENISE Vincenza, presso il Dipartimento di Chimica, il cui costo biennale complessivo ammonta a € 102.169,10 possa essere finanziata, ai fini della "sterilizzazione" della spesa del suddetto posto di ricercatore nell'ambito degli annuali indicatori relativi alle ordinarie facoltà assunzionali di questo Ateneo, come di seguito riportato:

- € 89.397,96, sui fondi del progetto INF-ACT One Health Basic and Translation research actions addressing Umet Needs on Emerging Infactious Diseases - Codice Identificativo PE0000007 – CUP H93C22000640007, di cui è responsabile scientifico il prof. Domenico Otranto;
- € 12.771,14, sui fondi della Convenzione tra il Consorzio Interuniversitario per la Reattività Chimica e Catalisi CIRC e l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" per la realizzazione del progetto di ricerca "Terapie e materiali via plasma per il biomedicale - Plasma-for-med".

In ultimo, si evidenzia che il Dipartimento sta provvedendo alla proposta di nomina, ai fini della proroga, dei componenti della Commissione per la valutazione della congruità dell'attività svolta dalla dott.ssa ARMENISE Vincenza, con quanto stabilito nel contratto. ””

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M..	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

(\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO

che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti – U.O. Ricercatori:

- con delibera del 14.09.2023, il Consiglio del Dipartimento di Chimica ha proposto la proroga per due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, stipulato con la dott.ssa ARMENISE Vincenza (durata contratto dal 21.12.2020 al 20.12.2023, settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - CHIMICA GENERALE E INORGANICA), con copertura finanziaria a valere sui fondi della Convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Consorzio Interuniversitario per la Reattività Chimica e Catalisi (CIRC), per la realizzazione del progetto di ricerca *“Terapie e materiali via plasma per il biomedicale – Plasma-for-med”* (€ 12.771,14) e sui fondi per la realizzazione del progetto *“One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases” (INF-ACT)* Codice identificativo MUR: PE0000007 - CUP: H93C22000640007, finanziato nell'ambito dell'Avviso n. 341 del 15.03.2022 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 *“Dalla Ricerca all'Impresa “NextGenerationEU”* (Partenariati Estesi) - responsabile scientifico, prof. Domenico Otranto (€ 89.397,96);
- con nota, acquisita al prot. gen. di Ateneo con il n. 275307, del 28.11.2023, il Direttore del Dipartimento di Chimica ha trasmesso la bozza di Convenzione da stipularsi tra il Consorzio Interuniversitario per la Reattività Chimica e Catalisi CIRC e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Chimica), per la realizzazione del progetto di ricerca *“Terapie e materiali via plasma per il biomedicale*

- *Plasma-for-med*” per il finanziamento parziale della proroga in questione;

## VISTI

- l'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, [...]*” ante riforma ex Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- l'art. 14, comma 6-terdecies e segg. del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, che definisce la disciplina transitoria per le procedure di reclutamento, tra l'altro, dei ricercatori a tempo determinato di tipo a), alla luce delle modifiche apportate alla figura del ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- gli artt. 5, comma 5 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 “*Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, [...]*”;
- la nota MIUR n. 8312 del 05.04.2013, nella parte recante le indicazioni da rispettare relativamente all'assunzione e/o alla proroga dei RTDa a gravare su finanziamenti esterni, da verificarsi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini della “*sterilizzazione*” della spesa di tali posti nell'ambito degli annuali indicatori relativi alle ordinarie facoltà assunzionali di questo Ateneo, ai sensi del succitato art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 49/2012;

## RICHIAMATI

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- il *Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato*, ed in particolare l'art. 3 “*Tipologie contrattuali, durata e proroga*”;
- il *Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità*;
- il D.R. n. 1713 del 13.07.2020 di indizione della procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03, con copertura finanziaria assicurata dal Programma Regionale *Research for Innovation REFIN* POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;



- la nota prot. n. 286618 del 19.12.2023 della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, con cui si attesta che il rinnovo del suddetto contratto, pari a € 89.397,96, è totalmente a carico del progetto *One Health Basic and Translation research actions addressing Umet Needs on Emerging Infectious Diseases - INF-ACT – Codice Identificativo PE0000007*;

PRESO ATTO che l'importo per finanziare la proroga di ogni contratto di RTDa, con regime di impegno a tempo definito, è di € 102.169,10 (€ 51.084,55x2), totale costo Amministrazione;

VISTA la bozza di Convenzione a stipularsi;

CONSIDERATA la persistenza delle esigenze di ricerca e delle correlate attività che il ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento,

#### DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine:

- o alla proroga per due anni del contratto di lavoro subordinato, con regime di impegno a tempo pieno, quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010, stipulato con la dott.ssa ARMENISE Vincenza - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - CHIMICA GENERALE E INORGANICA - settore concorsuale 03/B1 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI, presso il Dipartimento di Chimica;
- o alla Convenzione, allegata alla relazione istruttoria, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Consorzio Interuniversitario per la Reattività Chimica e Catalisi (CIRC), per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo "*Terapie e materiali via plasma per il biomedicale - Plasma-for-med*" e per il finanziamento parziale (€ 12.771,74) del costo finalizzato alla proroga del suddetto contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 – lett. a) della Legge n. 240/2010.

**DIREZIONE RISORSE UMANE****PROPOSTE DI INDIZIONE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A)**

- **SSD SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA**

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane- Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Ricercatori ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:

“L'ufficio rappresenta che con Decreto rettorale n. 3659 del 13.10.2023 (allegato 1) il Rettore ha decretato:

- *“di procedere con il reclutamento di **n. 7 posti di ricercatore**, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 il cui costo graverà sul progetto dal titolo “DARE Digital Lifelong Prevention codice identificativo PNC0000002 e relativamente a quanto riportato di seguito..” ( vedi D.R. n. 3659/2023 pag. 4);*

- *di rinviare il reclutamento del RTda SECS-P/07 nel 2024, previa convenzione per il cofinanziamento con una organizzazione esterna ad UNIBA e acquisizione del parere dei Revisori dei Conti.*

Le procedure per il reclutamento dei suddetti n. 7 posti di RTDA si sono concluse con la presa di servizio dei vincitori entro il 14.12.2023, come da indicazioni del prof. Lanubile responsabile del progetto DARE (nota prot. 2141 dell'11.10.2023 vedi pag. 3 del DR 3659/2023), tanto al fine che le stesse posizioni di RTDA (tre anni dal 14.12.2023 al 13.12.2026) rientrassero nel totale finanziamento del suddetto progetto la cui copertura del costo è garantita sino al **14.12.2026**.

Per quanto sopra rappresentato, si evidenzia che il costo di € 153.253,65, del posto di n. 1 RTDA SECS-P/07 (durata triennale) istituito dal DEMDI potrà gravare sul progetto DARE sino al 14.12.2026, mentre il restante periodo, oltre al 14.12.2026, sul “finanziamento esterno ad UNIBA”.

Ciò detto, il DEMDI, con nota prot. 29 del 9.01.2024, ha trasmesso la delibera della riunione del Consiglio di Dipartimento del 18.12.2023 (allegato 2), relativa al parere favorevole all'Addendum della Convenzione A.R.eS.S. Progetto di ricerca “*Medicina di Genere: indicatori di esito e impatto economico sulla spesa sanitaria.*”, stipulata tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Agenzia Strategica per la salute ed il sociale della Regione Puglia, in data 23 dicembre 2020 e successivamente rettificata/modificata in data 5 novembre 2021.

Si ripota qui di seguito l'analisi dei contenuti rinvenuti nella proposta dell'Addendum: l'art. 1 prevede la modifica dell'art. 3 (Risorse Finanziarie) della Convenzione, in particolare la variazione delle voci all'interno del budget già previsto, con la rimodulazione della voce

*Missioni in Italia e all'estero III anno* il cui importo è di € 15.000,00 viene riallocato sulla voce *Personale da reclutare (es. cofinanziamento RTDa) III anno* come da tabella qui di seguito riportata:

I anno	II anno	III anno	IV anno
--------	---------	----------	---------

Assegno di ricerca da bandire per l'esecuzione del progetto	€39.000,00	€39.000,00	€39.000,00	€39.000,00
Contratto di ricercatore a tempo determinato tipo a) in regime di impegno a tempo definito	€40.000,00	€40.000,00	€40.000,00	
<b>Personale da reclutare (es. cofinanziamento RTDa)</b>			<b>€15.000,00</b>	
Attrezzature, strumentazioni e software di nuovo acquisto		€4.000,00	€4.000,00	
Costi di pubblicazione dei risultati della ricerca (es. fee, proofreading, costi editoriali, ecc.)			€10.000,00	
Costi per acquisto di libri e articoli scientifici		€2.000,00	€4.000,00	
Organizzazione di convegni per la divulgazione dei risultati della ricerca			€8.000,00	
<b>Missioni in Italia e all'estero</b>		€15.000,00	<b>€15.000,00</b>	
Consulenze esterne per la creazione del sito web dedicato		€3.000,00		
<b>Totale annuale</b>	<b>€79.000,00</b>	<b>€103.000,00</b>	<b>€120.000,00</b>	<b>€39.000,00</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>€341.000,00</b>	

A tale ultimo riguardo, si ricorda che il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo per un ricercatore a tempo determinato di tipo a), a tempo pieno, ammonta complessivamente a € 51.084,55. Il totale del costo per un triennio ammonta ad € 153.253,65.

Pertanto, il cofinanziamento di € 15.000,00 prevede una copertura per il costo del contratto di RTDA pari a n. 3 mesi e 15 giorni.

Per quanto sopra rappresentato, con nota (prot. 8161 del 17/01/2024) è stato chiesto al Collegio dei Revisori dei Conti di esprimere parere sulla possibilità si chiede, pertanto, parere a codesto Collegio sulla possibilità che l'attivazione di una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno – SSD SECS-P/07- presso il Dipartimento Economia, Management e Diritto dell'impresa (DEMDI), il cui costo triennale complessivo ammonta ad € 153.253,65, possa essere cofinanziato con l'integrazione delle somme, pari ad € 15.000,00, come proposto con lo schema di addendum alla convenzione tra l'Agenzia Strategica per la salute ed il sociale della Regione Puglia e questa Università stipulata in data 23 dicembre 2020 e successivamente rettificata/modificata in data 5 novembre 2021.

Tanto ai fini della "sterilizzazione" della spesa del suddetto posto di ricercatore a tempo determinato nell'ambito degli annuali indicatori relativi alle ordinarie facoltà assunzionali di questo Ateneo, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. 49/2012 e della nota MIUR del 5/4/2013 prot. n. 8312."

Il Rettore, nel richiamare lo schema di *Addendum* alla convenzione di cui sopra, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il sociale della Regione Puglia (A.Re.S.S.), per la realizzazione del progetto di ricerca "*Medicina di Genere: indicatori di esito e impatto economico sulla spesa sanitaria*" e, nell'ambito di questo, per l'integrazione del finanziamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, nel settore

scientifico disciplinare SECS-P/07 presso il Dipartimento Economia, Management e Diritto dell'impresa (DEMDI), già posto a disposizione dei senatori accademici ed allegato alla relazione istruttoria, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M..	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

(\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO

che:

- con D.R. n. 3659 del 13.10.2023 veniva stabilito, tra l'altro, “[...] di rinviare il reclutamento del RTda SECS-P/07 nel 2024, previa convenzione per il cofinanziamento con una organizzazione esterna ad UNIBA e acquisizione del parere dei Revisori dei Conti”;
- con delibera del 18.12.2023 – trasmessa con nota acquisita al prot. gen. di Ateneo con il n. 3028 del 09.01.2024 - il Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa si è espresso favorevolmente in ordine all'Addendum alla Convenzione A.Re.S.S. Progetto di ricerca “Medicina di Genere: indicatori di esito e impatto economico sulla spesa sanitaria.”, stipulata tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Agenzia Regionale Strategica per la Salute

ed il sociale della Regione Puglia, in data 23.12.2020 e successivamente rettificata/modificata in data 05.11.2021;

- con nota, prot. n. 8161 del 17.01.2024, l'Ufficio istruttore ha richiesto al Collegio dei Revisori dei Conti il prescritto parere sulla possibilità che l'attivazione di una selezione pubblica per il reclutamento del posto di ricercatore di che trattasi possa essere finanziata con l'integrazione delle somme di cui al succitato *Addendum*, anche ai fini della “sterilizzazione” della spesa del posto di ricercatore a tempo determinato nell'ambito degli annuali indicatori relativi alle ordinarie facoltà assunzionali di questo Ateneo (art. 5, comma 5 D. Lgs. n. 49/2012 e nota MIUR n. 8312/2013);

#### VISTI

- l'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, [...]*” ante riforma ex Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- l'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 “*Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei [...]*”;
- l'art. 14, comma 6-quinquiesdecies del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, che definisce la disciplina transitoria per le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo a), alla luce delle modifiche apportate alla figura del ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- la nota MUR n. 8998 del 08.07.2022, recante talune indicazioni operative relativamente alla suddetta disciplina transitoria;
- la nota MIUR n. 8312 del 05.04.2013, nella parte recante le indicazioni da rispettare relativamente all'assunzione e/o alla proroga dei RTDa a gravare su finanziamenti esterni, da verificarsi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini della “sterilizzazione” della spesa di tali posti nell'ambito degli annuali indicatori relativi alle ordinarie facoltà assunzionali di questo Ateneo, ai sensi del succitato art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 49/2012;

#### RICHIAMATI

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- il *Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato*;

- il *Regolamento di Ateneo di disciplina delle Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale*;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2022 (p.23bis OdG), nella parte in cui precisa che *“i periodi dei contratti di RTDa che dovessero sfiorare la durata dei progetti [PNRR], dovranno trovare copertura su finanziamento esterno, a cura dei Dipartimenti/responsabili scientifici coinvolti”*;

PRESO ATTO che, il trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo per un ricercatore a tempo determinato di tipo a), a tempo pieno, è pari a € 51.084,55, e che l'importo complessivo per l'intero triennio è pari a € 153.253,65;

VISTO lo schema di *Addendum* alla convenzione di cui sopra, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il sociale della Regione Puglia (A.Re.S.S.), per la realizzazione del progetto di ricerca *“Medicina di Genere: indicatori di esito e impatto economico sulla spesa sanitaria”* e, nell'ambito di questo, per l'integrazione del finanziamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, nel settore scientifico disciplinare SECS-P/07 presso il Dipartimento Economia, Management e Diritto dell'impresa (DEMDI);

VISTO in particolare, l'art. 1 del suddetto *Addendum “Modifica Articolo 3 Convenzione A.Re.S.S. Puglia del 23.12.2020, modificata il 25.10.2021”* relativamente alle risorse da destinare al cofinanziamento del posto di che trattasi;

PRESO ATTO delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dal succitato Regolamento di Ateneo,

#### DELIBERA

- di esprimere parere favorevole in ordine:
  - all'*Addendum* alla convenzione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il sociale della Regione Puglia (A.Re.S.S.), sottoscritta in data 23.12.2020 e successivamente rettificata/modificata

in data 05.11.2021, per il cofinanziamento, pari ad € 15.000,00, di una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno – SSD SECS-P/07, presso il Dipartimento Economia, Management e Diritto dell'impresa (DEMDI);

- all'indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia Aziendale con copertura finanziaria assicurata dal progetto *DARE – Digital Lifelong Prevention* sino al 14.12.2026 e per il restante periodo, oltre il 14.12.2026 e fino al 29.03.2027, sul cofinanziamento di cui al succitato *Addendum*.

**DIREZIONE RISORSE UMANE****PROPOSTE DI INDIZIONE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A)**

- SSD CHIM/03 E SC 03/B1, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA. FINANZIAMENTO CONVENZIONE CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO REATTIVITÀ CHIMICA E CATALISI (CIRCC) NELL'AMBITO DEL PROGETTO DESIRED

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane- Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Ricercatori:

“con nota prot. n. 253188 del 25/10/2023, è pervenuta, tra l'altro, la nota, a firma del Direttore del CIRCC (Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi), prof.ssa Angela Dibenedetto, con cui il Consorzio CIRCC ha manifestato l'interesse al Direttore del Dipartimento di Chimica a collaborare con il Dipartimento *nella realizzazione del Progetto "Development of new sustainable technologies to produce solar-fuels from CO2" nell'ambito del Progetto DESIRED*”, precisando, inoltre, quanto segue:

*Nell'ambito di tale collaborazione il Consorzio CIRCC si farà carico del valore complessivo del finanziamento a favore dell'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Chimica in euro 153.253,65 (euro centocinquantatreduecentocinquantatre/65), comprensivi di tutti gli oneri sanciti per legge e contratto per un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, co.3, lett.a) Legge 240 del 2010, con regime di impegno a tempo pieno, settore scientifico disciplinare CHIM/03 della durata di tre anni.*

*La devoluzione potrà avvenire in 3 (tre) rate annuali. La prima € 51.084,55 (euro cinquantunomilaottantaquattro/55) sarà corrisposta entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula della presente convenzione e in ogni caso prima della pubblicazione del bando di selezione per n. 1 posto di RTDA e le successive con cadenza annuale rispetto alla data in cui è avvenuto il versamento della prima rata.*

Con le documentate note prott. nn. 291722 e 291758 del 28/12/2023, sono pervenuti gli estratti p.14 e p. 15 dal verbale n. 9 – seduta del 17/10/2023, del Dipartimento di Chimica, con cui il Presidente ha informato il Consiglio che *la Prof.ssa Angela Dibenedetto, in qualità di Presidente del CIRCC ed a seguito della deliberazione del 05 ottobre u.s. del Direttivo del Consorzio, ha manifestato l'interesse del Consorzio a collaborare con il Dipartimento di Chimica nella realizzazione del Progetto "Development of new sustainable technologies to produce solar-fuels from CO2" nell'ambito del Progetto DESIRED*. Il Dipartimento di Chimica ed il CIRCC hanno predisposto una bozza di Convenzione allo scopo di disciplinare l'accordo di collaborazione per la realizzazione del Progetto, già sottoposta all'approvazione del Direttivo del Consorzio.

*Il Consorzio CIRCC intende contribuire finanziariamente al progetto mediante la corresponsione all'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Chimica di una somma di euro 153.253,65 (euro centocinquantatremiladuecentocinquantatre/65), comprensivi di tutti gli oneri sanciti per legge da destinarsi ad un contratto per un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, co.3, lett.a) Legge 240 del 2010, con regime di impegno a tempo pieno, settore scientifico disciplinare CHIM/03 della durata di tre anni. La devoluzione potrà avvenire in in 3 (tre) rate annuali. La prima € 51.084,55 (euro*



*cinquantunomilaottantaquattro/55) sarà corrisposta entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula della convenzione e in ogni caso prima della pubblicazione del bando di selezione per n. 1 posto di RTDA e le successive con cadenza annuale rispetto alla data in cui è avvenuto il versamento della prima rata.*

Il Consiglio, infine, ha deliberato quanto segue:

- al punto 14:

di approvare la proposta di attivazione della relativa procedura concorsuale per 1 posto da ricercatore a tempo determinato di tipo A, ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo A, di cui al D.R. n.3004 del 05/08/2022;

- al punto 15:

- *di esprimere parere favorevole alla collaborazione scientifica tra il Dipartimento ed il CIRCC per la realizzazione del Progetto “Development of new sustainable technologies to produce solar-fuels from CO2” nell’ambito del Progetto DESIRED”;*
- *di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore della Convenzione tra il Dipartimento di Chimica ed il CIRCC per la realizzazione del suddetto progetto di ricerca allegata al presente provvedimento come parte integrante sostanziale.*

Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo per un ricercatore a tempo determinato di tipo a), a tempo pieno, è pari a euro 51.084,55 - onnicomprensivi di oneri riflessi ed IRAP. Pertanto, l’importo complessivo per l’intero triennio è pari a euro 153.253,65.

Si riporta, di seguito, l’analisi dei contenuti rinvenuti nella proposta di Convenzione CIRCC per la realizzazione del progetto di ricerca “Development of new sustainable technologies to produce solar-fuels from CO2” ed il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) L. 240/2010 (S.S.D. CHIM/03) presso il Dipartimento di Chimica – Progetto DESIRED:

- il finanziatore, ben definito all’inizio della proposta di Convenzione, è Il Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi – CIRCC, P.IVA/C.F. 06829880720/93022510502, con sede legale in Bari alla Via Celso Ulpiani, 27, rappresentata dal Direttore Prof.ssa Angela Dibenedetto;
- la Convenzione ha la finalità di realizzare il progetto di ricerca dal titolo “Development of new sustainable technologies to produce solar-fuels from CO2” nell’ambito del Progetto DESIRED in collaborazione tra il CIRCC e il Dipartimento di Chimica, anche attraverso la copertura degli oneri finanziari per l’istituzione/attivazione di n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, settore scientifico disciplinare CHIM/03, per le esigenze del Dipartimento di CHIMICA dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per la durata di 36 mesi;
- il valore complessivo del finanziamento a favore dell’Università – Dipartimento di Chimica è fissato in € 153.253,65 (euro centocinquantatrecentocinquante/65), comprensivi di tutti gli oneri sanciti per legge e contratto per un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a) legge 240 del 2010, con regime di impegno a tempo pieno, settore scientifico disciplinare CHIM/03 della durata di tre anni.

Di seguito si riepilogano le risorse finanziarie complessivamente messe a disposizione:

	I anno	II anno	III anno

N. 1 Contratto di ricercatore a tempo determinato tipo a) in regime di impegno a tempo pieno	€ 51.084,55	€ 51.084,55	€ 51.084,55
<b>Totale</b>	<b>€ 51.084,55</b>	<b>€ 51.084,55</b>	<b>€ 51.084,55</b>

- il finanziamento di cui al precedente articolo sarà corrisposto dal Consorzio all'Università di Bari in 3 (tre) rate annuali. La prima € 51.084,55 (euro cinquantunomilaottantaquattro/55) sarà corrisposta entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula della presente Convenzione e in ogni caso prima della pubblicazione del bando di selezione per n. 1 posto di RTDA e le successive con cadenza annuale rispetto alla data in cui è avvenuto il versamento della prima. rata;
- a garanzia del versamento delle rate successive alla prima, il Consorzio si impegna a trasmettere all'Università entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della presente convenzione e in ogni caso prima della pubblicazione del bando di selezione di n. 1 posto RTDA un'apposita fideiussione assicurativa. La mancata consegna all'Università della fideiussione assicurativa in originale sarà motivo di impedimento alla pubblicazione del bando di selezione per n. 1 posto di RTDA.

Si ricorda la circolare n. 8312 del 05/04/2013, con la quale il MIUR ha indicato, tra l'altro, le caratteristiche che devono possedere i fondi destinati al reclutamento di professori/ricercatori per poter essere considerati finanziamenti esterni ai sensi dell'art. 5, comma 5 e dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 49/2012, e, come tali imputati nella banca dati PROPER.

In particolare, la circolare ha precisato, tra l'altro, che detti finanziamenti, nel caso di specie (attivazione contratto ricercatore di tipo A), devono consentire la copertura finanziaria certa della durata dell'intero contratto (tre anni) ed **essere previsti da apposite convenzioni stipulate tra l'Ateneo e il soggetto finanziatore esterno, attestanti la tipologia di contratto finanziato, eventualmente il relativo settore concorsuale, l'importo, la durata e i termini del finanziamento. Tali convenzioni devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione con parere preventivo del Collegio dei revisori dei conti attestante il rispetto di quanto sopra indicato.**

Inoltre, per l'attivazione di nuove procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo A, la circolare MUR n. 8998 del 08.07.2022, a firma della Ministra Maria Cristina Messa, ha precisato che, fino a luglio 2025, le Università possono indire procedure di selezione di RTDA in attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, purché in fase di indizione i Dipartimenti dovranno prevedano dei programmi di ricerca che siano coerenti con le misure previste dal PNRR e dal PNR.

A tale ultimo riguardo, il Consiglio del Dipartimento di Chimica, nel succitato estratto p. 15 dal verbale n. 9 – seduta del 17/10/2023, ha preso atto di quanto rappresentato dal Presidente prof. Gerardo Palazzo, ovvero *che le attività del progetto “Development of new sustainable technologies to produce solar-fuels from CO2” sono coerenti con le misure previste dal PNRR (Missione 2) nonché di quelle previste dal PNR 2021 – 2027 (Ambito 5.4 Energetica Industriale).*

Il Dipartimento di Chimica, in ottemperanza all'art. 4 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, ha specificato, altresì, i termini della proposta di attivazione della procedura concorsuale di che trattasi:

- istituzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno;

- settore scientifico disciplinare: CHIM/03 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA;
- settore concorsuale: 03/B1 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI;
- sede di servizio: Dipartimento di Chimica;
- titolo Attività di ricerca: *Sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di solar fuels da CO<sub>2</sub>.*

Le attività che il ricercatore è chiamato a svolgere saranno:

Attività di ricerca: *Le attività di ricerca si svolgeranno nell'ambito del CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO REATTIVITA' CHIMICA E CATALISI - CIRCC – PROGETTO DESIRED CUP J93C22002420006 a valere sui fondi del CONSORZIO CIRCC. In particolare, l'attività di ricerca riguarderà lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili di produzione di “solar-fuels” attraverso la conversione diretta di CO<sub>2</sub> (anche catturata dall'aria) in prodotti ricchi di energia e in chemicals, utilizzando la luce solare come fonte primaria di energia.;*

Attività di didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti: **da precisare.**

Infine, nella succitata nota prot. n. 291722 del 28/12/2023 è pervenuto, anche, il decreto n. 11 del 15/12/2023, con cui il Presidente della Scuola di Scienze e Tecnologie ha espresso parere favorevole *in merito alla richiesta avanzata con PEC del 15 dicembre 2023 prot. n. 1180-III/14 dal Dipartimento di Chimica, relativa alla proposta di convenzione per il finanziamento di un posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'Art. 24, co. 3, lett. a) della L. 240/2010, (S.S.D. CHIM03 – 03/B1) – Progetto DESIRED Prof.ssa A. Dibenedetto e che Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima riunione della Scuola di Scienze e Tecnologie.*

Per quanto sopra rappresentato, è stato chiesto al Collegio dei Revisori dei Conti di esprimere parere sulla possibilità che l'attivazione della suddetta procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno – S.S.D. CHIM/03 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA, presso il Dipartimento di Chimica, il cui costo triennale complessivo ammonta ad € 153.253,65, possa essere finanziata a valere sulla Convenzione con il Consorzio CIRCC (Direttore prof.ssa Angela Dibenedetto) nell'ambito del Progetto “DESIRED”.

Tanto ai fini della “sterilizzazione” della spesa del suddetto posto di ricercatore a tempo determinato nell'ambito degli annuali indicatori relativi alle ordinarie facoltà assunzionali di questo Ateneo, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. 49/2012 e della nota MIUR del 5/4/2013 prot. n. 8312.””

Il Rettore, nel richiamare la Convenzione, a stipularsi, tra il Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi (CIRCC) e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Chimica), per la realizzazione del Progetto “*Development of new sustainable technologies to produce solar-fuels from CO<sub>2</sub>*” nell'ambito del Progetto *DESIRED*, già posta a disposizione dei senatori accademici, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M..	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente  
(\* In collegamento audio/video)

Il Senato Accademico, all'unanimità,

**PREMESSO**

che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti – U.O. Ricercatori:

- con nota prot. n. 253188 del 25.10.2023, il Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi (CIRCC) ha manifestato l'interesse a collaborare con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Chimica) per la realizzazione del Progetto *“Development of new sustainable technologies to produce solar-fuels from CO2”* nell'ambito del Progetto *“DESIRED”*, precisando che *“[...] Nell'ambito di tale collaborazione il Consorzio CIRCC si farà carico del valore complessivo del finanziamento a favore dell'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Chimica in € 153.253,65 (euro centocinquantatreduecentocinquantatre/65), comprensivi di tutti gli oneri sanciti per legge e contratto per un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, co.3, lett.a) Legge*

- 240 del 2010, con regime di impegno a tempo pieno, settore scientifico disciplinare CHIM/03 della durata di tre anni [...]”;*
- con delibere del 17.10.2023 - trasmesse con note acquisite al prot. gen. di Ateneo con i nn. 291722 e 291758 del 28.12.2023 - il Consiglio del Dipartimento di Chimica si è espresso favorevolmente in ordine alla bozza di Convenzione tra il Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi (CIRCC) e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Chimica) per la realizzazione del Progetto “*Development of new sustainable technologies to produce solar-fuels from CO2*” nell’ambito del Progetto “*DESIRED*”, nonché all’istituzione di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 (RTDa), con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 03/B1 - *Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici* - ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - *Chimica generale ed inorganica*, con copertura finanziaria a valere sui fondi della suddetta Convenzione a stipularsi, specificando, altresì, i termini di detta attivazione, in ottemperanza all’art. 4 del *Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato*;
  - con decreto n. 11 del 15.12.2023, il Presidente della Scuola di Scienze e Tecnologie si è espresso favorevolmente in ordine alla proposta di convenzione per il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 03/B1 - *Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici* - ed il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - *Chimica generale ed inorganica* – Progetto *DESIRED*;

VISTI

- l’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, [...]”* ante riforma ex Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;

- l’art. 5, comma 5 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 “*Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei [...]*”;
- l’art. 14, comma 6-quinquiesdecies del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, che definisce la disciplina transitoria per le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo a), alla luce delle modifiche apportate alla figura del ricercatore universitario a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010;

## RICHIAMATI

- lo *Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- il *Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato*;
- il *Regolamento di Ateneo di disciplina delle Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale*;

## PRESO ATTO

che:

- il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo per un ricercatore a tempo determinato di tipo a), a tempo pieno, è pari a € 51.084,55, e che l’importo complessivo per l’intero triennio è pari a € 153.253,65;
- con nota prot. n. 4689 del 12.01.2024 è stato richiesto il parere al Collegio dei Revisori dei Conti;

## VISTA

la Convenzione, a stipularsi, tra il Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi (CIRCC) e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Chimica), per la realizzazione del Progetto “*Development of new sustainable technologies to produce solar-fuels from CO2*” nell’ambito del Progetto *DESIRED*;

## PRESO ATTO

delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dal succitato Regolamento di Ateneo,

## DELIBERA

- di esprimere parere favorevole in ordine:
  - alla Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Chimica) e il Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi (CIRCC) per la realizzazione del Progetto “*Development of new sustainable technologies to produce solar-fuels from CO2*” nell’ambito del Progetto “*DESIRED*” e, nell’ambito

dello stesso, il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - *Chimica generale ed inorganica*, presso il Dipartimento di Chimica;

- all'indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - *Chimica generale ed inorganica*, presso il Dipartimento di Chimica.

**DIREZIONE RISORSE UMANE****PROPOSTE DI INDIZIONE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A)**

- **SSD MED/44 E SC 06/M2, PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA. FINANZIAMENTO FONDI PROGETTI CALLIOPE E HORIZON MISTRAL**

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Ricercatori ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:

“Con nota prot. n. 217890 del 07/09/2023 è pervenuto l’estratto dal verbale della seduta 19/07/2023, con il quale il Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina chiede l’indizione di una procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/M2 - MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO - e il settore scientifico-disciplinare MED/44 - MEDICINA DEL LAVORO, e che la copertura finanziaria della relativa posizione è assicurata sui fondi relativi a progettualità in corso del prof. L. Vimercati (CALLIOPE \_CUPE53C22002800001) e (Horizon -Mistral GA 101095119), per l’importo annuo di € 51.084,55 x 3 anni (tot. € 153.253,65), riportando i dati relativi alla copertura finanziaria.

Con successiva nota del 13/11/2023, assunta al prot. gen. n. 264207 del 14/11/2023, il Dipartimento interessato ha riportato, *in merito alla copertura finanziaria, come già indicato nell’estratto del verbale precedentemente inviato, l’accantonamento delle somme necessarie per finanziare il contratto in oggetto come di seguito indicato:*

Progetto CALLIOPE "Casa delle Tecnologie Emergenti di TARanto: CasA deLL'InnovaziOne Per il one hEalth" Bando: PSC MISE 2014-2020	sub. Acc. n.15206/2023 sub. Acc. n.15207/2023 sub. Acc. n.15208/2023 sub. Acc. n.15209/202
Progetto MISTRAL "A TOOLKIT FOR DYNAMIC HEALTH IMPACT ANALYSIS TO PREDICT DISABILITY-RELATED COSTS IN THE AGING POPULATION BASED ON THREE CASE STUDIES OF STEEL-INDUSTRY EXPOSED AREAS IN EUROPE" Call: HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04-01	sub. Acc. n.15210/2023 sub. Acc. n.15211/2023 sub. Acc. n.15212/2023 sub. Acc. n.15213/2023



Si ricorda che la circolare MIUR n. 8312 del 05.4.2013, precisa che *“il Ministero autorizzerà nella procedura PROPER esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti esterni che rispettano le seguenti indicazioni: Progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti per ricercatore a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili. Anche in tal caso all’atto dell’avvio della procedura è richiesta l’approvazione del Consiglio di amministrazione con parere preventivo del Collegio dei revisori dei conti.”*.

Nella succitata nota del 13/11/2023, il Dipartimento ha precisato quanto segue: *relativamente al progetto CALLIOPE "Casa delle Tecnologie Emergenti di Taranto: Casa dell'Innovazione Per il one Health", è prevista la voce di costo c. spese per personale dipendente a pag.6 e pag.8 delle linee guida per la rendicontazione e che il budget di progetto prevede in questa voce di costo il finanziamento per un ricercatore a tempo determinato di tipo A (ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett.a, della legge n. 240/2010) per un periodo pari di 18 mesi.*

*Relativamente al progetto MISTRAL "A TOOLKIT FOR DYNAMIC HEALTH IMPACT ANALYSIS TO PREDICT DISABILITY-RELATED COSTS IN THE AGING POPULATION BASED ON THREE CASE STUDIES OF STEEL-INDUSTRY EXPOSED AREAS IN EUROPE", nell'art. 6.2.A del Grant Agreement (pag. 18) è prevista l'ammissibilità della spesa per il personale dipendente, che in questo caso è un ricercatore a tempo determinato, mentre a pag. 183 del Grant Agreement nella sezione "Estimated budget for the action", è prevista la voce di costo sufficiente al finanziamento del ricercatore a tempo determinato di tipo A (ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett.a, della legge n. 240/2010) per un periodo pari di 18 mesi.*

Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo per un ricercatore a tempo determinato di tipo a), a tempo pieno, è pari a euro 51.084,55 - onnicomprensivi di oneri riflessi ed IRAP. Pertanto, l'importo complessivo per l'intero triennio è pari a euro 153.253,65.

Inoltre, per l'attivazione di nuove procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo A, la circolare MUR n. 8998 del 08.07.2022, a firma della Ministra Maria Cristina Messa, ha precisato che, fino a luglio 2025, le Università possono indire procedure di selezione di RTDA in attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, purché in fase di indizione i Dipartimenti dovranno prevedere dei programmi di ricerca che siano coerenti con le misure previste dal PNRR e dal PNR.

Con nota prot. n. 286662 del 19/12/2023, è pervenuto l'estratto dal verbale del 22/11/2023, con cui il Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina ha riportato l'intervento del *prof. Luigi Vimercati, Responsabile scientifico dei progetti denominati: "MISTRAL " e "CALLIOPE " , il quale precisa ai Consiglieri che la posizione di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'alt. 24, comma 3, lett. A) L. 240/2010 per il SSD MED/44, con regime di impegno a tempo pieno, richiesto a valere sui progetti sopra citati, è coerente con le tematiche riferibili alle misure previste dal PNRR e dal PNR (punti a. e b. della circolare MUR n. 8998 del 08.07.2022), e, pertanto, vista la motivazione esposta dal Prof. Luigi Vimercati relativa alla coerenza del programma di ricerca, integra la propria delibera del 19/07/2023 (ns. nota prot. n. 2235 del 07.09.2023) riconfermando l'attivazione di una procedura per il reclutamento di n. 1 posizione di RTD-A del SSD MED/44 - Medicina del Lavoro. Resta fermo quanto deliberato nella riunione del 19/07/2023.*

Il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, in ottemperanza all'art. 4 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, ha specificato, altresì, i termini della proposta di attivazione della procedura concorsuale di che trattasi:

- istituzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno;
- settore scientifico disciplinare: MED/44 - Medicina del Lavoro;
- settore concorsuale: 06/M2 - Medicina Legale e del Lavoro;
- sede di servizio: Dipartimento Interdisciplinare di Medicina;
- titolo Attività di ricerca: *Uno strumento per l'analisi dinamica dello stato di salute al fine di calcolare i costi relativi alla disabilità di popolazioni residenti in tre aree europee ad elevato impatto industriale.*

Le attività che il ricercatore è chiamato a svolgere saranno:

- Attività di ricerca: *Attività di ricerca scientifica nell'ambito del monitoraggio chimico di elementi metallici in matrici biologiche attraverso metodi di analisi chimica strumentale. La determinazione degli elementi metallici nelle matrici biologiche risulta indispensabile per valutare l'esposizione ambientale nelle popolazioni residenti nelle aree ad elevato impatto industriale oggetto del progetto di ricerca. Il monitoraggio chimico di metalli in matrici biologiche, inoltre, rappresenta uno strumento di fondamentale importanza in ambito di medicina occupazionale per la determinazione del rischio per la salute dei lavoratori esposti. L'utilizzo delle moderne tecniche di specazione consentirà infine una valutazione specifica di alcuni elementi metallici cancerogeni.;*
- Attività didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti: *Nell'ambito del SSD MED/44 (Medicina del Lavoro) ai sensi dell'art. 6. Commi 1 e 2, della Legge n. 240 del 2010, in riferimento all'offerta formativa del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina e secondo la programmazione della Scuola di Medicina in lingua italiana ed in lingua inglese.*

Infine, con nota prot. n. 289720 del 22/12/2023, è pervenuto l'estratto dal verbale del 13/12/2023, con cui il Consiglio della Scuola di Medicina ha deliberato di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di istituzione di n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera A), L. n. 240/2010. Per il SSD MED/44 – Medicina del Lavoro, a valere su fondi progettuali di responsabilità del Prof. Luigi Vimercati.

Per quanto sopra rappresentato, è stato chiesto al Collegio dei Revisori dei Conti di esprimere parere sulla possibilità che l'attivazione della suddetta procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno – S.S.D. MED/44 - MEDICINA DEL LAVORO, presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, il cui costo triennale complessivo ammonta ad € 153.253,65, possa essere finanziata nell'ambito del Progetto CALLIOPE "Casa delle Tecnologie Emergenti di Taranto: CasA deLL'InnovaziOne Per il one hEalth" Bando: PSC MISE 2014-2020 - (CALLIOPE \_CUPE53C22002800001), per un periodo pari di 18 mesi - e del Progetto MISTRAL "A toolkit for dynamic health impact analysis to predict disability-related costs in the aging population based on three case studies of steel-industry exposed areas in Europe" Call: HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04-01 - (Horizon -Mistral GA 101095119), per un periodo pari di 18 mesi - di cui il Responsabile dei Progetti Calliope e Mistral è il prof. Luigi VIMERCATI.

Tanto ai fini della “sterilizzazione” della spesa del suddetto posto di ricercatore a tempo determinato nell’ambito degli annuali indicatori relativi alle ordinarie facoltà assunzionali di questo Ateneo, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. 49/2012 e della nota MIUR del 5/4/2013 prot. n. 8312.””

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M..	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

(\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all’unanimità,

PREMESSO

che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti – U.O. Ricercatori:

- con delibere del 19.07.2023 e del 22.11.2023, il Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina ha chiesto l’attivazione di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/M2 - *Medicina legale e del lavoro* - ed il settore scientifico-disciplinare MED/44 - *Medicina del lavoro*, con copertura finanziaria a valere sui fondi relativi ai progetti CALLIOPE "Casa delle Tecnologie Emergenti di TAranto: CasA

*deLL'InnovaziOne Per il one hEalth"* Bando: PSC MISE 2014-2020 - (CALLIOPE \_CUPE53C22002800001) e MISTRAL "A toolkit for dynamic health impact analysis to predict disability-related costs in the aging population based on three case studies of steel-industry exposed areas in Europe" Call: HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04-01 - (Horizon - Mistral GA 101095119) di cui è responsabile il prof. Luigi Vimercati;

- con delibera del 13.12.2023, il Consiglio della Scuola di Medicina si è espresso favorevolmente in ordine alla proposta di istituzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/M2 - *Medicina legale e del lavoro* - ed il settore scientifico-disciplinare MED/44 - *Medicina del lavoro*, a valere sui fondi relativi ai suddetti progetti;

## VISTI

- l'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, [...]*" ante riforma ex Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- l'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 "*Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei [...]*";
- l'art. 14, comma 6-quinquiesdecies del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, che definisce la disciplina transitoria per le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo a), alla luce delle modifiche apportate alla figura del ricercatore universitario a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- la nota MIUR n. 8312 del 05.04.2013, nella parte recante le indicazioni da rispettare relativamente all'assunzione e/o alla proroga dei RTDa a gravare su finanziamenti esterni, da verificarsi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini della "*sterilizzazione*" della spesa di tali posti nell'ambito degli annuali indicatori relativi alle ordinarie facoltà assunzionali di questo Ateneo, ai sensi del succitato art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 49/2012;

## RICHIAMATI

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- il *Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato*;

- il *Regolamento di Ateneo di disciplina delle Convenzioni per il finanziamento esterno dei posti di personale;*

PRESO ATTO

che:

- il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo per un ricercatore a tempo determinato di tipo a), a tempo pieno, è pari a € 51.084,55, e che l'importo complessivo per l'intero triennio è pari a € 153.253,65;
- con nota prot. n. 292409 del 29.12.2023 è stato richiesto il parere al Collegio dei Revisori dei Conti;

PRESO ATTO

delle esigenze di ricerca rappresentate e della correlata attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore dovrà svolgere, secondo quanto previsto dal succitato Regolamento di Ateneo,

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole in ordine all'indizione della procedura selettiva per il reclutamento di n.1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/M2 - *Medicina legale e del lavoro* ed il settore scientifico-disciplinare MED/44 - *Medicina del lavoro*, con copertura finanziaria a valere sui fondi dei progetti CALLIOPE "*Casa delle Tecnologie Emergenti di TARanto: CasA deLL'InnovaziOne Per il one hEalth*" Bando: PSC MISE 2014-2020 - (CALLIOPE \_CUPE53C22002800001) e MISTRAL "*A toolkit for dynamic health impact analysis to predict disability-related costs in the aging population based on three case studies of steel-industry exposed areas in Europe*" Call: HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04-01 - (Horizon -Mistral GA 101095119), di cui è responsabile il prof. Luigi Vimercati.

**DIREZIONE RISORSE UMANE****MOBILITÀ DI DOCENTI TRA DIPARTIMENTI**– **PROF. TASSIELLI GIUSEPPE**

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti – U.O. Carriera Professori di prima e seconda fascia ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:

“I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai fini della mobilità da un Dipartimento all’altro dell’Ateneo, mantenendo l’inquadramento nel settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare.

L’Ufficio competente acquisisce:

- il parere in merito del Consiglio del Dipartimento di destinazione, nella cui delibera si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata qualificazione scientifica e didattica nonché assistenziale, ove richiesta, dell’interessato;
- il nulla-osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull’attività di didattica e di ricerca, rilasciato secondo la previsione dell’art. 74 dello Statuto di Ateneo.

La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.”

Si evidenzia che il Senato Accademico nella seduta del 18 giugno 2018 ed il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2018, hanno approvato la proposta della “Commissione per l’adeguamento normativo e per l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti”, che prevede:

*“fatta salva la possibilità di diversi accordi fra i Dipartimenti coinvolti, si fissi il limite di tre anni, dalla presa di servizio nel nuovo ruolo, per l’esercizio delle funzioni di didattica e di ricerca nel Dipartimento di originaria di afferenza, anche ove, nel frattempo, sia sopravvenuto un trasferimento ad altra struttura dipartimentale, in analogia a quanto sia stabilito dall’art. 78, comma quarto, dello Statuto di UNIBA, fatte salve comprovate ed eccezionali ragioni, da valutarsi dal parte del Senato Accademico”.*

Il prof. TASSIELLI Giuseppe, professore universitario di prima fascia, a decorrere dal 16 novembre 2018, nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Scienze merceologiche presso il Dipartimento Jonico in “*Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture*”, con nota assunta al protocollo generale in data 11 dicembre 2023 con il n. 282225 (allegato 1), ha presentato motivata istanza di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, in favore del Dipartimento Interateneo di Fisica di questo stesso Ateneo.

Con nota assunta al protocollo generale di questa Università in data 12 gennaio 2024 con il n. 4974 è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica - seduta del 20 dicembre 2023 - (allegato 2), con cui il medesimo Consiglio all’unanimità degli aventi diritto: “*esprime parere favorevole alla richiesta di mobilità interna*”

avanzata dal prof. Giuseppe Tassielli, professore di prima fascia in servizio presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, nel settore scientifico disciplinare SECS-P/13 – scienze merceologiche;

Con nota n. 188 del 22.01.2024, il Consiglio del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” ha trasmesso estratto del verbale - seduta del 12 gennaio 2024 - (allegato 3)- con cui il medesimo Consiglio ha così deliberato:

- a) Votanti n. 43
- b) Voti favorevoli n. 36
- c) Voti contrari n. 5
- d) Schede bianche 0
- e) Schede nulle 2

Il Consiglio, con 36 voti favorevoli, in riferimento alla istanza motivata di mobilità in favore del Dipartimento Interateneo di Fisica ai sensi dell’art. 2 del vigente Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e ricercatori universitari, emanato con D.R. n. 1462 dell’11 aprile 2013 presentata dal prof. Giuseppe Tassielli, delibera parere favorevole e concede il nulla osta.

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di che trattasi “I provvedimenti di mobilità hanno efficacia, di norma, a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data del decreto di emanazione””.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M.	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

(\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all’unanimità,

## PREMESSO

che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti – U.O. Carriera Professori di prima e seconda fascia:

- con nota, acquisita al prot. gen. di questa Università con il n. 282225 del 11.12.2023, il prof. TASSIELLI Giuseppe, professore universitario di prima fascia, a decorrere dal 16 novembre 2018, nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 – *Scienze merceologiche*, afferente al Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, ha presentato istanza motivata di mobilità, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e di ricercatori universitari dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in favore del Dipartimento Interateneo di Fisica di questa Università;
- con delibera del 20.12.2023 – acquisita al prot. gen. di questa Università con il n. 4974 del 12.01.2024 -, il Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica ha espresso parere favorevole alla mobilità *de qua*;
- con delibera del 12.01.2024 - acquisita al prot. gen. di questa Università con il n. 188 del 22.01.2024 -, il Consiglio del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” ha rilasciato il nulla osta alla mobilità di che trattasi;

## RICHIAMATI

- lo *Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- il *Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e di ricercatori universitari dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro* e, in particolare, l’art. 2 “*Mobilità richiesta dall’interessato*”;
- le delibere del Senato Accademico del 18.06.2018 e del Consiglio di Amministrazione del 25.06.2018, di approvazione della proposta della *Commissione per l’adeguamento normativo* [...], per cui “*fatta salva la possibilità di diversi accordi fra i Dipartimenti coinvolti, si fissi il limite di tre anni, dalla presa di*



*servizio nel nuovo ruolo, per l'esercizio delle funzioni di didattica e di ricerca nel Dipartimento di originaria di appartenenza, anche ove, nel frattempo, sia sopravvenuto un trasferimento ad altra struttura dipartimentale, [...]*

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine alla mobilità del prof. TASSIELLI Giuseppe, professore universitario di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 – *Scienze merceologiche*, dal Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” in favore del Dipartimento Interateneo di Fisica di questa Università.

**DIREZIONE RISORSE UMANE****ATTIVAZIONE PROCEDURA PER L'EVENTUALE CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B) (SCADENZA CONTRATTO 2024)**

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti – U.O. Ricercatori:

“Come è noto, l’art. 24 comma 5, della legge n.240/2010, prevede che “nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art.16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art.18, comma 1 lettera e)”.

L’art. 8 del vigente Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n. 240, ha stabilito, ai commi 2 e 3, che, *“Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio di Dipartimento delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, di sottoporre il titolare del contratto, **previa verifica positiva dell’attività svolta nel triennio, documentata da apposita relazione**, alla valutazione ai fini della chiamata nel ruolo dei Professori di seconda fascia. La delibera del Dipartimento è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.*

3. *La procedura valutativa, cui sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ateneo, è effettuata da una Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con decreto del Rettore nel rispetto dei criteri e secondo le modalità previste dall’art. 5 del presente Regolamento. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e secondo le modalità disciplinate dall’art. 6 del presente Regolamento.*
4. *Al termine dei lavori la Commissione formula un giudizio complessivo che trasmette al Rettore, per l’approvazione degli atti. In caso di esito positivo della valutazione, alla scadenza del contratto **il Consiglio di Amministrazione approva la chiamata quale professore di II fascia, previo parere del Senato Accademico, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del contratto.***

**La nomina nel ruolo avviene con decreto del Rettore.**

Come anche precisato dal competente Dicastero, con nota prot. n. 14282 del 28/11/2017 (allegato 1), la valutazione prevista nel terzo anno di contratto come ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010, ai fini dell’eventuale passaggio al ruolo di professore di II fascia, **presuppone il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di afferenza del ricercatore stesso.**

L’assenza dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di inquadramento fa, pertanto, venir meno i presupposti per procedere alla valutazione in argomento.

Tanto premesso, questa Direzione riferisce che ha invitato i Direttori di Dipartimento di afferenza dei ricercatori di tipo B di questo Ateneo, giunti al terzo anno di contratto e con scadenza del triennio nell’anno 2024, a far deliberare, previo accertamento del

conseguimento dell'abilitazione, dai Consigli dei rispettivi Dipartimenti, l'avvio della procedura valutativa ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia (ai sensi dell'art. 24, comma 5 L. 240/2010), nonché la proposta di composizione della Commissione che dovrà occuparsi di tale procedura.

A tale ultimo riguardo, si comunica che i Dipartimenti hanno deliberato, per alcuni RTDB, l'avvio della suddetta procedura.

Per quanto sopra, l'ufficio evidenzia la necessità di avviare la procedura valutativa per l'eventuale scorrimento nel ruolo di professore di II fascia dei ricercatori di tipo b) indicati nella tabella allegato 2, per i quali i Dipartimenti di afferenza hanno deliberato l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 24, co. 5 della legge 2040/2010, che a tale riguardo così recita: *"nel terzo anno di contratto di cui al comma 3 lett. b), l'Università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati."*

In ultimo, si rammenta che, in merito all'eventuale inquadramento dei predetti ricercatori di tipo b), nel ruolo di professore associato, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 02.05.2023, ha deliberato di: *"autorizzare l'impegno 7,8 P.O. a valere sui punti organico anno 2022 (D.M. n. 1106 del 24.09.2022), per l'eventuale inquadramento nel ruolo di professore di II fascia di n. 39 ricercatori a tempo determinato di tipo b) il cui contratto è in scadenza nell'anno 2024 (0,20 P.O. per n. 39 RTD B)."*

Il Rettore, nel richiamare la tabella recante l'indicazione dei ricercatori di tipo b) per i quali i Dipartimenti di afferenza hanno deliberato l'avvio della procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, preordinata alla proposta di chiamata nel ruolo di professore di II fascia, già posta a disposizione dei senatori accademici ed allegata con il n. 2 al presente verbale, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M.	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

(\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

**PREMESSO**

che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti – U.O. Ricercatori:

- l'Ufficio istruttore ha invitato i Dipartimenti di afferenza dei ricercatori di tipo b), giunti al terzo anno di contratto, con scadenza del triennio nell'anno 2024, a far deliberare i rispettivi Consigli l'avvio delle procedure valutative ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia, previo accertamento del conseguimento dell'abilitazione (rif. nota MIUR prot. n. 14282 del 28.11.2017), nonché le proposte di composizione delle Commissioni di valutazione;
- con apposite delibere, i Consigli dei Dipartimenti interessati hanno disposto l'avvio delle procedure valutative di che trattasi, come riepilogato in apposita tabella allegata alla relazione istruttoria stessa;

**VISTI**

- l'art. 24, commi 3, lett. b) e 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, [...]*" ante riforma ex Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- l'art. 14, comma 6-*sexiesdecies* del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, per cui per i ricercatori a tempo determinato di tipo b) attualmente in servizio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge di conversione di detto Decreto;
- la nota MIUR, prot. n. 14282 del 28.11.2017, avente ad oggetto "*Procedimento di chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, Legge n. 240/2010*";

## RICHIAMATI

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- l'art. 8 del *Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell'art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n. 240*;
- le delibere del 28.04 e 02.05.2023, con cui, rispettivamente, questo Consesso ed il Consiglio di Amministrazione, acquisita la comunicazione del numero di contratti di ricercatore di tipo b) di questo Ateneo in scadenza nell'anno 2024, statuivano in ordine "*all'impegno di 7,8 P.O. a valere sui punti organico anno 2022 (D.M. n. 1106 del 24.09.2022), per l'eventuale inquadramento nel ruolo di professore di II fascia di n. 39 ricercatori a tempo determinato di tipo b) il cui contratto è in scadenza nell'anno 2024 (0,20 P.O. per n. 39 RTD B)*";

## VISTA

la tabella recante l'indicazione dei ricercatori di tipo b) per i quali i Dipartimenti di afferenza hanno deliberato l'avvio della procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, preordinata alla proposta di chiamata nel ruolo di professore di II fascia,

DELIBERA

di proporre al Consiglio di Amministrazione l'avvio della procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, nei confronti ricercatori di tipo b) di cui alla tabella allegata alla relazione istruttoria (allegato n. 2 al presente verbale).

**DIREZIONE RISORSE UMANE****RTDB TERMINE CONTRATTO ANNO 2025. IMPEGNO PUNTI ORGANICO PER  
EVENTUALE CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI II FASCIA NELL'ANNO 2025**

Il Rettore, nel richiamare le considerazioni svolte in sede di esame del p. 3 all'odg dell'odierna riunione "*Programmazione personale docente e ricercatore: adempimenti*", fa presente che l'argomento in oggetto viene rinviato ad una prossima riunione, posto che sarà oggetto di approfondimento nell'ambito del più ampio contesto programmatico in sede di *Commissione Programmazione*, che sarà convocata a breve.

Segue un breve dibattito, nel corso del quale, da un lato, viene evidenziata l'esigenza di anticipare l'*upgrade* in favore dei ricercatori assunti su Piani straordinari finanziati con risorse europee, per i quali, pur essendo parte attiva dei progetti PNRR, sussistono difficoltà di rendicontazione (Bertolino) e dall'altro, emerge un orientamento di maggiore cautela prospettando possibili soluzioni utili (Bellotti, Lanubile).

Il Rettore, in replica, puntualizza che sarebbe opportuno affrontare la tematica nell'ambito del quadro programmatico complessivo, posto che l'efficacia dell'azione di un Organo di Governo si rivela nella capacità di inscrivere il particolare nel generale, che non può essere finalizzato esclusivamente al PNRR, anche in considerazione della esclusione di diversi gruppi di ricerca dal programma *de quo*, fermo restando che le osservazioni testé formulate dal prof. Bertolino, verranno tenute in debita considerazione in sede di Commissione.

Il Senato Accademico prende atto.

**DIREZIONE RISORSE UMANE****CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E I.R.C.C.S. "SAVERIO DE BELLIS" DI CASTELLANA GROTTA (BA), PER COLLABORAZIONE IN AMBITO DIDATTICO-SCIENTIFICO-ASSISTENZIALE E PER LA CLINICIZZAZIONE DELL'UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI GENETICA MEDICA**

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:

“L'Ufficio ricorda che in data 11.04.2018 Regione Puglia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed Università degli Studi di Foggia hanno sottoscritto il *Protocollo d'Intesa per la Disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca*, unitamente all'Allegato B1 relativo alle sedi decentrate della collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari ed il Servizio Sanitario Regionale.

A seguito di successivi approfondimenti presso la competente Commissione Paritetica Regione Puglia/Università di Bari ex art.6 L.R.n.36/1994 nelle sedute 15.11.2022 e 27.07.2023, la Regione Puglia ha approvato il nuovo Allegato B1, giusta DD.GG.RR. n.1876/2022 e n.1481/2023, con la previsione dell'attivazione di una Unità Operativa Complessa a direzione universitaria di Genetica Medica presso l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte.

In merito il Consiglio della Scuola di Medicina ha espresso il proprio competente parere favorevole, giusta Decreto del Presidente della stessa Scuola n.67 del 10.11.2023.

In pari data, stante la necessità di definire con urgenza i rapporti con la Regione Puglia in tema di "Sedi della collaborazione tra Università di Bari e Servizio Sanitario Regionale", è stato adottato il Decreto Rettorale n.4033 di approvazione dell'Allegato B1, ai fini della trasmissione dello stesso Allegato, debitamente sottoscritto a mezzo firma digitale, alla Regione Puglia, per gli adempimenti di competenza.

Il Decreto n.4033/2023 è stato successivamente ratificato da questo stesso Consesso (seduta del 19.12.2023) e dal Consiglio di Amministrazione (seduta del 21.12.2023).

Inoltre, in data 21.12.2023 è pervenuto l'Allegato B1, debitamente sottoscritto anche da parte del Presidente della Regione Puglia.

Pertanto, l'Ufficio ha predisposto apposita bozza di Convenzione per regolamentare la nuova clinicizzazione, su cui sono stati acquisiti:

- il parere favorevole dell'I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis", giusta nota assunta a protocollo di Ateneo al n.278395/2023,
- il parere favorevole del Consiglio della Scuola di Medicina (seduta del 13.12.2023), giusta nota assunta a protocollo di Ateneo al n.289711/2023.

nella formulazione di seguito riportata:



**CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E I.R.C.C.S. "SAVERIO DE BELLIS" PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO DIDATTICO-SCIENTIFICO-ASSISTENZIALE E PER LA CLINICIZZAZIONE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI GENETICA MEDICA**

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito denominata "Università"), con sede legale in Piazza Umberto I – 70121 Bari - (C.F. n.80002170720), nella persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante, Prof. Stefano Bronzini, nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo,

**E**

l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis" – Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia (di seguito denominato "IRCCS"), con sede legale in Via Turi, 27, 70013 Castellana Grotte, Bari, (C.F. e P.I. 00565330727), nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. Tommaso Antonio Stallone, nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto-

entrambe congiuntamente denominate "Parti"

**VISTI**

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502" Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421" e successive modificazioni ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n.517 "Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art.6 della legge 30 novembre 1998, n.419" ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, secondo cui "l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurare la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio";
- l'articolo 2:
  - comma 4, secondo cui "per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'università di cui all'articolo 1, la Regione e l'Università individuano, in conformità alle scelte definite dal Piano sanitario regionale, l'azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono caratterizzate da unitarietà strutturale e logistica. Qualora nell'azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture assistenziali per l'attività didattica, l'Università concorda con la Regione, nell'ambito dei protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche";
  - comma 5, secondo cui "Le Università concordano altresì con la Regione, nell'ambito dei protocolli di intesa, ogni eventuale utilizzazione, tramite l'azienda di riferimento, di specifiche strutture assistenziali private, purché già accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, nelle altre strutture pubbliche di cui al comma 4";
- l'articolo 5, comma 4, secondo cui "ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il Direttore Generale, sentito il Rettore, affida, comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca,

*con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale”;*

- *l'articolo 8, comma 8, secondo cui “Le disposizioni del presente decreto concernenti il personale universitario si applicano a tutto il personale universitario in servizio presso le aziende ed i presidi di cui all'articolo 2 ivi compresi gli attuali policlinici a gestione diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del biennio clinico della facoltà di medicina, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché al personale universitario comunque in servizio presso altri istituti e strutture pubbliche o private che erogano assistenza sanitaria”;*
- *l'articolo 11, comma 10, secondo cui “Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti al personale universitario dal Direttore Generale dell'AOU di riferimento/sede decentrata di cui all'articolo 2, comma 3 del presente Protocollo secondo le procedure concordate tra Università e Azienda/sede decentrata, in applicazione del R.R. n.24/2013 e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. I predetti incarichi sono soggetti a conferma al termine del periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter del D.Lgs n.502/92 e s.m.i. nonché del D.Lgs. 517/1999”;*

*- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale” ed in particolare l'art. 4, comma IV, del D.P.C.M. 24 maggio 2001;*

*- la legge 4 novembre 2005 n.230 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”;*

*- la legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità ed efficienza del sistema universitario”;*

*- il D.M. 10 novembre 2021 (G.U. n. 303 del 22 dicembre 2021) che conferma l'IRCCS di diritto pubblico “Saverio De Bellis” – Castellana Grotte (BA) come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS da parte del Ministero della Salute nella disciplina di «Gastroenterologia»;*

#### **PREMESSO**

*- che l'IRCCS persegue fini di diagnosi, assistenza e ricerca traslazionale specificatamente finalizzata al raggiungimento del più alto livello di cura;*

*- che l'IRCCS e l'Università hanno esaminato e approfondito la possibilità di rendere più efficaci i rapporti convenzionali in essere, nella direzione di maggior:*

- *efficacia nel perseguimento degli obiettivi inerenti all'assistenza sanitaria, alla ricerca, alla formazione;*
- *efficienza, volta a ottimizzare le modalità di gestione delle risorse presenti/operanti nell'ambito dell'IRCCS, sia ospedaliere che universitarie, quali spazi, biblioteche, attrezzature, laboratori e personale;*
- *semplificazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;*

- *innovazione e sviluppo di modelli organizzativi originali e rispondenti alle nuove esigenze epidemiologiche e opportunità tecnologiche, capaci di tener conto dell'attuale contesto storico;*
- *che la presente convenzione viene stipulata nell'ambito dei proficui rapporti di collaborazione didattico - scientifica già in atto tra l'Università e l'IRCCS;*
- *l'IRCCS è, infatti, struttura facente parte della rete formativa per i medici specializzandi, così come previsto nel Protocollo d'Intesa per la formazione specialistica stipulato da Università e Regione Puglia in data 22.7.2008, da ultimo accreditato anche per l'A.A. 2020/2021 giusta Decreto MIUR n. 21236 del 19.7.2021;*
- *che il Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Università degli Studi di Foggia recante la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca ed i relativi allegati, sottoscritto in data 11 aprile 2018, ha, tra l'altro, previsto:*
  - *l'opportunità di rafforzare i processi di collaborazione ed integrazione tra Università e S.S.R., sviluppando metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed il sistema formativo finalizzati a perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività rispetto alle esigenze assistenziali, alla formazione del personale medico e sanitario ed al potenziamento della ricerca biomedica e clinica;*
  - *assicurare in modo efficace, nel quadro della programmazione sanitaria regionale, alla quale l'Università è chiamata a contribuire per quanto di competenza, lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle finalità di didattica e di ricerca;*
  - *assicurare l'inscindibilità e la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca;*
  - *potenziare la ricerca di eccellenza in campo biomedico e sanitario e promuovere l'innovazione organizzativa e tecnologica nell'ambito del S.S.R.;*
- *che l'Università e l'IRCCS intendono promuovere il reciproco apporto e scambio di conoscenze scientifiche attraverso la formulazione e lo svolgimento in comune di programmi correnti e finalizzati di ricerca biomedica e clinica, mediante il conferimento all'assistenza di docenti universitari e/o ricercatori di specifiche attività cliniche;*
- *che il settore scientifico disciplinare MED/03 Genetica medica si interessa all'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a esse congrua nel campo della genetica umana e medica e dei relativi aspetti diagnostico-clinici con specifiche competenze nello studio del genoma umano a livello individuale e di popolazione, nello studio della variabilità dei fenotipi complessi, nella consulenza genetica e i test genetici pertinenti e nelle nuove tecnologie in grado di comprendere le alterazioni molecolari responsabili di malattie genetiche ereditarie o acquisite con componente genetica.*
- *che secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale del 16 marzo 2001 n.71 "l'attività di assistenza ospedaliera e quella didattico scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione;*
- *che la Programmazione Triennale 2022-2024 adottata dal Ministero della Salute in relazione agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) prevede specifiche disposizioni in merito ai professori e ricercatori universitari in servizio presso strutture dell'IRCCS identificate a conduzione/direzione universitaria, inserite nella programmazione regionale e formalizzata da accordi tra Università e IRCCS;*
- *che l'attuale Piano di Riordino della Rete Ospedaliera della Regione Puglia (Deliberazione della Giunta Regionale n.919/2023), prevede presso l'IRCCS la struttura di Genetica Medica, senza dotazione di posti letto di degenza;*

- che in data 15 novembre 2022 si è riunita la Commissione Paritetica Regione – Università di Bari, per discutere, tra l'altro, della revisione/aggiornamento del succitato Protocollo d'Intesa Regione/Università, concordando all'unanimità di includere tra le sedi decentrate della collaborazione fra UniBA e SSR, la clinicizzazione della UOC di Genetica Medica presso l'IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte (BA);

- che in data 27 luglio 2023 la Commissione Paritetica Regione – Università di Bari ha confermato l'inclusione tra le sedi decentrate della collaborazione fra UniBA e SSR (sub Allegato B1 al Protocollo d'Intesa Regione/Università 2018), della clinicizzazione della UOC di Genetica Medica presso l'IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte (BA);

- che con Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2022 n. 1876 è stato modificato l'allegato "B1" del vigente Protocollo d'Intesa Regione/Università recante la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca ed, in particolare, per le sedi decentrate della collaborazione fra l'Università degli Studi di Bari e il Servizio Sanitario Regionale è stata individuata, tra l'altro, l'Unità Operativa Complessa a direzione universitaria di Genetica Medica attivata presso l'IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte (BA);

- che con Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2023 n.1481 è stato modificato l'allegato "B1" del vigente Protocollo d'Intesa Regione/Università recante la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca ed, in particolare, per le sedi decentrate della collaborazione fra l'Università degli Studi di Bari e il Servizio Sanitario Regionale è stata confermata, tra l'altro, l'Unità Operativa Complessa a direzione universitaria di Genetica Medica attivata presso l'IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte (BA);

- che il relativo incarico gestionale di direzione della succitata struttura clinicizzata sarà conferito dal Direttore Generale dell'IRCCS, secondo le procedure prescritte dal Protocollo d'Intesa Regione Puglia/Università sopra richiamate e declinate all'articolo 5 del presente atto;

- che eventuale ulteriore personale universitario docente/ricercatore da conferire all'assistenza presso la stessa struttura clinicizzata, sarà individuato dal Rettore dell'Università d'intesa con il Direttore Generale dell'IRCCS, sulla base del possesso dei requisiti professionali e di esperienza, avuto riguardo al settore scientifico-disciplinare di inquadramento e coerentemente con i requisiti ex lege necessari per l'espletamento dell'attività assistenziale;

- che Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bari, rispettivamente in data \_\_. \_\_.\_\_\_\_ ed in data \_\_. \_\_.\_\_\_\_, hanno approvato la stipula della presente convenzione, a seguito di parere reso in merito dal Consiglio della Scuola di Medicina, nella seduta del 13.12.2023,

**LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, STIPULANO E CONVENGONO  
QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto.

**Articolo 2 – Oggetto della Convenzione ed obblighi delle parti**

1. La presente Convenzione ha lo scopo, nell'ambito dei proficui rapporti di collaborazione didattico - scientifica già in atto tra l'Università e l'IRCCS, di disciplinare il reciproco apporto e scambio di conoscenze scientifiche, attraverso lo svolgimento in comune di programmi correnti e finalizzati di ricerca biomedica e clinica, nonché mediante il conferimento all'assistenza di docenti universitari e/o ricercatori di specifiche attività cliniche.

2. Attraverso la convenzione le Parti concordano altresì di clinicizzare la Unità Operativa Complessa (UOC) di Genetica Medica, al fine di realizzare la necessaria integrazione fra le attività didattiche, scientifiche ed assistenziali in particolare per lo

*sviluppo di progetti di ricerca scientifica di comune interesse nell'ambito della medesima disciplina.*

*3. Gli spazi a disposizione della UOC sono quelli indicati nella planimetria allegata sub 1.*

*4. La UOC, a direzione universitaria presso l'IRCCS, dovrà garantire le soglie operative "minime" previste dall'allegato "D" del Protocollo di Intesa Regione/Università sottoscritto in data 11 aprile 2018.*

*5. A tal fine l'IRCCS si impegna a:*

- provvedere ad aggiornare il proprio Atto Aziendale nella prossima finestra temporale;*
- garantire i servizi di base, i presidi chirurgici, i dispositivi medici e i farmaci, le attrezzature sanitarie e di sala operatoria, gli strumenti clinici e/o didattici, le consulenze specialistiche, nonché la presenza di personale nella misura richiesta dalle leggi vigenti e dalle norme regionali sull'assistenza ospedaliera e come indicato dalla Deliberazione del Direttore Generale dell'IRCCS n. 422/2023 "Piano triennale del Fabbisogno di personale 2022-2024, modificato con deliberazioni n.519/2023 E n.615/2023;*
- mettere a disposizione gratuitamente spazi e/o logistica e/o attrezzature anche dedicate ad esclusiva attività di ricerca e/o didattica;*
- mettere a disposizione le strutture per consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramurale ai dirigenti sanitari universitari che hanno optato per l'esclusività di rapporto, in modo analogo a quello previsto per i dirigenti sanitari dell'IRCCS. Per l'esercizio di detta attività professionale, l'IRCCS si impegna ad applicare ai dirigenti sanitari universitari la stessa regolamentazione prevista per i dirigenti sanitari del ruolo ospedaliero.*

*6. L'Università si impegna a:*

- mettere a disposizione dell'IRCCS, nel rispetto della normativa e della programmazione regionale nel tempo vigente, eventuale ulteriore personale universitario professore /ricercatore da conferire all'assistenza presso le stesse strutture clinicizzate, da individuarsi dal Rettore dell'Università d'intesa con il Direttore Generale dell'IRCCS, sulla base del possesso dei requisiti professionali e di esperienza, avuto riguardo al settore scientifico-disciplinare di inquadramento e coerentemente con i requisiti ex lege necessari per l'espletamento dell'attività assistenziale.*

*7. Ai fini dello svolgimento dell'attività assistenziale integrata, l'Università, di comune accordo con l'IRCCS, potrà conferire in uso gratuito beni, strumentazioni ed attrezzature di proprietà. I relativi oneri di conduzione e manutenzione saranno a carico dell'IRCCS.*

*8. Università ed IRCCS, inoltre, per quanto specificatamente attiene la necessità di garantire personale tecnico-amministrativo di supporto alle attività di didattica, ricerca ed assistenza svolta presso la UOC a direzione universitaria, concorderanno l'organico necessario, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di organico degli stessi Enti, al fine di assicurare nel relativo assetto organizzativo, le necessarie risorse professionali gestionali commisurate all'attività formativa delle stesse strutture, con personale ospedaliero e/o universitario conferito in convenzione. Al personale tecnico amministrativo universitario conferito in convenzione sarà corrisposta una indennità da determinarsi all'atto del conferimento, secondo la normativa vigente.*

### **Articolo 3 - Ricerca scientifica**

*1. Le Parti convengono sulla irrinunciabilità, per un moderno centro di assistenza, di ricerca e di formazione in campo sanitario, di un impegno istituzionale congiunto nella ricerca biomedica, anche in riferimento alle ricadute che essa ha sulla qualità assistenziale e sulla formazione sia degli studenti sia dei suoi operatori.*

2. In tal senso, l'IRCCS e l'Università si impegnano a favorire in ogni modo lo sviluppo della ricerca scientifica, intesa come patrimonio irrinunciabile di entrambi.

3. Le Parti, pertanto, assumono reciproco impegno a valorizzare le attività di ricerca e sviluppo in stretta connessione con le attività di didattica ed assistenza, anche attraverso il potenziamento di infrastrutture tecnologiche ed informative di sostegno alla ricerca ed ai processi di innovazione clinico-organizzativa.

4. I progetti di ricerca universitaria che verranno svolti presso l'IRCCS dal personale universitario che presta servizio in regime di convenzione presso la UOC di Genetica Medica saranno inquadrati nel piano delle ricerche delle strutture universitarie di riferimento del personale nonché, per quanto compatibili, nella programmazione pluriennale di ricerca di IRCCS.

5. Potranno essere previsti anche progetti di ricerca congiunti tra personale universitario che presta servizio presso la stessa UOC e personale ospedaliero di IRCCS.

6. Le Parti si impegnano ad indicare entrambi gli Enti nelle pubblicazioni di tutte le ricerche svolte presso IRCCS, che vedano coinvolto personale di entrambe le Istituzioni.

7. Allo scopo di favorire la formazione di gruppi di ricerca tali da consentire un ottimale raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, l'IRCCS potrà mettere a disposizione dell'Università i finanziamenti necessari per l'istituzione di posti di ricercatore o professore universitario e/o finanziare, annualmente, assegni di collaborazione alla ricerca ai sensi dell'art. 22 comma 3° della legge 240/2010.

#### **Articolo 4 - Proprietà e utilizzo dei risultati brevettabili**

Eventuali brevetti, spin-off e prodotti simili della proprietà intellettuale derivanti da attività/ricerche promosse o finanziate dall'IRCCS saranno gestiti, fatte salve le normative vigenti e i diritti dei singoli, con le modalità indicate in specifica intesa fra IRCCS e Università per la regolazione degli ulteriori rapporti.

#### **Articolo 5 – Personale universitario**

1. Il personale docente/ricercatore universitario conferito in convenzione presso la UOC di Genetica Medica conserverà i propri diritti e doveri di carattere accademico nell'ambito del Dipartimento universitario di ricerca di afferenza.

2. Lo stesso personale, in relazione al proprio stato giuridico ed al regime di impegno universitario, assolverà senza soluzione di continuità i compiti affidati in sede di programmazione delle attività didattiche e secondo le specifiche modalità previste dai regolamenti di Ateneo e dagli Organi Accademici, ed in particolare:

- professori: compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento per non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito;
- ricercatori di ruolo: compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, corsi e moduli curriculari, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito;
- ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) e lett. b) della Legge n. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno: impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore, di cui almeno 60 ore di didattica inclusa la didattica frontale;
- ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) e lett. b) della Legge n. 240/2010 con regime di impegno a tempo definito: impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa

*e di servizio agli studenti pari a 200 ore, di cui almeno 40 ore di didattica inclusa la didattica frontale.*

*3. Il personale docente/ricercatore conferito in convenzione svolge attività di ricerca in via esclusiva con l'Università e con l'IRCCS, ferma restando la possibilità, per lo stesso personale, di svolgere le attività soggette e non soggette ad autorizzazione, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. In riferimento agli incarichi extra istituzionali, il Professore sarà soggetto al Regolamento universitario di riferimento in materia, fatta salva l'applicazione dell'art.54 del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i. attinente al "conflitto di interessi anche potenziale" disciplinato dallo stesso.*

*4. Ai fini della procedura di valutazione della produzione scientifica, non sarà considerata l'attività didattica svolta fuori dall'Istituto; pertanto, l'attività lavorativa minima da dedicare alla ricerca svolta presso l'IRCCS non potrà essere inferiore a 20 ore/settimana formalmente documentate attraverso sistemi di rilevazione automatica delle presenze dell'IRCCS. Per i ricercatori universitari, il limite orario da rispettare è di 36 ore/settimana formalmente documentate (salvo che non abbiano attività didattica assegnata documentabile).*

*5. La produzione scientifica sarà computata con doppia affiliazione Università e IRCCS.*

*6. Eventuali lavori scientifici, frutto della citata collaborazione, porteranno la duplice intestazione Università/IRCCS. L'Università e l'IRCCS potranno, comunque, utilizzare la casistica clinica (ricoveri, specialistica ambulatoriale e day service) riveniente dalla presente convenzione per lavori scientifici da pubblicarsi a proprie cure e spese e con la duplice intestazione Università/IRCCS.*

*7. Per quanto attiene alle sperimentazioni cliniche condotte nell'IRCCS, si rinvia a specifica regolamentazione, da emanarsi d'intesa fra l'Università e l'IRCCS, che disciplini fra l'altro le modalità di riscossione e di ripartizione dei proventi relativi in proporzione all'attività effettuata.*

*8. Il rapporto di lavoro in regime di convenzione dello stesso personale sarà disciplinato, nel rispetto delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva di riferimento, mediante deliberazione del Direttore Generale dell'IRCCS, che indicherà incarico, compenso e decorrenza e di cui sarà trasmessa copia all'Università di Bari.*

*9. All'attività assistenziale prestata dal personale docente/ricercatore universitario si applicano, ove compatibili, gli stessi particolari istituti normativi e contrattuali relativi alla medesima attività svolta dal personale della dirigenza medica ospedaliera dell'IRCCS di pari funzioni ed anzianità ed in coerenza con quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità Area della Dirigenza Medica e Sanitaria vigente nel tempo.*

*10. Il personale docente/ricercatore conferito in convenzione, nello svolgimento dell'attività assistenziale, è tenuto al rispetto dei regolamenti interni dell'IRCCS e delle direttive impartite dalla Direzione Sanitaria e sarà altresì tenuto a coordinarsi con le altre Strutture Organizzative dell'IRCCS, alla stregua dei dirigenti medici dipendenti dello stesso Istituto, pur permanendo in capo al Rettore dell'Università la titolarità del rapporto di lavoro.*

*11. Al pari dei dirigenti medici dipendenti dello stesso Istituto, viene garantita anche ai professori/ricercatori la possibilità di scelta tra esclusività e non esclusività del rapporto di lavoro in regime di convenzione, ai fini della titolarità dell'incarico dirigenziale di direttore di struttura semplice e complessa (rif.to Legge Regionale n.52/2019, articolo 44, comma 2).*

*Inoltre, l'IRCCS si impegna a comunicare ogni variazione dell'opzione per l'attività libero-professionale (intramoenia/extramoenia) esercitata dal personale universitario in convenzione, onde consentire all'Università di adottare i provvedimenti di propria competenza.*

12. L'orario di servizio per lo svolgimento dell'attività assistenziale non potrà essere inferiore a n.22 ore settimanali, giusta quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa Regione/Università citato in premessa.

13. L'articolazione dell'orario di servizio sarà definita tra la Direzione Sanitaria dell'IRCCS e il professore/ricercatore titolare dell'incarico di direzione della struttura clinicizzata, in maniera funzionale allo svolgimento delle funzioni assistenziali e di ricerca e tenendo conto dei doveri e degli impegni di tipo accademico del personale universitario.

14. L'orario di lavoro del personale universitario è rilevato mediante tessera magnetica personale (badge) da utilizzare in entrata ed in uscita presso le postazioni universitarie di rilevazione elettronica dell'IRCCS.

15. Resta inteso che nell'ambito delle ore da dedicare all'attività assistenziale è incluso il monte ore da dedicare alla ricerca scientifica, da svolgere in maniera integrata alle funzioni assistenziali, sulla base dei parametri orari richiamati al precedente comma 4 e formalmente documentate attraverso sistemi di rilevazione automatica delle presenze dell'IRCCS.

16. L'incarico di direzione di struttura complessa è conferito al personale universitario dal Direttore Generale dell'IRCCS, secondo le procedure concordate con apposito Regolamenti tra Università ed IRCCS, in applicazione del Regolamento Regionale n.24/2013 e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Il predetto incarico è soggetto a conferma al termine del periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter del D. Lgs. n.502/1992 s.m.i. nonché del D. Lgs. n. 517/1999.

17. In sede di prima applicazione si utilizzerà il Regolamento in allegato, già utilizzato per i rapporti convenzionali con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico-Giovanni XXIII di Bari.

18. Gli altri incarichi dirigenziali a personale docente/ricercatore universitario conferito in convenzioni sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette anni ed è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter del D. Lgs. n. 502/1992 s.m.i. nonché del D. Lgs. n. 517/1999. Gli stessi incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico da parte degli organismi aziendali specificatamente preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti. Può essere disposta la revoca anticipata degli stessi incarichi dirigenziali per i motivi di cui all'art. 15 ter, comma 3, del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. oppure per il venir meno dei requisiti ovvero per effetto della valutazione negativa, per almeno tre anni, della performance organizzativa della UOC di afferenza da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, integrata con la valutazione della performance individuale. La revoca avviene con atto scritto e motivato.

19. Al personale universitario conferito in convenzione è riconosciuto dall'IRCCS il pagamento delle voci relative al trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 6 del D. Lgs. 517/1999.

In particolare, la retribuzione di risultato sarà determinata dall'IRCCS sulla base della contrattazione collettiva aziendale e correlata al raggiungimento degli obiettivi di budget concordati e verificati.

20. Tutte le componenti retributive del trattamento economico legate alla prestazione di attività di assistenza e cura da corrispondere con oneri a carico dell'IRCCS al personale universitario in convenzione, sono assoggettate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità Area della Dirigenza Medica e Sanitaria vigente nel tempo.

21. I compensi comunque dovuti al personale universitario, comprensivi degli oneri di legge, sono trasferiti mensilmente dall'IRCCS all'Università che ne curerà la corresponsione al proprio personale, e in quanto sostituto d'imposta, effettuerà il trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti al personale interessato.



22. *Le eventuali questioni di carattere disciplinare che possano riguardare l'attività assistenziale svolta dal professore/ricercatore sono di competenza dell'IRCCS, nel rispetto della normativa di riferimento. Dovrà essere in ogni caso informato in merito il Rettore dell'Università, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.*

**Articolo 6 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. *L'IRCCS garantisce che le attività da svolgere all'interno della presente convenzione, dovranno avvenire nel rispetto della normativa sul rischio radiazioni ionizzanti (D. Lgs.n.230/1995) e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs.n.81/2008). Al riguardo l'IRCCS assicura che tutte le proprie strutture ed impianti sono conformi alle normative in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.*

2. *Le attività di sorveglianza sanitaria in favore del personale professore/ricercatore conferito in convenzione presso le strutture clinicizzate, saranno svolte, anche per l'esposizione a rischio radiologico ex D.Lgs.n.230/1995, dall'IRCCS.*

**Articolo 7 - Relazioni sindacali**

*Alla contrattazione integrativa dell'IRCCS, che si svolge con le delegazioni e sulle materie stabilite dalla legge o dal CCNL Sanità, partecipa per tutte le problematiche in materia di personale universitario il Rettore dell'Università o un suo delegato.*

**Articolo 8 - Disciplina dell'attività dei dottorandi e degli assegnisti di collaborazione alla ricerca**

1. *I dottorandi di ricerca e gli assegnisti di collaborazione alla ricerca, formalmente assegnati a IRCCS, sono autorizzati a utilizzare le strutture ed i laboratori della medesima.*

2. *L'IRCCS garantisce loro l'accesso agli spazi e agli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività di studio e ricerca e l'accesso alla mensa secondo i propri regolamenti.*

3. *Le Parti concordano che la disciplina di attività clinica eventualmente autorizzata presso l'IRCCS, necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del dottorato di ricerca e strettamente connessa al programma di ricerca dei titolari di assegno di ricerca, è regolata da apposita e separata convenzione*

4. *La copertura assicurativa per rischi professionali, responsabilità civile contro terzi, infortuni sul lavoro e malattie professionali derivanti dall'esercizio delle attività svolte in regime di convenzione, sono a carico dell'IRCCS, fermo restando l'obbligo per l'esercente la professione sanitaria di stipulare, con oneri a proprio carico, un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.*

**Articolo 9 - Accesso ed attività degli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie**

*La formazione dei Corsi di Laurea Triennali e Magistrali nelle Professioni Sanitarie è disciplinata dal Protocollo d'Intesa Regione Puglia/Università di Bari in materia, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 3, del D.Lgs.502/1992 e s.m.i..*

**Articolo 10 - Tirocinio pratico ospedaliero pre e post-laurea**

*Le Parti convengono che, ai fini del conseguimento dell'abilitazione alla professione medica, di cui al D.M. 445/2001, e del tirocinio pratico-valutativo di cui al D.M. 58/2018 la frequenza nelle strutture di Medicina e di Chirurgia, richiesta ai laureati o studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, è regolata da apposita e separata convenzione.*

**Articolo 11 - Disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica**

1. *L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente. In particolare, in attuazione del D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i e della vigente normativa dell'Unione Europea, i medici in formazione specialistica, sotto la guida di tutori e mai in sostituzione del personale di ruolo, considerate le rispettive e peculiari finalità formative:*

- *compiono atti diagnostici e terapeutici sia nelle divisioni di degenza sia negli ambulatori e nei servizi e partecipano a tutte le attività previste dalla normativa*

vigente nonché le attribuzioni che saranno conferite da successive disposizioni normative;

- accedono alla mensa con le modalità previste per il personale di IRCCS;
- utilizzano strumentazione, dispositivi di protezione individuale e camici forniti da IRCCS.

2. L'accreditamento delle singole strutture assistenziali dell'IRCCS è periodicamente disposto ai sensi del Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n.402, su proposta dell'Osservatorio nazionale per la formazione specialistica e previa verifica della sussistenza di standard ed indicatori di performance assistenziale.

3. L'Università autorizza l'IRCCS ad esporre targhe indicanti tale condizione.

4. L'IRCCS riconosce che il programma formativo delle Scuole di Specializzazione dell'Università prevede la rotazione dei medici in formazione specialistica tra diverse strutture ospedaliere e enti convenzionati, così da consentire agli stessi l'esposizione al maggior numero possibile di qualificate esperienze professionalizzanti.

#### **Articolo 12 - Attività didattica del personale dell'IRCCS**

1. Il personale medico ospedaliero in servizio presso le strutture a direzione universitaria collabora alle attività didattiche svolte nell'ambito della struttura a direzione universitaria, su indicazione del Direttore responsabile della struttura medesima e nel rispetto delle indicazioni e strategie organizzative e/o programmatiche definite dalla Direzione Sanitaria e dalla Direzione Scientifica e comunque fatta salva l'autorizzazione di IRCCS.

2. L'IRCCS conviene sul fatto che le strutture a direzione non universitaria possano essere utilizzate, con l'accordo del direttore delle strutture coinvolte, per attività didattiche dei corsi di studio dell'area medica/sanitaria della cui rete formativa l'Ente farà parte.

3. Al personale ospedaliero impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dalla Scuola di Medicina è conferita la qualifica di "tutore" o di "professore a contratto". Tali attività di tipo formale e tutoriale sono svolte, senza onere alcuno per l'Università, nell'ambito delle proprie attività istituzionali e in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente, per la formazione pre-laurea e post-laurea dell'area medica/sanitaria, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l'Università e comunque fatta salva l'autorizzazione di IRCCS.

4. La valutazione dell'effettivo contributo quali-quantitativo reso da personale ospedaliero alla attività didattica, e risultante dal sistema di valutazione operante presso l'Ateneo, viene comunicata all'Amministrazione di IRCCS.

#### **Articolo 13 – Formazione continua in Medicina**

1. Le Parti, partendo dalla comune convinzione dell'importanza degli aspetti collegati alla Formazione Continua dei Medici e degli Operatori Sanitari in genere, si impegnano a favorire forme di collaborazione per la realizzazione di comuni progetti di Formazione Continua.

2. Le Parti si impegnano a valutare opportune modalità e fonti di finanziamento onde consentire periodi di aggiornamento al personale ospedaliero e universitario presso qualificati centri medici italiani o stranieri.

#### **Articolo 14 - Commissione paritetica**

1. E' costituita la Commissione paritetica composta di 4 membri, nominati due per ciascuna parte contraente, ai fini del monitoraggio di quanto previsto dalla presente convenzione e per la risoluzione di eventuali problematiche derivanti dall'interpretazione

*e/o esecuzione del presente atto, nonché per la formulazione di proposte di modifica dello stesso. La nomina dei componenti sarà perfezionata con scambio di lettere entro 30 giorni dalla firma del presente atto, ferma restando la facoltà delle parti di procedere in ogni momento alla sostituzione dei membri di rispettiva spettanza.*

*2. La Commissione dura in carica senza limiti di tempo ed è presieduta per la durata di un anno alternativamente da un membro di nomina universitaria e da un membro di nomina ospedaliera, eletto dalla Commissione.*

*3. Spetta al Presidente della Commissione convocare e presiedere le riunioni.*

*4. Le attività di supporto tecnico-amministrativo e di segreteria sono assicurate da personale dell'IRCCS/Università secondo specifiche intese tra gli Enti.*

#### **Articolo 15 - Soluzione delle controversie**

*Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui risulti infruttuoso ogni tentativo di addivenire a soluzioni amichevoli, le eventuali controversie potranno essere deferite ad un Collegio di tre arbitri, di cui due nominati rispettivamente dall'IRCCS e dall'Università, il terzo di comune accordo fra le parti ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale. Il Collegio giudicherà secondo le regole di diritto. Diversamente sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.*

#### **Articolo 16 - Trattamento dei dati personali**

*1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività pre-convenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti contraenti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.*

*2. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.*

*3. Le Parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.*

#### **Articolo 17 - Rinvio alle norme**

*Per tutto quanto non previsto e regolamentato nella presente convenzione, si farà riferimento al D. Lgs. n. 517/1999, al D.P.C.M. 24 maggio 2001 ed al D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle specifiche norme e disposizioni regionali in merito.*

#### **Articolo 18 - Durata**

*1. La presente convenzione ha durata di anni 7 (sette) a partire dalla data di sottoscrizione e sarà suscettibile di integrazioni e/o modifiche atte a dare compiuta attuazione della collaborazione delle Parti, in stretta connessione alla revisione del Protocollo d'Intesa Regione Puglia/Università di riferimento per la disciplina dell'integrazione delle attività di didattica, ricerca ed assistenza, ovvero della programmazione didattica e di ricerca dell'Università riferita all'area medico-sanitaria, oltre che per il necessario adeguamento a disposizioni normative sopravvenute.*

*2. In ogni caso, eventuali integrazioni o modifiche saranno adottate dalle Parti con le stesse modalità richieste per la stipula del presente atto.*

**Articolo 19 - Disposizioni finali**

*La presente convenzione viene redatta in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa di riferimento. Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.*

*Letto, approvato e sottoscritto*

*Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

*Il Rettore*

*Prof. Stefano Bronzini*

*I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis"*

*Il Direttore Generale*

*Dott. Tommaso Antonio Stallone*

L'Ufficio, infine, propone di integrare l'articolo 6 su "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", con la seguente precisazione:

*3. Peraltro, in materia di sicurezza:*

- a) l'Università è garante della "formazione generale",*
- b) l'IRCCS è responsabile della "formazione specifica", conforme ai rischi a cui il personale universitario conferito in convenzione e gli studenti, specializzandi, dottorandi ed assegnisti eventualmente ammessi alla frequenza dell'Istituto, saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata."*

Il Consesso converge, quindi, sulla proposta dell'Ufficio istruttore volta ad integrare il testo dell'art. 6 "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" della Convenzione in parola, con la seguente precisazione:

*"3. Peraltro, in materia di sicurezza:*

- a) l'Università è garante della "formazione generale";*
- b) l'IRCCS è responsabile della "formazione specifica", conforme ai rischi a cui il personale universitario conferito in convenzione e gli studenti, specializzandi, dottorandi ed assegnisti eventualmente ammessi alla frequenza dell'Istituto, saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata".*

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M..	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente  
(\* ) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

**PREMESSO**

che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Risorse Umane – U.O. Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale:

- in data 11.04.2018, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l'Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia hanno sottoscritto il *Protocollo d'Intesa per la Disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca*, unitamente all'Allegato B1 relativo alle sedi decentrate della collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Servizio Sanitario Regionale;
- a seguito di successivi approfondimenti da parte della Commissione Paritetica Regione Puglia/Università di Bari, costituita ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 36/1994, nelle sedute del 15.11.2022 e del 27.07.2023, la Regione Puglia ha approvato il nuovo Allegato B1, con la previsione dell'attivazione di una Unità Operativa Complessa a direzione universitaria di Genetica

Medica presso l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte;

- con Decreto del Presidente n. 67 del 10.11.2023, il Consiglio della Scuola di Medicina esprimeva parere favorevole in ordine all'Allegato B1, così modificato dalla deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 1481/2023;
- in pari data, stante la necessità di definire con urgenza i rapporti con la Regione Puglia in tema di *"Sedi della collaborazione tra Università di Bari e Servizio Sanitario Regionale"*, è stato adottato il Decreto Rettorale n. 4033 di approvazione dell'Allegato B1, ratificato rispettivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle riunioni del 19.12.2023 e del 21.12.2023;

#### VISTI

- il D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;
- la Legge n. 36/1994 ed in particolare l'art. 6 che, in attuazione del D.lgs. n. 502/92, ha previsto che la Giunta Regionale istituisca, per ciascuna Azienda Ospedaliero - Universitaria del proprio territorio, una Commissione paritetica Regione-Università *"con compiti propositivi in fase di programmazione e con funzioni di composizione in caso di contenzioso tra le suddette istituzioni"*;
- il D.lgs del 21 dicembre 1999, n. 517, *"Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419"*;
- il D.P.C.M del 24 maggio 2001, *"Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517"*;
- le deliberazioni adottate dalla Giunta Regione Puglia;

- n. 1876 del 14.12.2022, che ha modificato l'Allegato B1 "*Elenco delle sedi decentrate della collaborazione fra Università degli Studi di Bari e Servizio Sanitario Regionale*", sulla base delle conclusioni della Commissione paritetica del 15.11.2022;
- n. 1481 del 30.10.2023, che ha ulteriormente modificato ed integrato l'Allegato B1 "*Elenco delle sedi decentrate della collaborazione fra Università degli Studi di Bari e Servizio Sanitario Regionale*", sulla base delle conclusioni della Commissione paritetica del 27.07.2023;

RICHIAMATO	lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
VISTO	lo schema della Convenzione tra Università degli Studi di Bari Aldo Moro e I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis" per la collaborazione in ambito didattico-scientifico-assistenziale e per la clinicizzazione dell'unità operativa complessa di genetica medica;
ACQUISTI	i pareri favorevoli sulla bozza di Convenzione, rispettivamente espressi dal: <ul style="list-style-type: none"> <li>– I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis", giusta nota acquisita al prot. gen. di Ateneo con il n. 278395/2023;</li> <li>– Consiglio della Scuola di Medicina, con delibera del 13.12.2023, acquisita al prot. gen. di Ateneo con il n. 289711;</li> </ul>
CONDIVISA	la proposta dell'ufficio istruttore volta ad integrare il testo dell'art. 6 " <i>Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</i> " della Convenzione in parola, con la seguente precisazione: <p><i>"3. Peraltro, in materia di sicurezza:</i></p> <p><i>c) l'Università è garante della "formazione generale";</i></p> <p><i>d) l'IRCCS è responsabile della "formazione specifica", conforme ai rischi a cui il personale universitario conferito in convenzione e gli studenti, specializzandi, dottorandi ed assegnisti eventualmente ammessi alla frequenza dell'Istituto, saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata",</i></p>

#### DELIBERA

di esprimere parere in ordine alla Convenzione, riportata nella relazione istruttoria, tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte, per la collaborazione didattico-scientifico-assistenziale e per la clinicizzazione della Unità Operativa Complessa di Genetica Medica, previa integrazione del testo dell'art. 6 "*Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*" della Convenzione in parola, con la seguente precisazione:

*“3. Peraltro, in materia di sicurezza:*

- a) l'Università è garante della “formazione generale”;*
- b) l'IRCCS è responsabile della “formazione specifica”, conforme ai rischi a cui il personale universitario conferito in convenzione e gli studenti, specializzandi, dottorandi ed assegnisti eventualmente ammessi alla frequenza dell'Istituto, saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata”.*



**DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE DELL'UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO: PARERE**

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Fondo economale ed inventario:

“Premesso che:

- questo consesso, nella seduta del 25/07/2023, aveva già espresso parere favorevole sul Regolamento specificato in oggetto;
- il C.d.A, nella seduta del 27/07/2023, aveva approvato lo schema di Regolamento proposto previa acquisizione del parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 19/10/2023, aveva formulato alcune osservazioni riguardo l'art. 5 lettera h) e l'art. 8 del suddetto Regolamento;
- a seguito di ciò la U.O. Fondo Economale ed Inventario ha modificato tali articoli e ha rinviato nuovamente il Regolamento all'esame dei Revisori;
- nella seduta del 22/11/2023 il Collegio, rilevato che erano state apportate le variazioni richieste, ha espresso parere favorevole.”

Egli, nel richiamare il nuovo testo del *Regolamento per la gestione del Fondo Economale* già posto a disposizione dei senatori accademici nella formulazione allegata alla relazione istruttoria, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M.	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

(\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO

che:

- con delibera del 25/26.07.2023 (p.16 OdG), questo Consesso esprimeva parere favorevole in ordine al *Regolamento per la Gestione del Fondo Economico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- con delibera del 27.07.2023 (p.24 OdG), il Consiglio di Amministrazione deliberava di approvare il succitato regolamento acquisendo comunque il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in merito;
- la Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Fondo economico ed inventario ha ravvisato l'opportunità di sottoporre all'esame di questo Consesso la nuova formulazione del testo regolamentare *de quo*, come condivisa dal Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 22.11.2023, con particolare riferimento agli artt. 5 lettera *h*) e 8;

RICHIAMATI

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro* ed in particolare, l'art. 2 "*Autonomia regolamentare*";
- il *Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità* ed in particolare, l'art. 32 "*Fondo economale*",

VISTO

il nuovo testo del *Regolamento per la gestione del Fondo Economale*,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine al *Regolamento per la gestione del fondo economale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*, nella formulazione allegata alla relazione istruttoria.

**DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE****CONVENZIONE QUADRO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E ACCORDO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI BARI DELL'INFRASTRUTTURA "RECAS" TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA) E ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE – PROROGA: PARERE**

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Convenzioni e Partecipate – U.O. Convenzioni per la Ricerca, la Terza Missione, la Didattica e Servizi agli Studenti:

“**L’Ufficio** ricorda che questo Consesso, nella seduta resa il 24.10.2023, ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta resa il 30.10.2022, hanno deliberato quanto segue:

*“- di approvare la proroga al 31.12.2023 della Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in scadenza il 15.11.2023.”*

Si riporta qui di seguito lo schema della Convenzione Quadro suddetta:

**CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO**

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;

- premesso che, in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;

- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

- considerato che le attività delle Università nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti dove hanno sede le Sezioni dell'INFN;

- riconosciuto, da parte delle Università e dell'INFN, l'interesse della presenza delle Sezioni INFN nell'ambito dei Dipartimenti, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dall'INFN, e di favorire il loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti presso cui hanno sede;

- tenuto conto che l'INFN si impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;

- ritenuta di interesse per le Università l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, che si svolge nel suo ambito in gran parte con i mezzi messi a disposizione dall'INFN per l'attuazione di ricerche presso la Sezione locale, le altre Sezioni, i Gruppi Collegati, i Laboratori Nazionali dell'INFN, il Centro Nazionale Ricerca e Sviluppo Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF), il Trento Institute for Fundamental Physics and Applications (TIFPA), ed altri laboratori italiani, stranieri ed internazionali;

- tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di diploma e di laurea, ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;

- premesso che l'INFN considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;

- vista la precedente Convenzione già in atto tra l'Università di Bari e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che viene sostituita e aggiornata dalla presente Convenzione;

- visto il D.P.R. n.382/80 e successive modificazioni ed integrazioni;

- vista la Legge 240/2010;

#### TRA

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (nel seguito detta Università) in persona del Magnifico Rettore prof. Antonio Felice Uricchio, nato a ... il ..., a ciò autorizzato con delibera del Senato Accademico in data 13.12.2016

#### E

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN) in persona del suo Presidente prof. Fernando Ferroni, nato a ... il ..., a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo in data 27.11.2009

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

##### ART. 1

1.1 - L'Università ospita la locale Sezione di Bari dell'INFN (nel seguito detta Sezione) presso il proprio Dipartimento Interateneo di Fisica (nel seguito detto Dipartimento).

##### ART. 2

2.1 - L'esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica, per quanto riguarda l'INFN, al Direttore della Sezione.

2.2 – I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d'intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione della presente convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi.

##### ART. 3

3.1 - I programmi annuali di ricerca della Sezione sono approvati e finanziati dagli Organi Direttivi dell'INFN, sentito il Direttore del Dipartimento in ordine alla disponibilità di personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. La responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore della Sezione.

##### ART. 4

4.1 - Il Direttore della Sezione comunica annualmente al Direttore del Dipartimento i programmi di ricerca approvati e finanziati dall'INFN che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento.

4.2 - Qualora il Dipartimento o l'Università decidano di attuare piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri, per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INFN, con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne comunicazione alla Sezione, nel quadro della presente convenzione, e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.

#### ART. 5

5.1 - L'INFN, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al Dipartimento, previo accordo col Direttore della Sezione e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici locali e nazionali.

5.2 - Il Direttore del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, consente alla Sezione l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso.

5.3 - L'utilizzo, da parte della Sezione e del Dipartimento, di quanto previsto ai commi precedenti è regolato dai successivi articoli.

5.4 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, e i servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione del Dipartimento sono indicati nell'Allegato n. 1.

5.5 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, i servizi tecnici, gli arredi e gli impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN sono indicati nell'Allegato n. 2. Il Dipartimento e la Sezione si impegnano, a meno di diverso accordo tra le Parti, a:

(a) mantenere unico ed indiviso il Servizio di Officina Meccanica ed a mettere a disposizione dell'altra parte le proprie attrezzature in dotazione al servizio stesso. La manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico della parte proprietaria delle attrezzature.

(b) Mantenere operativa una Sala multimediale e per teleconferenza da utilizzare in via esclusiva per attività di interesse dell'INFN. La manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico della parte proprietaria delle attrezzature.

(c) Regolare, attraverso un apposito atto, la gestione, l'uso e la manutenzione delle attrezzature di calcolo e di conservazione dei dati di proprietà dell'Università e dell'INFN, relative al centro di elaborazione dati ReCaS.

5.6 - Eventuali variazioni agli Allegati n. 1 e n. 2 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

5.7 - Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INFN ritenesse opportuna la installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative.

5.8 - Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente Convenzione con altri Dipartimenti o Istituti dell'Università, le Parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.

5.9 - L'Università cura a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi del Dipartimento messi a disposizione della Sezione.

5.10 - Gli obblighi relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza dei locali e degli edifici, nonché delle infrastrutture e relativi impianti, assegnati in uso all'INFN, restano a carico dell'Università, in quanto tenuta alla loro manutenzione.

Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 relativamente ai predetti interventi si ritengono assolti da parte del Direttore della Sezione con la richiesta del loro adempimento all'Università competente (D.Lgs. n. 81/08 art. 18, comma 3 ed eventuali successive modificazioni).

Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisino l'interesse reciproco a procedere nell'assolvimento degli adempimenti di cui al presente

comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità di intervento mediante Accordi specifici, anche secondo le indicazioni riportate al punto 11.7.

5.11- L'Università, fatto salvo l'ottenimento delle richieste autorizzazioni di legge, consente all'INFN di effettuare, previo accordo tra il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione, eventualmente anche a spese dell'INFN, modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a disposizione della Sezione, per la migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca, fatta salva la verifica della compatibilità di tali interventi con le certificazioni degli immobili a cura della Direzione Tecnica, Sicurezza e Gestione Patrimonio.

L'INFN è in tal caso responsabile per gli aspetti di sicurezza relativi alla fase di realizzazione dei suddetti interventi nei luoghi di lavoro e relativi impianti ed è tenuto, alla fine dei lavori, alla consegna all'Università delle necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità degli impianti, dei certificati di collaudo e delle ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti normative.

#### ART. 6

6.1 - Il Dipartimento consente alla Sezione, a norma del precedente art. 5, l'uso dei locali indicati nell'Allegato n. 3.

6.2 - Eventuali variazioni all'Allegato n. 3 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

6.3 - L'Università garantisce la copertura assicurativa per il rischio di incendio per i locali di cui all'allegato n. 3. L'INFN garantisce la copertura assicurativa per i rischi di incendio o furto dei propri beni, nonché la copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile.

6.4 - Il Direttore della Sezione provvede, sentito il Direttore del Dipartimento, a disciplinare le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all'INFN.

6.5 - Il Direttore della Sezione e il Direttore del Dipartimento determineranno altresì, d'intesa, le modalità di accesso alle aree, nonché alle officine e ai Laboratori, comuni.

6.6 - L'Università, proprietaria dei locali della cosiddetta Villetta Rossa indicati nell'allegato n.3, ne consente l'uso in comodato gratuito alla Sezione INFN, che ne garantisce la copertura assicurativa, la manutenzione e la pulizia, e ne è responsabile per gli aspetti riguardanti la sicurezza.

#### ART. 7

7.1 - Il Dipartimento mette a disposizione dell'INFN i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5. Eventuali variazioni agli Allegati n. 4 e n. 5 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

7.2 - L'INFN verserà al Dipartimento:

a) il rimborso delle spese telefoniche effettuate nell'interesse e per conto dell'INFN, a presentazione dei documenti di spesa;

b) il rimborso delle spese per l'uso di fotocopiatrici dell'Università, in base alle copie effettuate;

c) il rimborso delle spese per il reintegro del materiale di consumo prelevato per conto della Sezione dai magazzini del Dipartimento;

d) il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di sorgenti di radiazioni il cui acquisto sia stato formalmente e preventivamente autorizzato dal Direttore della Sezione;

e) il rimborso delle eventuali spese, formalmente e preventivamente autorizzate dal Direttore della Sezione, sostenute per lo smaltimento di rifiuti radioattivi, speciali, non pericolosi, speciali pericolosi, da effettuarsi secondo le vigenti norme in materia;

f) un contributo annuo di Euro 47.000 per la biblioteca del Dipartimento; tale contributo sarà destinato all'acquisto di risorse bibliografiche cartacee ed elettroniche di comune interesse scientifico nonché alle spese di funzionamento della biblioteca;

g) un contributo annuo di Euro 38.000 per l'accesso del personale della Sezione alle risorse bibliografiche elettroniche le cui licenze siano acquisite dal Sistema Bibliotecario di Ateneo,

nonché per l'utilizzazione dei restanti servizi ed utenze di cui agli Allegati n. 4 e n.5 e per adempimenti comuni in materia di igiene e di sicurezza, così come evidenziati nei documenti redatti ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/08 e loro successive modificazioni e integrazioni.

7.3 - L'INFN si riserva di corrispondere al Dipartimento:

a) un contributo aggiuntivo per il cofinanziamento di eventuali programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale, coinvolgenti personale universitario associato, ai sensi del successivo art. 10, con incarico di ricerca, proposti dall'Università ex legge n. 537/93 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

b) un contributo annuo per il finanziamento o il cofinanziamento di borse di dottorato aggiuntive, provenienti eventualmente da una convenzione specifica fra l'Università e l'INFN;

c) un contributo annuo per il cofinanziamento, in misura non superiore al 50%, degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22 L. n. 240/10 (nel seguito detti: assegni di ricerca) di durata non superiore a tre anni che l'Università deliberi in settori di interesse INFN.

7.4 – I rimborsi e i contributi di cui al presente articolo non potranno comunque superare l'importo annuo iscritto nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'INFN.

#### ART. 8

8.1 – L'importo dei contributi di cui al precedente art. 7.3, lett. (b) e (c) è determinato annualmente dagli Organi Direttivi dell'INFN e comunicato dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento e non comprende eventuali oneri di attivazione, accesso o frequenza ai corsi di dottorato o degli assegni di ricerca.

8.2 - Gli importi versati e relativi a borse di dottorato o ad assegni di ricerca non attivati o comunque non erogati in tutto o in parte, saranno restituiti all'INFN o detratti dall'importo da versare nell'anno successivo, a scelta dell'INFN medesimo.

8.3 – L'INFN assicura, in ogni caso, la copertura delle borse di dottorato e, pro quota, degli assegni di ricerca attivati ai sensi del presente articolo, anche successivamente alla scadenza della presente Convenzione.

8.4 – Le Parti procederanno annualmente con accordi in sede locale per tutti gli aspetti relativi agli assegni di ricerca e alle borse di dottorato attivati con il contributo finanziario dell'INFN, non espressamente previsti dalla legge o dalla presente Convenzione.

#### ART. 9

9.1 - L'Università prende atto che l'INFN svolge i propri programmi utilizzando personale proprio, o personale dipendente da altri Enti comandato presso la Sezione.

9.2 - La lista del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua variazione, è trasmessa, ove previsto, dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento.

9.3 - L'Università permette l'accesso alla sede Universitaria del personale INFN con le stesse norme applicate al personale universitario.

#### ART. 10

10.1 - Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario del Dipartimento e dell'attività didattica afferente al Dipartimento, l'INFN potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Dipartimento, assegnare annualmente, al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento INFN, che disciplina, altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione



delle attività di ricerca dell'Istituto e a far parte dell'elettorato attivo e passivo negli Organi dell'INFN.

10.2 – L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo esonero dai carichi didattici secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento universitario.

10.3 – Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale universitario in quiescenza, secondo modalità previste dal vigente Regolamento dell'INFN, che, al riguardo, prende atto che l'Università non assume alcun impegno per le risorse ed i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi.

10.4 – L'INFN prevede che il proprio personale di ricerca, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti e previa autorizzazione del Direttore della Sezione su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme previste dalla legge.

10.5 – Il Dipartimento può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, personale di ricerca della Sezione, ivi compresi i titolari di assegni di ricerca, a supporto della propria attività scientifica e didattica, con il consenso dell'interessato.

10.6 – In particolare il personale di ricerca dell'INFN può, secondo i vigenti regolamenti di Ateneo:

- (a) tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti;
- (b) svolgere compiti di didattica integrativa e/o esercitazioni;
- (c) far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca;
- (d) essere membro del collegio dei docenti di dottorato, delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegno di ricerca;
- (e) essere relatore di tesi di laurea nonché tutore di tesi di dottorato.

Riguardo al punto (a), il Dipartimento può attribuire un incarico di insegnamento al personale di ricerca INFN, in assenza di disponibilità all'incarico da parte di un docente dell'Università e verificato il possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali inerenti all'insegnamento attribuito.

Il personale INFN con carichi didattici è tenuto al rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del vigente "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti" ai sensi dell'Art. 23 della legge n. 240/10 e successive modifiche e integrazioni.

10.7 – L'Università e l'INFN possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.

10.8 – Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per consentire ai professori e ricercatori dell'Università di svolgere la loro attività presso l'INFN e ai ricercatori dell'INFN di svolgere la loro attività presso l'Università, sulla base di apposite Convenzioni redatte ai sensi del D.M. 27/11/2012 e successive modifiche e integrazioni.

10.9 – Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

#### ART. 11

11.1 - L'INFN individua nel Direttore della Sezione il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Parimenti l'Università individua il datore di lavoro nel Rettore.

I datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui contenuti riportati nei rispettivi documenti di sicurezza redatti a conclusione della valutazione dei rischi (D. Lgs. n. 81/08 art. 17, comma 1, lett. a e successive modifiche ed integrazioni), emanando per l'effetto gli atti di rispettiva competenza.

11.2 - Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i due datori di lavoro, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

11.3 - Per quanto attiene al personale universitario del Dipartimento, avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN, in presenza dei rischi previsti dalle vigenti disposizioni e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni in materia di valutazione dei rischi, formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria, sarà compito dell'INFN assicurare, tramite i propri competenti Servizi e limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN, gli adempimenti che il D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni pone a carico del datore di lavoro.

Relativamente al predetto personale universitario, l'I.N.F.N. trasmetterà all'Università, su richiesta formale la documentazione di legge, gli attestati di formazione e giudizi di idoneità al lavoro specifico, al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni e nel rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico dell'Università.

L'Università fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente dell'INFN le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi indicati agli artt. 18 comma 2) lettera d) e 40 del D. Lgs n. 81/08 e loro successive modifiche ed integrazioni.

11.4 - Per quanto riguarda le attività con rischio da radiazioni ionizzanti, l'INFN assicura per il personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN gli adempimenti che il D.Lgs. n. 230/95 e sue successive modificazioni ed integrazioni pone a carico del datore di lavoro, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.

Per il personale universitario di cui sopra impegnato in attività proprie dei lavoratori esposti anche per conto dell'Università, sarà cura dell'Università stessa concordare con l'INFN le eventuali limitazioni da osservare allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 lettere a) e b) e dei limiti di dose di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 230/95 e sue successive modifiche ed integrazioni.

11.5 - Il Dipartimento provvede alla detenzione ed al controllo delle sorgenti e macchine radiogene utilizzate presso i propri locali e soggette alle disposizioni del Decreto Legislativo 230/95 ivi incluse quelle acquistate dall'INFN previo assenso del Dipartimento.

11.6 - L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva e individuale.

Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva e individuale.

11.7 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INFN, messi a disposizione del personale

associato in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati, previa autorizzazione del Direttore della Sezione, in locali non assegnati in uso alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità dell'Università, mentre l'INFN assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.

11.8 - Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio, (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS - Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione, la gestione dei rifiuti, redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento per ospiti e/o ditte esterne etc.) .

11.9 - Per gli appalti di lavori, servizi e forniture i datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, anche tramite i rispettivi responsabili unici del procedimento, si scambiano reciproche informazioni anche sui contenuti riportati nel DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - emanando, in esito alle suddette valutazioni dei rischi, gli atti di rispettiva competenza.

L'elaborazione del DUVRI dovrà valutare le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di una o più imprese con il personale di entrambe le parti. L'Università e l'INFN attiveranno modalità atte ad evitare valutazioni parziali.

In particolare, in applicazione a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., il Direttore della Sezione INFN si impegna ad informare il Dipartimento in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno delle sedi universitarie. Il Dipartimento di Fisica segnalerà entro 30 giorni le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di altre imprese e/o con il personale di entrambe le parti e fornirà l'eventuale necessaria collaborazione per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. L'Università si impegna ad informare il Direttore della Sezione INFN sui possibili rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai lavori affidati dall'Università nelle sedi in cui prestano servizio anche lavoratori INFN.

#### ART. 12

12.1 - L'INFN e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale universitario associato all'INFN ai sensi del precedente articolo 10 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INFN in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

#### ART. 13

13.1 - Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte le informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle Parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestatato al risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. L'Università di Bari e l'INFN possono

congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi

## ART. 14

14.1 - Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; la eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso decreto Legislativo.

Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione.

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

## ART. 15

15.1 – Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione saranno in ogni caso risolte da un Collegio arbitrale, composto dal Rettore dell'Università, dal Presidente dell'INFN e da un terzo membro nominato di comune accordo.

## ART. 16

16.1 - La presente Convenzione ha la durata di 7 anni a far data dal 15/11/2015 e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.

## ART. 17

17.1 - La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è esente da tasse e imposte indirette diverse da quelle sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1 commi 353 e 354 della L. 23.12.2005 n. 266.

Data,  
Il Rettore  
Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
Prof. Antonio Felice URICCHIO

Data,  
Il Presidente  
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
Prof. Fernando FERRONI

**Allegato n. 1****Attrezzature scientifiche e tecniche e Servizi tecnici dell'INFN messi anche a disposizione del Dipartimento**

- a) Macchine utensili di proprietà dell'INFN in dotazione all'Officina Meccanica
- b) Strumentazione elettronica di proprietà dell'INFN in dotazione al Servizio di Elettronica
- c) Strumentazione di proprietà dell'INFN in dotazione al Servizio Progettazione Meccanica
- d) Camere Pulite e strumentazione di proprietà dell'INFN in dotazione alle stesse
- e) Accesso alle reti informatiche gestite dall'INFN
- f) Accesso ai centri di ricerca ed ai servizi tecnici nazionali dell'INFN
- g) Carro Ponte nel Bunker ex Acceleratore
- h) Impianto di distribuzione gas puri

**Allegato n. 2****Attrezzature scientifiche, tecniche, servizi tecnici, arredi ed impianti del Dipartimento messi anche a disposizione dell'INFN**

- a) Macchine utensili di proprietà del Dipartimento in dotazione all'Officina Meccanica
- b) Strumentazione elettronica di proprietà del Dipartimento collocata nei laboratori INFN
- c) Arredi dei locali messi a disposizione dell'INFN
- d) Magazzino meccanico e di cancelleria

- e) Locale schermato per custodia sorgenti radioattive
- f) Carro ponte nel locale denominato Capannone
- g) Accesso alle reti informatiche gestite dall'Università
- h) Fotocopiatrici
- i) Biblioteca e risorse bibliografiche elettroniche del Dipartimento
- j) Smistamento della corrispondenza

**Allegato n. 3****Locali del Dipartimento messi anche a disposizione dell'INFN**

Il Dipartimento mette a disposizione della Sezione i locali di cui all'allegata piantina. Il personale dipendente dell'INFN, nonché i titolari di borse e/o assegni di ricerca, svolgerà la propria attività in uffici assegnati dalla Commissione Spazi del Dipartimento Interateneo di Fisica, in base al vigente regolamento adottato dal Dipartimento, che nell'assegnazione equipara i ruoli dei dipendenti di Enti di Ricerca a quelli dei dipendenti universitari; il personale con contratti a termine potrà utilizzare lo spazio a loro assegnato per il periodo definito dal contratto. L'INFN si impegna a comunicare a detta Commissione specifiche istanze di assegnazione per il proprio personale. Attualmente un totale di circa 32 moduli (stanze) distribuiti sui diversi piani del Dipartimento sono usate da personale INFN.

Gli spazi laboratori gestiti dall'INFN e gli spazi relativi al personale amministrativo sono evidenziate nelle mappe qui di seguito evidenziate i laboratori (in rosa), il deposito (in verde) e gli uffici dell'amministrazione (in viola).

**Allegato n. 4****Servizi del Dipartimento messi anche a disposizione dell'INFN**

- a) Biblioteche di Ateneo e relative risorse bibliografiche
- b) Manutenzione
- c) Pulizia locali
- d) Servizio di vigilanza e portineria (nelle ore di funzionamento del Dipartimento)

**Allegato n. 5****Utenze del Dipartimento messe a disposizione dell'INFN**

- a) Energia elettrica
- b) Riscaldamento e condizionamento
- c) Acqua e gas
- d) Impianto telefonico

**L'Ufficio** informa che con nota e-mail PEC ns.prot.n.274059 del 27.11.2023, il dott. Vito Tritta, Coordinatore del Dipartimento Interateneo di Fisica, ha inviato l'estratto del verbale del Consiglio del predetto Dipartimento, reso nella seduta del 16.11.2023.

Si riporta qui di seguito l'Omissis del verbale:

*OMISSIS*

Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: approvazione bozza

Il Direttore informa l'Assemblea che la dott.ssa Adriana Agrimi, con nota prot. n. 1722 del 13.11.2023, ha comunicato che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 24.10.2023 e del 30.10.2023, hanno approvato la proroga al 31.12.2023 della Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interuniversitario di Fisica) e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in scadenza al 15.11.2023.

Il Direttore, inoltre, prosegue informando il Consesso che il gruppo di lavoro costituito per le finalità legate al rinnovo dell'Accordo quadro UNIBA-INFN ha definito la bozza del documento e, pertanto, dopo aver illustrato nel dettaglio gli articoli più salienti, chiama l'Assemblea ad esprimersi in merito.

Si apre un dibattito, al termine del quale, il Consiglio approva la bozza della Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di seguito riportata:

**CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E  
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO**

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;
- premesso che, in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;
- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università promuovere la ricerca, il progresso delle scienze e l'istruzione di livello superiore, anche attivando forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- considerato che le attività delle Università nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti dove hanno sede le Sezioni dell'INFN;
- riconosciuto, da parte delle Università e dell'INFN, l'interesse della presenza delle Sezioni INFN nell'ambito dei Dipartimenti, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dall'INFN, e di favorire il loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti presso cui hanno sede;
- tenuto conto che l'INFN si impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;
- ritenuta di interesse per le Università l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, che si svolge nel suo ambito in gran parte con i mezzi messi a disposizione dall'INFN per l'attuazione di ricerche presso la Sezione locale, le altre Sezioni, i Gruppi Collegati, i Laboratori Nazionali dell'INFN, il Centro Nazionale Ricerca e Sviluppo Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF), il Trento Institute for Fundamental Physics and Applications (TIFPA), il Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics (GGI) ed altri laboratori italiani, stranieri ed internazionali;
- tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso il supporto ai corsi di diploma e di laurea, ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;
- premesso che l'INFN considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;
- vista la precedente Convenzione già in atto tra l'Università di Bari e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che viene sostituita e aggiornata dalla presente Convenzione;
- visto il D.P.R. n. 382/1980 e s.m.i.;

- vista la Legge n. 240/2010 e s.m.i.,

TRA

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (nel seguito detta Università) in persona del Magnifico Rettore prof. Stefano Bronzini, nato a ... il ..., a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data ...;

E

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN) in persona del suo Presidente prof. Antonio Zoccoli, nato a ... il ..., a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo in data ...;

nel prosieguo del documento anche denominate, singolarmente, come la Parte e, congiuntamente, le Parti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1.1 - L'Università ospita la Sezione di Bari dell'INFN (nel seguito detta Sezione) presso il proprio Dipartimento Interateneo di Fisica (nel seguito detto Dipartimento).

ART. 2

2.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento, per quanto riguarda l'INFN, al Direttore della Sezione.

2.2 - I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d'intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione della presente Convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi.

ART. 3

3.1 - I programmi annuali di ricerca della Sezione sono approvati e finanziati dagli Organi Direttivi dell'INFN, sentito il Direttore del Dipartimento in ordine alla disponibilità di personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. La responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore della Sezione.

ART. 4

4.1 - Il Direttore della Sezione comunica annualmente al Direttore del Dipartimento i programmi di ricerca approvati e finanziati dall'INFN che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento.

4.2 - Qualora il Dipartimento o l'Università decidano di attuare piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri, per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INFN, con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne comunicazione alla Sezione, nel quadro della presente Convenzione, e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.

ART. 5

5.1 - L'INFN, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al Dipartimento, previo accordo col Direttore della Sezione e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici locali e nazionali.

5.2 - Il Dipartimento compatibilmente con le proprie esigenze didattiche e di ricerca, consente alla Sezione l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso.

5.3 - L'utilizzo, da parte della Sezione e del Dipartimento, di quanto previsto ai commi precedenti è regolato dai successivi articoli.

5.4 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, e i servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione del Dipartimento sono indicati nell'Allegato n. 1.

5.5 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, i servizi tecnici, gli arredi e gli impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN sono indicati nell'Allegato n. 2. Il Dipartimento e la Sezione si impegnano, a meno di diverso accordo tra le Parti, a:

- a) mantenere unico ed indiviso il Servizio di Officina Meccanica ed a mettere a disposizione dell'altra parte le proprie attrezzature in dotazione al servizio stesso. La manutenzione ordinaria e straordinaria è demandata alla sottoscrizione di accordi specifici fra le Parti;
- b) Mantenere operativa e funzionante una Sala multimediale e per teleconferenza. La manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico della parte proprietaria delle attrezzature.
- c) Mantenere operativo e funzionante il centro di calcolo ReCaS-Bari secondo le modalità indicate nel relativo Accordo di gestione, separatamente concordato fra l'INFN e l'Università.

5.6 - Eventuali variazioni agli Allegati n. 1 e n. 2 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra le Parti.

5.7 - Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INFN ritenesse opportuna la installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative.

5.8 - Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente Convenzione ad altri Dipartimenti o Istituti dell'Università, le Parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.

5.9 - L'Università cura a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi del Dipartimento messi a disposizione della Sezione.

5.10 - Gli obblighi relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza dei locali e degli edifici, nonché delle infrastrutture e relativi impianti, assegnati in uso all'INFN, restano a carico dell'Università, in quanto tenuta alla loro manutenzione.

Gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 relativamente ai predetti interventi si ritengono assolti da parte del Direttore della Sezione con la richiesta del loro adempimento all'Università competente (D.Lgs. n. 81/2008 art. 18, comma 3 ed eventuali successive modificazioni).

Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisino l'interesse reciproco a procedere nell'assolvimento degli adempimenti di cui al presente comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità di intervento mediante Accordi specifici, anche secondo le indicazioni riportate all'art. 11.7 della presente Convenzione.

5.11 - L'Università, fatto salvo l'ottenimento delle richieste autorizzazioni di legge, consente all'INFN di effettuare, previo accordo tra le parti, eventualmente anche a spese dell'INFN, modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a disposizione della Sezione, per la migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca, fatta salva la verifica della compatibilità di tali interventi con le certificazioni degli immobili a cura della Direzione Tecnica, Sicurezza e Gestione Patrimonio dell'Università.

L'INFN è in tal caso responsabile per gli aspetti di sicurezza relativi alla fase di realizzazione dei suddetti interventi nei luoghi di lavoro e relativi impianti ed è tenuto, alla fine dei lavori, alla consegna all'Università delle necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità degli impianti, dei certificati di collaudo e delle ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti normative.

## ART. 6

6.1 - Il Dipartimento consente alla Sezione, a norma del precedente art. 5, l'uso dei locali indicati nell'Allegato n. 3.



6.2 - Eventuali variazioni all'Allegato n. 3 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra le Parti.

6.3 - In relazione ai rischi derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione è stabilito quanto segue:

- L'Università garantisce la copertura assicurativa attraverso primaria Compagnia di assicurazioni, nei limiti e massimali contrattualmente previsti, e salvo quanto espressamente specificato e/o escluso, per i rischi da:
  - a) Incendio e altri danni materiali dei locali utilizzati dall'INFN ed indicati nell'allegato n° 3, comprensiva della garanzia Ricorso Terzi da Responsabilità Civile Terzi per il danno a terzi e per il danneggiamento dei beni di proprietà dell'INFN, in uso e comunque presenti in virtù della presente Convenzione, nei locali utilizzati dall'INFN;
  - b) Responsabilità Civile Terzi per il danno a terzi derivante dalle attività consentite in virtù della presente Convenzione.
- L'INFN garantisce la copertura assicurativa attraverso primaria Compagnia di assicurazioni, nei limiti e massimali contrattualmente previsti, e salvo quanto espressamente specificato e/o escluso, per i rischi da:
  - a) incendio e altri danni materiali dei propri beni, utilizzati dal personale dello stesso nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione, comprensiva della garanzia Ricorso Terzi e Responsabilità Civile per il danno a terzi e il danneggiamento di beni dell'Università di Bari;
  - b) responsabilità civile per il danno a terzi derivante dalle attività svolte dall'INFN, nonché del personale impiegato dall'INFN nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, ivi compreso il personale universitario associato alle proprie attività di ricerca.

6.4 – Il Direttore della Sezione provvede, sentito il Direttore del Dipartimento, a disciplinare le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all'INFN.

6.5 - Il Direttore della Sezione e il Direttore del Dipartimento determineranno altresì, d'intesa, le modalità di accesso alle aree, nonché alle Officine e ai Laboratori, comuni.

#### ART. 7

7.1 - Il Dipartimento mette a disposizione dell'INFN i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5. Eventuali variazioni agli Allegati n. 4 e n. 5 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra le Parti.

7.2 - L'INFN verserà al Dipartimento:

- a) il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di sorgenti di radiazioni il cui acquisto sia stato formalmente e preventivamente autorizzato dal Direttore della Sezione;
- b) il rimborso delle eventuali spese, formalmente e preventivamente autorizzate dal Direttore della Sezione, sostenute per lo smaltimento di rifiuti radioattivi, speciali, non pericolosi, speciali pericolosi, da effettuarsi secondo le vigenti norme in materia;
- c) un contributo annuo forfettario complessivo di Euro **98.000,00**, ripartiti come di seguito specificato. 85.000,00 per gli spazi, i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 3, n. 4 e n. 5 e per adempimenti comuni in materia di igiene e sicurezza, così come evidenziati nei documenti redatti ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/08 e loro s.m.i. I restanti € 13.000,00 sono di competenza del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università – Sezione di Medicina del Lavoro "E.C. Vigliani", per la sorveglianza sanitaria del personale INFN secondo l'art. 12 della presente Convenzione, e precisamente € 11.000,00 per gli adempimenti del Medico Competente ed Autorizzato e € 2.000,00 per l'esecuzione di prelievi ematici e di urine, di analisi chimico-cliniche, strumentali e visite specialistiche.

7.3 - L'INFN si riserva di corrispondere al Dipartimento:

- a) un contributo aggiuntivo per il cofinanziamento di eventuali programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale, coinvolgenti personale universitario associato, ai sensi del successivo art. 10, con incarico di ricerca, proposti dall'Università ex lege n. 537/93 e s.m.i.;
- b) un contributo annuo per il finanziamento o il cofinanziamento di borse di dottorato aggiuntive, provenienti eventualmente da una convenzione specifica fra l'Università e l'INFN;
- c) un contributo annuo, in misura non superiore al 50%, per cofinanziare, nei settori deliberati dall'Università di Bari e di interesse per l'INFN, per una durata non superiore ai due anni, contratti universitari destinati a giovani ricercatori che abbiano già conseguito il titolo di Dottore di ricerca, secondo le modalità previste dall'art. 22 della Legge 29 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.

7.4 - I rimborsi e i contributi di cui al presente articolo non potranno comunque superare l'importo annuo iscritto nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'INFN.

#### ART. 8

8.1 - L'importo dei contributi di cui al precedente art. 7.3, lett. b) e c) è determinato annualmente dagli Organi Direttivi dell'INFN e comunicato dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento e non comprende eventuali oneri di attivazione, accesso o frequenza ai corsi di dottorato o di qualsivoglia altra tipologia di corsi.

8.2 - Gli importi versati e relativi ai contributi di cui al precedente art. 7.3, lett. b) e c) non attivati o comunque non erogati in tutto o in parte, saranno restituiti all'INFN.

8.3 - L'INFN assicura, in ogni caso, di finanziare i contributi di cui al precedente art. 7.3, lett. b) e c), attivati ai sensi del presente articolo, anche successivamente alla scadenza della presente Convenzione.

8.4 - Le Parti procederanno annualmente con accordi in sede locale per tutti gli aspetti relativi ai contributi annui previsti all'art. 7.3, lett. b) e c), attivati con il finanziamento dell'INFN, non espressamente previsti dalla legge o dalla presente Convenzione.

#### ART. 9

9.1 - L'Università prende atto che l'INFN svolge i propri programmi utilizzando personale proprio, o personale dipendente da altri Enti comandato presso la Sezione.

9.2 - La lista del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua variazione, è trasmessa, ove previsto, dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento.

9.3 - L'Università permette l'accesso alla sede Universitaria del personale INFN con le stesse regole in vigore per il personale universitario.

#### ART. 10

10.1 - Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario del Dipartimento e della attività didattica afferente al Dipartimento, l'INFN potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Dipartimento, assegnare annualmente, al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento INFN, che disciplina, altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell'Istituto e a far parte dell'elettorato attivo e passivo negli Organi dell'INFN.

10.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo esonero dai carichi didattici secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento universitario.

10.3 – Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale universitario in quiescenza, secondo modalità previste dal vigente Regolamento dell'INFN, che, al riguardo, prende atto che l'Università non assume alcun impegno per le risorse ed i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi.

10.4 - L'INFN prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/80, dal D.Lgs. n. 19/99 e dal D.Lgs. n. 381/99, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

10.5 - Il Dipartimento può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente personale della Sezione a supporto della propria attività scientifica e didattica, acquisito il nulla osta da parte del Direttore della Sezione e con il consenso dell'interessato.

10.6 - In particolare il personale di ricerca dell'INFN può, secondo i vigenti regolamenti di Ateneo:

- a) tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, compresi nell'offerta formativa dell'Università;
- b) svolgere compiti di didattica integrativa e/o esercitazioni;
- c) far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca;
- d) essere membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca, delle commissioni di ammissione al dottorato di ricerca e dei concorsi per concorsi a qualsiasi livello banditi dall'Ateneo;
- e) essere relatore di tesi di laurea nonché tutore di tesi di dottorato.

Riguardo al punto a), l'Università può attribuire un incarico di insegnamento al personale di ricerca INFN, in assenza di disponibilità all'incarico da parte di un docente dell'Università e verificato il possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali inerenti all'insegnamento attribuito. Il personale INFN con carichi didattici è tenuto al rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del vigente regolamento dell'Università "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti" ai sensi dell'Art. 23 della legge n. 240/2010 e s.m.i.

10.7 - L'Università e l'INFN possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.

10.8 - Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per consentire ai professori e ricercatori dell'Università di svolgere la loro attività presso l'INFN e ai ricercatori dell'INFN di svolgere la loro attività presso l'Università, sulla base di apposite Convenzioni redatte ai sensi del D.M. n. 24786 del 27/11/2012 e s.m.i.

10.9 - Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

#### ART. 11

11.1 - L'INFN individua nel Direttore della Sezione il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dai decreti legislativi n. 81/2008 e n. 101/2020 e s.m.i., e dalla normativa vigente in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Parimenti l'Università individua il datore di lavoro nel Rettore.

11.2 - Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i due datori di lavoro, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, a conclusione della valutazione dei rischi (D. Lgs. n. 81/2008 art. 17, comma 1, lett. a) e successive modifiche ed integrazioni), si scambiano, su richiesta, reciproche informazioni utili per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei

luoghi di lavoro, inoltre provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dai decreti legislativi n. 81/2008 e 101/2020 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto non definito dalla presente Convenzione.

11.3 - Per il personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN, gli adempimenti che le disposizioni legislative vigenti impongono in materia di valutazione dei rischi, formazione generale e specifica, informazione e addestramento e sorveglianza sanitaria al datore di lavoro verranno assicurati dall'Università anche per le attività svolte per conto dell'INFN, presso Strutture INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.

Relativamente al predetto personale, l'Università si impegna a trasmettere all'INFN la documentazione di legge (certificazione di avvenuta formazione generale e specifica, copia dei giudizi di idoneità espressi dal medico competente, etc.) che verrà richiesta al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni. L'INFN, relativamente al predetto personale, si impegna a trasmettere all'Università, su articolata richiesta, tutte le informazioni che l'Università riterrà necessarie per l'applicazione e il rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Sarà comunque cura dell'INFN provvedere alla formazione specifica e all'addestramento del personale associato, relativamente ai rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro INFN, laddove tale formazione non sia già stata effettuata dall'Università. Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico dell'Università.

11.4 - Per quanto riguarda le attività con rischio da radiazioni ionizzanti, l'INFN assicura per il personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN gli adempimenti che il D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i. pone a carico del datore di lavoro, limitatamente alle attività approvate dall'INFN presso le proprie Strutture o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.

Per il personale universitario di cui sopra impegnato in attività proprie dei lavoratori esposti anche per conto dell'Università, sarà cura dell'Università stessa concordare con l'INFN le eventuali limitazioni da osservare allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del D.Lgs 101/2020, nonché delle norme del Titolo XI e, in particolare, dei limiti di dose di cui all'art. 146 del citato decreto.

11.5 - Il Dipartimento e l'INFN provvedono alla detenzione ed al controllo delle sorgenti e macchine radiogene utilizzate presso i propri locali e soggette alle disposizioni del Decreto Legislativo 230/1995, ciascuno per i beni di propria competenza.

11.6 - L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

11.7 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INFN, messi a disposizione del personale associato in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati, previa autorizzazione del Direttore della Sezione, in locali non assegnati in uso alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità dell'Università, mentre l'INFN assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.

11.8 - Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore del Dipartimento e il

Direttore della Sezione concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio, (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS - Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione generale e specifica, la gestione dei rifiuti, redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento per ospiti e/o ditte esterne etc.).

11.9 - Per gli appalti di lavori, servizi e forniture i datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, anche tramite i rispettivi responsabili unici del procedimento, si scambiano reciproche informazioni anche sui contenuti riportati nel DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - emanando, in esito alle suddette valutazioni dei rischi, gli atti di rispettiva competenza. L'elaborazione del DUVRI dovrà valutare le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di una o più imprese con il personale di entrambe le parti. L'Università e l'INFN attiveranno modalità atte ad evitare valutazioni parziali. In particolare, in applicazione a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., il Direttore della Sezione si impegna ad informare il Dipartimento in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno delle sedi universitarie. Il Dipartimento di Fisica segnalerà entro 30 giorni le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di altre imprese e/o con il personale di entrambe le parti e fornirà l'eventuale necessaria collaborazione per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L'Università si impegna ad informare il Direttore della Sezione sui possibili rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai lavori affidati dall'Università ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi nelle sedi in cui prestano servizio anche lavoratori INFN.

#### ART. 12

12.1 - Nell'ambito della presente Convenzione il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina – Sezione di Medicina del Lavoro “E.C. Vigliani” dell'Università espleta le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'INFN – Sezione di Bari e dei soggetti a essi equiparati di cui all'art. 2, co. I, lett. a), D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. e 101/2020, nonché l'esecuzione di prelievi ematici e di urine, di analisi chimico-cliniche, strumentali e visite specialistiche, necessari per la definizione del giudizio di idoneità alla mansione specifica da parte del Medico Competente ed Autorizzato, in base all'art. 41, D.Lgs. 81/08 s.m.i. e gli artt. 135 e 136 D.Lgs 101/20.

12.2 - Il Medico Competente ed Autorizzato sarà individuato di comune accordo tra il Direttore dell'INFN – Sezione di Bari e il Direttore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina – Sezione di Medicina del Lavoro “E.C. Vigliani” nell'ambito del personale afferente a quest'ultimo.

12.3 - Gli accertamenti sanitari saranno effettuati dal Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - Sezione di Medicina del Lavoro "E. C. Vigliani" e comunicati con cadenza annuale all'INFN – Sezione di Bari, nella persona delegata dal Direttore alle procedure inerenti alla sorveglianza sanitaria, per gli adempimenti di competenza. Esami di laboratorio chimico-clinico e tossicologico, esami strumentali e consulenze specialistiche che dovessero rendersi necessari e non possano essere eseguiti presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - Sezione di Medicina del Lavoro "E. C. Vigliani", potranno aver luogo presso altre strutture qualificate, previa autorizzazione del Direttore dell'INFN - Sezione di Bari.

12.4 - Il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - Sezione di Medicina del Lavoro "E. C. Vigliani" si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi previsti per il Medico Competente

ed Autorizzato per lo svolgimento delle attività connesse alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Istituto ed in particolare:

- a) a svolgere l'attività di Medico Competente relativamente all'Istituto con le funzioni e le responsabilità previste per tale figura, in base al D.Lgs. n. 81 /08 s.m.i., e comunque in ottemperanza della normativa di settore;
- b) a svolgere l'attività di Medico Autorizzato relativamente all'Istituto con le funzioni e le responsabilità previste per tale figura in base al D.Lgs. n. 101/20 s.m.i., e comunque in ottemperanza della normativa di settore;
- c) a collaborare con il Servizio Prevenzione e Protezione e con l'Esperto di Radioprotezione dell'INFN – Sezione di Bari, anche al fine di collaborare alla redazione del documento di valutazione del rischio previsto dall'art. 29, D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.;
- d) a eseguire le prestazioni previste dalla presente Convenzione e dalla normativa vigente tramite il Medico Competente ed Autorizzato, senza subordinazione gerarchica e con l'utilizzo di una propria organizzazione di lavoro.

12.5 - L'INFN – Sezione di Bari si impegna a:

- a) fornire il nominativo della persona delegata del Direttore dell'INFN – Sezione di Bari alle procedure inerenti alla sorveglianza sanitaria;
- b) fornire tempestivamente al Medico Competente ed Autorizzato piena collaborazione, nonché tutte le informazioni e la documentazione necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito.

12.6 - Le Parti, inoltre, si adopereranno reciprocamente per definire e sviluppare linee di ricerca comuni in materia di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, con particolare riferimento agli effetti delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Le specifiche linee di ricerca, l'individuazione del personale coinvolto e le modalità di esecuzione, saranno oggetto di successivi accordi attuativi.

12.7 - Tutto quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione sarà oggetto di apposito accordo attuativo sottoscritto dal Direttore dell'INFN – Sezione di Bari ed il Direttore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina – Sezione di Medicina del Lavoro “E.C. Vigliani”, ed in particolare: l'individuazione del Medico Competente ed Autorizzato nell'ambito del personale afferente al Dipartimento Interdisciplinare di Medicina – Sezione di Medicina del Lavoro “E.C. Vigliani”, l'organizzazione delle procedure per l'espletamento dell'attività di sorveglianza sanitaria a beneficio dei lavoratori INFN – Sezione di Bari, il nominativo della persona delegata dal Direttore dell'INFN – Sezione di Bari alle procedure di sorveglianza sanitaria per gli adempimenti di competenza, le modalità di espletamento degli accertamenti sanitari necessari per la definizione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, e quant'altro dovesse essere ritenuto necessario.

#### ART. 13

13.1 - L'INFN e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale universitario associato all'INFN ai sensi del precedente articolo 10 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INFN in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

#### ART. 14

14.1 - Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte le informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle Parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in

pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. L'Università di Bari e l'INFN possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

#### ART. 15

15.1 - In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati. I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione.

I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito, presso l'INFN, contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo [dpo@infn.it](mailto:dpo@infn.it) e presso l'Università contattando [rdp@uniba.it](mailto:rdp@uniba.it), [rdp.uniba@pec.uniba.it](mailto:rdp.uniba@pec.uniba.it)

Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

#### ART. 16

16.1 - Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione saranno in ogni caso risolte da un Collegio arbitrale, composto dal Rettore dell'Università, dal Presidente dell'INFN e da un terzo membro nominato di comune accordo.

#### ART. 17

17.1 - La presente Convenzione ha la durata di 10 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.

#### ART. 18

18.1 - La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

L'imposta di bollo è assolta virtualmente con oneri suddivisi in parti uguali. Per l'INFN, in virtù dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 0068616 del 19/07/2018.

Per l'Università, in virtù dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. .... del .....

#### **Allegato n. 1**

Attrezzature scientifiche e tecniche, e Servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione dell'Università

- a) Macchine utensili di proprietà dell'INFN in dotazione al Servizio Officina Meccanica
- b) Strumentazione elettronica di proprietà dell'INFN in dotazione al Servizio Elettronica

- c) Strumentazione di proprietà dell'INFN in dotazione al Servizio Progettazione Meccanica
- d) Strumentazione di proprietà dell'INFN in dotazione al Servizio Alte Tecnologie
- e) Strumentazione ed attrezzature di proprietà dell'INFN presenti nei locali messi a disposizione dell'INFN (vedi Allegato n. 3)
- f) Accesso alle reti informatiche gestite dall'INFN
- g) Accesso ai centri di ricerca ed ai servizi tecnici nazionali dell'INFN
- h) Impianti di distribuzione dei gas per attività di laboratorio

#### **Allegato n. 2**

Attrezzature scientifiche e tecniche, Servizi tecnici, arredi ed impianti dell'Università messi a disposizione dell'INFN

- a) Macchine utensili di proprietà dell'Università in dotazione all'Officina Meccanica
- b) Strumentazione ed attrezzature di proprietà dell'Università presenti nei locali messi a disposizione dell'INFN (vedi Allegato n. 3)
- c) Arredi di proprietà dell'Università presenti nei locali messi a disposizione dell'INFN (vedi Allegato n. 3)
- d) Armadio schermato per la custodia delle sorgenti radioattive
- e) Accesso alle reti informatiche gestite dall'Università
- f) Biblioteca e risorse bibliografiche elettroniche dell'Università
- g) Smistamento della corrispondenza

#### **Allegato n. 3**

Locali dell'Università ed in particolare del Dipartimento, messi a disposizione dell'INFN

Il Dipartimento mette a disposizione della Sezione i locali evidenziati nelle piantine allegare ed in particolare: al Piano Seminterrato i laboratori, evidenziati in blu, e l'archivio cartaceo evidenziato in giallo; al Piano Rialzato gli uffici di Direzione e dei servizi amministrativi, evidenziati in rosso, le sale riunioni, evidenziati in verde, e i laboratori evidenziati in blu; al Piano Primo la Sala Multimediale evidenziata in verde. Inoltre, tutti i Locali dell'ex-Acceleratore, evidenziati in blu, e il Laboratorio di Alte Tecnologie dei Locali Officina Meccanica e Camere Pulite, anch'esso evidenziato in blu.

Il personale dipendente dell'INFN, nonché i titolari di contratti di formazione a vario titolo, incluso le borse di studio, svolgerà la propria attività in uffici assegnati dalla Commissione Spazi del Dipartimento Interateneo di Fisica, in base al vigente regolamento adottato dal Dipartimento, che nell'assegnazione equipara i ruoli dei dipendenti di Enti di Ricerca a quelli dei dipendenti universitari; il personale con contratti a termine potrà utilizzare lo spazio a loro assegnato per il periodo definito dal contratto. L'INFN si impegna a comunicare a detta Commissione specifiche istanze di assegnazione per il proprio personale.

Gli spazi laboratori gestiti dall'INFN e gli spazi relativi al personale amministrativo dell'INFN sono evidenziati nelle mappe in allegato secondo il codice seguente codice di colori: in blu i laboratori, in rosso gli uffici della Direzione, del Servizio Amministrazione, del Servizio di Direzione, del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Servizio Fondi Esterni, in verde le sale riunioni e in giallo il locale adibito ad archivio.

#### **Allegato n. 4**

Servizi dell'Università messi a disposizione dell'INFN

- a) Biblioteche dell'Università e relative risorse bibliografiche
- b) Manutenzione ordinaria e straordinaria
- c) Pulizia e Servizio di vigilanza e portineria nelle ore di apertura del Dipartimento

#### **Allegato n. 5**



## Utenze dell'Università messe a disposizione dell'INFN

- a) Energia elettrica
- b) Riscaldamento e condizionamento
- c) Acqua e gas
- d) Impianto telefonico

**L'Ufficio** ricorda che questo Consesso, reso nella seduta del 22.12.2020, ed il Consiglio di Amministrazione, reso nella seduta del 23.12.2020, hanno approvato l'Accordo tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare finalizzato all'utilizzo ottimale delle risorse del Centro ReCaS-Bari per soddisfare le esigenze di calcolo scientifico delle attività di ricerca comuni, lo sviluppo di nuove tecnologie, l'attività di divulgazione, la didattica e l'alta formazione, nonché il trasferimento tecnologico e l'attività conto terzi con soggetti pubblici e privati, nel campo del calcolo ad alte prestazioni, **che decorre dal 01/01/2021 al 31/12/2023.**

**L'Ufficio** evidenzia che la gestione del Data Center ReCaS-Bari, sito presso il Dipartimento Interateneo di Fisica "Michelangelo Merlin", è attuata nell'ambito della soprariportata Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

Si riporta qui di seguito l'Accordo in questione:

**Accordo per la gestione del Centro di Bari  
dell'infrastruttura "ReCaS"**

TRA

Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede in Bari, Piazza Umberto I n.1 - 70121 Bari, in persona del Magnifico Rettore, Prof. Stefano Bronzini, a ciò autorizzato con deliberazione del Senato Accademico del DD.MM.YYYY (di seguito "UniBa")

e

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con sede in Frascati, Via Enrico Fermi n. 54 - 00044, in persona del suo Presidente p.t., Prof. Antonio Zoccoli, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo del DD.MM.YYYY (di seguito "INFN")

(di seguito singolarmente anche definite "Parte" e congiuntamente "Parti")

Premesse

- l'INFN e l'UniBa collaborano da lunga data, anche attraverso specifiche Convenzioni, allo svolgimento di attività scientifica di comune interesse nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché di ricerca e sviluppo tecnologico pertinenti alle attività in tali settori.
- l'Università di Bari e l'INFN hanno realizzato nel Dipartimento Interateneo di Fisica un data center, il Centro di Bari della "Infrastruttura ReCaS" (nel seguito Centro ReCaS-Bari o semplicemente Centro), nell'ambito del Progetto PON "ReCaS"(PON Ricerca e Competitività 2007-2013, Avviso 254/Ric) e lo hanno messo in operazione a luglio 2015. Il Centro ReCaS-Bari viene utilizzato per attività di ricerca comune, sperimentale e teorica, nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali e della fisica applicata. In particolare, il Centro svolge il ruolo di TIER2 nell'ambito degli esperimenti ALICE e CMS in svolgimento al Large Hadron Collider (LHC) al CERN di Ginevra, a cui partecipano numerosi ricercatori dell'Università e dell'INFN.
- Il Centro ReCaS-Bari è attualmente utilizzato da una ampia platea di ricercatori UniBa per ricerche in molteplici settori scientifici disciplinari ed è utilizzato come infrastruttura ICT in numerosi progetti nazionali ed internazionali finanziati su base competitiva.
- l'Università di Bari e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, congiuntamente, si occupano della gestione del Centro sulla base dell'"Accordo per la gestione del Centro di Bari

- dell'infrastruttura ReCaS*" - stipulato in data 26 luglio 2017 ed in scadenza il 31 dicembre 2020;
- L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (soggetto proponente) e i co-proponenti Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università degli Studi di Napoli Federico II, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale di Astrofisica, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno sottoposto al MIUR il progetto I.Bi.S.Co. – Infrastruttura per Big data e Scientific Computing, contrassegnato dal codice identificativo PIR01\_00011, in risposta al bando emesso con Decreto Direttoriale 28 febbraio 2018, n. 424, "Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020". Il progetto I.Bi.S.Co. è stato approvato con il Decreto Direttoriale n. 461 del 14/03/2019, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 70 del 23/03/2019, ed ammesso al contributo del 100% della spesa ammissibile relativa ai singoli beni, per un importo totale pari a euro 18.701.750,00 con il DD891 del 09.05.2019.
  - Il progetto I.Bi.S.Co. ha decorrenza dal 14 giugno 2019, una durata di 32 mesi ed ha come obiettivo il potenziamento dell'infrastruttura di ricerca denominata "DHTCS (ora IPCEI-HPCBDA) – Distributed High Throughput Computing and Storage" attraverso il potenziamento di alcuni data center dell'Italia Meridionale tra cui il Centro ReCaS-Bari;
  - L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (come soggetto proponente) e i co-proponenti Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università degli Studi di Napoli Federico II, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale di Astrofisica, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno sottoposto al MIUR un progetto in risposta al bando emesso con Decreto Direttoriale 24 Dicembre 2019, n. 2595 (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2020), "Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al Rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di Ricerca, in attuazione del Piano Stralcio "Ricerca e Innovazione 2015- 2017". Tale progetto, approvato con Decreto Direttoriale n. 1370 del 26 agosto 2020 - "Decreto approvazione graduatoria - Bando CIR" per un totale di 1.687.517€, è previsto terminare a fine 2024.
  - i soggetti succitati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (soggetto proponente) e i co-proponenti Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università degli Studi di Napoli Federico II, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale di Astrofisica, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in data 13.06.2018 hanno sottoscritto un accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 24, per disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico relativo all' Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell' Azione II.1 del PON Ricerca e innovazione 2014-2020, di cui al DD n.424 del 28.02.2018 del MIUR, che, all'art. 2 comma 1 lettera e), afferma che il soggetto proponente e ciascun co-proponente si impegnano a gestire l'infrastruttura di ricerca oggetto del finanziamento, garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale al beneficiario;
  - L'Università ha inoltre dichiarato in data 14 giugno 2018 di impegnarsi a prorogare la disponibilità dei locali che ospitano:
    - la Sezione INFN di Bari con relative attrezzature e strumentazioni, concessi in ragione della "Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro" di durata settennale, stipulata in data 07/02/2017, nonché
    - i locali che ospitano il Centro ReCaS-Bari, in ragione dell'Accordo di collaborazione tecnico-scientifica per la gestione della e-Infrastruttura "ReCaS", sottoscritto dalle Parti, in data 26.07.2017;

oltre la scadenza degli atti convenzionali su menzionati e comunque per un periodo di almeno 10 anni decorrenti dal pagamento del saldo finale al soggetto beneficiario INFN, in ossequio all' art. 2, comma 4 del suddetto Avviso, per la realizzazione del potenziamento dell'Infrastruttura DHTCS nell'ambito del progetto I.Bi.S.Co.

- le Parti visto il comune interesse a completare il progetto I.Bi.S.Co, entro i 32 mesi a partire dal 14 giugno 2019, e il loro impegno, insieme con gli altri co-proponenti alla gestione dell'infrastruttura di ricerca oggetto del finanziamento, garantendone la sostenibilità economico-finanziaria anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale al beneficiario; ravvisino la necessità di rinnovare l'Accordo per la gestione del Centro ReCaS-Bari, uno tra i nodi importanti dell'infrastruttura che si intende potenziare con il progetto I.Bi.S.Co.
- le Parti intendono perciò rinnovare l'Accordo per la gestione del Centro ReCaS-Bari;  
CON IL PRESENTE ATTO DICHIARANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 - Premesse**

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

#### **Art. 2 - Finalità**

2.1 INFN e UniBa concordano di collaborare per la gestione del Centro ReCaS-Bari, sito presso il Dipartimento Interateneo di Fisica "Michelangelo Merlin" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del Politecnico di Bari, per:

- Fornire servizi per il calcolo scientifico per le esigenze delle attività di ricerca e dei progetti di
- comune interesse e, in particolare, a supporto degli esperimenti ALICE e CMS in svolgimento presso il Laboratorio internazionale CERN al Large Hadron Collider (LHC);
- fornire servizi ICT a supporto delle attività istituzionali di INFN ed UniBa;
- fornire servizi ICT a supporto delle comunità scientifiche di altre Università ed Enti Pubblici di Ricerca nazionali ed internazionali, sulla base di accordi specifici anche definiti separatamente dalle Parti, ivi incluso, in particolare, il supporto alle attività delle comunità scientifiche di ELIXIR e di LifeWatch;
- fornire servizi ICT a supporto di partner, pubblici e/o privati, di progetti a cui partecipano INFN e UniBa anche separatamente;
- mantenere e rafforzare l'integrazione e la collaborazione del Centro con le e-infrastrutture nazionali, europee ed internazionali, in particolare con ICDI, GARR, WLCG ed EGI;
- sviluppare ed implementare nuove tecnologie per il calcolo scientifico ad alte prestazioni per favorire le comunità scientifiche delle Parti;
- promuovere e svolgere attività di divulgazione, didattica e di alta formazione nel campo del calcolo ad alte prestazioni e dell'analisi dei dati;
- promuovere e svolgere attività di trasferimento tecnologico e conto terzi con soggetti pubblici e
- privati per favorire l'innovazione a livello territoriale, sia delle Pubbliche Amministrazioni Locali sia delle imprese.

2.2 Le finalità e la descrizione del Centro e le modalità di accesso alle risorse di calcolo sono dettagliate nell'**Allegato Tecnico** al presente Atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2.3 Per la realizzazione delle suddette finalità le Parti potranno stipulare, anche separatamente, contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, italiani, comunitari o stranieri.

#### **Art. 3 Personale e sicurezza dei lavoratori**

3.1 INFN e UniBa, ciascuno con proprio personale, concorrono al funzionamento del Centro ReCaS- Bari.

3.2 Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale o i propri ausiliari utilizzati presso il Centro, siano coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3.3 Le Parti concorrono ad assicurare i requisiti igienico sanitari degli ambienti di lavoro secondo quanto previsto dal presente accordo. In caso di esigenze impreviste, ciascuna Parte potrà farsi carico di assicurare i requisiti minimi negli ambienti in cui deve operare il proprio personale.

3.4 Ciascuna Parte, per quanto di propria competenza, assicura il rispetto delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n.81/2008.

3.5 Personale di Terze Parti può concorrere alle attività del Centro ReCaS-Bari sulla base di accordi sottoscritti con le Parti, anche in maniera disgiunta, e previa approvazione del Comitato Paritetico.

#### **Art. 4 - Risorse**

4.1 Per il funzionamento del Centro ReCaS-Bari, INFN ed UniBa mettono a disposizione la strumentazione già presente nel CentroReCaS-Bari acquisita su fondi propri o nell'ambito del Progetto PON ReCaS (PON Ricerca e Competitività 2007-2013, Avviso 254/Ric), nonché quella in via di acquisizione attraverso il progetto I.Bi.S.Co, citato in premessa.

4.2 In particolare, l'UniBa mette a disposizione:

- le attrezzature scientifiche, tecniche e i servizi tecnici di cui all'**Allegato n.1**;
- l'edificio che ospita il Centro realizzato nell'ambito del Progetto PON ReCaS (PON Ricerca e Competitività 2007-2013, Avviso 254/Ric), di cui all'**Allegato n.2**;
- i servizi e le utenze di cui agli **Allegati n. 3 e n.4**.

4.3 L'INFN mette a disposizione le attrezzature scientifiche, tecniche e i servizi tecnici di cui all'**Allegato n. 5**.

4.4 La strumentazione divenuta obsoleta sarà alienata a cura della Parte che ne è proprietaria dopo averla disinventariata e modificando coerentemente gli allegati. Ulteriori attrezzature, anche in sostituzione di quelle obsolete, potranno essere acquistate dalle Parti sui propri bilanci, anche in maniera disgiunta, e messe a disposizione del Centro. Potranno altresì essere acquisite ulteriori attrezzature e quant'altro necessario per il funzionamento del Centro con fondi di propria titolarità e/o con contributi di terzi.

4.5 L'uso di attrezzature informatiche di una delle due Parti da parte dell'altra Parte per attività non di comune interesse sarà oggetto di compensazione come dettagliato nell'**Allegato 6**.

4.6 Le variazioni all'Allegato Tecnico e agli Allegati n. 1-2-3-4-5-6 saranno concordate annualmente tra le Parti.

4.7 Altre risorse possono provenire dai contributi finanziari di enti pubblici e privati finalizzati all'attuazione di specifici progetti di ricerca, dai ricavi delle prestazioni e consulenze conto terzi per i servizi commissionati da soggetti pubblici e privati, e da eventuali liberalità effettuate da terzi.

#### **Art. 5 – Assetto organizzativo**

5.1 La gestione del Centro è supervisionata da un Coordinatore nominato di comune accordo tra le Parti, tramite scambio di corrispondenza tra il Presidente dell'INFN e il Rettore di UniBa, su proposta del Direttore della Sezione INFN e del Direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

5.2 L'incarico di Coordinatore è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese necessarie per lo svolgimento della propria attività, che graveranno sull'Istituzione di appartenenza.

#### **Articolo 6 - Il Coordinatore**

6.1 Il Coordinatore coordina e supervisiona le attività del Centro.

6.2 L'incarico del Coordinatore ha durata triennale e può essere rinnovato solo per una volta.

6.3 Il Coordinatore:

- a) presiede il Comitato Paritetico e ne convoca le riunioni, partecipandovi con diritto di voto;
- b) adotta gli atti di gestione, sulla base delle decisioni del Comitato Paritetico;
- c) sottopone all'Università degli Studi di Bari e all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare una relazione annuale sull'attività svolta tramite l'impiego delle risorse del Centro;
- d) potrà essere nominato quale responsabile esterno per i trattamenti dei dati effettuati presso il Centro ReCaS-Bari in virtù della stipula di contratti o Convenzioni;
- e) nomina il Responsabile Tecnico e può nominare un Vice Coordinatore;
- f) può partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, senza diritto di voto.

6.4 Il Vice Coordinatore è nominato dal Coordinatore tra i membri del Comitato Paritetico e rimane in carica fino al termine del mandato del Coordinatore. Egli coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce nell'esercizio delle funzioni in caso di assenza o temporaneo impedimento.

6.5 Il Responsabile Tecnico, nominato tra il personale INFN e UniBa che concorre al funzionamento del Centro coordina il personale tecnico ed opera le scelte tecniche per assicurare il funzionamento del Centro in accordo con gli obiettivi fissati dal Coordinatore e dal Comitato Paritetico. Il Responsabile Tecnico rimane in carica fino al termine del mandato del Coordinatore.

6.6 In casi di necessità e urgenza, il Coordinatore può adottare, sotto la propria responsabilità, decisioni di competenza del Comitato Paritetico, portandole a ratifica nella prima seduta utile dello stesso.

#### **Articolo 7 - Il Comitato Paritetico**

7.1 Sono membri del Comitato Paritetico:

- il Coordinatore, che lo presiede,
- il Direttore della Sezione INFN di Bari,
- il Direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica,
- due rappresentanti di UniBa nominati dal Rettore,
- due rappresentanti dell'INFN nominati dal Presidente, sentito il direttore della Sezione di Bari

7.2 Ciascuna Parte può cambiare ciascuno dei propri rappresentanti in qualsiasi momento, con le stesse modalità utilizzate per la nomina, con una comunicazione scritta all'altra Parte e al Coordinatore.

7.3 Il Comitato Paritetico si riunisce, anche in maniera telematica, almeno 4 volte all'anno con cadenza trimestrale su convocazione, anche telematica, del Coordinatore almeno 48 ore prima della seduta: di norma nella riunione del quarto trimestre verrà approvato il piano di attività per l'anno seguente, nella riunione del primo trimestre il consuntivo delle attività dell'anno precedente. Ad ogni riunione il coordinatore relaziona sullo stato di attuazione delle attività previste dal piano.

7.4 Il Comitato Paritetico:

- a) adotta le decisioni inerenti l'utilizzo delle risorse del Centro per le finalità di cui all'art.2;
- b) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal Coordinatore;
- c) approva il regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico.

7.5 Alle riunioni del Comitato Paritetico partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico e il Responsabile Tecnico.

7.6 Il Comitato Paritetico delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore o di chi ne fa le veci. Per la validità delle riunioni deve essere presente (anche per via telematica) la maggioranza dei suoi componenti e ciascuna Parte

deve essere rappresentata da almeno un componente, diverso dal Coordinatore, di propria indicazione.

#### **Art. 8 - Il Comitato Tecnico Scientifico**

8.1 Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da sette membri designati dal Comitato Paritetico. Ciascun membro resta in carica tre anni e, in caso di sostituzione, il nuovo componente resta in carica fino al termine del mandato del componente sostituito.

8.2 Il Comitato elegge al suo interno il Presidente, a cui spetta di convocarne le riunioni e si riunisce almeno una volta l'anno e quando lo richieda il Comitato Paritetico.

8.3 Il Comitato Tecnico Scientifico esprime pareri tecnico-scientifici nei confronti del Comitato Paritetico, formula proposte operative in materia in ordine all'attuazione delle finalità del Centro ReCaS-Bari e concorre alla individuazione ed elaborazione dei programmi annuali di attività.

8.4 Il Comitato è validamente costituito a maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore e il Responsabile Tecnico.

#### **Art. 9 - Gestione delle risorse**

9.1 Al fine di garantire il corretto funzionamento del Centro, ciascuna Parte provvede alla gestione delle proprie risorse, come descritte negli allegati al presente Accordo, curandone la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e sostenendone la relativa spesa.

9.2 Nell'ambito del Comitato Paritetico di cui all'art. 7, le Parti concordano di volta in volta le modalità di reciproca messa a disposizione delle proprie risorse presenti nel Centro, il cui impiego sia richiesto per l'erogazione di prestazioni a terzi, nonché la relativa remunerazione.

9.3 Le Parti si impegnano a destinare le risorse derivanti da eventuali commesse o collaborazioni con terzi, che richiedano l'impiego delle risorse del Centro ReCaS-Bari, in via prioritaria al mantenimento in esercizio e alla gestione del Centro medesimo.

#### **Art. 10 – Proprietà e uso del Background**

10.1 Ciascuna Parte è e rimane proprietaria esclusiva del Background di cui dispone e che, ove necessario, metterà gratuitamente a disposizione dell'altra Parte al solo ed esclusivo fine dello svolgimento delle attività condotte in esecuzione del presente Accordo e per il tempo strettamente necessario.

10.2 Le Parti si danno reciproca comunicazione scritta del Background di cui al precedente comma.

#### **Art. 11 Proprietà e uso del Foreground**

11.1 Le Parti sono Contitolari del Foreground generato congiuntamente durante l'Attività di Ricerca. Le quote di titolarità dei diritti di proprietà intellettuale verranno stabilite di volta in volta con apposito accordo scritto, tenendo conto dell'effettivo apporto inventivo di ciascuna Parte e/o degli inventori.

11.2 Le Parti si danno pronta comunicazione del raggiungimento del Foreground.

Le Parti si impegnano a valutare la brevettabilità del Foreground e il deposito di eventuali domande di brevetto nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le proprie procedure interne, in modo da garantire il diritto alla pubblicazione dei risultati conseguiti; al riguardo hanno facoltà di esprimere, tramite comunicazione scritta, il proprio interesse nei confronti di ciascuna eventuale invenzione. Le Parti interessate alla tutela del Foreground valutano l'opportunità di procedere al deposito di una domanda congiunta, o di richiedere altra privativa, rinviando la definizione delle quote di titolarità, dei costi di tutela e della modalità di gestione a diverso futuro Accordo.

11.3 E' fatto salvo il diritto morale d'autore degli Inventori che abbiano conseguito l'invenzione ad essere riconosciuti autori nelle relative domande di brevetto.

11.4 Le Parti si impegnano a sottoscrivere o a far sottoscrivere agli inventori da esse designati ogni atto necessario all'espletamento delle pratiche brevettuali, ivi inclusa la cessione dei diritti di proprietà intellettuale degli inventori alle Parti cui gli inventori stessi afferiscono.

11.5 Le Parti rinviando a futuro e diverso Accordo altresì la disciplina della gestione, valorizzazione e sfruttamento economico delle domande di brevetto e dei relativi brevetti a titolarità congiunta.

E' fatto espresso divieto alle Parti di sfruttare il Foreground in regime di segretezza.

#### **Art. 12 - Pubblicazioni**

12.1 Per quanto attiene alle attività di ricerca di comune interesse, le Parti concorderanno le modalità di pubblicazione dei risultati scientifici all'interno delle collaborazioni in cui le attività di ricerca vengono svolte.

12.2 Per le attività di ricerca non di comune interesse in cui i risultati sono stati raggiunti attraverso l'utilizzo dei servizi messi a disposizione da ReCaS-Bari, le Parti concordano di inserire nell'elaborato (pubblicazione scientifica, presentazione di carattere didattico nonché tesi di laurea, master o dottorato mediante pubblicazione sulle riviste scientifiche o con altro mezzo) tra gli "Acknowledgement", un esplicito riferimento al Centro ReCaS-Bari.

12.3 Le attività divulgative non potranno comunque pregiudicare i diritti del/i titolare/i sul Background e Foreground e gli obblighi di riservatezza.

12.4 Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati, dati e informazioni dell'Attività di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, svolta da personale che concorre al funzionamento del Centro e su tematiche riguardanti il funzionamento del Centro nella forma di pubblicazioni scientifiche, presentazioni di carattere didattico nonché tesi di laurea, master o dottorato mediante pubblicazione sulle riviste scientifiche o con altro mezzo, a firma di tutti i collaboratori ritenuti autori da ciascuna Parte, previa comunicazione al Comitato Paritetico e presentazione della copia dell'atto di divulgazione proposto.

La Parte ricevente potrà esprimere il proprio parere favorevole alla pubblicazione direttamente nella riunione del Comitato Paritetico attraverso i componenti che la rappresentano, ovvero entro 30 giorni dalla data di ricezione, avrà facoltà di:

- comunicare per iscritto alla Parte proponente quali informazioni siano da considerarsi confidenziali, e, pertanto, non possano essere comunicate o comunque diffuse a terzi; oppure
- richiedere che la pubblicazione/presentazione/tesi venga differita per il tempo strettamente necessario a consentire il deposito di una domanda di privativa, in via esclusiva o in contitolarità;
- confermare il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

12.5 La Parte ricevente comunicherà per iscritto alla Parte proponente le proprie osservazioni; resta inteso che l'approvazione non potrà essere negata senza adeguata motivazione.

12.6 Ove le Parti omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte proponente potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla divulgazione dei risultati.

12.7 INFN e UniBa non potranno essere citati in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citati a scopi pubblicitari, salvo espressa autorizzazione.

#### **Art. 13 – Riservatezza**

13.1 Ciascuna Parte si obbliga espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a trattare come riservate le Informazioni confidenziali scambiate in occasione dello svolgimento dell'attività oggetto del presente Accordo e pertanto a non rivelarle e/o divulgarle a Terzi, in tutto o in parte e in alcun modo, per tutta la durata del presente Accordo

e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo alla scadenza naturale o alla cessazione anticipata, comunque determinata, dello stesso.

13.2 Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, le Parti sono tenute ad informare i soggetti di cui al precedente comma dell'obbligo di riservatezza e ad acquisire dagli stessi un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza.

13.3 Inoltre, ciascuna parte è tenuta a:

- impiegare ogni mezzo idoneo a porre in essere ogni atto e/o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- utilizzare le informazioni ricevute dall'altra Parte al solo scopo di svolgere l'attività oggetto del presente Accordo, restando espressamente esclusa ogni diversa utilizzazione;
- non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, con qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, rapporti, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate, salvo specifiche esigenze che discendano dall'esecuzione del presente Accordo, e comunque salvo espresso consenso scritto della Parte che ne abbia diritto;
- a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni tipologia di materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

13.4 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti e dai relativi ausiliari coinvolti nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

13.5 Ove una Parte intenda comunicare a Terzi le informazioni riservate, o considerate tali, ricevute dall'altra Parte, dovrà preventivamente richiedere autorizzazione scritta di quest'ultima, la quale potrà, a sua discrezione, accordarla o negarla.

13.6 Non sono da ritenersi informazioni "confidenziali" o "riservate", e come tali non sono coperte dall'obbligo di riservatezza le informazioni:

- che non sono espressamente qualificate dalle Parti quali "confidenziali" o "riservate";
- che sono o diventano di pubblico dominio senza colpa della parte ricevente;
- che sono state oggetto di pubblicazione avvenuta anteriormente all'inizio dell'esecuzione del presente Accordo;
- che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del presente rapporto;
- che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal presente rapporto;
- in relazione alle quali è stata richiesta la pubblicazione o la rivelazione da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa; in tale ultimo caso la Parte richiesta è tenuta ad informare preventivamente l'altra Parte della necessità di procedere alla divulgazione delle informazioni.

13.7 Gli obblighi di riservatezza suddetti si estendono alle informazioni di una Parte, delle quali l'altra venga comunque a conoscenza in ragione del presente Accordo e che, seppure non coperte da diritti di privativa, possano comunque essere ricondotte al Know How o in generale alla categoria dei segreti industriali.

#### ***Art. 14 – Trattamento dei dati***



14.1 Per quanto riguarda il trattamento dei dati trattati da ReCaS-Bari, inclusi quelli relativi alla presente convenzione, le Parti convengono di attenersi a quanto concordato con l'Accordo di Contitolarità sottoscritto in data 21 febbraio 2020 per tutta la durata del presente accordo salvo i necessari adeguamenti se dovessero modificarsi le normative di riferimento.

#### **Art. 15 – Durata**

15.1 –Il presente Accordo decorre dal 01/01/2021 ed ha validità di 3 anni.

15.2 - Al termine dell'Accordo esso potrà essere rinnovato per un periodo fino ad un massimo di ulteriori 3 anni alle stesse condizioni mediante scambio di corrispondenza.

15.3 - Le Parti potranno recedere dal presente Accordo qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali mutino le condizioni concordate o rendano impossibile la realizzazione delle attività in esso previste.

15.4 Le Parti si impegnano a rinnovare, con eventuali integrazioni o modifiche rese necessarie, il presente Accordo alla sua scadenza in ossequio all' art. 2, comma 4 dell'Avviso di cui al DD n.424 del 28.02.2018 citato in premessa, che richiede che gli effetti previsti dal potenziamento (nel caso particolare il potenziamento dell'infrastruttura DHTCS attuato attraverso il progetto il progetto I.Bi.S.Co. dovranno avere una efficacia di almeno 10 anni decorrenti dal pagamento del saldo finale ai soggetti beneficiari.

#### **Art.16 - Rinvio**

16.1 Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa riferimento alla Convenzione Quadro stipulata tra l'INFN e l'Università degli Studi di Bari in data 7 febbraio 2017.

#### **Art.17 – Sottoscrizione**

17.1 Il presente Accordo viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

17.2 L'imposta di bollo è assolta virtualmente con oneri suddivisi in parti uguali. Per l'INFN, in virtù dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 0068616 del 19/07/2018. Per l'Università, in virtù autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 21674 del 16/12/1992.

**L'Ufficio** fa presente che, a seguito delle interlocuzioni intercorse per le vie brevi tra i competenti uffici della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione e la Direzione Generale, viste le duplici scadenze, sia della proroga della Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sia dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per la gestione del centro di Bari dell'infrastruttura "Recas", intervenute il 31/12/2023, si rende necessario prorogare la durata dei predetti accordi di tre mesi, in considerazione dei lavori in corso sulla definizione degli stessi testi convenzionali, in maniera condivisa da entrambe le Parti, con particolare riferimento ai temi di seguito riportati:

- Verifica ed aggiornamento dei costi di gestione a partire da quelli energetici;
- Definizione di un più chiaro modello organizzativo ed apporto del personale;
- Raccordo con il processo di definizione della Rete di Laboratori RISE (Research Infrastructure for Shared Enhancement) (delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2023).”

Il Rettore, nel condividere con i presenti osservazioni di carattere generale in ordine a talune criticità esistenti nell'ambito del rapporto convenzionale tra questa Università e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per la gestione del centro di Bari dell'infrastruttura "ReCaS", anche in prospettiva futura, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Interviene sull'argomento il prof. Bellotti, che fornisce ulteriori elementi di valutazione in merito, sia in termini di costi che di unità di personale addette, rispetto ai quali si rende opportuno intervenire a livello organizzativo nella direzione del relativo bilanciamento.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M.	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

(\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO

che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione - Sezione Convenzioni e Partecipate - U.O. Convenzioni per la Ricerca, la Terza Missione, la Didattica e Servizi agli Studenti:

- con delibere del 22 e 23.12.2020, rispettivamente, questo Consesso e il Consiglio di Amministrazione approvavano l'Accordo tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, finalizzato all'utilizzo ottimale delle risorse del Centro ReCas-Bari, per soddisfare le esigenze di calcolo scientifico delle attività di ricerca comuni, lo sviluppo di nuove tecnologie, l'attività di divulgazione, la didattica e l'alta formazione, nonché il trasferimento tecnologico e l'attività conto terzi con soggetti

pubblici e privati, nel campo del calcolo ad alte prestazioni (decorrenza 01.01.2021 - 31.12.2023);

- con delibere del 24 e 30.10.2023, rispettivamente, questo Consesso e il Consiglio di Amministrazione hanno statuito l'ulteriore proroga al 31.12.2023 della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare scadenza - 15.11.2023;
- con delibera del 16.11.2023 – acquisita al prot. gen. di questa Università con il n. 274059 del 27.11.2023 -, il Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica si è espresso favorevolmente in ordine alla nuova bozza di Convenzione quadro da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;

CONSIDERATO

che, dalle interlocuzioni tra i competenti uffici della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione e la Direzione Generale, viste le duplici scadenze, sia della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sia dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per la gestione del centro di Bari dell'infrastruttura "ReCas", intervenute il 31.12.2023, è emersa la necessità di prorogare la durata dei predetti accordi di tre mesi, nelle more che vengano completati i lavori sulla definizione degli stessi testi convenzionali, in maniera condivisa da entrambe le parti;

VISTE

le bozze della Convenzione quadro e dell'Accordo per la gestione del Centro di Bari dell'infrastruttura "ReCaS", a prorogarsi;

RICHIAMATI

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- l'art. 57 "*Capacità negoziale – Norme generali*" e segg. del *Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità*,

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole in ordine alla proroga, della durata tre mesi (decorrenza dal 01.01.2024 al 31.03.2024), dei seguenti atti convenzionali, scaduti il 31.12.2023, come da formulazione riportata nella relazione istruttoria:
  - Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
  - Accordo tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per la gestione del centro di Bari dell'infrastruttura "ReCaS".

**DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI****DECADENZA DAGLI STUDI EX DD.MM. NN. 509/99 E 270/04: ESITO LAVORI  
COMMISSIONE DIDATTICA**

Entra la Dirigente della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, dott.ssa Brigida Blasi.

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O. Programmazione Offerta Formativa, che la dott.ssa Blasi illustra nel dettaglio, fornendo ulteriori precisazioni in merito:

“L’Ufficio rappresenta che, a seguito di richiesta da parte del Senato Accademico, si riuniva la Commissione Didattica, nelle sedute del 20 e 24 novembre c.a., per approfondire la questione relativa alla disciplina della decadenza dagli studi universitari, per gli studenti iscritti agli ordinamenti ex D.M. 509/99 e D.M. 270/04, i cui verbali sono allegati a corredo della presente relazione.

Nella riunione del 24 novembre c.a., ad esito della discussione, la Commissione Didattica formulava all’unanimità le seguenti proposte:

- Presentare, come Commissione, una proposta da sottoporre al Senato, di sanatoria per tutte le condizioni di decadenza pregresse, per legittimo affidamento.
- Proporre altresì l’inserimento di una modifica del RAD, relativamente all’istituto della decadenza, sulla scorta della definizione del Regio Decreto n.1592/1933 ma considerando un riferimento temporale di dieci anni invece che di otto, quello in grado di garantire il miglior bilanciamento in termini numerici; inoltre, la decadenza non si applicherà a coloro che hanno sostenuto esami, pur non avendoli superati (dimostrando movimentazione della carriera).
- Allineare all’interno del “Regolamento per la determinazione di tassi e contributi” la rinuncia agli studi con la decadenza, promuovendo quindi l’azzeramento del debito nei confronti degli studenti rinunciatari (oltre un determinato numero di anni di inattività e per non incorrere nella decadenza) che decidessero di reiscrivere esclusivamente in uno dei Corsi di Studio che rientrano nel catalogo dell’Offerta Formativa di UniBa, previa valutazione dell’apposita Commissione Tasse sulle possibili ricadute finanziarie.
- Per gli studenti “sanati” prevedere forme incentivanti di riconoscimento delle attività didattiche svolte e di possibili transizioni verso altri percorsi.
- Attribuire ai singoli Corsi di Studio, che opereranno attraverso apposite commissioni, la definizione di un tempo congruo oltre il quale ricadere nell’istituto dell’obsolescenza dei contenuti di conoscenza, che andranno specificati nella SUA-CdS, in particolare nei Regolamenti dei CdS (a fronte di un criterio omogeneo, come ad esempio gli atti interruttivi di carriera)
- Implementare misure correttive in itinere e preventive sulle carriere, mediante la progettazione di un sistema di monitoraggio da parte dello Staff Data Engineering, a supporto degli interventi sulla percorribilità e l’inattività degli studenti.”

La dott.ssa Blasi, più ampiamente, dopo aver richiamato le precedenti delibere di questo Consesso del 24.10.2023 e 19.12.2023, alle quali si riporta integralmente, rileva l'esigenza di precisarne ulteriormente i contenuti, evidenziando come l'adottanda deliberazione dettagli quelli di cui alla predetta delibera del 19.12.2023, di approvazione delle proposte della Commissione Didattica, di cui al verbale relativo alla riunione del 24.11.2023.

Al termine dell'illustrazione della dott.ssa Blasi, il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Segue un breve dibattito, nel corso del quale, rivolti, da più parti, ringraziamenti alla dott.ssa Blasi, agli Uffici della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti e alla Commissione Didattica, per l'impegno profuso nella elaborazione delle proposte *de quibus*,

- vengono richiesti e forniti chiarimenti riguardo alla possibilità di dimostrare sul sistema ESSE3 il superamento di un esame parziale, tramite registrazione o certificato del docente che attesti che lo studente abbia superato quota parte dell'esame/esonero (Decaro);
- viene evidenziato che si rende necessario precisare ulteriormente la succitata delibera del 19.12.2023, al fine di indicare nel dettaglio le proposte elaborate dalla Commissione Didattica, consentendo agli Uffici di operare e di adottare i provvedimenti conseguenti (Silecchia);
- vengono svolte considerazioni sull'intervallo temporale di 10 anni di cui alla proposta *de qua*, cui il Rettore replica nel senso che il riferimento temporale è stato ampliato per consentire un recupero significativo di studenti, puntualizzando che si tratterebbe di un intervento oltremodo virtuoso se, con riferimento ai corsi di laurea, si riuscisse ad intercettare studenti attraverso il riconoscimento dei crediti acquisibili;
- viene, infine, precisato come la modifica regolamentare proposta in tema di decadenza, che non è applicabile a coloro che hanno sostenuto esami di profitto, pur non avendoli superati (dimostrando movimentazione della carriera), imponga che i docenti vadano sensibilizzati a verbalizzare anche il mancato superamento dell'esame da parte dello studente, onde evitare che venga registrata la mera assenza (Di Fiore).

Segue un ulteriore dibattito, nel corso del quale vengono condivise, nel dettaglio, le proposte della Commissione didattica, di cui al verbale relativo alla riunione del 24.11.2023, volte a regolamentare l'istituto della decadenza per gli studenti iscritti ai corsi di studio con ordinamenti ex DD.MM. nn. 509/99 e 270/04, individuando, al contempo, incentivi efficaci

e sostenibili in grado di supportare la prosecuzione degli studi per tutti gli studenti già decaduti secondo la disciplina *ante* D.M. n. 509/99.

Interviene la dott.ssa Blasi, la quale, su impulso del senatore accademico Silecchia, nel ricordare la delibera di questo Consesso del 24.10.2023, in ordine alla *“Decadenza dagli studi universitari e verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi -art. 12 Regolamento didattico del CDLM in Medicina e Chirurgia - aa. aa. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023: criticità applicative”* (p. 27 OdG), con la quale è stato deliberato:

- *l’annullamento, in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, dei provvedimenti di decadenza dagli studi, con conseguente sanatoria delle posizioni amministrative e riattivazione delle carriere universitarie degli studenti di cui in narrativa;*
- *la revoca dell’art. 12 dei Regolamenti Didattici del corso di laurea di Medicina e Chirurgia aa. aa. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e dell’art. 11 del Regolamento Didattico del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria aa. 2022/2023, nella parte in cui estendono l’applicazione della decadenza al quattordicesimo anno dall’ultimo esame di profitto alle carriere ante D.M. n. 509/1999 e ex DD.MM. n. 509/1999 e n. 270/2004, nonché nella parte in cui disciplinano la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi;*
- *di rinviare ogni ulteriore decisione in merito ad una prossima riunione, per ulteriore approfondimento della questione a cura della Commissione Didattica, sulla base dei dati forniti dagli uffici,*

condivide con i presenti che sono state rilevate criticità applicative dell’istituto della decadenza di cui all’art. 139 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, nella fase di riforma degli ordinamenti universitari di cui ai DD.MM. n. 509/99 e 270/04, con conseguente esigenza di estendere, nelle more della revisione del Regolamento Didattico di Ateneo, la sanatoria delle posizioni amministrative e riattivazione delle carriere, di cui alla delibera del 24.10.2023, agli studenti di tutti i corsi di studio che si trovino in situazioni analoghe, con annullamento, in autotutela, dei provvedimenti di decadenza dagli studi ai sensi dell’art. 21 *nonies* della Legge n. 241/90, a tutela del legittimo affidamento.

Il Consesso converge, quindi, sulle seguenti proposte, a precisazione ed integrazione della delibera del 24.10.2023, nelle more della revisione del Regolamento Didattico di Ateneo e in riferimento agli ordinamenti ante D.M. n. 509/99:

- di estendere la sanatoria delle posizioni amministrative e riattivazione delle carriere, di cui alla delibera del 24.10.2023, agli studenti di tutti i corsi di studio che si trovino in situazioni analoghe;
- di annullare, in autotutela, i provvedimenti di decadenza dagli studi, ai sensi dell’art. 21 *nonies* della Legge n. 241/90, comminati agli studenti interessati.

Infine, il Consesso converge sulla necessità di considerare, ai fini della modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, con riferimento all’interruzione dei termini di decadenza,

oltre agli esami sostenuti con valutazione positiva o negativa verbalizzata, qualsiasi atto di carriera, stabilendo il *dies a quo* da cui far decorrere i succitati termini.

Il Rettore, quindi, nel ringraziare gli intervenuti per i preziosi spunti offerti alla discussione e nel riassumere i termini dell'adottanda deliberazione, invita il Senato Accademico a deliberare in merito.

Esce la dott.ssa Blasi.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M..	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente  
(\* In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO che:

- questo Consesso, nella riunione del 24.10.2023, deliberava:
  - o *di approvare:*
    - *l'annullamento, in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, dei provvedimenti di decadenza dagli studi, con conseguente sanatoria delle posizioni amministrative e riattivazione delle carriere universitarie degli studenti di cui in narrativa;*
    - *la revoca dell'art. 12 dei Regolamenti Didattici del corso di laurea di Medicina e Chirurgia aa. aa. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e dell'art. 11 del Regolamento*



*Didattico del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria aa. 2022/2023, nella parte in cui estendono l'applicazione della decadenza al quattordicesimo anno dall'ultimo esame di profitto alle carriere ante D.M. n. 509/1999 e ex DD.MM. n. 509/1999 e n. 270/2004, nonché nella parte in cui disciplinano la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi;*

- *di rinviare ogni ulteriore decisione in merito ad una prossima riunione, per ulteriore approfondimento della questione a cura della Commissione didattica, sulla base dei dati forniti dagli uffici;*
- *la Commissione didattica si riuniva in data 20 e 24.11.2023, formulando, all'esito dei lavori, le relative proposte;*
- *con delibera del 19.12.2023, questo Consesso ha approvato le proposte della Commissione didattica, di cui al verbale relativo alla riunione del 24.11.2023;*

VISTI

- *il R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore" ed in particolare l'art. 149, che disciplina, al secondo comma, l'istituto della decadenza per coloro che non sostengano esami di profitto per otto esami consecutivi;*
- *la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 21-nonies "Annullamento d'ufficio";*
- *i DD.MM. 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" ed in particolare, i rispettivi art. 5;*

- la raccomandazione CUN in merito a decadenza dello status di studente e obsolescenza dei crediti acquisiti – adunanza del 07.11.2012;

RICHIAMATI

- il Regolamento Didattico di Ateneo;
- il Regolamento sulla contribuzione studentesca;
- le proprie delibere del 24.10, 21.11 e 19.12.2023;
- i verbali della Commissione Didattica, relativi alle riunioni del 20 e 24.11.2023,

VISTA

la relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta Formativa – U.O. Programmazione Offerta Formativa;

CONDIVISE

nel dettaglio, le proposte della Commissione didattica, di cui al verbale relativo alla riunione del 24.11.2023, volte a regolamentare l'istituto della decadenza per gli studenti iscritti ai corsi di studio con ordinamenti ex DD.MM. nn. 509/99 e 270/04, individuando, al contempo, incentivi efficaci e sostenibili in grado di supportare la prosecuzione degli studi per tutti gli studenti già decaduti secondo la disciplina ante D.M. n. 509/99;

RITENUTO

di dover precisare ulteriormente le proprie precedenti delibere sull'argomento;

CONSIDERATO

che sono state rilevate criticità applicative dell'istituto della decadenza di cui all'art. 139 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, nella fase di riforma degli ordinamenti universitari di cui ai DD.MM. n. 509/99 e 270/04, con conseguente esigenza di estendere, nelle more della revisione del Regolamento Didattico di Ateneo, la sanatoria delle posizioni amministrative e riattivazione delle carriere, di cui alla delibera del 24.10.2023, agli studenti di tutti i corsi di studio che si trovino in situazioni analoghe e con annullamento, in autotutela, dei provvedimenti di decadenza dagli studi ai sensi dell'art. 21 *nonies* della Legge n. 241/90,

DELIBERA

- a precisazione della propria delibera del 19.12.2023, di approvare le seguenti proposte formulate dalla Commissione Didattica di Ateneo, di cui al verbale relativo alla riunione del 24.11.2023:
  - estensione a tutti gli studenti della sanatoria per tutte le condizioni di decadenza pregresse per gli iscritti agli ordinamenti ex DD.MM. n. 509/99 e n. 270/2004, per legittimo affidamento;
  - inserimento di una modifica del *Regolamento Didattico di Ateneo*, relativamente all'istituto della decadenza, sulla scorta della definizione del Regio Decreto n. 1592/1933 considerando un riferimento temporale di dieci anni; inoltre, l'istituto si applicherà a coloro che hanno sostenuto esami, pur non avendoli superati;
  - allineamento all'interno del *Regolamento sulla contribuzione studentesca a.a. 2024/2025*, previa valutazione dell'apposita *Commissione Tasse* sulle possibili ricadute finanziarie, della rinuncia agli studi con la decadenza, promuovendo l'azzeramento del debito nei confronti degli studenti rinunciatari che decidessero di reinscrivere esclusivamente in uno dei Corsi di Studio che rientrano nel catalogo dell'Offerta Formativa dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
  - introduzione di forme incentivanti di riconoscimento delle attività didattiche svolte e di possibili transizioni verso altri percorsi per gli studenti destinatari della sanatoria;
  - attribuzione ai singoli Corsi di Studio, che opereranno attraverso apposite commissioni, della facoltà di definire un tempo congruo oltre il quale ricadere nell'istituto dell'obsolescenza dei contenuti di conoscenza, che andranno specificati nella SUA-CdS, in particolare nei Regolamenti dei CdS, mediante l'individuazione di un criterio omogeneo, come ad esempio gli atti interruttivi di carriera;
  - implementazione di misure correttive in itinere e preventive sulle carriere, mediante anche la progettazione di un sistema di monitoraggio da parte dello Staff Data Engineering, a supporto degli interventi sulla percorribilità e l'inattività degli studenti;
- di considerare, ai fini della modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, con riferimento all'interruzione dei termini di decadenza, oltre agli esami sostenuti con valutazione positiva o negativa verbalizzata, qualsiasi atto di carriera, stabilendo il *dies a quo* da cui far decorrere i succitati termini;
- a precisazione ed integrazione della propria delibera del 24.10.2023, nelle more della revisione del Regolamento Didattico di Ateneo, in riferimento agli ordinamenti ante D.M. n. 509/99:

- di estendere la sanatoria delle posizioni amministrative e riattivazione delle carriere, di cui alla delibera del 24.10.2023, agli studenti di tutti i corsi di studio che si trovino in situazioni analoghe;
- di annullare, in autotutela, i provvedimenti di decadenza dagli studi, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della Legge n. 241/90, comminati agli studenti interessati.

**DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI****ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERUNIVERSITARIA TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E FONDAZIONE POLICLINICO CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA, FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE, CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ATENEO DI BARI, A.A. 2022/2023: PARERE**

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post Laurea - U.O. Scuole di Specializzazione ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:

““Il Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia vascolare Prof. Domenico Angiletta, nel corso della seduta del Consiglio della Scuola di Specializzazione del 20/02/2023, comunica che, a seguito del trasferimento del prof. Raffaele Pulli afferente al SSD MED/22 c/o l'Università degli Studi di Firenze avvenuto in data 01/03/2022, la Scuola di Specializzazione in Chirurgia vascolare presenta una criticità nei requisiti specifici disciplinari, in quanto conta sulla presenza di un solo docente di riferimento nel SSD MED/22, al fine di assicurare la persistenza dei requisiti per l'accreditamento della Scuola.

L'art. 4 comma 2 del D.I. n.68/2015 (Allegato 1) stabilisce che: “Il corpo docente deve comprendere almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola.

L'U.O. Scuole di specializzazione fa presente che:

1. L'art. 3, comma 7, del D.I. n.68/2015 dispone: “Le scuole di specializzazione possono essere istituite e attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di medicina/strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. La sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la Scuola è attivata: presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche ai fini di cui all'art.3, comma 10, del D.M. N.270/2004. Le altre sedi universitarie appartengono alla rete formativa di cui ai precedenti commi del presente articolo”.
2. Il Mur con nota del 29/03/2023, prot. n. 0080243 in occasione dell'apertura della banca dati OFFS per l'accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, a.a. 2022/2023 (D.I. n.402/2017 – Allegato 2) ha comunicato, tra altro, che: “Eventuali accordi finalizzati alla istituzione e/o all'attivazione di scuole da parte di un Ateneo in collaborazione con altri Atenei devono, pertanto, essere raggiunti dagli Atenei stessi preventivamente portando dunque all'attenzione dell'ONFSS un'unica proposta di accreditamento di una sola Scuola che avrà una rete formativa che coinvolgerà tutti gli Atenei raggruppati nell'accordo finalizzato all'attivazione della singola (scuola che, in ogni caso, avrà una unica sede amministrativa corrispondente all'Ateneo che ne ha richiesto l'istituzione e/o l'attivazione ai sensi dell'art.3, comma 7 del D.I. del 4 febbraio 2015, n. 68).

In relazione alla suddetta criticità è stata chiesta al Prof. Francesco Spinelli Direttore della U.O.C. di Chirurgia vascolare dell'Università Campus Biomedico di Roma e al Prof. Francesco Stilo, professore associato di Chirurgia vascolare dell'Università Campus Biomedico di Roma, SSD MED/22, la disponibilità a stipulare un accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Ateneo di Bari e l'Università Campus Biomedico di Roma (verbale Consiglio di Scuola in Chirurgia Vascolare di Bari del 20/02/2023-Allegato 3).

Il Prof. Angiletta, inoltre, fa presente di aver acquisito per le vie brevi la disponibilità del Prof. Francesco Stilo, autorizzato con nota del 04/04/2023, prot. n. 229/2023 (Allegato 4) dall'Amministratore delegato e Direttore Generale dott. Andrea Rossi dell'Università Campus Biomedico di Roma. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione, come da verbale del 20/02/2023, condivide all'unanimità la proposta del prof. Angiletta, spiegando che l'accordo garantirà il possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento della Scuola, al fine di continuare a formare medici specialisti in Chirurgia vascolare presso l'Ateneo di Bari ed inoltre assicurando un vantaggioso utilizzo delle risorse strutturali e del corpo docente delle due Università, in considerazione di un interessante scambio scientifico e didattico. Il Consiglio si esprime con parere favorevole alla stipula dell'Accordo di collaborazione interuniversitario tra l'Università degli Studi di Bari e l'Università Campus Biomedico di Roma.

Con delibera del 23/02/2023 (trasmessa con nota pec del 02/03/2023 prot. n. 880/III/4-Allegato 5) il Consiglio di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica (DiMePre-J) dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, vista la nota prot. n. 701 del 20.02.2023 con cui il Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia vascolare Prof. Domenico Angiletta ha trasmesso l'estratto del verbale del Consiglio della suddetta Scuola del 20/02/2023, approva la proposta di stipula dell'accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università Campus Biomedico di Roma.

Con decreto n. 21 del 15/03/2023, il Presidente della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari, esprime parere favorevole in ordine alla stipula di un accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Sede amministrativa) e l'Università Campus Biomedico di Roma (Sede aggregata), Allegato 6.

Con mail del 6/12/2023 l'Ing. Paolo Casorati del Servizio Affari Generali della Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma, comunicava all'U.O. Scuole di Specializzazione la necessità di stipula di una convenzione tra UNIBA e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico con sede in Roma per poter mettere le strutture assistenziali collegate alla loro Unità Operativa di Chirurgia Vascolare a disposizione degli specializzandi della Scuola di Bari (Allegato 7).

Con successiva email del 19/12/2023, l'Ing. Paolo Casorati trasmetteva all'U.O. Scuole di Specializzazione il testo dell'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma sottoscritto dall'Amministratore Delegato Ing. Paolo Sormani (Allegato 8).”

Il Rettore, nel richiamare la bozza dell'Accordo di collaborazione interuniversitario da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, per la sostenibilità della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare di questa Università, a.a. 2022/2023, già posta a disposizione dei senatori accademici ed allegata alla relazione istruttoria, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M..	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

(\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

**PREMESSO**

che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Post Laurea – U.O. Scuole di Specializzazione:

- con delibera del 20.02.2023, il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare - in accoglimento della proposta del Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare, prof. Domenico Angiletta - esprimeva parere favorevole alla stipula dell'Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, per la sostenibilità della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare di questa Università;
- con delibera 23.02.2023 - trasmessa con nota PEC del 02.03.2023 - il Consiglio del Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica (DIMEPre-J), approvava la stipula del suddetto Accordo di collaborazione;

- con Decreto del Presidente n. 21 del 15.03.2023, la Scuola di Medicina esprimeva parere favorevole negli stessi termini di cui sopra;
- con nota *e-mail* del 19.12.2023, l'ing. Paolo Casorati del Servizio Affari Generali della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, ha trasmesso la bozza di Accordo da stipularsi;

VISTI

- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "*Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria*" ed in particolare l'art. 3, comma 7;
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante *gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria*;
- la nota MUR, prot. n. 80243 del 29.03.2023, recante le indicazioni operative in merito all'apertura della banca dati OFFS per l'accREDITAMENTO delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, a.a. 2022/2023, in particolare nella parte relativa agli accordi finalizzati alla istituzione e/o attivazione di Scuole da parte di un Ateneo in collaborazione con altri Atenei;

RICHIAMATI

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- l'art. 57 "*Capacità negoziale – Norme generali*" e seg. del *Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità*;

VISTA

la bozza dell'Accordo di collaborazione interuniversitario da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, per la sostenibilità della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare di questa Università, a.a. 2022/2023,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine all'Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (sede amministrativa) e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, per la sostenibilità della Scuola di



Specializzazione in Chirurgia Vascolare di questa Università, a.a. 2022/2023, nella formulazione allegata alla relazione istruttoria.

**DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI****ISTITUZIONE N. 2 (DUE) BORSE DI STUDIO IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO "PASTA E PRODOTTI DA FORNO: INTEGRITÀ, SALUBRITÀ E SOSTENIBILITÀ – INNOVAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO INTEGRÌ": PARERE**

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Servizi e Provvidenze agli Studenti e Collaborazioni studentesche ed invita il Senato accademico a pronunciarsi in merito:

“La U.O. Servizi e Provvidenze agli studenti e Collaborazioni studentesche riferisce che con comunicazione PEC assunta al protocollo con n. 288436 del 21.12.2023, è pervenuto l'estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, relativo alla seduta del 18.12.2023, con il quale lo stesso Consesso, ha approvato la proposta della prof.ssa Maria De Angelis di istituire 2 (due) borse di studio per il completamento della formazione scientifica di laureati nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "Pasta e prodotti da forno: Integrità, salubrità e sostenibilità – Innovazione di processo e di prodotto integri - CUP B94I20000470005", nonché i requisiti per la partecipazione alla relativa selezione.

Le borse di studio avranno la durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione e il relativo costo pari ad € 24.000,00 (ventiquattromila/00) cadauna, importo onnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a carico del percipiente, graverà sull'art. di bilancio n. 102010112 "Altre borse" UPB "Dispa.DeAngelis.PON\_INTEGRÌ" Impegno di spesa n. 2023/33502.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento per l'assegnazione di borse di studio per il completamento della formazione scientifica di laureati di questa Università, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.03.2007 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.03.2007 e di quanto riportato nell'estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, relativo alla seduta del 18.12.2023, l'U.O. Servizi e Provvidenze agli studenti e Collaborazioni studentesche ha provveduto a predisporre il bando di concorso, per titoli ed esami di seguito riportato:

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI 2 (DUE) BORSE DI STUDIO PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DI LAUREATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO: "PASTA E PRODOTTI DA FORNO: INTEGRITÀ, SALUBRITÀ E SOSTENIBILITÀ – INNOVAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO INTEGRÌ - CUP B94I20000470005"**

**ART.1****OGGETTO E FINALITÀ**

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 2 (due) borse di studio il completamento della formazione scientifica di laureati nell'ambito del progetto di

ricerca dal titolo "Pasta e prodotti da forno: Integrità, salubrità e sostenibilità – Innovazione di processo e di prodotto integri - CUP B94I20000470005", per un importo pari a € 24.000,00 (ventiquattromila/00) cadauna, importo onnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a carico del percipiente, che graverà sull'art. di bilancio n. 102010112 "Altre borse" UPB "Dispa.DeAngelis.PON\_INTEGRI" Impegno di spesa n. 2023/33502.

L'attività del borsista si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti.

## **ART. 2**

### **REQUISITI DI ACCESSO E TITOLI VALUTABILI**

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del Diploma di Laurea triennale nella classe L26, o titolo equipollente alla predetta classe di laurea ai sensi del D.I. del 9/07/2009, conseguito negli ultimi 4 anni alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Titoli valutabili:

- voto di laurea;
- esperienza pregressa nel settore di attività congruente al tema della ricerca;
- eventuali titoli in possesso del candidato utili a comprovare le sue attitudini allo svolgimento delle attività oggetto della borsa.

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea con data e voto finale;
- ogni altro titolo che il candidato reputi utile a comprovare le sue attitudini allo svolgimento delle attività previste dalla borsa di studio;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità titoli;
- copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del candidato.

## **ART. 3**

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di partecipazione, nonché i documenti richiesti e ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina <https://pica.cineca.it/uniba/2024-borse-1/domande/>

Utilizzando l'applicazione informatica gli aspiranti dovranno allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.

La domanda di partecipazione deve essere compilata secondo quanto indicato nella procedura telematica, e includere obbligatoriamente copia di un documento d'identità in corso di validità.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre il termine di 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito web di questo Ateneo, pena l'esclusione.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);

- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;

- in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre la firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

Nel caso di accesso alla piattaforma a mezzo SPID, la procedura non richiederà la sottoscrizione.

Sono escluse le domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo di bando o oltre le scadenze prefissate.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:

- 1) copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità;
- 2) curriculum vitae;
- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea con data e voto finale;
- 4) ogni altro titolo che il candidato reputi utile a comprovare le sue attitudini allo svolgimento delle attività di che trattasi;
- 5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità titoli.

I modelli delle dichiarazioni di cui ai punti 3 ) e 5) sono disponibili sulla pagina di pubblicazione del presente bando sul sito web di questo Ateneo.

#### **ART. 4 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Con successivo decreto rettorale sarà nominata la Commissione Giudicatrice che sarà composta da:

- il responsabile della ricerca oggetto del finanziamento;
- il responsabile della struttura presso cui sarà utilizzata la borsa di studio o suo delegato;
- un professore di ruolo o un ricercatore confermato designato dalla struttura interessata.

#### **ART. 5 PROVE D'ESAME**

Le prove di esame si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti e consisteranno in una prova scritta ed un colloquio su tematiche afferenti il settore scientifico disciplinare AGR/16.

Il diario della prova d'esame, con l'indicazione del giorno, mese, ora e sede in cui la stessa avrà luogo, sarà comunicato agli interessati tramite raccomandata A/R ovvero a mezzo mail o PEC all'indirizzo fornito dai candidati nella domanda di partecipazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova.

Per sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un documento di riconoscimento.

#### **ART. 6 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA**

La Commissione dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti, di cui 40 per la valutazione dei titoli e 60 per le prove, di cui 30 per la prova scritta e 30 per quella orale.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

E' ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga una votazione di almeno 21/30.

Espletate le prove di esame, le borse di studio sono conferite con Decreto Rettorale secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.

La decorrenza è fissata dal responsabile della ricerca.

La suddetta graduatoria sarà pubblicata sulla pagina web dell'U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche. Ai vincitori sarà inviata comunicazione di assegnazione della borsa tramite raccomandata A/R ovvero a mezzo mail o PEC all'indirizzo fornito dai candidati nella domanda di partecipazione.

#### **ART. 7 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO**

Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di conferimento della borsa, il beneficiario deve far pervenire all'amministrazione universitaria, a pena di decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni del bando di concorso. Con la stessa dichiarazione, il beneficiario della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di studio conferita allo stesso titolo e che, per tutto il periodo di godimento della borsa non usufruirà di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o di privati. Il beneficio della borsa è incompatibile con impieghi pubblici e privati.

In caso di rinuncia o di decadenza da parte del beneficiario, la borsa potrà essere attribuita secondo l'ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo.

Il borsista ha l'obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà utilizzata la borsa, al fine di compiere l'attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non devono essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del borsista e le finalità della ricerca.

**ART. 8  
EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO**

Il pagamento della borsa è effettuato in rate bimestrali posticipate ed è subordinato alla verifica della regolare frequenza della struttura da parte dei borsisti ed al loro impegno nella ricerca. A tal fine il responsabile della ricerca trasmetterà all'Amministrazione un'apposita dichiarazione di inizio o di interruzione della frequenza.

La borsa di studio avrà la durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione.

**ART. 9  
OBBLIGHI DEL BORSISTA**

Il borsista che non ottemperi a quanto previsto dal precedente articolo o che si renda responsabile di altre gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa con provvedimento del Rettore da adottarsi su proposta motivata del docente responsabile della ricerca, sentito il responsabile della struttura. In tal caso il borsista perderà il diritto a percepire il rateo di borsa non concluso.

**ART. 10  
NORME FINALI**

Per quanto non specificato nel presente bando di selezione, si rimanda a quanto previsto dalla normativa in materia e dal Regolamento per l'assegnazione di borse di studio per il completamento della formazione scientifica di laureati, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.03.2007 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.03.2007.

**ART. 11  
TUTELA DEI DATI PERSONALI**

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall'Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all'indirizzo e-mail [rp@uniba.it](mailto:rp@uniba.it)

Il testo completo dell'informativa è disponibile all'indirizzo <https://www.uniba.it/it/ateneo/privacy>

**ART. 12  
PUBBLICAZIONE**

Il presente bando verrà pubblicato sull'albo pretorio online e sulla pagina web dell'U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche.””

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.	x	
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M.	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente  
 (\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO

che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Servizi e Provvidenze agli Studenti e Collaborazioni studentesche:

- con delibera del 18.12.2023, acquisita al prot gen. di Ateneo con il n. 288436 del 21.12.2023, il Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, ha approvato la proposta della prof.ssa Maria De Angelis di istituzione di n. 2 (due) borse di studio per il completamento della formazione scientifica di laureati nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo *"Pasta e prodotti da forno: Integrità, salubrità e sostenibilità – Innovazione di processo e di prodotto integri - CUP B94I20000470005"*, nonché i requisiti per la partecipazione alla relativa selezione;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, [...]"* ed in particolare l'art. 18, comma 5, lett. f);

RICHIAMATI

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- il *Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e Contabilità*;
- il *Regolamento di questa Università per l'assegnazione di borse di studio per il completamento della formazione scientifica di laureati*, approvato dal Senato Accademico, nella seduta del 21.03.2007 e dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28.03.2007;

CONSIDERATO

che le borse di studio avranno la durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione, per un costo pari ad € 24.000,00 (ventiquattromila/00) cadauna, importo onnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a carico del percipiente;

VISTA

la bozza del bando di concorso per il conferimento delle suddette borse,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine all'istituzione di n. 2 (due) borse di studio per il completamento della formazione scientifica di laureati nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "*Pasta e prodotti da forno: Integrità, salubrità e sostenibilità – Innovazione di processo e di prodotto integri - CUP B94I20000470005*", secondo il bando di concorso pubblico riportato nella relazione istruttoria, per un costo pari a € 24.000,00 (ventiquattromila/00) cadauna, importo onnicomprensivo al lordo delle ritenute conto amministrazione e dei contributi a carico del percipiente.



**DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI**

**BANDO COMPETENZE TRASVERSALI A.A. 2023-2024: ADEMPIMENTI**

Alle ore 14:10 esce il prof. Ponzio.

Alla medesima ora entra la Delegata del Rettore ai percorsi formativi, prof.ssa Anna Paterno.

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti che la prof.ssa Paterno illustra nel dettaglio fornendo ulteriori delucidazioni in merito:

“Con riferimento a quanto in oggetto, si ricorda che questa Università, in data 28 luglio 2021, ha presentato al Ministero il Programma “RISORSA” - (Ricerca Sostenibile, Ruolo Sociale, Ambiente), previsto nell’ambito dell’art. 1 del D.M. n. 289 del 25.03.2021 “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati.” Tale Programma contiene l’Obiettivo A. “Ampliare l’accesso alla formazione universitaria” e l’Azione A4 – “Rafforzamento delle competenze acquisite dagli studenti e innovazione delle metodologie didattiche”, nel cui ambito è stato individuato l’indicatore F “Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per l’acquisizione di competenze trasversali e per l’imprenditorialità oppure che partecipano a indagini conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o trasversale”. L’Ateneo, attraverso la scelta di questo indicatore, ha inteso sostenere e stimolare proposte progettuali volte all’implementazione di tali attività, in prosecuzione dell’iniziativa già avviata nel corso del 2021, del 2022 e del 2023 a valere sulla programmazione triennale.

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 26.06.2023 e in data 29.06.2023, hanno approvato il bando per la realizzazione di percorsi di formazione (insegnamenti e laboratori) finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali e per l’imprenditorialità, per una spesa di euro € 600.000,00, a valere sui fondi di cui sull’ art. 102200201, UPB Programmazione Triennale 21/23, subacc. n. 8342/2023.

Con D.R. n. 2461 dell’04.07.2023 è stato emanato il predetto Bando per la presentazione di proposte progettuali, presentate dai coordinatori dei corsi di studio oppure da altri responsabili ed approvate dal Consiglio di Dipartimento. Ciascuna proposta è finanziabile (non oltre l’importo di 6.000,00 euro per insegnamento/laboratorio) ad integrazione dei percorsi formativi attivati dai Dipartimenti; deve offrire competenze ad ampio spettro e con chiaro indirizzo transdisciplinare e trasversale a tutte le discipline; essere utile anche per un migliore inserimento dei discenti nel mercato del lavoro; riferirsi ad attività che non coincidano con quelle curriculari specifiche dei singoli corsi di studio e che possano essere scelte da tutti gli studenti iscritti a questa Università, oltre che a soggetti esterni. Le attività svolte saranno riconosciute come insegnamenti e/o crediti a scelta, compatibilmente con i piani di studio e dopo il superamento di una prova finale, ovvero come attività extra curriculari.

La valutazione dei progetti è stata affidata ad apposita commissione, nominata con DR n. 3354 del 18.09.2023 e presieduta dalla Delegata ai Percorsi formativi, prof.ssa Anna Paterno.

La commissione ha svolto i propri lavori in quattro riunioni, nel corso delle quali sono stati valutati complessivamente n. 185 progetti (importo complessivo richiesto pari ad euro 538.250,00) secondo i criteri fissati dall'articolo 5 del suddetto bando (trasversalità delle attività formative e loro utilità per l'integrazione e il raggiungimento di migliori performance nel mercato del lavoro; coinvolgimento di soggetti esterni; innovatività delle modalità didattiche; chiarezza del progetto; coerenza tra gli obiettivi prefissati, le azioni e i mezzi necessari per raggiungerli e congruità dei costi anche in funzione del numero dei CFU previsti dalle attività formative) dettagliati nei verbali. Al termine dei lavori è stato redatto l'elenco dei progetti finanziabili con indicazione dei relativi importi.

Con delibera del Senato Accademico, resa nella riunione del 24.10.2023 e del Consiglio di Amministrazione del 30.10.2023 sono stati approvati i suddetti lavori della Commissione per la valutazione dei progetti presentati nell'ambito del Bando (D.R. n. 2461 del 04.07.2023) e, per l'effetto, è stata approvata la graduatoria finale dei progetti (allegato nn.1 e 2)

La Commissione per la valutazione dei progetti presentati nell'ambito del summenzionato Bando, nelle riunioni del 22.12.2023 e del 15.01.2024, verbali nn. 5 e 6 (All. nn. 3 e 4), a seguito delle istanze pervenute dagli interessati inerenti ai progetti presentati nell'ambito definito dal suddetto Bando D.R. n. 2461 del 04.07.2023, ha ritenuto opportuno la parziale modifica ed integrazione delle graduatorie contenute nelle tabelle nn. 2a e 2b così come dettagliate nel verbale n.1 del 29.09.2023 ed approvate dagli organi nelle sedute di cui *ut supra*.

Per quanto sopra esposto, si sottopone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, la modifica parziale della graduatoria finale dei progetti presentati dalla Commissione per la valutazione nell'ambito del bando per la realizzazione di percorsi di formazione (insegnamenti e laboratori), finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali e per l'imprenditorialità, per l'a.a. 2023/2024 (D.R. n. 2461 del 04.07.2023), di cui ai verbali 1,2,3,4,5 e 6 rispettivamente delle riunioni del 29.09, 16.10, 18.10, 19.10.,22.12.2023 e 15.01.2024, come risultante dalle tabelle nn. 2a, 2b e 2c, allegate alla presente Delibera.””

Il Rettore, nel ringraziare la prof.ssa Paterno che alle ore 14:15 esce dalla sala di riunione, invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito.

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.		x
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M..	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente  
 (\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO

che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti:

- con D.R. n. 2461 del 04.07.2023, in attuazione del Programma *“RISORSA” Ricerca Sostenibile Ruolo Sociale e Ambiente* del Piano triennale 2021-2023 – Sezione II del Documento di programmazione triennale di Ateneo, è stato emanato – previa delibere di questo Consesso e del Consiglio di Amministrazione, adottate nelle rispettive riunioni del 26.06 e 29.06.2023 – il bando per la realizzazione di percorsi di formazione (insegnamenti e laboratori), finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali e per l'imprenditorialità, per l'a.a. 2023/2024, attraverso la presentazione di proposte progettuali, presentate dai Coordinatori di Corso di studio o da altri responsabili, approvate dai Consigli di Dipartimento;

- con D.R. n. 3354 del 18.09.2023, è stata nominata la Commissione per la valutazione dei progetti presentati nell'ambito del succitato bando;
- con delibere del 24.10.2023 e del 30.10.2023, rispettivamente il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, si sono espressi per quanto di competenza, sui lavori della Commissione per la valutazione dei progetti presentati nell'ambito del bando in questione e, per l'effetto, in ordine alla graduatoria finale dei progetti come risultante dalle tabelle allegate con i nn. 2a, 2b e 2c al verbale n. 4 del 19.10.2023;
- la Commissione di valutazione, nelle riunioni del 22.12.2023 e 15.01.2024, a seguito delle istanze pervenute dagli interessati, ha ritenuto opportuno procedere alla parziale modifica ed integrazione delle suddette graduatorie contenute nelle tabelle nn. 2a e 2b così come dettagliate nel verbale n. 1 del 29.09.2023;

**RICHIAMATI**

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- il *Piano triennale 2021-2023 – Sezione II del Documento di programmazione triennale di Ateneo* ed in particolare, il Programma “*RISORSA*” *Ricerca Sostenibile Ruolo Sociale e Ambiente*, riferito all'Obiettivo A “*Ampliare l'accesso alla formazione universitaria*” – Azione A4. “*Rafforzamento delle competenze acquisite dagli studenti e innovazione delle metodologie didattiche*”;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.06.2023, anche in ordine alle risorse impegnate per l'intervento *de quo*, pari a € 600.000,00, a valere sui fondi della Programmazione triennale 2021-2023;
- le delibere del Senato Accademico del 24.10.2023 e del Consiglio di Amministrazione del 30.10.2023;

**VISTI**

i verbali della Commissione di valutazione relativi alle riunioni del 22.12.2023 e del 15.01.2024, con la parziale modifica ed

integrazione delle suddette graduatorie, come risultanti dalle tabelle  
*ivi* allegata con i nn. 2a e 2b;

UDITA

l'illustrazione della Delegata del Rettore ai percorsi formativi,  
prof.ssa Anna Paterno,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine ai lavori della Commissione per la valutazione dei progetti presentati nell'ambito del bando per la realizzazione di percorsi di formazione (insegnamenti e laboratori), finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali e per l'imprenditorialità (D.R. n. 2461 del 04.07.2023) di cui ai verbali relativi alle riunioni del 22.12.2023 e del 15.01.2024 e, per l'effetto, di approvare la parziale modifica ed integrazione delle graduatorie, come risultante dalle tabelle *ivi* allegata con i nn. 2a e 2b.

**DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI****CENTRI INTERUNIVERSITARI DI RICERCA:**

- ADIR - L'ALTRO DIRITTO. CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO SU CARCERE, DEVIANZA, MARGINALITÀ E GOVERNO DELLE MIGRAZIONI: PROPOSTA DI RINNOVO, MODIFICA DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA E NUOVE ADESIONI: PARERE

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Organi Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, Scuole, Centri e SiBA – U.O. Organi Centri ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:

““Il Centro Interuniversitario di ricerca L'Altro Diritto (Adir) è stato costituito il 15 giugno 2015 con prot. n. 91016 del 6.07.2015, su proposta delle Università di Firenze (sede amministrativa), Genova, Bari Aldo Moro, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Palermo, Napoli Suor Orsola Benincasa, Calabria, Salerno. I rappresentanti per l'Università di Bari sono Luigi Pannarale e Ivan Pupolizio.

L'adesione delle Università di Roma Tre e Milano alla convenzione è stata formalizzata con atto aggiuntivo sottoscritto il 6 novembre 2017.

Le Università degli Studi di Torino, Ferrara e Modena e Reggio Emilia hanno aderito con ulteriore atto aggiuntivo sottoscritto il 24.11.2020.

Questo Consesso e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 20 e del 21 luglio 2021 hanno approvato “...l'adesione delle Università degli Studi di Roma La Sapienza, Napoli Federico II e Venezia Ca' Foscari...” al Centro de quo, “...come da apposito atto aggiuntivo alla Convenzione istitutiva...”.

L'art. 11 della Convenzione stessa recita, tra l'altro, che “... Il Centro, dopo la scadenza può essere ricostituito, previa valutazione delle attività svolte dal Centro da parte delle Università aderenti e delibera dei loro organi accademici ...”.

In data 10.01.2024, con nota assunta al prot. gen. n. 3279, la sede amministrativa del Centro di cui sopra ha fatto pervenire il testo della Convenzione di rinnovo e modifica.

Con nota assunta al prot. gen. n. 4047 dell'11.01.2024, l'Università di Firenze, sede amministrativa del Centro in parola, ha inviato, tra l'altro, il verbale del Comitato di gestione del Centro medesimo, riunitosi il 22.09.2023, e la Relazione sulle attività svolte dallo stesso dal 2018 al 2023, presentata dal Direttore, il prof. Emilio Santoro. Alla suddetta riunione ha partecipato per l'Università di Bari il prof. Luigi Pannarale.

La sede amministrativa, con nota pervenuta al prot. gen. n. 4335 dell'11.01.2024, a integrazione della nota al prot. gen. n. 3279, ha inviato il testo della nuova convenzione con le modifiche relative all'inserimento dell'adesione dell'Università UnitelmaSapienza.

Si riporta, di seguito, il nuovo testo convenzionale con le modifiche e le nuove adesioni:

CONVENZIONE	ISTITUTIVA	DEL	CONVENZIONE	ISTITUTIVA	DEL
CENTRO	INTERUNIVERSITARIO	DI	CENTRO	INTERUNIVERSITARIO	DI
RICERCA			RICERCA		

<p>“L’Altro Diritto. Centro di Ricerca Interuniversitario su Carcere, Devianza, Marginalità e Governo delle Migrazioni” (Adir).</p> <p>L'anno ..... il giorno ..... del mese di .....</p> <p>TRA L'UNIVERSITA' di FIRENZE, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Alberto Tesi, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data _____ e delibera del Consiglio di Amministrazione in data.....;</p> <p>di Genova, rappresentata dal Magnifico Rettore Giacomo Deferrari autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data _____ e delibera del Consiglio di Amministrazione in data.....;</p> <p>di Bari "Aldo Moro", rappresentata dal Magnifico Rettore Antonio Felice Uricchio autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data _____ e delibera del Consiglio di Amministrazione in data.....;</p>	<p>«L’altro diritto. Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni» - (acronimo ADir)</p> <p>TRA L’Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof.ssa Alessandra Petrucci, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p> <p>L’Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Magnifico Rettore Federico Delfino, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p> <p>L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, rappresentata dal Magnifico Rettore Stefano Bronzini, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p>
--	---

<p>Pisa Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, Istituto Universitario ad ordinamento speciale (d'ora innanzi denominata Scuola Sant'Anna), rappresentata dal Magnifico Rettore <del>Prof. Pierdomenico Perata</del> autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data _____ e delibera del Consiglio di Amministrazione in data.....;</p> <p>di Torino, rappresentata dal Magnifico Rettore <del>Gianmaria Ajani</del> autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data _____ e delibera del Consiglio di Amministrazione in data.....;</p> <p>di Palermo, rappresentata dal Magnifico Rettore <del>Roberto Lagalla</del> autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data _____ e delibera del Consiglio di Amministrazione in data.....;</p> <p>di Napoli Suor Orsola Benincasa, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Lucio d'Alessandro, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data _____ e delibera del Consiglio di Amministrazione in data.....;</p>	<p>Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, Istituto Universitario ad ordinamento speciale (d'ora innanzi denominata Scuola Sant'Anna), rappresentata dalla Magnifica Rettrice <b>Prof.ssa Sabina Nuti</b> autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in .....</p> <p>(vedi in seguito)</p> <p>L'Università degli Studi di Palermo, rappresentata dal Magnifico Rettore <b>Massimo Midiri</b> autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p> <p>L'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Lucio d'Alessandro, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p>
--	---



<p>della Calabria, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. <del>Gino Mirocle Crisci</del>, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data _____ e delibera del Consiglio di Amministrazione in data.....;</p>	<p>L'Università della Calabria, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. <b>Nicola Leone</b>, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p>
<p>di Salerno, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. <del>Aurelio Tommasetti</del>, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data _____ e delibera del Consiglio di Amministrazione in data.....;</p>	<p>L'Università degli Studi di Salerno, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. <b>Vincenzo Loia</b>, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p>
<p>L'Università degli Studi Roma Tre rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Massimiliano Fiorucci, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p>	<p>L'Università degli Studi Roma Tre rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Massimiliano Fiorucci, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p>
<p>L'Università degli Studi di Roma La Sapienza rappresentata dal Magnifico Rettore prof.ssa Antonella Polimeni, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p>	<p>L'Università degli Studi di Roma La Sapienza rappresentata dal Magnifico Rettore prof.ssa Antonella Polimeni, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p>
<p>L'Università degli Studi di Federico II rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Matteo Lorito, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato</p>	<p>L'Università degli Studi di Federico II rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Matteo Lorito, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato</p>

<p>Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p> <p>L'Università degli Studi di Ca' Foscari Venezia rappresentata dalla Magnifica Rettore prof.ssa Tiziana Lippiello, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p> <p>L'Università degli Studi di Ferrara rappresentata dalla Magnifica Rettore prof.ssa Laura Ramaciotti, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p> <p>L'Università degli Studi di Milano Statale rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Elio Franzini, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p> <p>L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Carlo Adolfo Porro, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p> <p>(vedi sopra)</p>	<p>Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p> <p>L'Università degli Studi di Ca' Foscari Venezia rappresentata dalla Magnifica Rettore prof.ssa Tiziana Lippiello, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p> <p>L'Università degli Studi di Ferrara rappresentata dalla Magnifica Rettore prof.ssa Laura Ramaciotti, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p> <p>L'Università degli Studi di Milano Statale rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Elio Franzini, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p> <p>L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Carlo Adolfo Porro, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p> <p>L'Università degli Studi di Torino rappresentata dal Magnifico Rettore prof. <b>Stefano Geuna</b>, autorizzato a firmare il</p>
---	--

<p>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</p> <p>Articolo 1 Costituzione</p> <p>Su iniziativa dei seguenti Atenei proponenti, nel seguito “promotori”: <del>Firenze, Bari, della Calabria, Genova, Napoli Suor Orsola Benincasa, Palermo,</del></p>	<p>presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</p> <p><b>L’Università degli Studi di Foggia rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Lorenzo Lo Muzio, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</b></p> <p><b>L’Università degli Studi di Bologna rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Giovanni Molari, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</b></p> <p><b>Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Bruno Botta autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....</b></p> <p>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</p> <p>Articolo 1 - Costituzione</p> <p>1. Su iniziativa dei seguenti Atenei proponenti, parti del presente accordo costitutivo, nel seguito “promotori” o <b>“Università”</b>, è costituito, a norma dell’art.</p>
--	--

<p><del>Pisa Scuola S. Anna, Salerno e Torino,</del> viene costituito, a norma dell'art. 91 del DPR 382/80, il Centro Interuniversitario di Ricerca denominato "L'altro diritto. Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni" (ADir) – (nel seguito, "Centro").</p>	<p>91 del DPR 382/80, il Centro Interuniversitario di Ricerca denominato "L'altro diritto. Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni" – (ADir) – (nel seguito, "Centro").</p>
<p>Articolo 2 Finalità e funzioni del Centro</p>	<p>Articolo 2 - Finalità e funzioni del Centro</p>
<p>1. Il Centro si propone di:</p>	<p>1. Il Centro si propone di:</p>
<p>a) Sviluppare, promuovere e coordinare studi e progetti di ricerca, anche internazionali, nel campo:</p>	<p>a) Sviluppare, promuovere e coordinare studi e progetti di ricerca, anche internazionali, nel campo:</p>
<p>1) della sociologia della pena;</p>	<p>1. della sociologia della pena;</p>
<p>2) della sociologia della devianza;</p>	<p>2. della sociologia della devianza;</p>
<p>3) della sociologia della marginalità;</p>	<p>3. della sociologia della marginalità;</p>
<p>4) della sociologia delle migrazioni;</p>	<p>4. della sociologia delle migrazioni;</p>
<p>5) delle politiche penali;</p>	<p>5. delle politiche penali;</p>
<p>6) del governo della marginalità;</p>	<p>6. del governo della marginalità;</p>
<p>7) del governo delle migrazioni;</p>	<p>7. del governo delle migrazioni;</p>
<p>8) dei fenomeni discriminatori e delle relative strategie di contrasto;</p>	<p>8. dei fenomeni discriminatori e delle relative strategie di contrasto;</p>
<p>9) dei diritti delle persone private della libertà;</p>	<p>9. dei diritti delle persone private della libertà;</p>
<p>10) del governo delle società multiculturali.</p>	<p>10. del governo delle società multiculturali;</p>
<p>b) Promuovere e coordinare law clinics sugli stessi temi.</p>	<p><b>11. dello sfruttamento lavorativo, le politiche di contrasto ad esso e la protezione delle sue vittime.</b></p>
<p>c) Promuovere l'istituzione e l'attivazione di corsi post-laurea di perfezionamento,</p>	<p>b) Promuovere e coordinare law clinics sugli stessi temi.</p>
<p></p>	<p>c) Promuovere l'istituzione e l'attivazione di corsi post-laurea di perfezionamento,</p>

<p>master e dottorato (anche internazionali) sugli stessi temi.</p> <p>2. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo complementare, e senza fare concorrenza, a quelle sviluppate dai Dipartimenti dell'Università degli Studi di Firenze e dai Dipartimenti e gli Istituti delle altre Università aderenti.</p> <p>Articolo 3 Sede amministrativa</p> <p>1. La sede amministrativa del Centro è presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, nei locali indicati nella planimetria allegata.</p> <p>2. Il dirigente responsabile ai fini della sicurezza e il responsabile degli obblighi ai sensi di quanto disposto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è il Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche.</p>	<p>master e dottorato (anche internazionali) sugli stessi temi.</p> <p><b>d) Promuovere sui temi di interesse del Centro la ricerc-azione (intesa come metodo che prevede l'immediata messa a disposizione dei risultati di ricerca a enti pubblici e privati che svolgono interventi sociali prevedendo un ritorno dell'efficacia degli stessi al fine del raffinamento della ricerca) servendosi della Convenzione in essere tra Centro Adir e L'altro diritto ODV, stipulata a questo fine, e stipulandone di nuove ogni volta che è necessario.</b></p> <p>2. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo complementare, e senza fare concorrenza, a quelle sviluppate dai Dipartimenti dell'Università degli Studi di Firenze e dai Dipartimenti e gli Istituti delle altre Università aderenti.</p> <p>Articolo 3 - Sede amministrativa</p> <p>1. La sede amministrativa del Centro è presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, nei locali indicati nella planimetria allegata.</p> <p>2. Il dirigente responsabile ai fini della sicurezza e il responsabile degli obblighi ai sensi di quanto disposto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è il Direttore <b>del Centro.</b></p>
--	---

<p>Articolo 4 Organi del Centro</p> <p>1. Sono organi del Centro:</p> <p>a) il Direttore;</p> <p>b) il Comitato di Gestione;</p> <p>c) Il Consiglio scientifico.</p> <p>Articolo 5 Il Direttore</p> <p>1. Il Direttore viene eletto dal Comitato di Gestione fra i professori o ricercatori di ruolo che ne fanno parte, ed è nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo sede amministrativa. Dura in carica <del>quattro</del> <b>tre</b> anni e può essere <del>rieletto una sola volta consecutivamente</del>.</p> <p>2. Il Direttore:</p> <p>a. rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;</p> <p>b. convoca e presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Scientifico, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni secondo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7;</p> <p>c. predispone la relazione programmatica annuale sull'attività del Centro e la trasmette per l'approvazione al Comitato di Gestione;</p> <p>d. predispone la relazione consuntiva annuale sui risultati conseguiti dal Centro, e, una volta approvata dal Comitato di Gestione, la trasmette al Direttore del Dipartimento di afferenza e al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro al fine di valutarne efficacia ed</p>	<p>Articolo 4 - Organi del Centro</p> <p>1. Sono organi del Centro:</p> <p>a) il Direttore;</p> <p>b) il Comitato di Gestione;</p> <p>c) Il Consiglio scientifico.</p> <p>Articolo 5 - Il Direttore</p> <p>1. Il Direttore viene eletto dal Comitato di Gestione fra i professori o ricercatori di ruolo che ne fanno parte, ed è nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo sede amministrativa. Dura in carica <b>tre</b> anni e può essere <b>rinominato per altri tre anni</b>.</p> <p>2. Il Direttore:</p> <p>a. rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;</p> <p>b. convoca e presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Scientifico, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni secondo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7;</p> <p>c. predispone la relazione programmatica annuale sull'attività del Centro e la trasmette per l'approvazione al Comitato di Gestione;</p> <p>d. predispone la relazione consuntiva annuale sui risultati conseguiti dal Centro, e, una volta approvata dal Comitato di Gestione, la trasmette al Direttore del Dipartimento di afferenza e al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro al fine di valutarne efficacia ed</p>
---	---

<p>efficienza, ai sensi del successivo articolo 10;</p> <p>e. tiene aggiornato l'elenco dei docenti, dei ricercatori e dei Dipartimenti aderenti al Centro;</p> <p>f. trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione le richieste di adesioni o di recesso di altri Atenei;</p> <p>g. adotta atti di competenza del Comitato di Gestione che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato di Gestione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;</p> <p>h. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo di intesa con il Dipartimento di afferenza.</p> <p>i. <del>Il Direttore</del> nomina un vicedirettore scelto tra i componenti del Comitato di Gestione, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.</p> <p>Articolo 6 Il Comitato di Gestione</p> <p>1. Il Comitato di Gestione è composto da un rappresentante per ciascun Ateneo, designato <del>dal Consiglio Scientifico tra i propri membri.</del></p>	<p>efficienza, ai sensi del successivo articolo 10;</p> <p>e. tiene aggiornato l'elenco dei docenti, dei ricercatori e dei Dipartimenti aderenti al Centro;</p> <p>f. trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione <b>dell'Ateneo sede amministrativa del Centro</b> le richieste di adesioni o di recesso di altri Atenei;</p> <p>g. adotta atti di competenza del Comitato di Gestione che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato di Gestione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;</p> <p>h. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo di intesa con il Dipartimento di afferenza.</p> <p>i. nomina un vicedirettore scelto tra i componenti del Comitato di Gestione, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.</p> <p>Articolo 6 - Il Comitato di Gestione</p> <p>1. Il Comitato di Gestione è composto da un rappresentante per ciascun degli Atenei <b>che costituiscono il Centro</b>, designato <b>dall'Università di provenienza secondo i propri regolamenti interni.</b></p>
--	---

<p>2. Il Comitato di Gestione dura in carica <del>quattro</del> anni, i suoi membri possono essere rinnovati <del>una sola volta consecutivamente</del>.</p> <p>3. Il Comitato di Gestione:</p> <p>a. programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro;</p> <p>b. elegge tra i suoi componenti il Direttore del Centro;</p> <p>c. approva la relazione annuale programmatica sull'attività del Centro predisposta dal Direttore;</p> <p>d. approva la relazione annuale consuntiva sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore;</p> <p>e. delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori, successive alla costituzione del Centro medesimo;</p> <p>f. delibera sulle modalità di coinvolgimento nell'attività del Centro del personale tecnico dei Dipartimenti aderenti, d'intesa con questi ultimi;</p> <p>g. propone agli Atenei aderenti le richieste di adesione al Centro avanzate da altri Atenei e approva l'adesione dei nuovi Dipartimenti;</p> <p>h. riceve le eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di altri Atenei, Dipartimenti o di docenti ad esso aderenti;</p> <p>i. propone, previo parere del Consiglio scientifico, agli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa la disattivazione del Centro.</p>	<p>2. Il Comitato di Gestione dura in carica <b>tre</b> anni. I suoi membri possono essere rinnovati.</p> <p>3. Il Comitato di Gestione:</p> <p>a. programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro;</p> <p>b. elegge tra i suoi componenti il Direttore del Centro;</p> <p>c. approva la relazione annuale programmatica sull'attività del Centro predisposta dal Direttore;</p> <p>d. approva la relazione annuale consuntiva sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore;</p> <p>e. delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori, successive alla costituzione del Centro medesimo;</p> <p>f. delibera sulle modalità di coinvolgimento nell'attività del Centro del personale tecnico dei Dipartimenti aderenti, d'intesa con questi ultimi;</p> <p>g. propone agli Atenei aderenti le richieste di adesione al Centro avanzate da altri Atenei e approva l'adesione dei nuovi Dipartimenti;</p> <p>h. riceve le eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di altri Atenei, Dipartimenti o di docenti ad esso aderenti;</p> <p>i. propone, previo parere del Consiglio scientifico, agli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa la disattivazione del Centro;</p>
--	---



<p>4. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno <del>quattro</del> volte all'anno o quando ne fa richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere fatta con anticipo di sette giorni, anche a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento. Le riunioni si possono tenere anche <del>in forma telematica</del>.</p> <p>Per la loro validità è necessaria la presenza della metà più uno dei membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.</p> <p>Articolo 7 Il Consiglio scientifico</p> <p>1. Il Consiglio scientifico è composto dai docenti e dai ricercatori che hanno richiesto di aderire al Centro indicati da ogni Ateneo.</p> <p>2. Il Consiglio scientifico è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno due</p>	<p><b>1. delibera, a maggioranza assoluta, le proposte di modifiche alla presente Convenzione.</b></p> <p>4. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno <b>due</b> volte all'anno o quando ne fa richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere fatta con anticipo di sette giorni, anche a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento. Le riunioni sono validamente costituite anche quando tenute <b>a mezzo videoconferenza, teleconferenza, in via telematica e in modalità mista, a condizione che sia consentito ai componenti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale.</b> Per la loro validità è necessaria la presenza della metà più uno dei membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.</p> <p>Articolo 7- Il Consiglio scientifico</p> <p>1. Il Consiglio scientifico è composto dai docenti e dai ricercatori che hanno richiesto di aderire al Centro indicati da ogni Ateneo.</p> <p>2. Il Consiglio scientifico è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno una volta</p>
--	--

<p>volte all'anno o quando ne fanno richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della seduta, a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento.</p> <p>3. Il Consiglio scientifico indica le linee generali dell'attività scientifica del Centro ed esprime parere sul programma annuale di attività del Centro proposto dal Comitato di Gestione.</p> <p>4. Esprime parere al Comitato di Gestione sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori successive alla costituzione del Centro medesimo.</p> <p>5. Per la validità delle adunanze del Consiglio scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Direttore.</p> <p>6. Le adunanze <del>possono tenersi anche per video conferenza.</del></p>	<p>all'anno o quando ne fanno richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della seduta, a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento.</p> <p>3. Il Consiglio scientifico indica le linee generali dell'attività scientifica del Centro ed esprime parere sul programma annuale di attività del Centro proposto dal Comitato di Gestione.</p> <p>4. Esprime parere al Comitato di Gestione sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori successive alla costituzione del Centro medesimo.</p> <p>5. Per la validità delle adunanze del Consiglio scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Direttore.</p> <p>6. Le adunanze <b>sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza, teleconferenza, in via telematica e in modalità mista, a condizione che sia consentito ai componenti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di</b></p>
---	--

<p>Articolo 8 Gestione amministrativo-contabile</p> <p>1. Il Centro rappresenta un'autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti proponenti, in particolare in merito all'acquisizione e gestione di fondi per progetti di ricerca.</p> <p>2. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse garantite dal Dipartimento sede del Centro, <del>come previsto dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo di Firenze per i Centri di Ricerca e</del>, con eventuali apposite delibere, dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione, oltre che da eventuali entrate proprie.</p> <p>3. Al Dipartimento sede del Centro compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Università di Firenze.</p> <p>4. Il Dipartimento sede del Centro e il Centro stipulano un apposito protocollo volto a dettagliare le forme di autonomia</p>	<p><b>documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale</b></p> <p>Articolo 8 - Gestione amministrativo-contabile</p> <p>1. Il Centro rappresenta un'autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti proponenti, in particolare in merito all'acquisizione e gestione di fondi per progetti di ricerca, <b>fermo restando che la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e sovranazionali dovrà avvenire per il tramite delle Università convenzionate.</b></p> <p>2 Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse garantite dal Dipartimento sede del Centro <b>e su base facoltativa</b>, con apposite delibere, dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione, oltre che da eventuali entrate proprie.</p> <p>3. Al Dipartimento sede del Centro compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Università di Firenze.</p> <p>4. Il Dipartimento sede del Centro e il Centro stipulano un apposito protocollo volto a dettagliare le forme di autonomia del</p>
--	--

<p>del Centro di cui all'art. 35, comma 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.</p> <p>5. Il Dipartimento di afferenza inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un'apposita sotto-sezione identificabile dall'acronimo del Centro, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.</p> <p>Articolo 9 Nuove adesioni</p> <p>1. Possono aderire al Centro altri Dipartimenti degli Atenei promotori, o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione del Centro.</p> <p>2. Le ammissioni di altre Università saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, da sottoporre all'approvazione di tutti gli Atenei aderenti.</p>	<p>Centro di cui all'art. 35, comma 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.</p> <p>5. Il Dipartimento di afferenza inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un'apposita sotto-sezione identificabile dall'acronimo del Centro, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.</p> <p><b>6. Il Centro non ha autonomia patrimoniale. Tutti i beni durevoli acquistati dal Centro sono inventariati dall'Ateneo che è sede amministrativa. I beni concessi in uso, sono iscritti in apposito registro presso le Università aderenti in cui sono allocati ed a seguito di delibera del Comitato di Gestione.</b></p> <p>Articolo 9 - Nuove adesioni</p> <p>1. Possono aderire al Centro altri Dipartimenti degli Atenei promotori, o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione del Centro.</p> <p>2. Le ammissioni di altre Università saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, da sottoporre all'approvazione di tutti gli Atenei aderenti.</p>
---	---

<p>3. Possono altresì aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri, non afferenti agli Atenei promotori o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio scientifico.</p> <p>Articolo 10 Valutazione</p> <p>L'attività del Centro è sottoposta ogni <del>quattro</del> <b>tre</b> anni alla valutazione degli Organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa del Centro, tenuto conto delle relazioni annuali di cui all'art. 5, comma d, e sulla base di apposita relazione del Nucleo di valutazione.</p> <p>Articolo 11 Durata e rinnovo</p> <p>La presente Convenzione entra in vigore alla data di stipulazione, ha durata di <del>ette</del> <b>sei</b> anni ed è <del>rinnovabile</del> <b>non rinnovabile</b> previa valutazione delle attività svolte dal Centro da parte delle Università aderenti.</p> <p>Articolo 12 Recesso e disattivazione</p> <p>1. Ciascuna Università aderente può esercitare <del>l'azione di disdetta, di rinnovo o di recesso, da comunicarsi</del> <b>il proprio</b> almeno sei mesi prima <del>della scadenza</del> <b>mediante comunicazione scritta da trasmettere</b> con lettera raccomandata R.R. o tramite PEC indirizzata al Direttore del Centro, che la</p>	<p>3. Possono altresì aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri, non afferenti agli Atenei promotori o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio scientifico.</p> <p>Articolo 10 - Valutazione</p> <p>1. L'attività del Centro è sottoposta ogni <b>tre</b> anni alla valutazione degli Organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa del Centro, tenuto conto delle relazioni annuali di cui all'art. 5, comma <b>2, lett. d</b>, e sulla base di apposita relazione del Nucleo di valutazione <b>dell'Ateneo sede amministrativa.</b></p> <p>Articolo 11 - Durata e rinnovo</p> <p>1. La presente Convenzione entra in vigore alla data di stipulazione, ha durata di <b>sei</b> anni. <b>Il Centro, dopo la scadenza può essere ricostituito,</b> previa valutazione delle attività svolte dal Centro da parte delle Università aderenti <b>e delibera dei loro organi accademici.</b></p> <p>Articolo 12 - Recesso e disattivazione</p> <p>1. Ciascuna Università aderente può esercitare <b>il proprio</b> recesso <b>mediante comunicazione scritta da trasmettere</b> almeno sei mesi prima <b>della chiusura dell'esercizio finanziario in corso</b> con lettera raccomandata R.R. o tramite PEC</p>
---	---

<p>comunica agli Organi Accademici dell'Università sede amministrativa.</p> <p>2. <del>Gi</del>ascuna Università <del>può</del> recedere dal Centro in qualunque momento, previa comunicazione con lettera raccomandata R.R. o tramite PEC indirizzata al Direttore del Centro, quale presidente del Comitato di Gestione. Il recesso è efficace a decorrere dalla prima seduta immediatamente successiva del Comitato di Gestione. Il Centro può essere disattivato con delibera delle Università convenzionate, su proposta del Consiglio Scientifico o del Comitato di Gestione, adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>3. L'Università il cui Dipartimento è sede amministrativa, può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al precedente art. 10, ritenga che siano venute meno le necessarie condizioni di efficacia ed efficienza.</p>	<p>indirizzata al Direttore del Centro, che la comunica agli Organi Accademici dell'Università sede amministrativa. <b>Il recesso è efficace a partire dall'inizio del nuovo esercizio finanziario.</b></p> <p>2. Le Università recedenti rispondono degli obblighi e impegni assunti fino alla data di efficacia del recesso.</p> <p>3. Il Centro può essere disattivato con delibera delle Università convenzionate, anche su proposta del Comitato di Gestione, adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>4. L'Università il cui Dipartimento è sede amministrativa, può assumere motivata delibera di proposta di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al precedente art. 10, ritenga che siano venute meno le necessarie condizioni di efficacia ed efficienza.</p> <p><b>Art. 13 Destinazione dei beni</b></p> <p><b>1. Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato Centro, i beni</b></p>
--	--

	<p><b>concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente, in buono stato d'uso, fatta salva la normale usura.</b></p> <p><b>2. Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta Comitato di gestione, tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica.</b></p> <p><b>3. Le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Comitato di gestione.</b></p> <p><b>Articolo 14 - Riservatezza</b></p> <p><b>1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alle attività del Centro.</b></p> <p><b>2. Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente Convenzione e contrassegnati dall'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda, dovranno essere considerati come informazione riservata. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o</b></p>
--	--

	<p><b>acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.</b></p> <p><b>3. Fermo restando quanto disposto ai precedenti commi, qualora si renda necessaria la divulgazione dei dati di cui al comma 2, essa è regolata da preventivo accordo scritto tra le parti interessate, il quale dispone, fra l'altro, gli obblighi di precisare la provenienza delle informazioni e di citare il progetto di ricerca all'interno del quale esse sono scaturite.</b></p> <p><b>Articolo 15 - Trattamento dati personali</b></p> <p><b>1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - "GDPR" e D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" così come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal</b></p>
--	--



	<p><b>Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito “Garante”).</b></p> <p><b>2. Le Parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli art. 24 e 25 del medesimo GDPR.</b></p> <p><b>3. Le Parti opereranno, ciascuna per le attività di rispettiva competenza in qualità di Titolari autonomi. Ove, però, in attuazione della presente Convenzione vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o, qualora vi sia trasferimento di dati personali fra gli Enti, le Parti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.</b></p> <p><b>Articolo 16 - Tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro</b></p> <p><b>1. Il Direttore del Centro ha l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un’attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.</b></p> <p><b>2. Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla</b></p>
--	---

	<p><b>normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Il Rettore/Direttore di ciascuna Università convenzionata assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.</b></p> <p><b>3. Gli Atenei convenzionati si scambiano i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione affinché i referenti della sicurezza delle stesse Università possano definire eventuali azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria.</b></p> <p><b>4. Il personale di ciascuna Università che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione della presente Convenzione, è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.</b></p> <p><b>Articolo 17 - Coperture assicurative</b></p> <p><b>1. Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai</b></p>
--	--

	<p><b>rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.</b></p> <p><b>2. Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il proprio personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.</b></p> <p><b>3. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.</b></p> <p><b>4. Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università</b></p>
--	--

	<p><b>ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.</b></p> <p><b>5. Ciascuna Università convenzionata dà atto che il proprio personale è in regola con le coperture assicurative sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università aderente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università consorziate senza preventiva autorizzazione del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.</b></p> <p><b>6. Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università e al Direttore del Centro, per il tramite del proprio componente all'interno del Comitato di Gestione e su segnalazione dei propri dipartimenti, l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università aderenti e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Università, per il tramite del proprio componente all'interno del Comitato di Gestione e su segnalazione dei propri Dipartimenti, comunicherà per iscritto alle altre Università consorziate e al Direttore del Centro ogni variazione del personale sopravvenuta nel corso dell'anno.</b></p>
--	--

	<p><b>Articolo 18 - Diritto di proprietà intellettuale e industriale</b></p> <p><b>1. Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri in data anteriore alla sottoscrizione della presente Convenzione.</b></p> <p><b>2. La disciplina della contitolarità dei risultati scaturenti dalle attività previste dalla presente Convenzione e la loro tutela e valorizzazione nell'ambito delle norme sulla proprietà industriale e intellettuale saranno regolati nell'ambito di accordi successivi fra le Parti. Le Parti stabiliscono sin d'ora che il Comitato di Gestione potrà farsi promotore del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi delle Parti coinvolte, cui spetta la titolarità.</b></p> <p><b>3. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività congiunte di ricerca e formazione dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali patrocinanti delle attività in collaborazione.</b></p> <p><b>4. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nel caso eventuale di pubblicazioni, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni medesime e in tal caso le</b></p>
--	--

	<p><b>pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli/delle autori/autrici e/o inventori/inventrici.</b></p> <p><b>5. Nell'ipotesi invece di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente l'eventuale contributo dell'altra Parte.</b></p> <p><b>6. Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.</b></p> <p><b>7. Qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/Intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario alla registrazione dei titoli.</b></p> <p><b>Articolo 19 - Controversie</b></p> <p><b>1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i firmatari del presente atto e connesse all'esecuzione di questa, sarà competente il Giudice del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.</b></p>
--	--

	<p><b>Articolo 20 - Modifiche alla Convenzione</b></p> <p>1. Le modifiche alla presente Convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal Comitato di Gestione e approvate degli organi di governo delle Università Convenzionate e formalizzate con appositi atti aggiuntivi.</p> <p><b>Articolo 21 - Registrazione e bollo</b></p> <p>1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente, viene redatto in un unico originale e firmato digitalmente ex articolo 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; è registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.</p> <p>2. L'imposta di bollo (art. 2 tariffa, allegato A, parte prima DPR n. 642/1972) verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che pagherà e tratterà l'originale.</p> <p><b>Articolo 22 - Norme Transitorie e Finali</b></p> <p>1. La data di stipula del presente atto coincide con la data di repertorio dell'Università di Firenze, ultimo firmatario. L'atto sottoscritto e</p>
--	---

	<p><b>repertoriato verrà trasmesso dalla sede amministrativa a tutti gli Atenei aderenti.</b></p> <p><b>2. Gli Atenei aderenti al Centro dovranno comunicare, unitamente alle date delle sedute di approvazione del presente atto da parte dei propri organi accademici, i docenti membri del Consiglio scientifico.</b></p> <p>Per l'Università degli Studi di Genova Il Rettore</p> <p>Per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro Il Rettore</p> <p>Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, La Rettrice</p> <p>Per l'Università degli Studi di Palermo, Il Rettore</p> <p>Per l'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, Il Rettore</p> <p>Per l'Università della Calabria Il Rettore</p> <p>Per l'Università degli Studi di Salerno, Il Rettore</p>
--	--



	Per l'Università degli Studi Roma Tre Il Rettore
	Per l'Università degli Studi di Roma La Sapienza La Rettrice
	Per l'Università degli Studi di Federico II Il Rettore
	Per l'Università degli Studi Cà Foscari La Rettrice
	Per l'Università degli Studi di Ferrara La Rettrice
	Per l'Università degli Studi di Milano Statale Il Rettore
	Per l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Il Rettore
	Per l'Università degli Studi di Torino Il Rettore
	<b>Per l'Università degli Studi di Foggia Il Rettore</b>
	<b>Per l'Università degli Studi di Bologna Il Rettore</b>
	<b>Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza Il Rettore</b>

	Per l'Università degli Studi di Firenze La Rettrice
--	--

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.		x
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M..	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente  
(\* In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO che:

- in data 15.06.2015, veniva costituito il Centro Interuniversitario di ricerca "L'altro Diritto. Centro di Ricerca Interuniversitario su carcere, Devianza, Marginalità e Governo delle Migrazioni" (ADir) tra le Università degli Studi di Firenze (sede amministrativa), Genova, Bari Aldo Moro, Palermo, Napoli Suor Orsola Benincasa, Calabria, Salerno e la Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna;
- con delibere del 20 e 21.07.2021, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione statuivano in ordine all'adesione al Centro Interuniversitario in parola, come da apposito atto

aggiuntivo alla Convenzione istitutiva, che contemplava l'adesione anche di altre Università;

- come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Organi Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, Scuole, Centri e SiBA – U.O. Organi Centri, con nota prot. n. 4335 del 11.01.2024, ad integrazione della nota prot. n. 3279 del 10.01.2024 (di trasmissione del verbale del Comitato di gestione e della relazione sulle attività svolte), l'Università degli Studi di Firenze, sede amministrativa del Centro *de quo*, ha trasmesso il testo della Convenzione di rinnovo del suddetto Centro, che recepisce l'adesione dell'Università UnitelmaSapienza;

## RICHIAMATI

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*, e, in particolare, l'art. 33 "*Centri di ricerca*",
- il *Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità* di questo Ateneo;
- la Convenzione istitutiva/Atti aggiuntivi del Centro Interuniversitario di ricerca "L'altro Diritto. Centro di Ricerca Interuniversitario su carcere, Devianza, Marginalità e Governo delle Migrazioni" (ADir) ed in particolare l'art. 11 "*Durata e rinnovo*" della succitata Convenzione, secondo il quale: "[...] Il Centro, dopo la scadenza può essere ricostituito, previa valutazione delle attività svolte del Centro da parte delle Università aderenti e delibera dei loro organi accademici";
- la relazione sulle attività svolte del Centro *de quo*;

## VISTA

la bozza della Convenzione di rinnovo del Centro Interuniversitario Adir, che recepisce le modifiche del testo convenzionale e le nuove adesioni approvate dal Comitato di gestione del Centro e dagli Atenei aderenti,

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole in ordine al rinnovo della Convenzione del Centro Interuniversitario di ricerca “L’altro Diritto. Centro di Ricerca Interuniversitario su carcere, Devianza, Marginalità e Governo delle Migrazioni” (ADir), e all’adesione delle Università richiedenti: Università degli Studi di Foggia, Università di Bologna e UnitelmaSapienza, secondo la nuova formulazione del testo convenzionale di seguito riportata:

“CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA

“L’altro diritto. Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni” - (acronimo ADir)

TRA

- L’Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof.ssa Alessandra Petrucci, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....
- L’Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Magnifico Rettore Federico Delfino, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....
- L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, rappresentata dal Magnifico Rettore Stefano Bronzini, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....
- Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna, Istituto Universitario ad ordinamento speciale (d’ora innanzi denominata Scuola Sant’Anna), rappresentata dalla Magnifica Rettrice Prof.ssa Sabina Nuti autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in .....
- L’Università degli Studi di Palermo, rappresentata dal Magnifico Rettore Massimo Midiri autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....
- L’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Lucio d’Alessandro, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....
- L’Università della Calabria, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Nicola Leone, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....

- L'Università degli Studi di Salerno, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Vincenzo Loia, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....
- L'Università degli Studi Roma Tre rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Massimiliano Fiorucci, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....
- L'Università degli Studi di Roma La Sapienza rappresentata dal Magnifico Rettore prof.ssa Antonella Polimeni, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....
- L'Università degli Studi di Federico II rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Matteo Lorito, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....
- L'Università degli Studi di Ca' Foscari Venezia rappresentata dalla Magnifica Rettrice prof.ssa Tiziana Lippiello, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....
- L'Università degli Studi di Ferrara rappresentata dalla Magnifica Rettrice prof.ssa Laura Ramaciotti, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....
- L'Università degli Studi di Milano Statale rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Elio Franzini, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....
- L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Carlo Adolfo Porro, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....
- L'Università degli Studi di Torino rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Stefano Geuna, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....
- L'Università degli Studi di Foggia rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Lorenzo Lo Muzio, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....
- L'Università degli Studi di Bologna rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Giovanni Molari, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....

- Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Bruno Botta autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data ..... e delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Costituzione

1. Su iniziativa dei seguenti Atenei proponenti, parti del presente accordo costitutivo, nel seguito “promotori” o “Università”, è costituito, a norma dell’art. 91 del DPR 382/80, il Centro Interuniversitario di Ricerca denominato “L’altro diritto. Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni” – (ADir) – (nel seguito, “Centro”).

Articolo 2 - Finalità e funzioni del Centro

1. Il Centro si propone di:

a) Sviluppare, promuovere e coordinare studi e progetti di ricerca, anche internazionali, nel campo:

1. della sociologia della pena;
2. della sociologia della devianza;
3. della sociologia della marginalità;
4. della sociologia delle migrazioni;
5. delle politiche penali;
6. del governo della marginalità;
7. del governo delle migrazioni;
8. dei fenomeni discriminatori e delle relative strategie di contrasto;
9. dei diritti delle persone private della libertà;
10. del governo delle società multiculturali;
11. dello sfruttamento lavorativo, le politiche di contrasto ad esso e la protezione delle sue vittime.

b) Promuovere e coordinare law clinics sugli stessi temi.

c) Promuovere l’istituzione e l’attivazione di corsi post-laurea di perfezionamento, master e dottorato (anche internazionali) sugli stessi temi.

d) Promuovere sui temi di interesse del Centro la ricerc-azione (intesa come metodo che prevede l’immediata messa a disposizione dei risultati di ricerca a enti pubblici e privati che svolgono interventi sociali prevedendo un ritorno dell’efficacia degli stessi al fine del

raffinamento della ricerca) servendosi della Convenzione in essere tra Centro Adir e L'altro diritto ODV, stipulata a questo fine, e stipulandone di nuove ogni volta che è necessario.

2. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo complementare, e senza fare concorrenza, a quelle sviluppate dai Dipartimenti dell'Università degli Studi di Firenze e dai Dipartimenti e gli Istituti delle altre Università aderenti.

#### Articolo 3 - Sede amministrativa

1. La sede amministrativa del Centro è presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, nei locali indicati nella planimetria allegata.

2. Il dirigente responsabile ai fini della sicurezza e il responsabile degli obblighi ai sensi di quanto disposto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è il Direttore del Centro.

#### Articolo 4 - Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) Il Consiglio scientifico.

#### Articolo 5 - Il Direttore

1. Il Direttore viene eletto dal Comitato di Gestione fra i professori o ricercatori di ruolo che ne fanno parte, ed è nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo sede amministrativa. Dura in carica tre anni e può essere rinominato per altri tre anni.

2. Il Direttore:

- a. rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
- b. convoca e presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Scientifico, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni secondo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7;
- c. predispone la relazione programmatica annuale sull'attività del Centro e la trasmette per l'approvazione al Comitato di Gestione;
- d. predispone la relazione consuntiva annuale sui risultati conseguiti dal Centro, e, una volta approvata dal Comitato di Gestione, la trasmette al Direttore del Dipartimento di afferenza e al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro al fine di valutarne efficacia ed efficienza, ai sensi del successivo articolo 10;
- e. tiene aggiornato l'elenco dei docenti, dei ricercatori e dei Dipartimenti aderenti al Centro;
- f. trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sede amministrativa del Centro le richieste di adesioni o di recesso di altri Atenei;

- g. adotta atti di competenza del Comitato di Gestione che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato di Gestione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- h. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo di intesa con il Dipartimento di afferenza.
- i. nomina un vicedirettore scelto tra i componenti del Comitato di Gestione, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### Articolo 6 - Il Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto da un rappresentante per ciascun degli Atenei che costituiscono il Centro, designato dall'Università di provenienza secondo i propri regolamenti interni.
2. Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere rinnovati.
3. Il Comitato di Gestione:
  - a. programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro;
  - b. elegge tra i suoi componenti il Direttore del Centro;
  - c. approva la relazione annuale programmatica sull'attività del Centro predisposta dal Direttore;
  - d. approva la relazione annuale consuntiva sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore;
  - e. delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori, successive alla costituzione del Centro medesimo;
  - f. delibera sulle modalità di coinvolgimento nell'attività del Centro del personale tecnico dei Dipartimenti aderenti, d'intesa con questi ultimi;
  - g. propone agli Atenei aderenti le richieste di adesione al Centro avanzate da altri Atenei e approva l'adesione dei nuovi Dipartimenti;
  - h. riceve le eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di altri Atenei, Dipartimenti o di docenti ad esso aderenti;
  - i. propone, previo parere del Consiglio scientifico, agli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa la disattivazione del Centro;
  - l. delibera, a maggioranza assoluta, le proposte di modifiche alla presente Convenzione.
4. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno due volte all'anno o quando ne fa richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere fatta con anticipo di sette giorni, anche a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento. Le riunioni sono validamente costituite anche quando tenute a



mezzo videoconferenza, teleconferenza, in via telematica e in modalità mista, a condizione che sia consentito ai componenti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Per la loro validità è necessaria la presenza della metà più uno dei membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

#### Articolo 7- Il Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico è composto dai docenti e dai ricercatori che hanno richiesto di aderire al Centro indicati da ogni Ateneo.
2. Il Consiglio scientifico è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno una volta all'anno o quando ne fanno richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della seduta, a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento.
3. Il Consiglio scientifico indica le linee generali dell'attività scientifica del Centro ed esprime parere sul programma annuale di attività del Centro proposto dal Comitato di Gestione.
4. Esprime parere al Comitato di Gestione sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori successive alla costituzione del Centro medesimo.
5. Per la validità delle adunanze del Consiglio scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Direttore.
6. Le adunanze sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza, teleconferenza, in via telematica e in modalità mista, a condizione che sia consentito ai componenti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale

#### Articolo 8 - Gestione amministrativo-contabile

1. Il Centro rappresenta un'autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti proponenti, in particolare in merito all'acquisizione e gestione di fondi per progetti di ricerca, fermo restando che la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e sovranazionali dovrà avvenire per il tramite delle Università convenzionate.

2 Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse garantite dal Dipartimento sede del Centro e su base facoltativa, con apposite delibere, dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione, oltre che da eventuali entrate proprie.

3. Al Dipartimento sede del Centro compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Università di Firenze.

4. Il Dipartimento sede del Centro e il Centro stipulano un apposito protocollo volto a dettagliare le forme di autonomia del Centro di cui all'art. 35, comma 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.

5. Il Dipartimento di afferenza inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un'apposita sotto-sezione identificabile dall'acronimo del Centro, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

6. Il Centro non ha autonomia patrimoniale. Tutti i beni durevoli acquistati dal Centro sono inventariati dall'Ateneo che è sede amministrativa. I beni concessi in uso, sono iscritti in apposito registro presso le Università aderenti in cui sono allocati ed a seguito di delibera del Comitato di Gestione.

#### Articolo 9 - Nuove adesioni

1. Possono aderire al Centro altri Dipartimenti degli Atenei promotori, o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione del Centro.

2. Le ammissioni di altre Università saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, da sottoporre all'approvazione di tutti gli Atenei aderenti.

3. Possono altresì aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri, non afferenti agli Atenei promotori o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio scientifico.

#### Articolo 10 - Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta ogni tre anni alla valutazione degli Organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa del Centro, tenuto conto delle relazioni annuali di cui all'art. 5, comma 2, lett. d, e sulla base di apposita relazione del Nucleo di valutazione dell'Ateneo sede amministrativa.

Articolo 11 - Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data di stipulazione, ha durata di sei anni. Il Centro, dopo la scadenza può essere ricostituito, previa valutazione delle attività svolte dal Centro da parte delle Università aderenti e delibera dei loro organi accademici.

Articolo 12 - Recesso e disattivazione

1. Ciascuna Università aderente può esercitare il proprio recesso mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario in corso con lettera raccomandata R.R. o tramite PEC indirizzata al Direttore del Centro, che la comunica agli Organi Accademici dell'Università sede amministrativa. Il recesso è efficace a partire dall'inizio del nuovo esercizio finanziario.

2. Le Università recedenti rispondono degli obblighi e impegni assunti fino alla data di efficacia del recesso.

3. Il Centro può essere disattivato con delibera delle Università convenzionate, anche su proposta del Comitato di Gestione, adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. L'Università il cui Dipartimento è sede amministrativa, può assumere motivata delibera di proposta di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al precedente art. 10, ritenga che siano venute meno le necessarie condizioni di efficacia ed efficienza.

Art. 13 Destinazione dei beni

1. Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato Centro, i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente, in buono stato d'uso, fatta salva la normale usura.

2. Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta Comitato di gestione, tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica.

3. Le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Comitato di gestione.

Articolo 14 - Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alle attività del Centro.

2. Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente Convenzione e contrassegnati dall'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda, dovranno essere considerati come informazione riservata. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

3. Fermo restando quanto disposto ai precedenti commi, qualora si renda necessaria la divulgazione dei dati di cui al comma 2, essa è regolata da preventivo accordo scritto tra le parti interessate, il quale dispone, fra l'altro, gli obblighi di precisare la provenienza delle informazioni e di citare il progetto di ricerca all'interno del quale esse sono scaturite.

#### Articolo 15 - Trattamento dati personali

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - "GDPR" e D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" così come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito "Garante").

2. Le Parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli art. 24 e 25 del medesimo GDPR.

3. Le Parti opereranno, ciascuna per le attività di rispettiva competenza in qualità di Titolari autonomi. Ove, però, in attuazione della presente Convenzione vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o, qualora vi sia trasferimento di dati personali fra gli Enti, le Parti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.

#### Articolo 16 - Tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.

2. Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Il Rettore/Direttore di ciascuna Università convenzionata assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.
3. Gli Atenei convenzionati si scambiano i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione affinché i referenti della sicurezza delle stesse Università possano definire eventuali azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria.
4. Il personale di ciascuna Università che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione della presente Convenzione, è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

#### Articolo 17 - Coperture assicurative

1. Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.
2. Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il proprio personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.
3. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
4. Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

5. Ciascuna Università convenzionata dà atto che il proprio personale è in regola con le coperture assicurative sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università aderente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università consorziate senza preventiva autorizzazione del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

6. Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università e al Direttore del Centro, per il tramite del proprio componente all'interno del Comitato di Gestione e su segnalazione dei propri dipartimenti, l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università aderenti e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Università, per il tramite del proprio componente all'interno del Comitato di Gestione e su segnalazione dei propri Dipartimenti, comunicherà per iscritto alle altre Università consorziate e al Direttore del Centro ogni variazione del personale sopravvenuta nel corso dell'anno.

#### Articolo 18 - Diritto di proprietà intellettuale e industriale

1. Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri in data anteriore alla sottoscrizione della presente Convenzione.

2. La disciplina della contitolarità dei risultati scaturenti dalle attività previste dalla presente Convenzione e la loro tutela e valorizzazione nell'ambito delle norme sulla proprietà industriale e intellettuale saranno regolati nell'ambito di accordi successivi fra le Parti. Le Parti stabiliscono sin d'ora che il Comitato di Gestione potrà farsi promotore del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi delle Parti coinvolte, cui spetta la titolarità.

3. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività congiunte di ricerca e formazione dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali patrocinanti delle attività in collaborazione.

4. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nel caso eventuale di pubblicazioni, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni medesime e in tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli/delle autori/autrici e/o inventori/inventrici.

5. Nell'ipotesi invece di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente l'eventuale contributo dell'altra Parte.

6. Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

7. Qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/Intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario alla registrazione dei titoli.

#### Articolo 19 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i firmatari del presente atto e connesse all'esecuzione di questa, sarà competente il Giudice del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

#### Articolo 20 - Modifiche alla Convenzione

1. Le modifiche alla presente Convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal Comitato di Gestione e approvate degli organi di governo delle Università Convenzionate e formalizzate con appositi atti aggiuntivi.

#### Articolo 21 - Registrazione e bollo

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente, viene redatto in un unico originale e firmato digitalmente ex articolo 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; è registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.
2. L'imposta di bollo (art. 2 tariffa, allegato A, parte prima DPR n. 642/1972) verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che pagherà e tratterà l'originale.

#### Articolo 22 - Norme Transitorie e Finali

1. La data di stipula del presente atto coincide con la data di repertorio dell'Università di Firenze, ultimo firmatario. L'atto sottoscritto e repertoriato verrà trasmesso dalla sede amministrativa a tutti gli Atenei aderenti.
2. Gli Atenei aderenti al Centro dovranno comunicare, unitamente alle date delle sedute di approvazione del presente atto da parte dei propri organi accademici, i docenti membri del Consiglio scientifico.

Per l'Università degli Studi di Genova  
Il Rettore

Per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il Rettore

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna,  
La Rettrice

Per l'Università degli Studi di Palermo,  
Il Rettore

Per l'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa,  
Il Rettore

Per l'Università della Calabria  
Il Rettore

Per l'Università degli Studi di Salerno,  
Il Rettore

Per l'Università degli Studi Roma Tre  
Il Rettore

Per l'Università degli Studi di Roma La Sapienza  
La Rettrice

Per l'Università degli Studi di Federico II  
Il Rettore

Per l'Università degli Studi Cà Foscari  
La Rettrice

Per l'Università degli Studi di Ferrara  
La Rettrice

Per l'Università degli Studi di Milano Statale  
Il Rettore



Per l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Il Rettore

Per l'Università degli Studi di Torino

Il Rettore

Per l'Università degli Studi di Foggia

Il Rettore

Per l'Università degli Studi di Bologna

Il Rettore

Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza

Il Rettore

Per l'Università degli Studi di Firenze

La Rettrice ”;

– di individuare come rappresentante dell'Università di Bari il prof. Luigi Pannarale.

**DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI****CENTRI INTERUNIVERSITARI DI RICERCA:****– SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA - PROPOSTA DI RINNOVO: PARERE**

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Organi Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, Scuole, Centri e SiBA – U.O. Organi Centri ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:

“Il 17 gennaio 2012 è stata sottoscritta la Convenzione costitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca Seminario di Storia della Scienza tra l’Università di Bari (sede del Centro) e le Università del Salento, di Foggia, del Molise, della Basilicata e il Politecnico di Bari.

La Convenzione di modifica e rinnovo del Centro medesimo per il sessennio 2018-2023 è stata sottoscritta il 23.04.2018.

L’art. 12 della Convenzione stessa recita, tra l’altro, che “... *Alla scadenza la convenzione potrà essere ulteriormente rinnovata, per uguale periodo, previo accordo tra le parti, approvato dai competenti organi accademici delle Università interessate ...*”.

Con nota assunta al prot. gen. n. 282652 del 12.12.2023, è pervenuto il verbale della riunione del Consiglio scientifico del Centro in parola, tenutasi l’8.11.2023, durante la quale sono stati approvati il rinnovo del Centro de quo e l’aggiornamento della Convenzione senza modifiche sostanziali, con la disponibilità di tutte le Università suddette a continuare la collaborazione.

Si riporta di seguito il testo convenzionale:

**Convenzione per il rinnovo  
dell’istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca  
Seminario di Storia della Scienza**

*Tra*

- *l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Stefano Bronzini;*
- *l’Università della Basilicata, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Ignazio Marcello Mancini;*
- *l’Università di Foggia, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio;*
- *l’Università del Molise, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Luca Brunese;*
- *l’Università del Salento, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Fabio Pollice;*
- *Politecnico di Bari, rappresentato dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Cupertino;*

*si stipula e si conviene quanto segue:*

*Articolo I. Rinnovo Istituzione*

*Su iniziativa dei suindicati Atenei, quali soggetti “promotori”, a norma dell’articolo 33 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è rinnovata la presente Convenzione del Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza”.*

*Il Centro si propone di sviluppare iniziative comuni di ricerca e di alta formazione su problemi teorici, tradizioni storiche e soluzioni innovative connessi alla costituzione e alla*

*trasmissione del sapere tecnico-scientifico nella cultura e nella civiltà umana. Il Centro avrà sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.*

*Art. 2 – Scopo del Centro*

*Il Centro si propone di:*

- 1) promuovere gli studi di storia della scienza e delle tecniche, anche in connessione con la storia civile, politica, economica, sociale, filosofica, letteraria e religiosa;*
- 2) favorire la raccolta e lo scambio di documentazione, informazioni e materiali di ricerca, anche nel quadro di collaborazioni con altri organismi ed enti regionali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, mediante la stipula di contratti e convenzioni;*
- 3) progettare e realizzare attività di ricerca e formazione rivolte ai giovani laureati provenienti sia dall'ambito letterario-umanistico sia da quello tecnico-scientifico, con particolare riferimento a scuole di dottorato;*
- 4) organizzare, d'intesa con i Dipartimenti delle Università di riferimento, master ed altri corsi di alta formazione;*
- 5) ampliare e completare la formazione alla ricerca degli studenti e degli studiosi ed organizzare l'aggiornamento su temi e problemi di storia della scienza e delle tecniche rivolti anche a docenti delle scuole di ogni ordine e grado;*
- 6) organizzare attività di didattica e comunicazione della scienza e delle tecniche.*

*A tale scopo il Seminario promuove, anche con la partecipazione di docenti, studiosi e ricercatori italiani e stranieri, progetti di ricerca, corsi di lezioni, convegni, conferenze, riunioni, esercitazioni, pubblicazioni, eventi ed ogni altra attività utile al raggiungimento delle proprie finalità, utilizzando all'occorrenza tecnologie informatiche e telematiche.*

*Art. 3 – Personale afferente al Centro*

*Al Centro possono afferire i docenti ed i ricercatori appartenenti alle Università convenzionate che svolgano ricerca scientifica nei settori di pertinenza con le finalità del Centro, previa domanda inoltrata al Direttore, sulla quale delibera il Consiglio del Centro. Possono altresì aderire al Centro docenti di altra Università dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio tramite il Direttore del Centro. I competenti organi delle Università interessate provvedono alla legittimazione delle adesioni.*

*Art. 4 – Unità operative di ricerca*

*Il Centro è organizzato in tante Unità operative di ricerca quante sono le sedi universitarie che vi aderiscono. Ciascuna Unità operativa ha un Responsabile eletto tra i docenti che facciano parte della stessa Unità. Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le Unità operanti nelle sedi convenzionate o anche in altre sedi approvate dal Consiglio.*

*Art. 5 – Organi del Centro*

*Organi del Centro sono:*

- a) Il Consiglio del Centro*
- b) Il Direttore*
- c) La Giunta*

*Art. 6 – Il Consiglio del Centro*

*Il Consiglio è composto dal Direttore, dai professori di ruolo e dai ricercatori aderenti al Centro e delibera su tutte le materie di competenza del Centro.*

*Il Consiglio elegge il Direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno facenti parte dello stesso.*

*Il Consiglio può cooptare, quali membri con voto consultivo, i rappresentanti di organismi pubblici o privati, studiosi o esperti nell'attività di ricerca del Centro, previa domanda inoltrata al Direttore. La domanda viene sottoposta al Consiglio per l'approvazione.*

*Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:*

- a) *individua le linee generali dei programmi comuni di ricerca e propone il piano finanziario annuale riferito alle attività del Centro;*
- b) *approva, entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte, predisposti dal Direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica delle Unità di Ricerca;*
- c) *provvede alla regolamentazione interna del Centro;*
- d) *formula proposte sulle questioni riguardanti la gestione dei fondi del Centro;*
- e) *formula proposte sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati esterni o strutture delle Università convenzionate;*
- f) *formula le richieste di finanziamento ai sensi della normativa vigente;*
- g) *delibera in merito alle richieste di nuove afferenze al Centro;*
- h) *indica, alla scadenza del mandato, una conferenza scientifica sull'attività svolta dal Centro;*
- i) *delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un terzo dei suoi componenti.*

*Il Consiglio è convocato per l'approvazione del piano delle spese e del rendiconto consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 10 giorni, salvo casi d'urgenza.*

*Le adunanze possono svolgersi anche per via telematica.*

*Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo;*

*sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.*

#### *Art. 7 – Il Direttore*

*Il Direttore è nominato con decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, dura in carica un triennio e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:*

- a) *è legale rappresentante del Centro, nei limiti delle norme vigenti;*
- b) *convoca e presiede il Consiglio del Centro;*
- c) *coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;*
- d) *propone al Consiglio, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro ed il relativo piano di spesa;*
- e) *predispose al termine dell'esercizio il rendiconto consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell'anno trascorso;*
- f) *promuove, d'intesa con il Consiglio, periodici seminari sull'attività scientifica del Centro;*
- g) *informa annualmente le Università partecipanti in relazione all'attività svolta ed ai programmi di sviluppo;*
- h) *propone, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, nazionali ed internazionali, che abbiano per fine, o comunque svolgano, attività nel campo di pertinenza del Centro.*

*Il Direttore designa, fra i professori del Consiglio, un Vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o impedimento non superiore a tre mesi e svolge le funzioni che gli sono delegate, dandone comunicazione al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro ai fini dell'adozione del provvedimento di legittimazione.*

#### *Art. 8 – La Giunta*

*La Giunta è composta dai Responsabili delle Unità operative di ricerca (o loro delegato) ed è presieduta dal Direttore. Per la validità delle sue riunioni è necessaria la*

*presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, escludendo dal computo gli assenti giustificati.*

*Le riunioni possono svolgersi anche per via telematica.*

*La Giunta coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni. Su delega del Consiglio del Centro può predisporre progetti di ricerca, attività di alta formazione, forme di collaborazione con Enti pubblici e privati, richieste di finanziamento ai sensi della normativa attualmente in vigore ecc.*

*Art. 9 - Partecipazione al Centro di enti, imprese, associazioni ed organismi pubblici e privati esterni alle Università convenzionate.*

*Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, può stipulare apposite convenzioni-quadro di collaborazione con enti, imprese, associazioni ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che svolgano attività in linea con le finalità dello stesso.*

*La richiesta di convenzionamento dovrà essere indirizzata, a cura degli enti, imprese, associazioni ed organismi interessati, al Direttore del Centro e sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio.*

*Ciascun ente, impresa, associazione ed organismo convenzionato ha diritto di nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio del Centro.*

*Art. 10 – Finanziamenti ed amministrazione*

*Il Centro opera attraverso i finanziamenti provenienti:*

- da contributi delle Università aderenti, fatti salvi eventuali divieti in proposito fissati in convenzione o da regolamenti vigenti nei singoli atenei;*
- dal M.U.R.*
- da altri Ministeri;*
- dagli Enti pubblici di ricerca;*
- da altri Enti pubblici e privati o fondazioni o associazioni, nazionali,*
- estere, internazionali;*
- da organismi, istituti internazionali e dell'Unione Europea;*
- da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata;*
- da soggetti privati;*
- dagli interessi attivi maturati su conto corrente di corrispondenza ordinario intestato al Centro, secondo la normativa vigente;*
- dalle tasse per iscrizione a Master, Corsi di Perfezionamento, Aggiornamento e Alta Formazione, convegni, eventi e altre attività istituiti dal Centro;*

*I fondi come sopra assegnati affluiscono all'Università dove ha sede amministrativa il Centro con vincolo di destinazione al Centro stesso.*

*La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti destinati al Centro e alle sue unità di ricerca è effettuata secondo le norme vigenti nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro.*

*I finanziamenti assegnati in materia indivisa e relativi ad iniziative comuni saranno gestiti presso la sede del Centro secondo le norme vigenti.*

*Art. 11 – Modifiche dello Statuto*

*Modifiche al presente Statuto possono essere apportate d'intesa tra le Università convenzionate con l'approvazione di almeno 2/3 dei componenti del Centro e la successiva approvazione degli Organi delle medesime Università.*

*Art. 12 – Durata e recesso*

*Il rinnovo della presente convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione ed ha validità di 6 anni. Alla scadenza la convenzione potrà essere ulteriormente rinnovata, per uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti, approvato dai competenti organi accademici delle Università interessate.*

*Le Università convenzionate possono recedere dalla convenzione, dandone comunicazione alla Sede amministrativa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con anticipo di almeno sei mesi.*

*Il recesso è efficace a decorrere dalla prima seduta utile del Consiglio del Centro. Il Centro può essere disattivato con delibera delle Università convenzionate su proposta del Consiglio del Centro; la proposta viene adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.*

**Art. 13 – Adesioni ulteriori**

*Possono entrare a far parte del Centro altre Università. Tali nuove ammissioni saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio del Centro e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, approvati da tutte le Università convenzionate.*

**Art. 14 – Norme finali**

*Le attrezzature e tutti i beni acquistati con finanziamenti ricevuti dal Centro Interuniversitario per lo svolgimento dei propri programmi di ricerca o ricevuti in donazione, che costituiscono patrimonio del Centro, saranno inventariati presso l'Amministrazione Centrale dell'Università sede amministrativa del Centro, su appositi libri inventariali. Su proposta del Consiglio del Centro, essi possono essere affidati in comodato d'uso alle singole Unità di ricerca.*

*Entro 6 mesi dal rinnovo, il Centro provvederà all'approvazione del Regolamento di Funzionamento. Le disposizioni della vigente Legislazione universitaria e quelle dell'Ateneo sede amministrativa del Centro si applicano per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione.*

**Articolo 15 – Registrazione e imposta di bollo**

*Il presente atto si compone di n. 13 fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.*

*L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro ....., verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

IL RETTORE

Prof. Stefano Bronzini

\_\_\_\_\_, li

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

IL RETTORE

Prof. Ignazio Marcello Mancini

\_\_\_\_\_, li

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

IL RETTORE

Prof. Lorenzo Lo Muzio

\_\_\_\_\_, li

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

IL RETTORE

Prof. Luca Brunese

\_\_\_\_\_, li

UNIVERSITÀ DEL SALENTO  
IL RETTORE  
Prof. Fabio Pollice

\_\_\_\_\_, li  
POLITECNICO DI BARI  
IL RETTORE  
Prof. Francesco Cupertino

\_\_\_\_\_, li

L'Ufficio competente, esaminato il testo convenzionale, ritiene che:  
si debba riformulare parte degli artt. 1 e 2 per garantire la coerenza tra gli stessi come  
di seguito riportato:

*Art. 1 - Rinnovo*

*Su iniziativa dei suindicati Atenei, quali soggetti "promotori", a norma dell'articolo 33 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è rinnovata la presente Convenzione del Centro Interuniversitario di Ricerca "Seminario di Storia della Scienza" a sensi dell'art. 12.*

*Il Centro avrà sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.*

*Art. 2 – Scopo del Centro*

*Il Centro si propone di:*

- 1) sviluppare iniziative comuni di ricerca e di alta formazione su problemi teorici, tradizioni storiche e soluzioni innovative connessi alla costituzione e alla trasmissione del sapere tecnicoscience nella cultura e nella civiltà umana.*
- 2) promuovere gli studi di storia della scienza e delle tecniche, anche in connessione con la storia civile, politica, economica, sociale, filosofica, letteraria e religiosa;*
- 3) favorire la raccolta e lo scambio di documentazione, informazioni e materiali di ricerca, anche nel quadro di collaborazioni con altri organismi ed enti regionali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, mediante la stipula di contratti e convenzioni;*
- 4) progettare e realizzare attività di ricerca e formazione rivolte ai giovani laureati provenienti sia dall'ambito letterario-umanistico sia da quello tecnico-scientifico, con particolare riferimento a scuole di dottorato;*
- 5) organizzare, d'intesa con i Dipartimenti delle Università di riferimento, master ed altri corsi di alta formazione;*
- 6) ampliare e completare la formazione alla ricerca degli studenti e degli studiosi ed organizzare l'aggiornamento su temi e problemi di storia della scienza e delle tecniche rivolti anche a docenti delle scuole di ogni ordine e grado;*
- 7) organizzare attività di didattica e comunicazione della scienza e delle tecniche.*

*A tale scopo il Seminario promuove, anche con la partecipazione di docenti, studiosi e ricercatori italiani e stranieri, progetti di ricerca, corsi di lezioni, convegni, conferenze, riunioni, esercitazioni, pubblicazioni, eventi ed ogni altra attività utile al raggiungimento delle proprie finalità, utilizzando all'occorrenza tecnologie informatiche e telematiche."*

*si debba, in adeguamento alla normativa vigente, eliminare il punto "- dagli interessi attivi maturati su conto corrente di corrispondenza ordinario intestato al Centro, secondo la normativa vigente," dell'art. 10."*

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.		x
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M..	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente  
(\* ) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO

che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Organi Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, Scuole, Centri e SiBA – U.O. Organi Centri:

- in data 17.01.2012, veniva sottoscritta la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca *Seminario di Storia della Scienza* tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e le Università del Salento, di Foggia, del Molise, della Basilicata ed il Politecnico di Bari;
- in data 23.04.2018, veniva sottoscritta la Convenzione di modifica e rinnovo del Centro in parola, per il sessennio 2018-2023;
- con nota, assunta al prot. gen. di Ateneo con il n. 282652 del 12.12.2023, è pervenuto il verbale del Consiglio scientifico del Centro, relativo alla riunione del 08.11.2023, di approvazione del rinnovo del Centro in parola e della Convenzione di



aggiornamento, acquisita la disponibilità di tutte le Università aderenti a proseguire la collaborazione;

VISTE

- la bozza di Convenzione per il rinnovo del Centro Interuniversitario di Ricerca *Seminario di Storia della Scienza*;
- la relazione sulle attività svolte;

RICHIAMATI

- l'art. 33 "*Centri di ricerca*" dello *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*;
- il *Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità*;
- la Convenzione istitutiva del Centro in parola ed in particolare, l'art. 12 "*Durata e recesso*", secondo il quale "[...] *Alla scadenza la convenzione potrà essere ulteriormente rinnovata, per uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti, approvato dai competenti organi accademici delle Università interessate [...]*";

CONDIVISE

le proposte di modifica agli artt. 1, 2 e 10 del testo convenzionale di rinnovo formulate dall'Ufficio istruttore,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine al rinnovo del Centro Interuniversitario di Ricerca *Seminario di Storia della Scienza*, per il sessennio 2024-2029, secondo il testo convenzionale di seguito riportato:

Convenzione di rinnovo del Centro Interuniversitario di Ricerca

Seminario di Storia della Scienza

Tra

- l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Stefano Bronzini;
- l'Università della Basilicata, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Ignazio Marcello Mancini;
- l'Università di Foggia, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio;
- l'Università del Molise, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Luca Brunese;
- l'Università del Salento, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Fabio Pollice;

– Politecnico di Bari, rappresentato dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Cupertino.

Art. 1 - Rinnovo

Su iniziativa dei suindicati Atenei, quali soggetti “promotori”, a norma dell’articolo 33 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è rinnovata la presente Convenzione del Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza” a sensi dell’art. 12.

Il Centro avrà sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Art. 2 – Scopo del Centro

Il Centro si propone di:

- 1) sviluppare iniziative comuni di ricerca e di alta formazione su problemi teorici, tradizioni storiche e soluzioni innovative connessi alla costituzione e alla trasmissione del sapere tecnoscientifico nella cultura e nella civiltà umana.
- 2) promuovere gli studi di storia della scienza e delle tecniche, anche in connessione con la storia civile, politica, economica, sociale, filosofica, letteraria e religiosa;
- 3) favorire la raccolta e lo scambio di documentazione, informazioni e materiali di ricerca, anche nel quadro di collaborazioni con altri organismi ed enti regionali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, mediante la stipula di contratti e convenzioni;
- 4) progettare e realizzare attività di ricerca e formazione rivolte ai giovani laureati provenienti sia dall’ambito letterario-umanistico sia da quello tecnico-scientifico, con particolare riferimento a scuole di dottorato;
- 5) organizzare, d’intesa con i Dipartimenti delle Università di riferimento, master ed altri corsi di alta formazione;
- 6) ampliare e completare la formazione alla ricerca degli studenti e degli studiosi ed organizzare l’aggiornamento su temi e problemi di storia della scienza e delle tecniche rivolti anche a docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- 7) organizzare attività di didattica e comunicazione della scienza e delle tecniche.

A tale scopo il Seminario promuove, anche con la partecipazione di docenti, studiosi e ricercatori italiani e stranieri, progetti di ricerca, corsi di lezioni, convegni, conferenze, riunioni, esercitazioni, pubblicazioni, eventi ed ogni altra attività utile al raggiungimento delle proprie finalità, utilizzando all’occorrenza tecnologie informatiche e telematiche.

Art. 3 – Personale afferente al Centro

Al Centro possono afferire i docenti ed i ricercatori appartenenti alle Università convenzionate che svolgano ricerca scientifica nei settori di pertinenza con le finalità del Centro, previa domanda inoltrata al Direttore, sulla quale delibera il Consiglio del Centro.

Possono altresì aderire al Centro docenti di altre Università dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio tramite il Direttore del Centro. I competenti organi delle Università interessate provvedono alla legittimazione delle adesioni.

#### Art. 4 – Unità operative di ricerca

Il Centro è organizzato in tante Unità operative di ricerca quante sono le sedi universitarie che vi aderiscono. Ciascuna Unità operativa ha un Responsabile eletto tra i docenti che facciano parte della stessa Unità. Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le Unità operanti nelle sedi convenzionate o anche in altre sedi approvate dal Consiglio.

#### Art. 5 – Organi del Centro

Organi del Centro sono:

- a) Il Consiglio del Centro
- b) Il Direttore
- c) La Giunta

#### Art. 6 – Il Consiglio del Centro

Il Consiglio è composto dal Direttore, dai professori di ruolo e dai ricercatori aderenti al Centro e delibera su tutte le materie di competenza del Centro.

Il Consiglio elegge il Direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno facenti parte dello stesso.

Il Consiglio può cooptare, quali membri con voto consultivo, i rappresentanti di organismi pubblici o privati, studiosi o esperti nell'attività di ricerca del Centro, previa domanda inoltrata al Direttore. La domanda viene sottoposta al Consiglio per l'approvazione.

Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:

- a) individua le linee generali dei programmi comuni di ricerca e propone il piano finanziario annuale riferito alle attività del Centro;
- b) approva, entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte, predisposti dal Direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica delle Unità di Ricerca;
- c) provvede alla regolamentazione interna del Centro;
- d) formula proposte sulle questioni riguardanti la gestione dei fondi del Centro;
- e) formula proposte sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati esterni o strutture delle Università convenzionate;
- f) formula le richieste di finanziamento ai sensi della normativa vigente;
- g) delibera in merito alle richieste di nuove afferenze al Centro;

h) indice, alla scadenza del mandato, una conferenza scientifica sull'attività svolta dal Centro;

i) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato per l'approvazione del piano delle spese e del rendiconto consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 10 giorni, salvo casi d'urgenza.

Le adunanze possono svolgersi anche per via telematica.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo;

sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

#### Art. 7 – Il Direttore

Il Direttore è nominato con decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, dura in carica un triennio e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a) è legale rappresentante del Centro, nei limiti delle norme vigenti;

b) convoca e presiede il Consiglio del Centro;

c) coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;

d) propone al Consiglio, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro ed il relativo piano di spesa;

e) predispose al termine dell'esercizio il rendiconto consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell'anno trascorso;

f) promuove, d'intesa con il Consiglio, periodici seminari sull'attività scientifica del Centro;

g) informa annualmente le Università partecipanti in relazione all'attività svolta ed ai programmi di sviluppo;

h) propone, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, nazionali ed internazionali, che abbiano per fine, o comunque svolgano, attività nel campo di pertinenza del Centro.

Il Direttore designa, fra i professori del Consiglio, un Vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o impedimento non superiore a tre mesi e svolge le funzioni

che gli sono delegate, dandone comunicazione al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro ai fini dell'adozione del provvedimento di legittimazione.

Art. 8 – La Giunta

La Giunta è composta dai Responsabili delle Unità operative di ricerca (o loro delegato) ed è presieduta dal Direttore. Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, escludendo dal computo gli assenti giustificati. Le riunioni possono svolgersi anche per via telematica.

La Giunta coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni. Su delega del Consiglio del Centro può predisporre progetti di ricerca, attività di alta formazione, forme di collaborazione con Enti pubblici e privati, richieste di finanziamento ai sensi della normativa attualmente in vigore ecc.

Art. 9 - Partecipazione al Centro di enti, imprese, associazioni ed organismi pubblici e privati esterni alle Università convenzionate.

Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, può stipulare apposite convenzioni-quadro di collaborazione con enti, imprese, associazioni ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che svolgano attività in linea con le finalità dello stesso.

La richiesta di convenzionamento dovrà essere indirizzata, a cura degli enti, imprese, associazioni ed organismi interessati, al Direttore del Centro e sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio.

Ciascun ente, impresa, associazione ed organismo convenzionato ha diritto di nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio del Centro.

Art. 10 – Finanziamenti ed amministrazione

Il Centro opera attraverso i finanziamenti provenienti:

- da contributi delle Università aderenti, fatti salvi eventuali divieti in proposito fissati in convenzione o da regolamenti vigenti nei singoli atenei;
- dal M.U.R.
- da altri Ministeri;
- dagli Enti pubblici di ricerca;
- da altri Enti pubblici e privati o fondazioni o associazioni, nazionali, estere, internazionali;
- da organismi, istituti internazionali e dell'Unione Europea;
- da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata;
- da soggetti privati;

- dalle tasse per iscrizione a Master, Corsi di Perfezionamento, Aggiornamento e Alta Formazione, convegni, eventi e altre attività istituiti dal Centro;

I fondi come sopra assegnati affluiscono all'Università dove ha sede amministrativa il Centro con vincolo di destinazione al Centro stesso.

La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti destinati al Centro e alle sue unità di ricerca è effettuata secondo le norme vigenti nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro.

I finanziamenti assegnati in materia indivisa e relativi ad iniziative comuni saranno gestiti presso la sede del Centro secondo le norme vigenti.

#### Art. 11 – Modifiche dello Statuto

Modifiche al presente Statuto possono essere apportate d'intesa tra le Università convenzionate con l'approvazione di almeno 2/3 dei componenti del Centro e la successiva approvazione degli Organi delle medesime Università.

#### Art. 12 – Durata e recesso

Il rinnovo della presente convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione ed ha validità di 6 anni. Alla scadenza la convenzione potrà essere ulteriormente rinnovata, per uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti, approvato dai competenti organi accademici delle Università interessate.

Le Università convenzionate possono recedere dalla convenzione, dandone comunicazione alla Sede amministrativa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con anticipo di almeno sei mesi.

Il recesso è efficace a decorrere dalla prima seduta utile del Consiglio del Centro. Il Centro può essere disattivato con delibera delle Università convenzionate su proposta del Consiglio del Centro; la proposta viene adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

#### Art. 13 – Adesioni ulteriori

Possono entrare a far parte del Centro altre Università. Tali nuove ammissioni saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio del Centro e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, approvati da tutte le Università convenzionate.

#### Art. 14 – Norme finali

Le attrezzature e tutti i beni acquistati con finanziamenti ricevuti dal Centro Interuniversitario per lo svolgimento dei propri programmi di ricerca o ricevuti in donazione, che costituiscono patrimonio del Centro, saranno inventariati presso l'Amministrazione Centrale dell'Università sede amministrativa del Centro, su appositi libri inventariali. Su proposta del

Consiglio del Centro, essi possono essere affidati in comodato d'uso alle singole Unità di ricerca.

Entro 6 mesi dal rinnovo, il Centro provvederà all'approvazione del Regolamento di Funzionamento. Le disposizioni della vigente Legislazione universitaria e quelle dell'Ateneo sede amministrativa del Centro si applicano per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione.

Articolo 15 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto si compone di n. 3 fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 48,00, verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

IL RETTORE

Prof. Stefano Bronzini

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

IL RETTORE

Prof. Ignazio Marcello Mancini

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

IL RETTORE

Prof. Lorenzo Lo Muzio

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

IL RETTORE

Prof. Luca Brunese

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

IL RETTORE

Prof. Fabio Pollice

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li

POLITECNICO DI BARI

IL RETTORE

Prof. Francesco Cupertino

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li



**DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI****CENTRI INTERUNIVERSITARI DI RICERCA:****– STUDI SULLA TRADIZIONE - PROPOSTA DI RINNOVO: PARERE**

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria predisposta dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – Sezione Organi Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, Scuole, Centri e SiBA – U.O. Organi Centri ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito:

““Il Centro Interuniversitario di ricerca di Studi sulla Tradizione è stato costituito con atto convenzionale sottoscritto in data 9.05.2013 tra l’Università degli Studi di Bari (sede amministrativa) e l’Università degli Studi di San Marino.

Il 2.12.2014 è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo per l’adesione dell’Università degli Studi di Padova e la modifica della Convenzione.

L’adesione dell’Università di Trento è stata approvata con atto aggiuntivo sottoscritto nel 2019.

L’art. 11 della Convenzione del Centro in parola recita, tra l’altro, che la stessa “Alla scadenza potrà essere rinnovata, per uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti, approvato dai competenti organi accademici delle Università interessate”.

Con nota assunta al prot. gen. n. 3704 del 10/01/2024 è pervenuto il verbale della riunione del 14.12.2023 relativo all’approvazione del rinnovo della Convenzione tra le Università di Bari, San Marino, Padova e Trento per il sessennio 2024-2029.””

Sono presenti:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1.	BRONZINI S.	x		18.	PERAGINE V.	x	
2.	BELLOTTI R.	x		19.	PERLA L.	x	
3.	BERTOLINO A.	x		20.	PONZIO P.		x
4.	CANDELA A.M.	x		21.	ROMA R.	x	
5.	CATANESI R.	x		22.	BONAMONTE D.	x	
6.	DE ANGELIS M.	x		23.	GATTO M.	x	
7.	DECARO N.	x		24.	DE CANDIA M.	x	
8.	GIORGINO F.		x	25.	ROMANAZZI P.	x	
9.	LAGIOIA G.		x	26.	ANGIULI P.	x	
10.	LANUBILE F.	x		27.	SCALISE M.	x	
11.	LEONETTI F.	x		28.	SILECCHIA F.	x	
12.	LOVATO A.	x		29.	MANICONE M.	x	
13.	MASTRONUZZI G.	x		30.	MARANI C.	x	
14.	MORO G.	x		31.	COPPOLECCHIA A.M.	x	
15.	PALAZZO G.	x		32.	MORAMARCO R.	x	
16.	PALMIERI L.	x		33.	DI FIORE D.	x	
17.	PARDOLESI P.	x		34.	MARZO U.*	x	

Legenda: (P) Presente – (A) Assente

(\*) In collegamento audio/video

Il Senato Accademico, all'unanimità,

PREMESSO

che, come rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali – Sezione Organi Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, Scuole, Centri e SiBA – U.O. Organi Centri:

- in data 09.05.2013, veniva costituito il Centro Interuniversitario di ricerca di “Studi sulla Tradizione” tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (sede amministrativa) e l'Università degli Studi di San Marino, al quale, come da successivi atti aggiuntivi alla Convenzione istitutiva, aderivano altre Università;
- in applicazione dell'art. 11 della Convenzione istitutiva, il Consiglio del Centro *de quo*, nella riunione del 14.12.2023 (verbale acquisito con nota, prot. n. 3704 del 10.01.2024), ha approvato il rinnovo del Centro, per il sessennio 2024-2029;

RICHIAMATI

- lo *Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*, e, in particolare, l'art. 33 “*Centri di ricerca*”;
- il *Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità* di questo Ateneo;
- la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di ricerca di “Studi sulla Tradizione” ed in particolare, l'art. 11 “*Durata e recesso*”, secondo il quale “[...] *Alla scadenza [la convenzione] potrà essere rinnovata, per uguale periodo [6 anni], previo accordo scritto tra le parti, approvato dai competenti organi accademici delle Università interessate [...]*”;

VISTA

la relazione sulle attività svolte dal Centro,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine il rinnovo del Centro Interuniversitario di ricerca di “Studi sulla Tradizione”, per il sessennio 2024-2029.

Il Rettore, esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 14:18.

IL SEGRETARIO  
(avv. Gaetano PRUDENTE)

IL PRESIDENTE  
(prof. Stefano BRONZINI)

Per gli argomenti trattati dall'inizio  
della seduta (ore 11:40) alle ore 11:50

IL SEGRETARIO  
(dott.ssa Adriana AGRIMI)

Per gli argomenti trattati dall'inizio  
della seduta (ore 11:40) alle ore 13:00

LA PRESIDENTE  
(prof.ssa Grazia Paola NICCHIA)